

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (<i>Comunicazioni</i>)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA	
(2001/C 261 E/001)	E-3042/00 di André Brie alla Commissione Oggetto: Finanziamenti comunitari — informazioni sul volume dei finanziamenti comunitari concessi nell'esercizio 1999 al Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Risposta complementare)	1
(2001/C 261 E/002)	E-3301/00 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Inquinamento luminoso (Risposta complementare)	2
(2001/C 261 E/003)	E-3637/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Indipendenza dell'omologazione delle navi dalla libera concorrenza tra le imprese di classificazione	2
(2001/C 261 E/004)	E-3646/00 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Impianto di depurazione a Leucade	3
(2001/C 261 E/005)	E-3683/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Dotazione ed esecuzione degli stanziamenti del Fondo di coesione (Risposta complementare)	4
(2001/C 261 E/006)	E-3726/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Composti organici volatili (COV) emessi nel Regno Unito da fonti non naturali	6
(2001/C 261 E/007)	E-3777/00 di Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: La malattia del trotto della pecora	7
(2001/C 261 E/008)	E-3800/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Sistema degli ecopunti in Austria	8
(2001/C 261 E/009)	E-3820/00 di Generoso Andria, Antonio Tajani, Stefano Zappalà, Francesco Fiori, Luigi Cesaro, Francesco Musotto e Guido Viceconte alla Commissione Oggetto: Alluvione di Cervinara	9
(2001/C 261 E/010)	E-3845/00 di Charles Tannock al Consiglio Oggetto: Forza europea di reazione rapida	9
(2001/C 261 E/011)	E-3903/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Danni al cervello infantile provocati da pesticidi usati in agricoltura tossici per il sistema nervoso	10

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 261 E/012)	E-3905/00 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: ESB: finanziamento per la distruzione delle carcasse	12
(2001/C 261 E/013)	E-3907/00 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Valutazione del sesto vertice sul cambiamento climatico	13
(2001/C 261 E/014)	E-3920/00 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aggiornamento in base alla direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici . . .	14
(2001/C 261 E/015)	E-3947/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Metodi di produzione vinicola	16
(2001/C 261 E/016)	E-3996/00 di Helmuth Markov alla Commissione Oggetto: Diversa entità dei contributi versati dagli iscritti alle Camere regionali di commercio e industria in Germania	16
(2001/C 261 E/017)	E-4008/00 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Ripercussioni del sistema di sicurezza provvisorio tedesco «Indusi» sulle relazioni ferroviarie con la Repubblica federale di Germania	17
(2001/C 261 E/018)	E-4010/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Costruzione dell'autostrada Praga-Dresda attraverso una zona protetta e richiesta di cofinanziamento europeo da parte ceca	18
(2001/C 261 E/019)	E-4034/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Comitato 133	20
(2001/C 261 E/020)	E-4036/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Comitato 133 (2)	21
(2001/C 261 E/021)	E-4037/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Comitato 133 (3)	21
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4034/00, E-4036/00, E-4037/00	22
(2001/C 261 E/022)	E-4060/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Ritardi nella liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Grecia	23
(2001/C 261 E/023)	E-4102/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: BEI e Convenzione di Århus	24
(2001/C 261 E/024)	E-4111/00 di Emmanouil Bakopoulos al Consiglio Oggetto: Sciopero della fame in diciotto carceri della Turchia	25
(2001/C 261 E/025)	E-4135/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Direttiva sulle galline ovaiole (1999/74/CE)	25
(2001/C 261 E/026)	E-4154/00 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Protezione di prigionieri politici in Turchia dall'odio, trattamenti arbitrari e condizioni suscettibili di causarne la morte	26
(2001/C 261 E/027)	E-0003/01 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Progetto di piano spagnolo relativo alla gestione delle risorse idriche	27
(2001/C 261 E/028)	E-0033/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Aumento della presenza nel corpo umano e negli alimenti di ritardanti di fiamma bromurati, assimilabili ai PCB	29
(2001/C 261 E/029)	P-0037/01 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou al Consiglio Oggetto: Effetti dei proiettili ad uranio impoverito sulla salute dei militari	31
(2001/C 261 E/030)	E-0038/01 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: Effetti delle bombe a uranio impoverito sulla salute dei militari	32
(2001/C 261 E/031)	E-0062/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Insorgenza di casi di leucemia e tumore nell'Unione europea	32
(2001/C 261 E/032)	E-0063/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Casi di leucemia e tumore riscontrati nei militari della guerra dl Kosovo	32
(2001/C 261 E/033)	P-0148/01 di Florence Kuntz alla Commissione Oggetto: Conseguenze dell'utilizzo di munizioni comportanti uranio impoverito	33
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0038/01, E-0062/01, E-0063/01 e P-0148/01	33

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 261 E/034)	E-0048/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Sostegno finanziario al Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures . . .	34
(2001/C 261 E/035)	E-0051/01 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale della costruzione di un collegamento stradale a Arouca (Portogallo)	35
(2001/C 261 E/036)	E-0073/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Sicurezza nucleare	36
(2001/C 261 E/037)	E-0080/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Inserimento della Galizia nella rete ferroviaria europea ad alta velocità nel periodo 2000-2006	37
(2001/C 261 E/038)	E-0087/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Accordi di pesca del Marocco con il Giappone, la Russia, la Corea e la Norvegia	38
(2001/C 261 E/039)	E-0089/01 di Rainer Wieland alla Commissione Oggetto: Discriminazione dei residenti per i partecipanti tedeschi ai programmi «frequent flyer»	38
(2001/C 261 E/040)	E-0101/01 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Passaggio all'euro per le PMI-PMI	39
(2001/C 261 E/041)	E-0110/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici	40
(2001/C 261 E/042)	E-0120/01 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Conservazione del legno	41
(2001/C 261 E/043)	E-0128/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Aggiornamento delle statistiche economiche	42
(2001/C 261 E/044)	E-0129/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Servizi finanziari	43
(2001/C 261 E/045)	E-0132/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Lavoratori dipendenti	44
(2001/C 261 E/046)	E-0140/01 di Christopher Huhne al Consiglio Oggetto: Discussioni legislative	46
(2001/C 261 E/047)	E-0141/01 di Christopher Huhne al Consiglio Oggetto: Dibattiti aperti	46
(2001/C 261 E/048)	E-0142/01 di Christopher Huhne al Consiglio Oggetto: Segretezza degli organi legislativi nazionali	46
(2001/C 261 E/049)	E-0143/01 di Christopher Huhne al Consiglio Oggetto: Criteri democratici	46
(2001/C 261 E/050)	E-0144/01 di Christopher Huhne al Consiglio Oggetto: Segretezza del Consiglio	46
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0140/01, E-0141/01, E-0142/01, E-0143/01 e 0144/01	47
(2001/C 261 E/051)	E-0150/01 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Indicazioni complementari nell'etichettatura della carne bovina	48
(2001/C 261 E/052)	E-0156/01 di Jean-Maurice Dehousse alla Commissione Oggetto: Conseguenze della tendenza alla concentrazione nel settore delle compagnie aeree	49
(2001/C 261 E/053)	E-0157/01 di Jorge Hernández Mollar al Consiglio Oggetto: Statuto sociale europeo della casalinga	50
(2001/C 261 E/054)	E-0162/01 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Modello per entità collaboratrici in azioni comunitarie di interesse generale	51
(2001/C 261 E/055)	E-0163/01 di Stefano Zappalà, Antonio Tajani, Guido Viceconte, Mario Mauro, Amalia Sartori, Carlo Fatuzzo, Umberto Scapagnini, Renato Brunetta e Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Mucca pazza	52

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 261 E/056)	E-0164/01 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Progressi nell'introduzione dell'euro nei singoli Stati membri della zona Euro	53
(2001/C 261 E/057)	E-0168/01 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Approvazione dell'UE per spiagge pulite	54
(2001/C 261 E/058)	E-0184/01 di Florence Kuntz al Consiglio Oggetto: Conseguenze dell'utilizzo di munizioni contenenti uranio impoverito	56
(2001/C 261 E/059)	E-0186/01 di Lousewies van der Laan al Consiglio Oggetto: Scambio di informazioni sui rischi sanitari del personale militare	57
(2001/C 261 E/060)	E-0187/01 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Politica estera comune sul Kosovo	58
(2001/C 261 E/061)	P-0190/01 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Irlanda del 21 settembre 1999 — Causa C-392/96	59
(2001/C 261 E/062)	E-0194/01 di Ria Oomen-Ruijten, Armin Laschet, Mathieu Grosch, Klaus-Heiner Lehne e Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Ripristino del trasporto internazionale di merci sul tracciato storico dell' «IJzeren Rijn»	60
(2001/C 261 E/063)	E-0199/01 di Stavros Xarchakos e Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Monitoraggio dell'inquinamento da uranio dello Strimonas e del Nestos	61
(2001/C 261 E/064)	E-0200/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Contratti per la fornitura di gas naturale da paesi terzi	62
(2001/C 261 E/065)	E-0202/01 di Charles Tannock e Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Tassi IVA sul restauro delle chiese	63
(2001/C 261 E/066)	E-0217/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Ostacoli frapposti dall'OTE alla procedura di liberalizzazione del mercato	64
(2001/C 261 E/067)	E-0220/01 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Progetto di tratto autostradale Daskalovo-Kulata attraverso la zona naturale del canyon di Kresna in Bulgaria	65
(2001/C 261 E/068)	P-0224/01 di Cristina García-Orcoyen Tormo al Consiglio Oggetto: Sindrome della classe economica	67
(2001/C 261 E/069)	P-0225/01 di Rosemarie Müller alla Commissione Oggetto: Fenomeni di resistenza provocati dall'eccessivo impiego di antibiotici in agricoltura	67
(2001/C 261 E/070)	E-0227/01 di Rosemarie Müller alla Commissione Oggetto: Libera circolazione per gli invalidi	68
(2001/C 261 E/071)	E-0236/01 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Mancanza di chiarezza sulla morte di cittadini del villaggio kosovaro di Racak	69
(2001/C 261 E/072)	E-0238/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Specie animali esotiche: chiusura delle frontiere olandesi alle importazioni da altre zone del mondo . . .	70
(2001/C 261 E/073)	E-0239/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Specie animali esotiche: involontario aumento dei tempi di trasporto e aumento della mortalità	70
(2001/C 261 E/074)	E-0240/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Specie animali esotiche: divieto di immettere sul mercato europeo animali che non possono essere considerati domestici	71
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0238/01, E-0239/01 e E-0240/01	71
(2001/C 261 E/075)	P-0245/01 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Babcock Wilcox España	73
(2001/C 261 E/076)	E-0249/01 di Cristina García-Orcoyen Tormo alla Commissione Oggetto: Regolamentazione del consumo di alcol sui mezzi di trasporto, in particolare nel trasporto aereo	73
(2001/C 261 E/077)	E-0280/01 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Piani di sorveglianza degli Stati membri nel settore alimentare e veterinario	74

Numero d'informazione	Sommario <i>(segue)</i>	Pagina
(2001/C 261 E/078)	E-0285/01 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Tassazione dei combustibili in Grecia	76
(2001/C 261 E/079)	E-0286/01 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Contraffazione dell'euro	77
(2001/C 261 E/080)	E-0291/01 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Pensatoi religiosi e Unione europea	78
(2001/C 261 E/081)	E-0293/01 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Iniziativa comunitaria Interreg III	79
(2001/C 261 E/082)	E-0296/01 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Applicazione della politica regionale nelle Canarie	80
(2001/C 261 E/083)	E-0297/01 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Inclusione nelle reti transeuropee dei trasporti dei porti marittimi delle Isole Canarie	80
(2001/C 261 E/084)	E-0298/01 di Isidoro Sánchez García al Consiglio Oggetto: Aumento dell'IVA nel settore turistico	81
(2001/C 261 E/085)	E-0300/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Rispetto delle direttive Habitat e Uccelli nel quadro dei preparativi per i Giochi olimpici di Atene	81
(2001/C 261 E/086)	E-0332/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Protezione dell'igrotopo di Skhinia	82
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0300/01 e E-0332/01	82
(2001/C 261 E/087)	P-0304/01 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Tunnel del Monte Bianco	83
(2001/C 261 E/088)	E-0310/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Costruzione di piccole dighe e di altre opere irrigue in Grecia	84
(2001/C 261 E/089)	E-0311/01 di Luigi Cesaro alla Commissione Oggetto: Emergenza rifiuti in provincia di Napoli	85
(2001/C 261 E/090)	E-0315/01 di Daniel Hannan al Consiglio Oggetto: Gruppo di lavoro su istruzione ed euro	86
(2001/C 261 E/091)	E-0316/01 di Andrew Duff alla Commissione Oggetto: Il mercato unico	87
(2001/C 261 E/092)	E-0319/01 di Piia-Noora Kauppi alla Commissione Oggetto: Legislazione comunitaria sulla commercializzazione di farmaci attraverso Internet e teleacquisti in rete	88
(2001/C 261 E/093)	E-0322/01 di Luigi Cesaro e Generoso Andria alla Commissione Oggetto: Inquinamento marino nella baia di Ogliastro Marina	89
(2001/C 261 E/094)	E-0328/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Contrabbando di sigarette	91
(2001/C 261 E/095)	E-0329/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato all'Olympic Airways in vista del suo trasferimento all'aeroporto di Spata	91
(2001/C 261 E/096)	E-0330/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Ritardi da parte dell'Aviazione civile nell'applicazione di norme internazionali	92
(2001/C 261 E/097)	E-0331/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Competitività dell'aeroporto di Spata	93
(2001/C 261 E/098)	E-0333/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Trasporto di rifiuti tossici	94
(2001/C 261 E/099)	P-0356/01 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: ESB	95
(2001/C 261 E/100)	E-0365/01 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Ristrutturazione della Xerox	95

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 261 E/101)	E-0369/01 di Philip Bushill-Matthews al Consiglio Oggetto: Riduzione degli oneri per le imprese	96
(2001/C 261 E/102)	E-0374/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Prodotti naturali e valutazioni scientifiche	97
(2001/C 261 E/103)	E-0375/01 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Ritorno del Canis lupus in zona alpina	98
(2001/C 261 E/104)	E-0377/01 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: BSE	99
(2001/C 261 E/105)	E-0381/01 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Estrazione di carbon fossile nel bacino della Ruhr nella Renania settentrionale Vestfalia	100
(2001/C 261 E/106)	E-0382/01 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Proposta di direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	101
(2001/C 261 E/107)	E-0383/01 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Cooperative lattiere	103
(2001/C 261 E/108)	E-0388/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Telelavoratori	103
(2001/C 261 E/109)	E-0391/01 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: FYROM/Grecia: danni ecologici al lago di Dojran	104
(2001/C 261 E/110)	E-0393/01 di Mathieu Grosch alla Commissione Oggetto: Direttiva sulla patente di guida e vista	105
(2001/C 261 E/111)	E-0395/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Controlli sulla qualità del miele	106
(2001/C 261 E/112)	E-0398/01 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Finanziamenti dell'UE per l'ampliamento del canale di Panama	107
(2001/C 261 E/113)	E-0399/01 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Aiuti pubblici alle imprese elettriche spagnole: negoziati con il governo spagnolo per l'apertura di un fascicolo	107
(2001/C 261 E/114)	E-0400/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Tracciato dell'autostrada dell'Atlantico che interessa la località di Porriño	108
(2001/C 261 E/115)	E-0405/01 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Rispetto dell'accordo di pesca Angola/Unione europea	109
(2001/C 261 E/116)	E-0414/01 di Astrid Thors, Karin Riis-Jørgensen e Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Animali da pelliccia nei Paesi Bassi	110
(2001/C 261 E/117)	P-0415/01 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei generi alimentari e OMC	111
(2001/C 261 E/118)	P-0416/01 di Roy Perry al Consiglio Oggetto: Armi per elettroshock	112
(2001/C 261 E/119)	E-0419/01 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Regimi compensativi per le nuove norme sull'ESB	113
(2001/C 261 E/120)	E-0423/01 di Isidoro Sánchez García al Consiglio Oggetto: Politica estera degli Stati Uniti	113
(2001/C 261 E/121)	E-0425/01 di Olivier Dupuis al Consiglio Oggetto: Situazione nella Repubblica democratica del Congo e rapimento di Jacques Depelchin da parte dell'esercito ugandese	114
(2001/C 261 E/122)	E-0432/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Partecipazione dell'Unione europea alla nuova organizzazione multilaterale per la pesca nell'Oceano Indiano	115
(2001/C 261 E/123)	E-0437/01 di Martin Callanan alla Commissione Oggetto: La tragedia della «BP British Trent» nel giugno 1993	116

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 261 E/124)	E-0441/01 di Michiel van Hulten alla Commissione Oggetto: Assunzione di funzionari permanenti alla Commissione europea	116
(2001/C 261 E/125)	E-0446/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Etichettatura degli ingredienti di origine animale nei medicinali	117
(2001/C 261 E/126)	E-0447/01 di Arlindo Cunha alla Commissione Oggetto: Aiuti al pomodoro nel 1999/2000	118
(2001/C 261 E/127)	E-0452/01 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: UE e accordi di pesca con paese terzi	119
(2001/C 261 E/128)	E-0453/01 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Pesca con palangari	120
(2001/C 261 E/129)	E-0454/01 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Pesca a mano con l'amo nell'UE	121
(2001/C 261 E/130)	E-0468/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Riforma della Commissione	122
(2001/C 261 E/131)	E-0470/01 di Pere Esteve alla Commissione Oggetto: Costruzione di un impianto di depurazione a Maiorca	122
(2001/C 261 E/132)	P-0479/01 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Restituzione di 55 000 milioni di pesetas (331,1 milioni di euro) reclamata alla Spagna per spese agricole indebite	124
(2001/C 261 E/133)	E-0487/01 di Eurig Wyn e Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Lingue minoritarie e libertà di espressione in Grecia	125
(2001/C 261 E/134)	E-0492/01 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Misure specifiche in materia di trasporti per le regioni ultraperiferiche	125
(2001/C 261 E/135)	E-0497/01 di Elly Plooi-j-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Gestione efficiente dello spettro radio	126
(2001/C 261 E/136)	E-0498/01 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Transito alpino: galleria di base del Brennero e passaggio alpino tra Lione e Torino	127
(2001/C 261 E/137)	E-0501/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Reti da imbrocco fonorifrangenti	128
(2001/C 261 E/138)	E-0503/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Frodi contro il consumatore a livello UE	129
(2001/C 261 E/139)	E-0506/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Negoziati di adesione con la Turchia	130
(2001/C 261 E/140)	E-0507/01 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Parcheggio della Commissione	130
(2001/C 261 E/141)	E-0508/01 di Charles Tannock, Philip Bushill-Matthews, Den Dover, Jacqueline Foster, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Bashir Khanbhai, Neil Parish, Robert Sturdy e Theresa Villiers al Consiglio Oggetto: Il ruolo del Comitato economico e sociale e la priorità delle spese all'interno dell'Unione europea	131
(2001/C 261 E/142)	E-0515/01 di Francesco Musotto alla Commissione Oggetto: Patente europea per l'uso del computer	132
(2001/C 261 E/143)	E-0517/01 di Stavros Xarchakos e Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Secondo e terzo QCS per la Grecia: programmi operativi in materia culturale	133
(2001/C 261 E/144)	E-0519/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Appalto pubblico per la fornitura di computer e criteri ambientali	134
(2001/C 261 E/145)	E-0520/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Team Europe	135
(2001/C 261 E/146)	E-0523/01 di Jonas Sjöstedt al Consiglio Oggetto: Sponsorizzazione delle riunioni del Consiglio in Svezia	136

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 261 E/147)	E-0525/01 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Patto di stabilità in Spagna	137
(2001/C 261 E/148)	E-0529/01 di Alejandro Agag Longo alla Commissione Oggetto: Congiuntura economica	137
(2001/C 261 E/149)	E-0530/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Diritto alla proprietà e allargamento	138
(2001/C 261 E/150)	E-0534/01 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Lingue di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti	139
(2001/C 261 E/151)	E-0539/01 di Nelly Maes e Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Quesiti senza risposta contestuali agli affari ECHO	139
(2001/C 261 E/152)	E-0540/01 di Raimon Obiols i Germà alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale del progetto di tracciato della linea ad alta velocità al suo passaggio per il comune di Santa Oliva (Tarragona, Spagna)	140
(2001/C 261 E/153)	E-0549/01 di Giovanni Pittella e Vincenzo Lavarra alla Commissione Oggetto: Erogazione di aiuti all'allevamento di bovini di razza Podolica	141
(2001/C 261 E/154)	P-0553/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità di ciascuna Direzione generale	143
(2001/C 261 E/155)	E-0554/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Bilancio	143
(2001/C 261 E/156)	E-0555/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Concorrenza	143
(2001/C 261 E/157)	E-0556/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Sviluppo	143
(2001/C 261 E/158)	E-0557/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Questioni Economiche e Monetarie	144
(2001/C 261 E/159)	E-0558/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Istruzione e Cultura	144
(2001/C 261 E/160)	E-0559/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Occupazione e Affari Sociali	144
(2001/C 261 E/161)	E-0560/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Allargamento	145
(2001/C 261 E/162)	E-0561/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Imprese e Società dell'Informazione	145
(2001/C 261 E/163)	E-0562/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Ambiente	145
(2001/C 261 E/164)	E-0563/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Relazioni Esterne	145
(2001/C 261 E/165)	E-0564/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Sanità e Protezione dei Consumatori	146
(2001/C 261 E/166)	E-0565/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Mercato Interno	146
(2001/C 261 E/167)	E-0566/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Giustizia e Affari Interni	146
(2001/C 261 E/168)	E-0567/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Politica Regionale	147
(2001/C 261 E/169)	E-0568/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Ricerca	147
(2001/C 261 E/170)	E-0569/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Commercio	147

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 261 E/171)	E-0570/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Trasporti ed Energia	147
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0553/01, E-0554/01, E-0555/01, E-0556/01, E-0557/01, E-0558/01, E-0559/01, E-0560/01, E-0561/01, E-0562/01, E-0563/01, E-0564/01, E-0565/01, E-0566/01, E-0567/01, E-0568/01, E-0569/01 e E-0570/01	148
(2001/C 261 E/172)	E-0572/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Problemi di corrispondenza per via elettronica	148
(2001/C 261 E/173)	E-0575/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Scorie radioattive	149
(2001/C 261 E/174)	E-0579/01 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Insalubrità dell'acqua in Andalusia	150
(2001/C 261 E/175)	E-0581/01 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Anno europeo delle lingue e mobilità degli insegnanti di lingua	151
(2001/C 261 E/176)	P-0584/01 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Impianti di acquacoltura a Lough Swilly, Contea di Donegal, zona di protezione speciale e zona speciale di conservazione e a Kenmare Bay, Contea di Kerry, zona speciale di conservazione	152
(2001/C 261 E/177)	P-0587/01 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Rifiuto di assegnare appartamenti in affitto a cittadini/e stranieri/e a Berlino	153
(2001/C 261 E/178)	E-0592/01 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Applicabilità della norma europea EN1317 alle barriere di sicurezza	154
(2001/C 261 E/179)	E-0593/01 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione all'interno dell'Unione europea	155
(2001/C 261 E/180)	E-0596/01 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Il gruppo Primarolo	156
(2001/C 261 E/181)	E-0598/01 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Referendum sull'indipendenza delle isole Faer Øer	157
(2001/C 261 E/182)	E-0604/01 di Juan Naranjo Escobar al Consiglio Oggetto: Poliziotti locali di nazionalità diversa da quella dello Stato membro nel quale prestano servizio	157
(2001/C 261 E/183)	E-0606/01 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Campagna dell'Unione europea contro gli incidenti mortali di bambini	158
(2001/C 261 E/184)	E-0609/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Accordo greco-turco per la costruzione di gasdotti nel quadro dell'Inogate Umbrella Agreement	159
(2001/C 261 E/185)	E-0614/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Compensi per trasferimento di calciatori	159
(2001/C 261 E/186)	E-0619/01 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Controllo democratico sulla politica commerciale europea	160
(2001/C 261 E/187)	E-0620/01 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Rispetto delle lingue regionali e minoritarie	161
(2001/C 261 E/188)	E-0621/01 di Nelly Maes al Consiglio Oggetto: Visti belgi	162
(2001/C 261 E/189)	E-0622/01 di Nelly Maes al Consiglio Oggetto: Visti belgi	163
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0621/01 e 0622/01	164
(2001/C 261 E/190)	P-0623/01 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Organismi decentralizzati dell'UE e lotta alla disoccupazione	164
(2001/C 261 E/191)	E-0626/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Iperreattività	166

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 261 E/192)	E-0628/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Disagi ai portatori di pacemaker causati dai sistemi di sicurezza nei negozi	167
(2001/C 261 E/193)	E-0632/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Centro regionale di controllo del traffico aereo a Salonico	168
(2001/C 261 E/194)	E-0638/01 di Theresa Villiers al Consiglio Oggetto: Finanziamento di libri di testo	169
(2001/C 261 E/195)	E-0653/01 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Studio sulla situazione socioeconomica delle isole dell'UE	169
(2001/C 261 E/196)	E-0658/01 di Philip Bushill-Matthews alla Commissione Oggetto: Consiglio europeo di Lisbona e metodo di coordinamento aperto	170
(2001/C 261 E/197)	E-0659/01 di Philip Bushill-Matthews alla Commissione Oggetto: Consiglio europeo di Lisbona e innovazione	171
(2001/C 261 E/198)	E-0670/01 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Armi chimiche tedesche in Turchia	172
(2001/C 261 E/199)	P-0673/01 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Decisione definitiva in merito alla denuncia relativa alla metropolitana di Salonico	173
(2001/C 261 E/200)	E-0684/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica comune della pesca e pesca illegale: bandiere di comodo	174
(2001/C 261 E/201)	E-0685/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica comune della pesca e pesca illegale: bandiere di comodo	175
(2001/C 261 E/202)	E-0686/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: SFOP e riduzione dello sforzo di pesca nell'UE	176
(2001/C 261 E/203)	E-0688/01 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: PESCA	179
(2001/C 261 E/204)	P-0706/01 di Inger Schörling al Consiglio Oggetto: Appalti pubblici	180
(2001/C 261 E/205)	P-0707/01 di Emmanouil Bakopoulos al Consiglio Oggetto: Crisi in Montenegro	180
(2001/C 261 E/206)	P-0712/01 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Catastrofe economica ed umanitaria in Mongolia	181
(2001/C 261 E/207)	P-0713/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Contributo alla lotta all'AIDS mediante il sostegno alla legge sudafricana sui prodotti medicinali	182
(2001/C 261 E/208)	E-0718/01 di Enrico Ferri alla Commissione Oggetto: Utilizzo delle antenne paraboliche e libertà del Mercato interno	183
(2001/C 261 E/209)	P-0723/01 di Patrick Cox alla Commissione Oggetto: Regolamento n. 2978/94 concernente le cisterne per la zavorra segregata delle petroliere	184
(2001/C 261 E/210)	P-0726/01 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Flussi migratori generalizzati in Europa	185
(2001/C 261 E/211)	P-0727/01 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Politica regionale	186
(2001/C 261 E/212)	P-0731/01 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Comportamento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile italiano (ENAC) nei confronti della compagnia Air Sicilia	187
(2001/C 261 E/213)	E-0739/01 di Roy Perry alla Commissione Oggetto: Relazione sui futuri obiettivi dei sistemi scolastici	188
(2001/C 261 E/214)	P-0751/01 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Regioni	189

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 261 E/215)	P-0754/01 di Pasqualina Napoletano alla Commissione Oggetto: Programmazione Leader Plus della Regione Lazio	190
(2001/C 261 E/216)	P-0755/01 di Albert Maat alla Commissione Oggetto: Finanziamento di un programma di distribuzione di frutta alle scuole	190
(2001/C 261 E/217)	P-0758/01 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Programma di abbattimento dell'UE per sostenere il mercato della carne bovina	191
(2001/C 261 E/218)	P-0760/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Controlli degli ispettori della Comunità europea relativi alla ESB in Grecia	192
(2001/C 261 E/219)	E-0764/01 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Sericoltura nell'Unione europea	193
(2001/C 261 E/220)	E-0777/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Contaminazioni da uranio	193
(2001/C 261 E/221)	P-0782/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei porti	194
(2001/C 261 E/222)	P-0785/01 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Importazioni di pesce nell'UE	195
(2001/C 261 E/223)	E-0788/01 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Intollerabili oneri finanziari e burocratici connessi con la notifica del passaggio di proprietà di un'auto- vettura in Spagna	196
(2001/C 261 E/224)	P-0795/01 di Baroness Sarah Ludford alla Commissione Oggetto: Greci e turchi scomparsi	197
(2001/C 261 E/225)	P-0797/01 di María Rodríguez Ramos alla Commissione Oggetto: Sostegno alle organizzazioni di produttori nella riforma dell'OCM cotone	198
(2001/C 261 E/226)	P-0798/01 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Certificato di provenienza dei bovini per mezzo di un «marchio auricolare biologico»	199
(2001/C 261 E/227)	E-0813/01 di Bernard Poignant alla Commissione Oggetto: Situazione della pesca alla spigola	200
(2001/C 261 E/228)	E-0818/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Distorsioni della concorrenza dovuti alla divergenza delle misure nazionali e regionali contro la BSE	200
(2001/C 261 E/229)	P-0821/01 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Tabacco di qualità inferiore sovvenzionato	201
(2001/C 261 E/230)	P-0822/01 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Distruzione di tesori culturali in Afghanistan	202
(2001/C 261 E/231)	E-0825/01 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Inquinamento dei fiumi Cares e Deva nei Picos d'Europa	203
(2001/C 261 E/232)	E-0826/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Contributo alla lotta contro l'AIDS mediante il sostegno alla legge sudafricana sui prodotti medicinali	204
(2001/C 261 E/233)	E-0832/01 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Catasto nazionale greco e andamento dei lavori	205
(2001/C 261 E/234)	P-0839/01 di Anders Wijkman alla Commissione Oggetto: Mühlenberger Loch	206
(2001/C 261 E/235)	P-0842/01 di José Pomés Ruiz alla Commissione Oggetto: Denuncia n. 2000/4241 SG(2000) A/15164/3	207
(2001/C 261 E/236)	E-0846/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Prodotti a base di squalo serviti nei ristoranti della Commissione	208
(2001/C 261 E/237)	E-0858/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Diritto della Commissione di ritirare proposte	209

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 261 E/238)	E-0859/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Ritiro delle proposte da parte della Commissione	209
(2001/C 261 E/239)	E-0868/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Visite di funzionari del governo di Taiwan presso l'Unione europea	210
(2001/C 261 E/240)	P-0874/01 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Binocoli Swarovski	211
(2001/C 261 E/241)	P-0875/01 di Hans-Peter Mayer alla Commissione Oggetto: Normativa sugli appalti	211
(2001/C 261 E/242)	E-0887/01 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Quantità di uranio impoverito importate ed esportate ogni anno dagli Stati membri dell'UE	212
(2001/C 261 E/243)	P-0897/01 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Trasferimenti netti della PAC	213
(2001/C 261 E/244)	E-0898/01 di Renato Brunetta, Francesco Fiori, Vitaliano Gemelli, Raffaele Lombardo, Cristiana Muscardini, Francesco Speroni e Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Divergenze tra previsioni e consuntivi nei dati macroeconomici italiani: impatto sulle valutazioni della Commissione	214
(2001/C 261 E/245)	P-0899/01 di Pat Gallagher alla Commissione Oggetto: Pesca con palangari	216
(2001/C 261 E/246)	E-0913/01 di Dominique Vlasto alla Commissione Oggetto: IVA applicata alla ristorazione	217
(2001/C 261 E/247)	E-0920/01 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Risposta all'interrogazione parlamentare alla Commissione E-3400/00 sull'ufficialità, o meno, della lingua francese in Valle d'Aosta	218
(2001/C 261 E/248)	E-0926/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Responsabilità per l'assunzione di R. Berthelot	218
(2001/C 261 E/249)	E-0939/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Deroga concessa alla Svezia in relazione al contenuto di cadmio nei concimi fosfatici	219
(2001/C 261 E/250)	P-0962/01 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Presenza di materiali specifici a rischio (MSR) nella carne proveniente da macelli olandesi	220
(2001/C 261 E/251)	P-0973/01 di Neil MacCormick alla Commissione Oggetto: Guida e diabete	221
(2001/C 261 E/252)	E-0998/01 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Discarico 1999 — Agricoltura	221
(2001/C 261 E/253)	E-1018/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Tassi di disoccupazione a breve termine	222
(2001/C 261 E/254)	P-1037/01 di Giorgos Katiforis alla Commissione Oggetto: Uso di munizioni all'uranio impoverito in Jugoslavia	223
(2001/C 261 E/255)	E-1050/01 di Carlos Lage alla Commissione Oggetto: Testi consolidati delle direttive	224
(2001/C 261 E/256)	E-1058/01 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni per il gemellaggio tra città	225
(2001/C 261 E/257)	P-1089/01 di Pier Casini alla Commissione Oggetto: Opere di adeguamento nel nodo viario tra la via Emilia e la S.S. Selice Montanara e di realizzazione del collegamento tra la via Borghi e la via Marzabotto, Comune di Imola	225
(2001/C 261 E/258)	P-1108/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Accordo UE-USA sull'Approdo sicuro in materia di tutela dei dati	227
(2001/C 261 E/259)	E-1111/01 di Brian Crowley alla Commissione Oggetto: Comitato di Dublino dell'Ufficio per le lingue meno usate	227
(2001/C 261 E/260)	E-1134/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Flussi di capitali fra i paesi della zona euro	228

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 261 E/261)	P-1158/01 di Amalia Sartori alla Commissione Oggetto: Posizione della Commissione europea nella valutazione del Bando IPI	229
(2001/C 261 E/262)	P-1159/01 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Uso di conservanti ed attivi per la produzione dei formaggi a marchio DOP	230
(2001/C 261 E/263)	P-1197/01 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Fallimento dei negoziati per l'accordo di pesca UE/Marocco — Aiuti straordinari alla riconversione della flotta	230
(2001/C 261 E/264)	E-1206/01 di Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Modelli di privatizzazione e il caso dell'Alenia Marconi Systems	232
(2001/C 261 E/265)	E-1227/01 di António Campos e Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Adulterazione di vino in Portogallo	232
(2001/C 261 E/266)	P-1250/01 di Regina Bastos alla Commissione Oggetto: Procedure semplificate per la costruzione del nuovo ponte di Entre-os Rops in Portogallo	233
(2001/C 261 E/267)	E-1278/01 di António Seguro alla Commissione Oggetto: Pagamento anticipato nelle stazioni di servizio	234
(2001/C 261 E/268)	P-1301/01 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Piani di supporto alla gestione e disposizione russa del plutonio e ai programmi MOX del combustibile di plutonio	234
(2001/C 261 E/269)	E-1357/01 di Rolf Linkohr alla Commissione Oggetto: Emittente radiofonica evangelica ad Atene	235
(2001/C 261 E/270)	P-1546/01 di Peter Sichrovsky alla Commissione Oggetto: Legge «About» in Francia	235
(2001/C 261 E/271)	P-1594/01 di Luckas Vander Taelen alla Commissione Oggetto: Stazione Luxembourg a Bruxelles e libera circolazione dei servizi	236

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2001/C 261 E/001)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3042/00
di André Brie (GUE/NGL) alla Commissione***(28 settembre 2000)*

Oggetto: Finanziamenti comunitari — informazioni sul volume dei finanziamenti comunitari concessi nell'esercizio 1999 al Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Per quali progetti e in che misura sono stati concessi dalla Comunità dei finanziamenti al Land Meclemburgo- Pomerania Anteriore nell'esercizio 1999 segnatamente a titolo

1. del Fondo di sviluppo regionale (FESR),
2. del Fondo europeo Orientamento e Garanzia per l'Agricoltura (FEAOG), Sezioni Orientamento e Garanzia,
3. del Fondo sociale europeo,
4. dei programmi di ricerca della Comunità,
5. dei programmi della Comunità nel settore dell'energia,
6. dei programmi della Comunità nel settore dell'ambiente,
7. dei programmi della Comunità nel settore dei trasporti,
8. dei programmi della Comunità nel settore dell'istruzione e della gioventù,
9. dei programmi della Comunità nel settore sanitario,
10. dei programmi della Comunità nel settore sociale,
11. dei programmi delle ONG,
12. dei programmi culturali,
13. dei programmi nel quadro della cooperazione con paesi terzi (PECO, CSI),
14. dei programmi di gemellaggio,
15. di altri programmi della Comunità?

Come valuta l'UE la riuscita di queste misure?

**Risposta complementare
data dal Sig Prodi in nome della Commissione***(20 giugno 2001)*

A completamento della sua risposta del 06/10/2000⁽¹⁾, la Commissione trasmette direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

⁽¹⁾ GU C 81 E del 13.3.2001.

(2001/C 261 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3301/00**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione**

(25 ottobre 2000)

Oggetto: Inquinamento luminoso

«L'inquinamento luminoso» è causato dalla dispersione della luce emanata da insediamenti residenziali ed industriali che impedisce agli abitanti delle città di vedere il cielo nelle ore notturne ed aumenta il riscaldamento globale. L'uso di lampade meno potenti e di schermi per prevenire la dispersione di questa luce ridurrebbe le emissioni di CO₂ e consentirebbe di vedere meglio le stelle. Intende la Commissione adottare misure legislative per prevenire l'inquinamento luminoso?

**Risposta complementare
data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione**

(26 marzo 2001)

Per il momento la Commissione non prevede alcuna iniziativa legislativa nel campo dell'inquinamento luminoso.

(2001/C 261 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3637/00**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 novembre 2000)

Oggetto: Indipendenza dell'omologazione delle navi dalla libera concorrenza tra le imprese di classificazione

1. Può la Commissione confermare che la petroliera «Ievoli Sun» colata a picco il 30 ottobre scorso presso Alderney e Cap de la Hague, analogamente all'«Erika», all'inizio dell'anno, aveva rispettato l'obbligo del controllo di navigabilità e sicurezza presso una delle imprese private operanti nel settore e riconosciute a livello internazionale, vale a dire la società italiana di classificazione Rina?
2. Quali Stati membri si sono finora opposti alle misure già proposte della Commissione, intese ad inasprire i controlli e ad evitare nuovi disastri?
3. Condivide la Commissione il timore dell'interrogante, secondo cui la spietata concorrenza che si fanno le imprese di classificazione per conquistarsi o mantenere le compagnie di navigazione come clienti comporta costantemente l'eventualità che tali imprese si lascino indurre in tentazione e siano più flessibili nel controllare i difetti, per cui le navi risultano approvate a condizione che le riparazioni siano effettuate successivamente?
4. Intende la Commissione adottare misure integrative di modo che la qualità del controllo sulle navi non continui ad essere influenzata in futuro dalla concorrenza tra le imprese di classificazione, ma derivi dalle norme più severe possibili?
5. E' disposta la Commissione a proporre di affidare questo controllo a istanze che operano sotto la responsabilità dell'Unione europea o di autorità nazionali, di modo che possa essere negato l'accesso ai porti europei a quelle navi che non sono state approvate da una siffatta istanza?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(5 febbraio 2001)

La Commissione deplora che un'ennesima nave cisterna abbia fatto naufragio durante una tempesta al largo delle coste francesi. Va però notato che fra i due incidenti citati dall'interrogante vi sono grosse differenze: l'ERIKA si è spezzata in due tronconi a cagione di un cedimento strutturale, mentre lo scafo della Ievoli Sun è restato intatto. La Commissione segue con attenzione lo svolgimento dell'inchiesta attualmente svolta dalle autorità italiane (competenti in quanto l'Italia è lo Stato della bandiera) e dalle autorità francesi per accertare le cause di quest'ultimo incidente.

In risposta agli interrogativi sollevati dall'onorevole parlamentare la Commissione può fornire le seguenti informazioni:

1. Secondo le informazioni in suo possesso, il RINA ha rilasciato, per conto dello Stato italiano, la certificazione prescritta dalle convenzioni internazionali ai fini della navigabilità.
2. In seguito al recente Consiglio «Trasporti» è emerso un ampio consenso fra gli Stati membri in merito alla proposta⁽¹⁾ di modificare la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime⁽²⁾.

3. e 4. La Commissione condivide pienamente le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare ed ha infatti presentato alcune proposte legislative miranti a rendere più severe le disposizioni della vigente direttiva in tema di sorveglianza e controllo della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento degli organismi riconosciuti. Il fatto di disporre di buone referenze in tale materia diventa una condizione imprescindibile per il rilascio e/o il mantenimento del riconoscimento di cui alla direttiva. Inoltre, questa proposta contiene alcune modifiche intese a conferire alla Commissione il potere di inviare lettere di diffida ad un organismo riconosciuto, di sospendere il riconoscimento per un anno o addirittura di revocare il riconoscimento qualora le prestazioni dell'organismo dovessero peggiorare.

Nella proposta di modifica della direttiva 94/57/CE⁽³⁾ la Commissione suggerisce inoltre di instaurare regole relative al cambiamento di classe, nell'intento di impedire agli armatori di cambiare società di classificazione per ragioni di sicurezza.

Tutte queste proposte di modificazioni legislative sono state presentate proprio allo scopo di garantire una migliore sorveglianza sugli organismi riconosciuti e di costringerli a farsi concorrenza, fornendo servizi della massima qualità.

5. La risposta è affermativa. La Commissione ha proposto di istituire una Agenzia europea per la sicurezza marittima, organismo tecnico incaricato, tra l'altro, di assistere la Commissione nei suoi compiti di vigilanza sulle società di classificazione. Con riferimento al diniego di accesso, la Commissione condivide l'obiettivo di vietare i porti comunitari alle navi manifestamente substandard ed ha proposto di introdurre alcune misure a tal fine nell'articolo 7, lettera a) della proposta modificata⁽⁴⁾ di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 212 E del 25.7.2000.

⁽²⁾ GU L 319 del 12.12.1994.

⁽³⁾ GU L 48 del 3.3.1995.

⁽⁴⁾ COM(2000) 850 def.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 7.7.1995.

(2001/C 261 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3646/00

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(23 novembre 2000)

Oggetto: Impianto di depurazione a Leucade

A Leucade è operativo un impianto di depurazione situato in un biotopo. Lo scarico delle acque reflue, che si effettua nella regione di Diavlos, ha conseguenze negative dirette sui comuni della parte nordorientale dell'isola ed inquina irreparabilmente, ormai per il quinto anno consecutivo, la zona di mare a nordest di Leucade.

Va segnalato che gli studi inizialmente realizzati sul sistema fognario della città prevedevano che le acque reflue fossero riversate nel Mar Ionio. A seguito di un'operazione di sensibilizzazione dei responsabili della regione, il ministero dell'Ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici e il ministero dell'Interno

hanno deciso, con decreto ministeriale comune del 19 dicembre 1995, che l'impianto in questione scaricasse nel Mar Ionio; le strutture necessarie avrebbero dovuto essere costruite entro il 21 dicembre 1998. Sino ad oggi nulla è stato realizzato, il che significa che si viola la normativa comunitaria sulla qualità delle acque. Dal momento che la costruzione dell'impianto di depurazione di Leucade è stata finanziata dalla Comunità, intende la Commissione intervenire per correggere tale scelta errata?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(31 gennaio 2001)

Con decreto ministeriale del 2 agosto 1999 le autorità elleniche hanno identificato lo stretto di Leucade come zona sensibile a norma della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾. Di conseguenza a norma della direttiva l'agglomerato di Leucade, che riversa le acque reflue urbane in tale stretto, avrebbe dovuto disporre, entro il 31 dicembre 1998, di un sistema di raccolta e di rigoroso trattamento di tali acque reflue. Nel trattamento rigoroso rientrano un trattamento secondario, cioè biologico, seguito da un trattamento terziario di riduzione dell'inquinamento dovuto all'azoto e al fosforo contenuti nelle acque reflue.

Nel 1999 la Commissione ha avviato una verifica della situazione di tutti gli agglomerati della Comunità che fossero in relazione con le zone sensibili, quali definite da detta direttiva. All'inizio del 2001 la Commissione pubblicherà una relazione sintetica su tale verifica. Dalle informazioni trasmesse dalla Grecia nel 1999 e nel 2000, risulta che quasi nessuno dei 40 agglomerati urbani che riversano le acque reflue in zone sensibili, e che dovevano essere dotati di adeguati sistemi di raccolta e trattamento entro il 31 dicembre 1998, si era conformato agli obblighi della direttiva a tale data. Su base di tali informazioni, nel 1999 la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Leucade era ancora insufficiente; le autorità elleniche dichiaravano che erano necessari ancora grandi lavori per terminare l'impianto. Tali informazioni concordano con quelle fornite dall'onorevole parlamentare. I lavori realizzati con un finanziamento comunitario erano quindi necessari ma, per rispettare la direttiva, sono necessari investimenti complementari.

Fondandosi su tali elementi, la Commissione ha l'intenzione di avviare, nei confronti della Grecia, una procedura di infrazione per tutti gli agglomerati che non sono conformi agli obblighi della direttiva, fra cui quello di Leucade, chiedendo a tale Stato membro di prendere i necessari provvedimenti per conformare i sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue.

Le autorità responsabili non hanno presentato nuove domande di finanziamento congiunto per lavori a tale impianto di depurazione delle acque reflue. Se inoltreranno una tale domanda, questa sarà esaminata secondo le procedure di valutazione e selezione dei progetti, a norma della legislazione nazionale e comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

(2001/C 261 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3683/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(29 novembre 2000)

Oggetto: Dotazione ed esecuzione degli stanziamenti del Fondo di coesione

Può la Commissione far sapere qual è la dotazione totale per Stato membro a titolo del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 1994-1999 nonché il grado di esecuzione degli stanziamenti dello stesso in ciascuno Stato membro?

Può la Commissione far sapere qual è la dotazione totale per Stato membro a titolo del Fondo di coesione nel 2000 nonché il grado di esecuzione degli stanziamenti dello stesso (a tutt'oggi) in ciascuno Stato membro?

Come valuta la Commissione il grado di esecuzione degli stanziamenti del Fondo di coesione in ciascuno Stato membro beneficiario nel periodo di programmazione 1994-1999?

Come valuta la Commissione il grado di esecuzione degli stanziamenti del Fondo di coesione in ciascuno Stato membro beneficiario dello stesso nel 2000 (a tutt'oggi)?

Dispone la Commissione di mezzi per correggere l'esecuzione degli stanziamenti del Fondo di coesione negli Stati membri beneficiari dello stesso che non lo attuano totalmente o correttamente?

Sarebbe possibile trasferire i fondi non utilizzati agli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione che attuano totalmente ed efficacemente i fondi concessi?

**Risposta complementare
data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(5 aprile 2001)

Gli stanziamenti assegnati agli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione per il periodo 1993-1999 sono riportati nella tabella seguente. Il grado di esecuzione degli stanziamenti di impegno è del 100% e tutti gli stanziamenti messi a disposizione durante il predetto periodo sono stati eseguiti. L'esecuzione per Stato membro degli stanziamenti di impegno nel periodo 1993-1999 è conforme alle dotazioni dei singoli Stati membri.

(M€)

Stato membro	Esecuzione degli impegni 1993-1999
Grecia	2 998,20
Spagna	9 251,00
Irlanda	1 495,30
Portogallo	3 005,00
Assistenza tecnica	8,40
TOTALE	16 757,90

Le dotazioni per Stato membro beneficiario del Fondo di coesione nonché il grado di esecuzione nel 2000 sono riportati nella seguente tabella.

(M€)

Stato membro	Dotazione 2000	Impegni 2000	Differenza 2000
Grecia	1 622,00	1 490,10	131,90
Spagna	447,00	206,40	240,60
Irlanda	141,00	169,60	- 28,60
Portogallo	447,00	377,60	69,40
Assistenza tecnica	2,00	1,70	0,30
TOTALE	2 659,00	2 245,40	413,60

A motivo dei tempi necessari per il trattamento dei nuovi progetti presentati, ai fini del finanziamento a titolo del Fondo di coesione, nel quadro del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione⁽¹⁾, modificato dai nuovi regolamenti (CE) n. 1264/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999⁽²⁾ e (CE) n. 1265/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999⁽³⁾, l'esecuzione degli stanziamenti del Fondo di coesione nel 2000 si è concentrata inevitabilmente a fine anno. Il 49% degli stanziamenti è stato infatti impegnato a dicembre 2000 e una parte (413,5 M€) non ha potuto essere impegnata entro la fine dell'anno. Gli stanziamenti non eseguiti verranno riportati al 2001 in forza dell'articolo 7 del regolamento finanziario⁽³⁾. La Commissione ha autorizzato un superamento della dotazione per l'Irlanda, onde evitare il rischio di perdere stanziamenti qualora i progetti già pronti per essere adottati a fine 2000 non consentissero di riportare tutti gli stanziamenti disponibili a fine anno, in conformità con quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento finanziario.

Il divario tra l'esecuzione e la dotazione per Stato membro beneficiario del Fondo di coesione sarà compensato nel 2001 nel contesto della dotazione di previsione assegnata ai singoli paesi.

Si osservi che l'allegato I del predetto regolamento 1264/99 fissa una ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo di coesione tra gli Stati membri beneficiari per il periodo 2000-2006. La Commissione si adopererà per far rispettare le assegnazioni in parola, che sono frutto di un impegno politico assunto in occasione del Consiglio europeo di Berlino. Occorre inoltre sottolineare che gli impegni 2000, sommati agli impegni riportati al 2001 sugli stanziamenti 2000 esauriscono la dotazione. Eventuali adattamenti tra Stati membri beneficiari del Fondo di coesione sono possibili di modo che, in definitiva, tali assegnazioni vengano interamente effettuate dai paesi beneficiari.

(¹) GU L 130 del 25.5.1994.

(²) GU L 161 del 26.6.1999.

(³) GU L 356 del 31.12.1977.

(2001/C 261 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3726/00

di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: Composti organici volatili (COV) emessi nel Regno Unito da fonti non naturali

I trasporti su strada sono responsabili della maggior parte dei COV emessi nel Regno Unito da fonti non naturali.

La direttiva relativa alla fase I (94/63/CE) (¹) è stata adottata per controllare le emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

Dato che le emissioni rilasciate durante il rifornimento di un veicolo rappresentano livelli di COV ancora più elevati, quando sarà introdotta la fase II che prevede controlli sul recupero dei vapori?

Inoltre, quando sarà adottata una norma nazionale sulla qualità dell'aria comprendente i COV?

(¹) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(1° febbraio 2001)

I composti volatili organici non legati al metano derivano da diverse fonti. Nel Regno Unito, nel 1998, il 20 % circa delle emissioni di tali sostanze erano originate dagli scarichi dei veicoli stradali ed un ulteriore 7 % dalle emissioni per evaporazione dei veicoli stessi. Le emissioni rilasciate durante il rifornimento costituivano inoltre un ulteriore 6 % di tutte le emissioni britanniche delle sostanze considerate. Tali valori vanno paragonati a quelli legati all'uso di solventi (27 %), ai processi produttivi (15 %), alla produzione offshore di gas e petrolio (9 %) nonché alle fonti naturali (9 %).

Per quanto riguarda la presenza nell'aria di composti volatili organici non legati al metano, la Commissione ha già presentato una proposta relativa alla presenza di benzene nell'aria che è attualmente oggetto di dibattito presso il Parlamento ed il Consiglio. In merito alle altre sostanze indicate nell'allegato I della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (¹), la pertinente normativa è già stata adottata o sarà presto approntata.

La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (Fase I) è stata adottata per limitare le emissioni originate nel corso di tali operazioni. Anche altre direttive prevedono la progressiva limitazione delle emissioni di composti organici volatili dei veicoli stradali, per garantirne una sostanziale riduzione nel corso del prossimo decennio. La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (²) fissa inoltre specifiche ecologiche per la benzina, compresa la pressione dei vapori, al fine di ridurre le emissioni per evaporazione nel corso delle operazioni di rifornimento.

Nell'ambito della strategia comunitaria per combattere l'ozono troposferico la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici⁽³⁾. Tale proposta prevede fra l'altro di limitare le emissioni di composti organici volatili non legati al metano e quelle di ossido di azoto. Una volta adottata, tale direttiva lascerà gli Stati membri liberi di raggiungere i propri specifici limiti di emissione nel modo più efficace possibile dal punto di vista dei costi fatta salva, nei dovuti casi, l'adozione di misure complementari a livello comunitario.

La Commissione non prevede pertanto nell'immediato di presentare alcuna proposta per controllare le emissioni derivanti dalle operazioni di rifornimento delle automobili a benzina (Fase II). Nuove misure per ridurre le emissioni di composti organici volatili non legati al metano potranno eventualmente essere prese in debita considerazione nell'ambito della politica comunitaria in materia di inquinamento dell'aria.

⁽¹⁾ GU L 296 del 21.11.1996.

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998.

⁽³⁾ GU C 56 E del 29.2.2000.

(2001/C 261 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3777/00

di Marie-Noëlle Lienemann (PSE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: La malattia del trotto della pecora

Può la Commissione far sapere quali azioni ha intrapreso per controllare la scrapie della pecora?

Quali misure concrete sono state adottate al fine di studiare la trasmissione dell'SBE agli ovini?

Inoltre, quali sono i risultati attualmente disponibili sui rischi di trasmissione dell'SBE da un ovino all'altro mediante trasfusione sanguigna, e quali misure intende la Commissione adottare a tale riguardo?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

La malattia del trotto (scrapie) fa parte di una serie di patologie neurodegenerative progressive note come encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). A differenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), che può essere trasmessa all'uomo causando la variante del morbo di Creutzfeldt Jacob negli esseri umani, la scrapie, che da secoli colpisce gli ovini, non ha conseguenze sugli esseri umani.

Tuttavia, la presenza di scrapie nella Comunità preoccupa la Commissione, poiché negli ovini la scrapie e la BSE all'atto pratico non si possono distinguere e, a seguito di esperimenti condotti, è dimostrato che gli ovini possono essere contagiati dalla BSE. Anche se attualmente non è dimostrato che la BSE abbia contagiato gli ovini, salvo a livello di esperimenti, la Commissione ritiene preferibile adottare precauzioni. Sono state introdotte una serie di misure a livello comunitario, quali la rimozione dagli ovini del materiale a rischio specifico, il divieto di somministrazione nei mangimi di farine di origine animale e un controllo attivo per individuare la presenza di scrapie. Inoltre in un certo numero di Stati membri da anni vengono finanziati i programmi di controllo della scrapie. Peraltro nella proposta di regolamento della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾, recentemente approvata dal Consiglio, sono comprese ampie disposizioni per il controllo e l'eradicazione della scrapie e per piani d'emergenza nel caso in cui sia individuata la presenza di BSE negli ovini.

Attualmente vari aspetti della scrapie e della BSE vengono studiati nell'ambito di sette progetti di ricerca sostenuti dalla Comunità nel quadro del piano d'azione della Commissione per la ricerca sulle TSE. Una sintesi dei progetti è disponibile sul sito web della Comunità ⁽²⁾. A seguito della richiesta del Consiglio della ricerca, nel novembre 2000, è stato costituito un gruppo di esperti per il coordinamento delle ricerche sulle TSE in Europa. Infine, attualmente la Commissione sta esaminando un certo numero di nuovi test di individuazione della BSE che comprendono test in base ai quali sarebbe possibile distinguere tra BSE e scrapie.

Nel suo parere del 26-27 ottobre 2000, il Comitato scientifico di indirizzo ha preso in considerazione le conseguenze di una pubblicazione scientifica sulla trasmissione della BSE mediante trasfusione sanguigna negli ovini. Nel parere si stabiliva che, per quanto riguarda la sicurezza del sangue degli ovini, pareri scientifici già esistenti anticipavano i rischi risultanti dalla possibile presenza di bassi livelli di contagio da TSE nel sangue.

⁽¹⁾ GU C 45 del 19.2.1999.

⁽²⁾ <http://www.jrc.cec.eu.int>.

(2001/C 261 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3800/00

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Sistema degli ecopunti in Austria

Sempre più frequentemente si levano accuse contro l'applicazione del regolamento sugli ecopunti vigente in Tirolo, che non sarebbe sufficientemente controllata dalle autorità locali e che provocherebbe frequenti abusi. Di fatto, la gendarmeria tirolese controlla gli autocarri fino a 16 ore al giorno nella sola stazione di controllo KUNDL, per cui fino all'ottobre dell'anno in corso erano stati compiuti 32 810 controlli che hanno dato luogo a contestazioni per 1 046 autocarri (3,18 %).

La base giuridica impone tuttavia a tali controlli notevoli difficoltà, essendo sanzionabile solo il guidatore dell'autocarro e non il proprietario. Infatti, i contravventori intercettati elettronicamente non possono essere sanzionati a posteriori per il fatto che una delle premesse della sanzione consiste nell'effettiva ferma degli autocarri in questione.

Può la Commissione far sapere se intende modificare il relativo regolamento UE in modo tale da consentire controlli più efficaci?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(8 febbraio 2001)

Il problema dei transiti di automezzi pesanti attraverso l'Austria effettuati senza ecopunti è noto alla Commissione, che è attualmente impegnata a studiare come le norme comunitarie che regolano il regime degli ecopunti possano essere modificate in modo da scoraggiare tale pratica senza con questo creare intoppi al funzionamento del mercato unico.

Per quanto riguarda le sanzioni contro i vettori, si fa presente all'onorevole parlamentare che questa materia è soggetta al diritto nazionale. La Corte di giustizia ha stabilito che le sanzioni irrogate dagli Stati membri debbano essere efficaci, dissuasive e commisurate all'infrazione.

(2001/C 261 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3820/00

**di Generoso Andria (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE),
Stefano Zappalà (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE),
Francesco Musotto (PPE-DE) e Guido Viceconte (PPE-DE) alla Commissione**

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Alluvione di Cervinara

Premesso che esistono tragedie che vengono totalmente dimenticate, ma in effetti sono drammatiche al pari di quelle di Soverato e del Piemonte, non ci si ricorda più di Cervinara, dei suoi 5 morti, delle case travolte, dell'incuria umana, dopo tale tragedia, il ministro dell'Interno dell'epoca, Rosa Russo Iervolino, emanò un'ordinanza per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrologici di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno dei giorni 14-15 e 16 dicembre 1999,

considerando che il provvedimento all'art.5 stabiliva, dopo gli accertamenti del caso da parte della Regione Campania e del Dipartimento della Protezione Civile, entro 30 giorni, un piano d'interventi infrastrutturali di emergenza per la riduzione del rischio; è trascorso circa un anno da quel termine perentorio, ma d'interventi neanche l'ombra!

Si chiede che si interroghi il Ministro dell'Interno, ENZO BIANCO, per conoscere i motivi per cui non ha provveduto ad approvare e finanziare (100 miliardi) il piano che la REGIONE CAMPANIA ha regolarmente inoltrato da tempo.

Risposta data dalla sig.ra Wallström In nome della Commissione*(25 gennaio 2001)*

La Commissione deplora vivamente i danni e le perdite di vite umane provocate dalle inondazioni e frane che hanno recentemente colpito l'Italia.

La Commissione non ha tuttavia alcuna competenza per trattare la questione sollevata dagli onorevoli parlamentari, che rientra tra le competenze esclusive delle autorità nazionali italiane.

(2001/C 261 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3845/00**di Charles Tannock (PPE-DE) al Consiglio***(7 dicembre 2000)*

Oggetto: Forza europea di reazione rapida

Può il Consiglio confermare se è vero che alcuni Stati membri si sono impegnati affinché la nuova Forza europea di reazione rapida venga collegata alla NATO mediante impegni scritti, ma che tale iniziativa si è attualmente ridotta ad un meccanismo di «esame della questione»?

Risposta*(30 maggio 2001)*

1. Per quanto riguarda gli accordi tra l'UE e la NATO, in occasione del Consiglio europeo di Feira del 19-20 giugno 2000 la Presidenza francese era stata invitata a presentare al Consiglio europeo di Nizza una relazione riguardante l'attuazione delle decisioni di Feira in relazione alla definizione sulla base delle attività avviate in seno ai gruppi ad hoc UE-NATO — di disposizioni volte ad assicurare la consultazione e la cooperazione con la NATO nell'ambito della gestione militare delle crisi.

2. Nella relazione della Presidenza francese sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa approvata dal Consiglio europeo di Nizza si afferma che, in base alle decisioni adottate dal Consiglio di Feira e in stretta consultazione con la NATO, l'Unione europea ha proseguito sotto la Presidenza francese i lavori preparatori per instaurare relazioni permanenti ed efficaci tra le due organizzazioni. I documenti contenuti nell'allegato della relazione della Presidenza riguardanti le intese permanenti in materia di consultazione e cooperazione UE/NATO nonché l'applicazione del paragrafo 10 del comunicato di Washington rappresentano il contributo dell'UE ai lavori sulle future intese tra le due organizzazioni.

3. Il comunicato finale della riunione ministeriale del Consiglio atlantico tenutasi presso la sede della NATO il 14 e 15 dicembre 2000 indica che i membri della NATO prendono atto e si compiacciono delle proposte formulate dal Consiglio europeo di Nizza a proposito delle intese permanenti destinate a garantire una trasparenza, una consultazione e una cooperazione piena e totale tra la NATO e l'UE.

4. Il 22 gennaio 2001 il Consiglio si è rallegrato della positiva reazione espressa nella riunione ministeriale del Consiglio atlantico del 14 e 15 dicembre 2000 sulle proposte dell'UE concernenti le intese permanenti in materia di consultazione e cooperazione tra l'UE e la NATO, che figurano nella relazione della Presidenza sulla politica europea di sicurezza e di difesa approvata dal Consiglio europeo di Nizza. Facendo seguito alle disposizioni del comunicato della riunione ministeriale del Consiglio atlantico relative alla frequenza delle riunioni, il Consiglio ha confermato che, durante ciascuna Presidenza dell'UE, le riunioni tra il Consiglio atlantico e il Comitato politico e di sicurezza si terranno almeno tre volte e le riunioni ministeriali UE/NATO almeno una volta. Ciascuna delle organizzazioni può chiedere riunioni supplementari ove ne rilevasse la necessità. Il Consiglio si è rallegrato dell'identità di vedute tra l'UE e la NATO.

5. La Presidenza ha informato il Segretario Generale della NATO in merito alle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2001 sulle relazioni UE-NATO. Su tale base ha concluso che l'UE e la NATO sono d'accordo sulle intese permanenti in materia di consultazione e cooperazione.

(2001/C 261 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3903/00

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Danni al cervello infantile provocati da pesticidi usati in agricoltura tossici per il sistema nervoso

1. Sa la Commissione che i pesticidi utilizzati per la coltivazione di frutta e verdura rafforzano il loro potere una volta combinati attraverso il consumo umano e che a motivo della loro tossicità per il sistema nervoso umano possono pregiudicare lo sviluppo del cervello?

2. Può confermare la Commissione che l'attuale normativa vigente all'interno dell'Unione europea in materia di definizione dei limiti massimi relativi alla presenza nel cibo di tali prodotti tossici per il sistema nervoso si basa sull'impatto di ogni prodotto preso singolarmente, ma non tiene sufficientemente conto delle conseguenze della combinazione di diversi tipi di elementi tossici?

3. Può la Commissione confermare altresì che l'attuale normativa vigente nell'Unione europea e concernente i prodotti tossici che agiscono sul sistema nervoso non tiene conto della grande fragilità dei bambini diversamente dalle più rigorose norme americane?

4. Può la Commissione confermare i risultati della ricerca condotta dalle grandi organizzazioni olandesi «Consumentenbond» e «Stichting Natuur en milieu», le quali hanno evidenziato che l'uva proveniente dalla Grecia e dall'Italia presenta in media da quattro a cinque elementi tossici, tra cui in media almeno un veleno in grado di agire sul sistema nervoso, per cui circa un terzo dell'uva proveniente da tali paesi non è adatta al consumo dei bambini, secondo le norme americane e che una situazione simile esiste per quanto riguarda le mele francesi?

5. Quali iniziative intende adottare la Commissione per impedire la vendita di frutta e verdura trattata con veleni che agiscono sul sistema nervoso e per portare le norme vigenti all'interno dell'Unione europea allo stesso livello di rigore di quelle vigenti negli Stati Uniti?

(Fonte: «Consumentengids» anno 48, n. 12 dicembre 2000).

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(17 aprile 2001)

La Commissione, pur consapevole del fatto che il consumo di sostanze diverse può tradursi in un accumulo di residui, ritiene che l'attuale sistema di autorizzazione di prodotti fitosanitari offra adeguati margini di sicurezza, soprattutto se abbinato al controllo permanente degli effettivi livelli di residui negli alimenti.

La Commissione conferma che l'attuale normativa in materia di residui di pesticidi negli alimenti si basa generalmente sulla valutazione di ognuna delle sostanze attive, considerate separatamente, provenienti da tutti gli elementi che integrano la dieta. La Commissione non condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare secondo cui si terrebbe scarsamente conto delle conseguenze della combinazione di diversi tipi di elementi tossici, dal momento che si procede alla valutazione in parola ogni qualvolta lo consentano i metodi accettati di cui si dispone. Tali metodi sono oggetto di revisione costante e la Commissione è attiva fautrice del loro miglioramento.

La Commissione non concorda con il parere dell'onorevole parlamentare in materia e può assicurargli che i criteri europei non sono meno rigorosi di quelli americani. La valutazione del rischio include considerazioni relative sia al rischio che all'esposizione ed il conseguente livello di protezione globale dipende dal maggiore o minore grado di prudenza applicato quando si combinano entrambi i parametri di questo calcolo. La valutazione del rischio americana quindi può essere, talvolta, più rigorosa di quella europea; in Europa, in cambio, è più rigorosa la valutazione dell'esposizione. Nel definire i criteri in questo ambito la Commissione tiene pienamente conto della particolare situazione dei bambini.

Poiché non ha avuto accesso alla totalità dell'informazione, la Commissione preferisce astenersi da qualsiasi commento su quanto pubblicato dalle organizzazioni olandesi «Consumentenbond» e «Stichting Natuur en Milieu», ma sa che esperti del Ministero olandese della sanità, del benessere e dello sport, dopo aver esaminato le informazioni pubblicate, sono giunti alla conclusione che i risultati della ricerca sono fuorvianti e non corroborati da dati oggettivi. I risultati dei programmi di sorveglianza sia a livello nazionale che comunitario sui residui dei pesticidi in cereali, frutta e verdura indicano invariabilmente che il 98 % dei campioni prelevati non contengono residui superiori ai livelli accettati dalla normativa comunitaria. Nei casi in cui i livelli massimi di residui (LMR) (analoghi ai valori americani) sono superati, le valutazioni effettuate indicano che non vi è alcun pericolo per la salute. Ciò nonostante la Commissione e gli Stati membri si adoperano con ogni mezzo per ridurre ulteriormente tali valori.

Sia i programmi di sorveglianza comunitari sia quelli nazionali forniscono informazioni sulla conformità ai parametri LMR ed è su tali informazioni che ci si basa per garantire l'osservanza della corrispondente normativa. La Commissione sta inoltre elaborando orientamenti armonizzati per migliorare ulteriormente la comunicazione da parte degli Stati membri dei casi di infrazione ai parametri LMR di pesticidi negli alimenti di origine vegetale grazie al sistema di allarme rapido. Esso consentirà infatti di adottare misure su una base più solida ed offrirà a tutti i consumatori comunitari un uguale livello di protezione.

(2001/C 261 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3905/00**di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione**

(13 dicembre 2000)

Oggetto: ESB: finanziamento per la distruzione delle carcasse

La Corte dei conti dei Paesi Bassi ha pubblicato recentemente i risultati di un'indagine sull'esecuzione della normativa relativa alla distruzione delle carcasse animali. La Corte dei conti conclude che in conseguenza degli elevati costi per lo smaltimento di materiale ad alto rischio è minore il numero delle carcasse offerte dalle aziende produttive.

1. Non ritiene la Commissione che gli elevati costi per la distruzione delle carcasse siano incompatibili con la politica intesa a garantire la migliore protezione possibile del consumatore?
2. Non ritiene la Commissione che tali differenze tariffarie di distruzione tra gli Stati membri costituiscano una forma di distorsione concorrenziale?
3. Intende la Commissione adottare delle iniziative per armonizzare i finanziamenti per la distruzione delle carcasse?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

1. La Commissione ritiene che la tutela dei consumatori abbia un'importanza cruciale. La distruzione di materiale animale ad alto rischio è un provvedimento essenziale, i cui costi non dovrebbero essere tanto elevati da favorire il mancato ricorso a queste pratiche.

2. Le differenze fra gli Stati membri a livello di tariffe per taluni servizi possono avere conseguenze a livello competitivo per i produttori. In mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario e purché i provvedimenti adottati da uno Stato membro per ridurre i costi di taluni servizi siano compatibili con la normativa comunitaria, in particolare con la normativa sugli aiuti di Stato, queste differenze tariffarie sono il risultato di scelte strategiche degli Stati membri adottate nell'ambito delle rispettive competenze.

Un esempio recente di armonizzazione a livello comunitario è l'articolo 4(2) del Regolamento della Commissione (CE) n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine⁽¹⁾, con relative modifiche, nel contesto dell'«acquisto a scopo di distruzione» e stabilisce che, fatto salvo il cofinanziamento comunitario, tutte le spese per la consegna dell'animale al mattatoio, fino alla completa distruzione, saranno sostenute dalle autorità nazionali.

3. La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽²⁾ stabilisce che la Commissione elabora una relazione sul sostegno finanziario negli Stati membri per la lavorazione e l'eliminazione di materiale di origine animale. La relazione sarà corredata da adeguate proposte.

⁽¹⁾ GU L 321 del 19.12.2000. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento della Commissione (CE) n. 111/2001, GU L 19 del 20.1.2001.

⁽²⁾ COM(2000) 574 def.

(2001/C 261 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3907/00**di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione***(13 dicembre 2000)*

Oggetto: Valutazione del sesto vertice sul cambiamento climatico

Come valuta la Commissione il sesto Vertice sul cambiamento climatico tenutosi a L'Aia (Paesi Bassi) in relazione agli impegni derivanti dal protocollo di Kyoto e, in particolare, al ruolo delle foreste in qualità di elemento essenziale nel ciclo del carbonio?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(7 febbraio 2001)*

La Commissione si rammarica dell'impossibilità di raggiungere un accordo alla Conferenza dell'Aia. Un successivo incontro tra i funzionari delle principali parti della Conferenza di Ottawa, al quale la Commissione ha partecipato, ha permesso di chiarire le problematiche ma non di appianare le differenze. Subito prima di Natale 2000 avrebbe dovuto tenersi a Oslo un'ulteriore riunione tra il gruppo «ombrello» e la Comunità, ma nonostante la dichiarata disponibilità della Commissione a partecipare l'incontro è stato annullato, perché secondo i partner negoziali, in particolare Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone, le rispettive posizioni erano ancora troppo lontane perché la riunione potesse andare a buon fine.

A causa del loro importante ruolo nel ciclo del carbonio sulla terra, i «bacini di carbonio», in particolare boschi e foreste, si sono rivelati uno dei temi più controversi all'Aia e nelle successive discussioni. Il protocollo di Kyoto consente alle parti di integrare la riduzione delle emissioni di combustibili fossili con la decarbossilazione mediante imboschimento, rimboschimento a partire dal 1990 e altri interventi umani su terreni agricoli, riassetto territoriale e silvicoltura. Per la prima fase prevista dagli impegni queste attività complementari possono essere importanti, purché siano state intraprese sin dal 1990.

I maggiori paesi industrializzati, in particolare Stati Uniti, Canada e Giappone, trovano grandi difficoltà ad assolvere agli impegni di riduzione di Kyoto, poiché le loro emissioni sono di fatto aumentate considerevolmente. Queste parti cercano ora di tener fede a tutti o a parte dei loro impegni di riduzione mediante l'uso di bacini.

È invece opinione della Commissione e della Comunità che il ricorso alle foreste esistenti prima del 1990 faccia parte di una politica «business-as-usual» che non mitigherà in alcun modo il cambiamento climatico e non apporterà alcun contributo alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo. La strategia per la silvicoltura della Comunità del 16 dicembre 1998 stabilisce che il ruolo delle foreste come bacini di carbonio può essere ottenuto mediante potenziamento degli stock di carbonio esistenti, creazione di nuovi stock e promozione dell'uso della biomassa e dei prodotti derivati dal legno.

Il protocollo non indica chiaramente se i «bacini» possano far parte del meccanismo di sviluppo pulito (CDM). Secondo la Commissione dovranno essere chiarite molte questioni prima che i CDM possano realisticamente lavorare contro il cambiamento climatico e, come sancito dal protocollo, per lo sviluppo sostenibile.

Nonostante queste riserve, la Comunità, conscia della difficile situazione di numerosi paesi e decisa a far entrare in vigore il protocollo di Kyoto al più tardi nel 2002, è disposta a prendere in considerazione la concessione di un numero limitato di crediti in base ai bacini per il primo periodo previsto dagli impegni. Dà quindi prova di flessibilità in questo senso. Anche se non è stato raggiunto un accordo all'Aia, ciò non significa necessariamente che la sesta Conferenza delle parti (COP6-bis) debba essere anch'essa un fallimento, poiché potrà fare tesoro delle esperienze e degli spunti sviluppati all'Aia. La Comunità continuerà a cooperare con gli altri paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, la Cina e i paesi candidati all'adesione, per giungere quanto prima ad un accordo.

(2001/C 261 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3920/00
di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Aggiornamento in base alla direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici

In Bassa Sassonia attualmente è in corso un aggiornamento delle zone protette in base alla direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Si ha però spesso l'impressione che questo avvenga senza tenere conto delle giuste preoccupazioni della popolazione e, inoltre, sia contrario allo spirito della direttiva (considerazione degli interessi economici).

Può la Commissione far sapere:

1. qual è la base giuridica dell'aggiornamento in corso e quale motivo concreto vi è di procedere ad un aggiornamento;
2. fino a che punto è necessario che la popolazione partecipi a tale processo;
3. se è conforme alla direttiva che colture preziose e insostituibili debbano essere trasformate in terreno prativo, subire notevoli limitazioni o essere dichiarate riserve naturali;
4. se è conforme alla direttiva che venga compromessa seriamente l'esistenza di imprese ivi stabilitesi da molto tempo;
5. in che misura la Commissione controlla il senso e la finalità delle misure adottate dagli Stati membri;
6. se è consapevole del fatto che, in nome delle direttive comunitarie, si attua una politica contraria alla popolazione e si afferma che Bruxelles non lascia altra scelta? Come giudica la Commissione il fatto che questo atteggiamento rechi serio pregiudizio all'idea europea dell'opinione pubblica? Come intende porvi rimedio?
7. È vero che la Commissione fa pressione sugli Stati membri minacciandoli di tagliare taluni finanziamenti ad una data regione in caso di mancata o inadeguata trasposizione? È lecita una simile correlazione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

Dal 1992 la Commissione si sta occupando della denuncia e della successiva procedura d'infrazione relative alla non completa attuazione in Germania dell'articolo 4 della Direttiva 79/409/EEC del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾ (conosciuta come direttiva «Uccelli»). Le imputazioni riguardano la designazione insufficiente di «Zone di Protezione Speciale» (ZPS) per le specie di uccelli contemplate dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e la mancata comunicazione di informazioni esaustive relative alle ZPS designate come disposto dall'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva. La decisione di adire la Corte risale all'estate del 2000 e sono attualmente in corso i necessari preparativi.

La Commissione, avendo a disposizione pochi dati relativi all'attuale situazione nella Bassa Sassonia, può rispondere solamente quanto segue:

1. La Bassa Sassonia è tra quei Länder tedeschi che, più di 20 anni dopo l'adozione della direttiva «Uccelli», si ritiene non abbia ancora designato sufficienti ZPS e comunicato le relative informazioni. La Commissione non ha ricevuto dalla Bassa Sassonia né dalla Germania alcuna comunicazione relativa agli obiettivi e alla pianificazione dei tempi della procedura descritta dall'onorevole parlamentare, al quale quindi si consiglia di rivolgersi direttamente alla Germania o alla Bassa Sassonia.

2. Quest'ultima osservazione vale anche per la questione della partecipazione della popolazione. La direttiva «Uccelli» non contiene disposizioni che impongano agli Stati membri di consultare la popolazione in merito alla scelta dei siti.
3. In generale la direttiva «Uccelli» non vieta le attività agricole nelle Zone di Protezione Speciale, ma impone agli Stati membri di rispettare gli obiettivi di conservazione di questi siti e di prevenirne il degrado.

Per quanto riguarda la conversione da pascoli in seminativi, la Commissione è venuta a conoscenza solo attraverso denunce del fatto che in Germania aree che avrebbero meritato di essere designate in base alla direttiva «Uccelli» sono state distrutte, proprio a causa di una simile conversione. La Corte di giustizia ha recentemente stabilito nella sentenza C-96/98 («Marais Poitevin») che conversioni così dannose nelle ZPS sono illegali.

4. Nel corso delle complicate trattative per raggiungere un accordo sul sovvenzionamento agricolo, nel contesto dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT /Uruguay-round»), i partecipanti hanno accettato congiuntamente le misure «green box».

Il regolamento (EC) n° 1257/1999/EC del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, consente agli Stati membri di compensare le restrizioni dovute alla legislazione ambientale comunitaria, di cui un esempio è la direttiva «Uccelli». La Bassa Sassonia ha usufruito di questa opportunità nel quadro del suo piano di sviluppo rurale e gli agricoltori possono pertanto essere risarciti per queste restrizioni. Ciò dovrebbe tutelare le aziende agricole da eventuali danni.

5. La Commissione ha analizzato scrupolosamente gli obiettivi e l'adeguata rispondenza delle misure degli Stati membri all'articolo 4 della direttiva «Uccelli» riscontrando una situazione di insufficienza. Comunque sembra che nel frattempo la maggior parte dei Länder si sia adoperata per migliorare la situazione.
6. La Commissione esprime il proprio disappunto per affermazioni del genere e ricorda all'onorevole parlamentare che in base all'articolo 211 (ex articolo 155) del Trattato EC è tenuta ad assicurare il corretto e totale adempimento della normativa comunitaria (comprese le direttive ambientali adottate dal Consiglio).
7. Con lettera del commissario responsabile per l'Agricoltura, gli Stati membri erano stati adeguatamente avvertiti di presentare quanto prima o comunque entro il termine stabilito le liste dei siti designati nell'ambito di Natura 2000. Inoltre gli Stati membri sapevano di dover comunicare alla Commissione i provvedimenti presi nell'ambito dei rispettivi piani di sviluppo rurale per garantire che le misure adottate non comportassero il deterioramento delle aree designate o ancora da designare nell'ambito di Natura 2000. L'onorevole parlamentare concorderà che altrimenti non sarebbe stato possibile approvare i piani di sviluppo rurale, che costituiscono un importante strumento di finanziamento per la comunità rurale e le aziende agricole. In tal modo la Commissione si sarebbe trovata nella situazione di approvare delle misure tali da danneggiare o distruggere zone che dovrebbero essere tutelate dalla normativa europea in materia di ambiente. Lo stesso vale per i fondi strutturali rispetto ai quali gli obblighi degli Stati membri o delle Regioni delle aree dell'obiettivo 1 sono stati comunicati con una lettera analoga da parte dei commissari responsabili della politica ambientale e regionale.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 261 E/015)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3947/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Metodi di produzione vinicola

Può la Commissione confermare che in taluni Stati membri produttori di vino è prassi utilizzare prodotti derivati dalla farina di sangue per schiarire il vino?

Può inoltre la Commissione confermare che tale sangue può provenire dai bovini?

Ritiene che vi siano rischi di contaminazione se questo sangue proviene da capi affetti da BSE?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

L'elenco di sostanze che possono essere utilizzate per schiarire il vino figura all'Allegato IV del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾. Poiché il sangue non figura nell'elenco, ne deriva che non può essere utilizzato a questo scopo.

Per quanto riguarda l'aspetto generale della sicurezza del sangue proveniente da bovini, relativamente all'encefalopatia spongiforme bovina, il Comitato scientifico di indirizzo ha preso in considerazione la questione della sicurezza del sangue di bovini per quanto riguarda i rischi di encefalopatia spongiforme trasmissibile. Pur raccomandando di evitare le tecniche di macellazione, quali l'enervezione, che possono causare la dispersione nella circolazione sanguigna di materiale cerebrale potenzialmente contaminato, non ha raccomandato l'eliminazione dalla catena alimentare umana del sangue di ruminanti. Successivamente l'enervezione è stata vietata con Decisione della Commissione 2000/418/CE del 29 giugno 2000 che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la Decisione 94/474/CE⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 271 del 21.10.1999.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.6.2000.

(2001/C 261 E/016)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3996/00
di Helmuth Markov (GUE/NGL) alla Commissione**

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Diversa entità dei contributi versati dagli iscritti alle Camere regionali di commercio e industria in Germania

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che non vi è uniformità quanto ai contributi che le oltre 80 Camere di commercio e industria esistenti in Germania, che fanno tutte capo al «Dachverband des Deutschen Industrie- und Handelstages» (DIHT), esigono dai loro iscritti?

2. La Commissione sa che in alcuni casi la differenza è circa del 300 %?

3. Ritiene la Commissione che siano in qualche modo interessate le norme in materia di concorrenza e di cartelli?

4. Le grandi disparità fra i contributi inducono la Commissione a ritenere necessario un intervento?

5. Con lettera dell'11 aprile 2000 il «Verband der innovativen Kfz-Unternehmer und Handelsvertreter» (associazione delle aziende e dei rappresentanti commerciali innovativi del settore automobilistico, VIKH), ha chiesto che gli venisse trasmessa l'esenzione individuale o l'attestazione negativa relative alla riscossione di contributi di diversa entità da parte delle Camere di commercio e industria. In base a quali considerazioni la Commissione si rifiuta di trasmettere tale documentazione o esita a farlo?

Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione*(28 marzo 2001)*

La Commissione ha già rivolto in numerose occasioni l'attenzione alle questioni legate all'appartenenza obbligatoria alle Camere dell'Industria e del Commercio (Industrie – und Handelsskammern – IHK) ed alle differenze tra le quote d'iscrizione dei soci richieste dalle diverse Camere regionali. Le regole di concorrenza del trattato CE disciplinano principalmente il comportamento di singole imprese o di gruppi di imprese. Questo è dimostrato dal fatto che le disposizioni del trattato in materia si applicano alle situazioni in cui esistono restrizioni di concorrenza causate da accordi o da pratiche concertate tra le imprese, da decisioni di associazioni di imprese, o dall'abuso di posizione dominante da parte di un'impresa. Inoltre, le regole comunitarie di concorrenza sono applicabili soltanto quando si verifica un effetto apprezzabile sul commercio tra Stati membri.

In Germania, il requisito dell'appartenenza obbligatoria ad una Camera dell'Industria e del Commercio ed i principi che regolano la riscossione delle quote d'iscrizione dei soci sono disciplinati da disposizioni legislative. Il livello delle quote d'iscrizione viene determinato in questo quadro legislativo. Le differenze di livello di tali quote per le diverse Camere dell'Industria e del Commercio esistenti non sono basate né su accordi o su pratiche concordate tra le imprese, né su una decisione di un'associazione di imprese costituita dalle Camere dell'Industria e del Commercio. L'abuso di una posizione dominante è infatti automaticamente escluso in virtù del fatto che a norma delle regole di concorrenza comunitarie le Camere dell'Industria e del Commercio non sono considerate imprese.

La Commissione ha già risposto alla lettera della VIHKG (Verband der innovativen Kfz-Unternehmer und Handelsvertreter e.V. – Associazione delle industrie imprenditori innovative e dei rappresentanti di commercio nel settore automobilistico) del 2 maggio 2000. Quanto al seguito da dare a tale lettera, va rilevato che la Commissione non ha all'esame alcuna domanda di attestazione negativa o di esenzione. Soltanto le Camere dell'Industria e del Commercio avrebbero infatti il diritto di presentare una richiesta del genere, ma non hanno ritenuto opportuno farlo. Inoltre, stante la situazione giuridica descritta qui sopra, una richiesta in tal senso non sarebbe né necessaria né appropriata. Di conseguenza, la Commissione non è in possesso di alcun documento di cui potrebbe rifiutare o ritardare la consegna.

*(2001/C 261 E/017)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-4008/00
di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione***(21 dicembre 2000)*

Oggetto: Ripercussioni del sistema di sicurezza provvisorio tedesco «Indusi» sulle relazioni ferroviarie con la Repubblica federale di Germania

A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Repubblica federale di Germania introdurrà un nuovo sistema di sicurezza denominato «Indusi» su tutti i treni che circolano nel suo territorio. Questa misura, benché condivisibile, porrà non pochi problemi alle reti ferroviarie confinanti con la Germania che non potranno più utilizzare il loro materiale rotabile sulle linee tedesche non disponendo del nuovo sistema.

In tal modo, i treni regionali Metz-Saarbrücken o Lussemburgo-Treviri al pari di tante altre relazioni interregionali, saranno colpite dal rifiuto del Ministero federale dei trasporti di prorogare le autorizzazioni di cui beneficiano attualmente i treni regionali oltre il 31 dicembre 2000 fino all'introduzione del nuovo materiale rotabile dotato del sistema Indusi.

Date tali circostanze, può la Commissione far sapere:

1. Rappresenta l'atteggiamento delle autorità tedesche, benché dettato da comprensibili considerazioni di sicurezza, un ostacolo alla libera circolazione delle persone e al mantenimento di un'offerta di servizio pubblico ferroviario transfrontaliero?
2. Intende essa sollecitare le autorità tedesche ad accordare un periodo transitorio alle altre società ferroviarie per consentire loro di adeguarsi alle nuove norme di sicurezza tedesche?
3. Dimostra il caso Indusi la necessità di un'armonizzazione delle condizioni di sicurezza e delle altre condizioni di gestione sul mercato ferroviario interno dell'Unione europea (e dei paesi candidati all'adesione)?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(8 marzo 2001)*

Le ferrovie degli Stati membri sono sviluppate come sistemi nazionali con norme di elettrificazione, segnalamento, sagoma ed altri parametri di base differenti. I sistemi di segnalamento e di sicurezza sono diversi da rete a rete e questo ostacola l'interoperabilità di treni e di locomotive a composizione fissa. In linea generale una locomotiva utilizzata nei servizi transfrontalieri deve essere dotata delle attrezzature necessarie per conformarsi ai vari sistemi di protezione in uso sulle reti. Questo il caso per esempio dei treni Thalys ed Eurostar fra Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. I requisiti di sicurezza delle reti sono stabiliti nella legislazione nazionale e devono essere applicati da tutti gli operatori, in maniera non discriminatoria.

La situazione attuale costituisce tuttavia un ostacolo considerevole per lo sviluppo di un sistema ferroviario transeuropeo interoperabile e negli ultimi anni la Commissione ha promosso molteplici iniziative in questo ambito. Dal 1990 la Comunità ha sostenuto, anche da un punto di vista finanziario, lo sviluppo di un sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), che dovrebbe rimuovere uno dei principali ostacoli tecnici alla circolazione dei treni attraverso le frontiere. La direttiva 96/48/EC del Consiglio del 23 luglio 1996 concernente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità⁽¹⁾ stabilisce specifiche tecniche per l'interoperabilità (STI) dei sottosistemi, per esempio il controllo-comando e il segnalamento, del sistema ad alta velocità. L'ERTMS sarà la futura norma di segnalamento per il sistema ferroviario europeo ad alta velocità. Una direttiva simile sull'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale⁽²⁾ è stata proposta lo scorso anno e dovrebbe essere adottata all'inizio del 2001. Inoltre, sempre nel 2001, la Commissione intende presentare una proposta sull'armonizzazione dei regolamenti di sicurezza negli Stati membri.

Indusi è il sistema di protezione dei treni usato da anni in Germania. La legislazione tedesca pertinente prevede che tutte le locomotive della rete siano dotate di attrezzatura Indusi. I servizi regionali citati dall'Onorevole parlamentare sono gestiti dalle ferrovie francesi e tedesche, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) e la Deutsche Bundesbahn (DB). Fin dal settembre 1996 la DB ha goduto di un'esenzione temporanea dalle normative tedesche, a causa del ritardo di adeguamento delle locomotive francesi solitamente dotate del KVB, ossia il corrispondente sistema di sicurezza francese. Per garantire un livello di sicurezza paragonabile, l'operatore ferroviario è stato obbligato ad affiancare al macchinista sulle linee tedesche un assistente. L'osservazione si riferisce all'ultima scadenza di tale esenzione. In base alle informazioni rilasciate dal Ministero dei trasporti tedesco, l'esenzione è stata rinnovata il 30 Novembre 2000 per un altro periodo di due anni, dopo il quale si presume che le locomotive francesi siano dotate del sistema Indusi.

La direttiva proposta sull'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale mira ad armonizzare i sistemi di segnalamento e di sicurezza delle reti, eliminando la necessità di moltiplicare le attrezzature di sicurezza per le unità motrici in circolazione attraverso le frontiere.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996.

⁽²⁾ GU C 89 E del 28.3.2000.

(2001/C 261 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4010/00**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(21 dicembre 2000)*

Oggetto: Costruzione dell'autostrada Praga-Dresda attraverso una zona protetta e richiesta di cofinanziamento europeo da parte ceca

1. È la Commissione a conoscenza del progetto del governo ceco di costruire l'autostrada D8 che collega la capitale Praga alla città di Dresda in Germania lungo la valle del fiume Elba (Labe), che viene a tagliare nei pressi della frontiera tedesca la zona naturale e paesaggistica protetta «Ceské Stredohori» sita nell'unica regione collinare boema di origine vulcanica?

2. È la Commissione a conoscenza del fatto che la zona naturale è stata protetta in passato dal Ministero ceco dell'ambiente, il quale ha nel frattempo rilasciato un'autorizzazione che giudica l'interesse pubblico dell'autostrada progettata talmente elevato da giustificare la revoca dello status di protezione lungo il percorso del tracciato?
3. È la Commissione a conoscenza del fatto che il governo ceco si è a tutt'oggi rifiutato sistematicamente di prendere in considerazione in sede di perfezionamento dei progetti un tracciato alternativo attraverso la zona più occidentale delle miniere di lignite, nei pressi della città di Most, noto come tracciato R7, che potrebbe essere realizzato senza significativi aumenti dei costi?
4. Può la Commissione confermare che, sulla base della Convenzione di Espoo è obbligatoria una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) che prenda in considerazione anche la vicina zona frontaliere tedesca, mentre il governo ceco considera la costruzione di tale strada una questione di carattere strettamente nazionale dalla quale va esclusa ogni ingerenza straniera?
5. Può la Commissione confermare che la realizzazione dei progetti cechi relativi alla costruzione della D8 è subordinata ad un cofinanziamento pari a 130 milioni di euro da parte (delle istituzioni) dell'Unione europea?
6. Intende la Commissione far sì che nel quadro di un rapporto di buon vicinato e della candidatura della Repubblica ceca, come pure delle normative vigenti nell'Unione in materia di protezione della natura e dell'ambiente nonché di un impiego oculato delle risorse finanziarie dell'Unione, che in sede di perfezionamento e realizzazione dei progetti stradali siano prese seriamente in considerazione alternative alla D8.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(21 marzo 2001)

L'autostrada D8 fa parte del corridoio IV transeuropeo di trasporto combinato e nella relazione dell'ottobre 1999 sulla valutazione del fabbisogno di infrastrutture dei trasporti (TINA) nei paesi candidati è considerata parte della rete stradale principale della Repubblica ceca. Organizzazioni non governative (ONG) ceche hanno informalmente comunicato alla Commissione che, in funzione del tragitto dell'autostrada, la riserva naturale Ceske Stredohori potrebbe essere danneggiata. In merito alla deroga alla legge sulla protezione della natura accordata dal ministero dell'Ambiente ceco per permettere la costruzione dell'autostrada, i rappresentanti delle medesime organizzazioni hanno espresso il loro disappunto sulla procedura decisionale e di pianificazione.

Nel caso in cui tali progetti di infrastrutture siano sovvenzionati con finanziamenti comunitari di preadesione, i paesi candidati sono tenuti a rispettare parametri simili a quelli previsti nell'acquis comunitario. In questo specifico caso ciò significherebbe che, per ottenere un cofinanziamento nell'ambito dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), il governo ceco dovrebbe procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) che applichi standard simili a quelli previsti dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾. La Comunità ha già ottemperato agli obblighi derivanti dalla convenzione Espoo con la suddetta direttiva, che prevede la consultazione dei paesi interessati dal progetto.

Secondo le informazioni pervenute alla Commissione la Repubblica ceca intende ottemperare agli obblighi derivanti dalla convenzione di Espoo con la nuova legge sulla VIA, approvata dal Parlamento ceco nel febbraio 2001, che entrerà in vigore nel gennaio 2002. Fino a tale data rimarrà in vigore la legge VIA esistente.

Prima di ottenere il finanziamento comunitario il paese candidato deve inoltre verificare se il progetto può danneggiare zone sensibili dal punto di vista ambientale, che in futuro potrebbero rientrare tra le zone protette dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾, o dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽³⁾. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva sugli habitat prevedono che si tengano in considerazione gli impatti ambientali negativi sulle zone sensibili nei casi in cui i piani o i progetti possano pregiudicare l'integrità del sito. Per definizione le «zone sensibili dal punto di vista ambientale» sono zone naturali identificate dalle autorità nazionali come siti designati o proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000, come previsto nelle

direttive sugli habitat e sugli uccelli selvatici. Se le autorità competenti non provvedono a redigere un elenco di zone, come nel caso della Repubblica ceca, si considerano «zone sensibili dal punto di vista ambientale» nel campo della protezione della natura: a) le zone che figurano nell'ultimo inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli nei paesi candidati (IBA 2000, redatto dall'associazione Birdlife International) e (se disponibili) altri inventari scientifici equivalenti e più dettagliati approvati dalle autorità nazionali; b) zone umide di importanza internazionale designate dalla convenzione Ramsar o che rispondono ai requisiti per godere di questo tipo di protezione; c) zone alle quali si applica la convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa (articolo 4), in particolare i siti che rispettano i criteri della rete Emerald; d) zone protette dalla legislazione nazionale sulla conservazione della natura.

Come esposto in precedenza l'autostrada D8 è un collegamento che fa parte della rete TINA; in quanto tale, i progetti della rete TINA, e riguardanti pertanto tratti della suddetta autostrada, sono potenzialmente idonei al cofinanziamento ISPA. Per il momento la Commissione ha deciso, in data 29 dicembre 2000, di cofinanziare la preparazione di alcuni progetti cechi relativi ai trasporti, compresi quattro piani relativi all'autostrada D8 tra Usti nad Labem e Petrovice, al confine con la Germania. Lo scopo dello strumento di preparazione del progetto è di aiutare la Repubblica ceca a preparare progetti in linea con l'acquis, nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento ISPA.

Quando la preparazione del progetto dell'autostrada Praga-Dresda sarà ultimata, la Repubblica ceca potrà richiedere alla Commissione il finanziamento ISPA. La Commissione procederà ad un attento esame della richiesta, tenendo conto della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle zone sensibili dal punto di vista ambientale e delle possibili alternative, prima di decidere se sottoporre la proposta al comitato di gestione ISPA per il cofinanziamento dei lavori di costruzione.

In conclusione la Commissione terrà in debita considerazione il problema della riserva naturale Ceske Stredohori nell'eventualità in cui progetti che richiedono il cofinanziamento dello strumento ISPA abbiano un'incidenza sul sito.

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽³⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(2001/C 261 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4034/00

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(3 gennaio 2001)

Oggetto: Comitato 133

Il comitato 133 costituisce il vero centro di potere e di decisione in materia di politica commerciale dell'Unione europea. Prende nome dall'articolo 133 del trattato di Amsterdam, che prevede l'istituzione di un comitato designato dal Consiglio per assistere la Commissione. Il comitato 133 funge da raccordo tra la Commissione e il Consiglio.

Ogni Stato membro dell'Unione europea dispone di un rappresentante permanente e di un rappresentante sostituto in tale comitato. Questi funzionari adottano importanti decisioni relative a questioni commerciali internazionali quali la guerra delle banane, la disponibilità di farmaci per i paesi poveri e il dazio americano sull'acciaio europeo. Il Consiglio scioglie gli eventuali nodi politici e ratifica le decisioni del comitato. Alcune proposte vengono esaminate solo in seno al comitato e vengono approvate in blocco, senza ulteriore discussione, dal Coreper (i funzionari nazionali presso l'Unione europea).

1. Può il Consiglio far sapere quando è stato istituito il comitato 133 e quando sono stati designati i membri dello stesso?
2. Quali sono i rappresentanti permanenti e i rappresentanti sostituiti in seno al comitato 133?
3. Quante volte si è riunito il comitato 133 dalla sua istituzione?
4. Quali questioni ha il comitato 133 esaminato e risolto dalla sua istituzione?
5. Quante proposte del comitato 133 sono state approvate dal Coreper senza ulteriore discussione?

(2001/C 261 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4036/00

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(3 gennaio 2001)

Oggetto: Comitato 133 (2)

Il comitato 133 rappresenta il vero centro di potere e di decisione dell'Unione europea in materia di politica commerciale. Prende nome dall'articolo 133 del trattato di Amsterdam, che prevede l'istituzione di un comitato designato dal Consiglio per assistere la Commissione. Il comitato 133 funge da raccordo tra la Commissione e il Consiglio.

Ogni Stato membro dell'Unione europea dispone di un rappresentante permanente e di un rappresentante sostituito in tale comitato. Questi funzionari adottano importanti decisioni relative a questioni commerciali internazionali quali la guerra delle banane, la disponibilità di farmaci per i paesi poveri e il dazio americano sull'acciaio europeo. Il Consiglio scioglie gli eventuali nodi politici e ratifica le decisioni del comitato. Alcune proposte vengono esaminate solo in seno al comitato e vengono approvate in blocco, senza ulteriore discussione, dal Coreper (i funzionari nazionali presso l'Unione europea).

Viene presentata una relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133?

1. In caso affermativo, sono tali relazioni accessibili al pubblico?
2. a) In caso contrario, per quale motivo non viene presentata alcuna relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133, alla luce del carattere politico delle decisioni adottate?
b) Intende il Consiglio far sì che, in futuro, sia presentata una relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133? Intende il Consiglio far sì altresì che tali relazioni siano accessibili al pubblico? In caso contrario, per quale motivo rifiuta il Consiglio di concedere un diritto di controllo sul processo decisionale politico del comitato 133?

(2001/C 261 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4037/00

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(3 gennaio 2001)

Oggetto: Comitato 133 (3)

Il comitato 133 rappresenta il vero centro di potere e di decisione dell'Unione europea in materia di politica commerciale. Prende nome dall'articolo 133 del trattato di Amsterdam, che prevede l'istituzione di un comitato designato dal Consiglio per assistere la Commissione. Il comitato 133 funge da raccordo tra la Commissione e il Consiglio.

Ogni Stato membro dell'Unione europea dispone di un rappresentante permanente e di un rappresentante sostituito in tale comitato. Questi funzionari adottano importanti decisioni relative a questioni commerciali internazionali quali la guerra delle banane, la disponibilità di farmaci per i paesi poveri e il dazio americano sull'acciaio europeo. Il Consiglio scioglie gli eventuali nodi politici e ratifica le decisioni del comitato. Alcune proposte vengono esaminate solo in seno al comitato e vengono approvate in blocco, senza ulteriore discussione, dal Coreper (i funzionari nazionali presso l'Unione europea).

1. Per quale motivo non sono le decisioni del comitato 133 sottoposte al Parlamento europeo per essere esaminate e/o approvate, alla luce del carattere politico delle stesse?
2. Intende il Consiglio far sì che, in futuro, le decisioni del comitato 133 siano sottoposte al Parlamento europeo per essere esaminate e/o approvate? In caso contrario, per quale motivo rifiuta il Consiglio di sottoporre al Parlamento europeo le decisioni del comitato 133 perché siano esaminate e/o approvate?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-4034/00, E-4036/00, E-4037/00**

(31 maggio 2001)

1. Il Consiglio rammenta che le decisioni concernenti la politica commerciale comune, sono adottate, conformemente all'articolo 133 del trattato, dal Consiglio sulla base di proposte o di raccomandazioni della Commissione.
2. L'articolo 133, al paragrafo 3, stabilisce inoltre che i negoziati che la Commissione è autorizzata dal Consiglio ad aprire nell'ambito della politica commerciale, sono condotti dalla Commissione stessa in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
3. All'atto dell'entrata in vigore del trattato di Roma, nel gennaio 1958, il Comitato speciale è stato istituito in applicazione delle disposizioni transitorie dell'articolo 111. Esso era composto da alti funzionari degli Stati membri competenti nel settore della politica commerciale, di norma a livello di Direttore generale. Questa composizione non è stata modificata quando, nel febbraio 1959, è divenuto applicabile l'articolo 113 del trattato di Roma relativo ai principi della politica commerciale comune. Le successive modifiche del trattato non hanno modificato le disposizioni di fondo di questo articolo.
4. Il Comitato (a livello di Alti funzionari) si è riunito di norma una volta al mese. In occasione dell'avvio del Tokyo Round nel 1973, è apparsa la necessità di convocare più frequenti riunioni del Comitato, a volte a scadenze ravvicinate. Ne è conseguita la costituzione del comitato in formazione di «supplenti», che si riunisce di norma settimanalmente, mentre il comitato nella formazione di «titolari» ha conservato la frequenza mensile. Il Comitato 133 (Supplenti) è composto di delegati che, per la maggior parte, sono in servizio presso le Rappresentanze Permanenti degli Stati membri a Bruxelles. Il Consiglio ha istituito anche comitati settoriali (il Comitato 133/Tessili, il Comitato 133/Servizi, il Comitato 133/CECA, il Comitato 133/Reciproco riconoscimento e il Comitato 133/Veicoli a motore).
5. Per quanto riguarda le discussioni in seno al Comitato 133, delle proposte e dei documenti di lavoro presentati dalla Commissione, e quanto ai documenti che registrano i risultati dei lavori interni, si ricorda che l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio costituisce l'oggetto della decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993, modificata dalle decisioni del Consiglio 96/705/CE del 6 dicembre 1996 e 2000/527/CE del 14 agosto 2000, che stabiliscono i casi in cui deve essere tutelata la segretezza, segnatamente in materia commerciale e industriale.
6. Il Consiglio è consapevole dell'importanza degli interrogativi formulati dal Parlamento europeo per quanto riguarda le procedure decisionali relative alla politica commerciale comune. Tali interrogativi hanno formato oggetto di esame nell'ambito della Conferenza intergovernativa, che ha concluso i suoi lavori in occasione del Consiglio europeo di Nizza. Le modifiche al testo del trattato, convenute dalla Conferenza, non hanno riguardato questo aspetto dell'articolo 133.
7. Il Consiglio, e peraltro la Commissione, informano regolarmente il Parlamento europeo degli aspetti rilevanti di politica commerciale della Comunità e, a norma della procedura cosiddetta Westerterp del 1973, il Consiglio informa il Parlamento europeo dei negoziati di accordi commerciali con paesi terzi prima dell'avvio, nonché durante e al momento della conclusione di tali negoziati.

(2001/C 261 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4060/00**di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Ritardi nella liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Grecia

L'Ente delle telecomunicazioni di Grecia (OTE) è tenuto a procedere alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni entro il 1° gennaio 2001. Ciò nondimeno l'apertura sostanziale del mercato non sarà possibile prima della metà del 2001, come ha sottolineato l'OCSE in un suo recente rapporto. L'impedimento principale è la mancanza di una politica tariffaria dell'OTE riguardo alla locazione della sua infrastruttura a società che forniscono servizi di telecomunicazione. Inoltre con il decreto presidenziale 437/95 vengono dati in concessione all'OTE frequenze per ogni servizio, comprese quelle che, stando ai dati internazionali, dovranno essere utilizzate per la telefonia mobile di terza generazione UMTS. L'atto legislativo in questione è in aperta antitesi tanto con il diritto comunitario (direttiva 97/13/CE⁽¹⁾ sulle autorizzazioni) quanto con la stessa normativa greca (legge 2246/94, che sarà in vigore sino al 31 dicembre 2000, e legge sulle telecomunicazioni e materie connesse che è stata votata e verrà prossimamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del governo ellenico).

1. Può la Commissione dire di quali elementi dispone relativamente ai vantaggi che deriveranno per i consumatori greci da una tempestiva liberalizzazione delle telecomunicazioni;
2. se ha chiesto spiegazioni al governo ellenico quanto alla mancata osservanza dei termini in questione e, se sì, quali chiarimenti le hanno fornito le autorità greche;
3. quali provvedimenti intende prendere per ovviare al ritardo nella liberalizzazione delle telecomunicazioni in Grecia e quali passi intende compiere nel caso in cui la Grecia non si conformerà alle scadenze stabile?

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(12 marzo 2001)

1. Nella sesta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni⁽¹⁾, pubblicata nel dicembre 2000, la Commissione ha individuato una serie di vantaggi derivanti dalla liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni che saranno percepiti senz'altro anche in Grecia con la liberalizzazione prevista per il 1° gennaio 2001. Inoltre la Commissione ha più volte ribadito che la liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni incentiva lo sviluppo economico degli Stati membri, offre ai consumatori la possibilità di usufruire di servizi di qualità elevata a prezzi più contenuti a fronte di una scelta più ampia e favorisce la rapida diffusione di nuove tecnologie.

2. La Commissione veglia sul livello di attuazione delle direttive in tutti gli Stati membri. In caso di mancato recepimento o di insufficiente applicazione delle direttive la Commissione ha sempre preso i dovuti provvedimenti nei confronti degli Stati membri inadempienti. Nel caso della Grecia sono state avviate dieci procedure d'infrazione per mancata comunicazione di disposizioni nazionali di recepimento delle direttive o per vizi di sostanza in sede di applicazione. Sette di queste procedure sono state chiuse in seguito a notifica delle misure di attuazione, mentre tre sono ancora in corso. Più precisamente la Commissione ha chiesto formalmente alle autorità greche di presentare osservazioni in merito all'attuazione delle due direttive sulle licenze⁽²⁾ e sull'interconnessione⁽³⁾. In merito al problema specifico menzionato dall'onorevole parlamentare concernente le tariffe di locazione delle infrastrutture, la Commissione ha chiesto alla Grecia informazioni circa l'adozione di un sistema contabile orientato ai costi così come prescritto dalla direttiva sulle linee affittate⁽⁴⁾. In relazione all'UMTS, la decisione n.128/1999/CE⁽⁵⁾ impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per consentire l'introduzione dei servizi UMTS al più tardi entro il 1° gennaio 2002. A tale proposito il governo greco ha comunicato alla Commissione di voler avviare una procedura per l'attribuzione delle licenze UMTS entro giugno 2001.

3. Da quando il mercato greco delle telecomunicazioni è stato liberalizzato completamente (gennaio 2001) la Commissione segue attentamente gli sviluppi in tutti i suoi segmenti. In caso di violazione del diritto comunitario la Commissione ricorrerà a tutti gli strumenti previsti dal trattato CE per costringere la Grecia ad ottemperare agli obblighi che le incombono in forza della legislazione comunitaria. Nel settembre 2000 la Commissione ha avuto un incontro bilaterale con le autorità greche durante il quale ha ribadito che, conformemente alle disposizioni del trattato, essa sarà tenuta a procedere ulteriormente nei confronti della Grecia in caso di inosservanza della normativa comunitaria.

-
- (¹) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(2000) 814 def.
- (²) Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, GU L 117 del 7.5.1997.
- (³) Direttiva 97/33 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), GU L 199 del 26.7.1997.
- (⁴) Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision ONP) alle linee affittate, GU L 165 del 19.6.1992.
- (⁵) Decisione n. 128/1999/CE, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità, GU L 17 del 22.1.1999.
-

(2001/C 261 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4102/00

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(10 gennaio 2001)

Oggetto: BEI e Convenzione di Århus

Ritiene la Commissione che gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Århus siano applicabili alla Banca europea per gli investimenti (BEI)?

Risposta data dal signor Solbes Mira a nome della Commissione

(22 marzo 2001)

La convenzione della Commissione economica delle Nazioni unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione all'attività decisoria e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (la «convenzione di Aorhus») è stata firmata da tutti gli Stati membri e dalla Comunità europea. Tale convenzione entrerà in vigore non appena raggiunto il numero minimo di ratifiche (16), il che, tuttavia, non si è ancora verificato.

Una dichiarazione nella convenzione, resa in occasione della firma da parte della Comunità, stabilisce quanto segue:

Nel contesto istituzionale e giuridico della Comunità e viste anche le disposizioni del trattato in materia di future norme sulla trasparenza, la Comunità dichiara inoltre che le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle regole attuali e future sull'accesso ai documenti e delle altre disposizioni di diritto comunitario applicabili nel settore disciplinato dalla convenzione. La Comunità si riserva se del caso di formulare all'atto di ratifica della convenzione ulteriori dichiarazioni per la sua applicazione alle istituzioni comunitarie.

Una proposta di regolamento elaborata dalla Commissione (¹) è attualmente oggetto di discussione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale proposta è basata sull'articolo 255 (ex articolo 191A) del trattato CE e disciplina l'accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie. Tale proposta di regolamento riguarda il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, che sono le tre istituzioni comunitarie previste dallo stesso articolo 255.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha informato la Commissione del proprio impegno nella promozione dell'obiettivo comunitario della trasparenza, tenendo conto delle condizioni determinate dalla natura particolare e dalla missione specifica della BEI. La Banca intende infatti mantenere la sua politica in materia d'informazione al passo con l'evoluzione delle migliori pratiche nel settore bancario e rivelare le informazioni nella massima misura possibile. In tal modo, la BEI rispetterà lo spirito generale della convenzione di Aarhus e di qualsiasi altro strumento giuridico internazionale pertinente. Questo non pregiudica qualsiasi futuro obbligo, che può derivare dal processo normativo comunitario.

(¹) COM(2000) 30 def. — GU C 177 E del 27.6.2000.

(2001/C 261 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4111/00
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) al Consiglio

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Sciopero della fame in diciotto carceri della Turchia

Da 50 giorni centinaia di detenuti stanno facendo lo sciopero della fame in 18 carceri turche per protesta contro la decisione delle autorità di trasferirli in nuovi istituti correzionali (modello F), dotati di celle più piccole, privandoli quindi dei diritti fondamentali, quali il diritto di comunicazione e la possibilità di sostenersi reciprocamente.

Secondo il Consiglio, come può un paese che intende aderire alla Comunità europea calpestare così brutalmente i diritti dei detenuti, mettendo in pericolo la loro vita? Un siffatto comportamento come quello delle autorità turche è compatibile con l'accordo di associazione recentemente sottoscritto dalla Comunità europea con la Turchia?

Risposta

(30 maggio 2001)

Il Governo turco è pienamente consapevole della ferma convinzione dell'UE in merito alla necessità di migliorare la situazione nelle carceri turche. Di fatto, il Consiglio ha incluso questo tema fra le priorità a medio termine del partenariato per l'adesione: «Adeguare le condizioni di detenzione nelle prigioni allineandole alle norme minime standard dell'ONU per il trattamento dei detenuti e alle altre norme internazionali». Inoltre, la Turchia ha recentemente adottato un programma nazionale per l'adozione dell'acquis, che consente di conoscere le intenzioni della Turchia per quanto concerne il partenariato per l'adesione.

Nelle riunioni bilaterali con la Turchia, l'Unione europea ha espresso preoccupazione per i metodi di polizia ritenuti necessari dalle autorità turche nel dicembre scorso in relazione agli scioperi della fame e alle recenti tensioni nelle prigioni turche; non sono queste le iniziative da intraprendere per realizzare le riforme previste dal partenariato per l'adesione. Il Consiglio si compiace dell'intenzione delle autorità turche di continuare a cooperare in questo contesto con il Consiglio d'Europa ed in particolare con il comitato per la prevenzione della tortura. Il Consiglio continuerà a seguire la situazione.

(2001/C 261 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4135/00
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Direttiva sulle galline ovaiole (1999/74/CE)

Consta alla Commissione che alcune organizzazioni per il benessere degli animali sono preoccupate del fatto che le cosiddette gabbie modificate non siano incluse nel divieto sulle gabbie a norma della direttiva sulle galline ovaiole (1999/74/CE) (¹)?

Non è la Commissione preoccupata del fatto che l'esclusione dalla direttiva delle gabbie modificate potrebbe rappresentare una scappatoia in quanto gli allevatori potrebbero adeguare le attuali gabbie di batteria per renderle conformi ai nuovi criteri una volta che il divieto per le gabbie di batteria sarà entrato in vigore nel 2012?

(¹) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

La Commissione è consapevole del fatto che alcune organizzazioni comunitarie per il benessere degli animali sono preoccupate per il fatto che il divieto relativo alle gabbie, ai sensi della Direttiva del Consiglio 1999/74/CE del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, si applica soltanto alle gabbie non modificate.

La Direttiva rispecchia le conclusioni di un parere specifico del Comitato scientifico veterinario. Il parere, adottato nel 1996, sottolinea che le condizioni di benessere delle galline allevate in batteria, senza che alle gabbie siano state apportate modifiche, sono inadeguate. Le modifiche delle gabbie, stabilite nel 1999 dovrebbero compensare alcuni aspetti negativi per il benessere delle galline.

Ai sensi dell'Articolo 10 della Direttiva in questione la Commissione, entro il 1° gennaio 2005, presenta al Consiglio una relazione elaborata sulla base del parere del Comitato scientifico veterinario, sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole. Uno degli obiettivi della relazione sarà quello di valutare le gabbie modificate, tuttora in fase di definizione e che non sono ancora molto diffuse negli allevamenti.

La Direttiva non esclude la trasformazione delle gabbie delle batterie esistenti in gabbie modificate. Purché vengano rispettate le norme minime stabilite nella Direttiva, questo aspetto non si può considerare un sistema per aggirare il divieto.

(2001/C 261 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4154/00

di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Protezione di prigionieri politici in Turchia dall'odio, trattamenti arbitrari e condizioni suscettibili di causarne la morte

1. È il Consiglio a conoscenza dello sciopero nella fame di circa 800 prigionieri in Turchia, che prosegue ormai dal 20 ottobre scorso, e del sostegno a tale sciopero della fame attraverso azioni di solidarietà e scioperi della fame negli Stati membri dell'Unione europea?

2. Conviene il Consiglio sul fatto che di primo acchito può risultare paradossale che, laddove negli Stati membri dell'Unione europea i detenuti auspicano per lo più che sia rispettata la loro privacy e che ogni cella non accolga più di un prigioniero, mentre quelli in Turchia protestano contro un «ammodernamento» del sistema penitenziario mirato al passaggio da grandi sale a celle individuali in prigioni appena costruite e in progetto di tipo F?

3. Si rende conto il Consiglio che la posizione di individui imprigionati per «illeciti politici» (che negli Stati membri dell'Unione europea non sarebbero stati normalmente puniti con la reclusione), che per tale motivo si considerano prigionieri politici, è diversa da quella di detenuti comuni, anche che perché temono che la reclusione in isolamento finisca per trasformarli in vittime di intimidazioni e maltrattamenti incontrollati, nonché di negligenza medica, in quanto odiati dai propri carcerieri e dalle autorità interessate?

4. Quali iniziative intende adottare il Consiglio nei contatti con la Turchia, paese candidato all'adesione, per limitare al massimo il numero di prigionieri politici in tale paese e per garantire che, in caso di reclusione, sia conferito loro uno status speciale, verificabile a livello internazionale, che li protegga per quanto possibile dall'odio, da trattamenti arbitrari e da condizioni che possono causarne la morte?

5. Intravede il Consiglio la possibilità, mediante, nel breve termine, visite ai prigionieri e alle loro famiglie da parte di diplomatici degli Stati membri dell'Unione europea e l'offerta di mediazione, di evitare l'insorgere di faits accomplis suscettibili di provocare un'ulteriore escalation del conflitto?

Risposta

(31 maggio 2001)

Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, il Consiglio rinvia l'Onorevole Parlamentare alla risposta all'interrogazione E-4111/00 riguardante lo sciopero della fame dei detenuti in Turchia.

Quanto al punto 4, il Consiglio spera che gli sforzi diretti a rafforzare le garanzie legali e costituzionali in materia di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, che fanno parte delle priorità a breve termine del partenariato per l'adesione, porteranno a un'importante diminuzione del numero di prigionieri politici. Dalla Turchia ci si attende che prenda in esame, in tale contesto, la situazione dei detenuti condannati per aver espresso opinioni non violente.

Riguardo al punto 5, al Consiglio risulta che in passato diplomatici di Stati membri hanno potuto visitare prigionieri solo in determinati casi specifici.

A tutt'oggi il Consiglio non ha deliberato in merito alla possibilità menzionata dall'Onorevole Parlamentare nella sua interrogazione.

(2001/C 261 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0003/01

di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(17 gennaio 2001)

Oggetto: Progetto di piano spagnolo relativo alla gestione delle risorse idriche

Nel luglio 2000, il governo spagnolo ha presentato un progetto relativo a un nuovo piano di gestione delle risorse idriche inteso ad introdurre un nuovo quadro giuridico pienamente integrato per la gestione delle acque. Si prevede che il piano sarà presentato al Parlamento spagnolo all'inizio del prossimo anno. La questione relativa ai trasferimenti interregionali delle acque è, e con tutta probabilità rimarrà, il punto più controverso del progetto di legge, tuttavia il governo spagnolo sta portando avanti celermente numerosi progetti relativi alla costruzione di serbatoi di grandi dimensioni e di sistemi di trasferimenti delle acque che avranno conseguenze sociali ed ambientali estremamente gravi a seguito del mancato rispetto del principio di precauzione, con particolare riferimento ad una gestione sostenibile delle risorse idriche. Il governo regionale aragonese ha già annunciato che si opporrà a qualsiasi tentativo di trasferire le acque dai suoi bacini.

È a conoscenza la Commissione del fatto che il governo spagnolo progetta di costruire numerose dighe e sistemi di trasferimento delle acque quale parte del suo nuovo piano di gestione delle risorse idriche? Può essa confermare che il governo spagnolo ha già ricevuto stanziamenti da parte dell'UE per finanziare questi piani ed indicare in quale programma o fondo europeo essi rientrano? Sono previsti stanziamenti nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno a favore della Spagna, finanziato con i Fondi strutturali 2000-2006, e del Fondo di coesione a sostegno di queste operazioni di trasferimento delle acque? In caso affermativo, come si possono giustificare queste operazioni nel quadro della valutazione ambientale ex-ante richiesta per i Fondi strutturali e della valutazione strategica richiesta per il Fondo di coesione? I piani spagnoli sono conformi alle disposizioni in materia di trasferimenti delle acque contenute nella nuova direttiva quadro in materia di acque (2000/60/CE)? Il progetto di piano spagnolo è conforme all'articolo della nuova direttiva quadro in materia di acque relativo alla tariffazione dei servizi idrici⁽¹⁾ e agli orientamenti comuni per l'applicazione delle tariffe in materia, attualmente in fase di elaborazione?

⁽¹⁾ Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche — COM(2000) 477.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(6 aprile 2001)*

Il progetto di «Plan Hidrológico Nacional», previo parere favorevole da parte dell'organismo consultivo denominato «Consejo Nacional del Agua» del 30 gennaio 2001, è stato adottato dal governo spagnolo il 9 febbraio 2001 e approvato dalla Camera dei deputati del Parlamento spagnolo a metà marzo. Il progetto è stato oggetto di ampie consultazioni cui hanno preso parte tutte le parti interessate e una volta approvato nella sua versione definitiva sarà possibile esaminarlo in dettaglio. Il piano comprende le analisi e gli elementi relativi ai vari bacini idrografici, oltre a costituire, per gli interventi e le azioni nazionali nel settore acque, un quadro di riferimento globale più ampio del concetto di gestione di bacino idrografico di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.⁽¹⁾

La direttiva menzionata stabilisce che l'attuazione del piano rispetti i seguenti obblighi prescritti per legge:

- a) l'elaborazione entro il 2009 di piani dettagliati di gestione di ogni singolo bacino idrografico spagnolo,
- b) l'elaborazione entro il 2004 di un'analisi delle pressioni e degli impatti, e in particolare di un'analisi economica.

Inoltre, per i bacini fluviali condivisi come quelli del fiume Duero, del Tago e del Miño, i piani devono essere elaborati in stretta cooperazione con il Portogallo.

Per l'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici, oltre alla direttiva quadro in materia di acque esiste una vasta gamma di norme comunitarie pertinenti e già in vigore, cioè la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,⁽²⁾ la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,⁽³⁾ e la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.⁽⁴⁾ La Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, vigila attentamente in materia.

I trasferimenti di acque non sono vietati in quanto tali dalla direttiva quadro in materia di acque, ma devono però essere conformi agli obiettivi ambientali, come quello di garantire che nel bacino dal quale si preleva o devia parte del contenuto sia presente una quantità d'acqua sufficiente per assicurare il rispetto di una buona situazione ecologica, e non interferire con altre norme comunitarie, ad esempio le direttive Uccelli selvatici e Habitat.

Sotto il profilo economico e tariffario, la direttiva quadro in materia di acque disciplina chiaramente i relativi obblighi. Innanzitutto va predisposta un'analisi economica, per ciascun bacino idrografico, relativamente agli usi dell'acqua, utilizzabile poi anche per le future decisioni in materia di tariffe delle risorse idriche. Le scadenze da rispettare sono il 2004 per l'analisi economica e il 2010 per l'entrata in vigore delle tariffe dell'acqua. La comunicazione della Commissione, del luglio 2000, dal titolo «Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche» stabilisce principi e criteri guida per l'attuazione degli obblighi in materia economica previsti dalla direttiva quadro sulle acque.

Il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nel periodo 2000-2006 a favore delle regioni spagnole dell'obiettivo 1 stabilisce una serie di priorità che comprendono le risorse idriche. Esso impone una strategia di gestione integrata delle acque, articolata per bacino e sottobacino, allo scopo di allestire, conformemente alla direttiva quadro in materia di acque, sistemi operativi completi da incorporare nel piano idrologico nazionale, coordinandoli in tale ambito.

Finora numerosi progetti nel settore sono stati cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, sulla base dei piani per bacino. Le autorità spagnole hanno presentato una strategia quadro per l'approvvigionamento idrico che prevede criteri di selezione dei progetti e un elenco iniziale di attività prioritarie per ciascun bacino. La Commissione sta attualmente esaminando varie serie di progetti per bacino, nella prospettiva di un eventuale cofinanziamento tramite il Fondo di coesione nel periodo 2000-2006.

La Commissione si accerterà che i programmi da essa cofinanziati vengano attuati nel rispetto delle disposizioni vigenti e che tutte le attività siano conformi e compatibili con la politica della Comunità, in particolare con la politica per l'ambiente. È necessario sottolineare che il piano idrologico è per sua natura molto generale. Quando si tratterà di valutare se i singoli progetti siano compatibili ad esempio con la direttiva quadro in materia di acque o con la direttiva Habitat, occorrerà fornire elementi molto più precisi come previsto dalle norme in materia.

(¹) GU L 327 del 22.12.2000.

(²) GU L 103 del 25.4.1979.

(³) GU L 206 del 22.7.1992.

(⁴) GU L 73 del 14.3.1997.

(2001/C 261 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0033/01

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(18 gennaio 2001)

Oggetto: Aumento della presenza nel corpo umano e negli alimenti di ritardanti di fiamma bromurati, assimilabili ai PCB

1. Può confermare la Commissione che i ritardanti di fiamma bromurati sono assimilabili, quanto al potere tossico, ai PCB al centro dell'interesse negli anni '80, dal momento che sono difficilmente degradabili, che attraverso la catena alimentare si annidano nel tessuto adiposo dell'uomo e ne disturbano il sistema ormonale e ancora che, secondo una ricerca svedese, si concentrano nel latte materno, ciò che provoca danni ai bambini, a livello di memoria e di centri motori, già prima della nascita?
2. Può la Commissione inoltre confermare che la dispersione nell'ambiente di tali ritardanti di fiamma si verifica anche attraverso le perdite che avvengono nel processo produttivo, nell'impregnazione delle plastiche e nello smaltimento dei prodotti trattati con tali sostanze e che queste sono presenti in misura crescente nella carne, nel pesce e nei prodotti agricoli destinati al consumo umano e finanche nei pesci rigettati dal mare sulle spiagge?
3. È vero che si è già tentato, tramite accordi con l'industria, di limitare in forma volontaria l'impiego di tali ritardanti di fiamma ma che si registra al contrario un aumento di tale uso per cui il danno appare molto simile, nella misura, a quello prodotto dai PCB del recente passato?
4. Può la Commissione confermare che la Germania già nel 1986 proibiva l'uso di ritardanti di fiamma tossici, ma che in altri paesi l'industria interessata continua ad opporsi a tale divieto, mentre il governo olandese ritiene di dover attendere la ricerca di alternative nonché l'introduzione nel 2008 di un divieto valido a livello europeo delle varianti più tossiche?
5. Esistono delle condizioni che impediscono agli altri Stati membri di anticipare ovvero andare oltre il futuro divieto citato al punto 4? Che pensa di fare la Commissione per eliminare tali ostacoli?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(27 marzo 2001)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte date sullo stesso argomento alle interrogazioni scritte degli onorevoli Davies (E-2616/00 (¹)), Thors (E-2504/99 (²)), Schörling (P-1976/99 (³)), Eisma (E-3004/98 (⁴)) e all'interrogazione orale dell'onorevole Schörling (H-776/99 (⁵)).

In conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽⁶⁾, l'Ufficio europeo delle sostanze chimiche, in collaborazione con gli Stati membri, ha coordinato i lavori scientifici che hanno avuto come esito l'adozione della valutazione globale dei rischi su tre sostanze ignifughe bromurate disponibili sul mercato.

Le tre sostanze sono:

- ossido di difenile, derivato pentabromato (pentaBDPE) (Num. CAS 32534-81-9) Relatore: Regno Unito;
- ossido di difenile, derivato ottabromato (ottaBDPE) (Num. CAS 32536-52-0) Relatori: Francia e Regno Unito; e
- ossido di difenile, derivato decabromato (decaBDPE) (Num. CAS 1163-19 -5) Relatori: Francia e Regno Unito.

La relazione sulla valutazione dei rischi del pentaBDPE indica che la sostanza è altamente persistente e tendente al bioaccumulo, si concentra soprattutto nei bioti ambientali e nel tessuto adiposo dei pesci e degli animali marini, ed è stata inoltre rinvenuta nel latte materno seppure con un tasso di concentrazione relativamente basso ma tendente all'aumento. Sulla base di queste conclusioni il 5 marzo 2001 la Commissione ha adottato una raccomandazione sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze ossido di difenile derivato pentabromato e cumene⁽⁷⁾, secondo cui sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di introdurre restrizioni alla commercializzazione e all'uso di queste sostanze ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽⁸⁾.

La relazione sulla valutazione dei rischi conclude che le sostanze congeneri con tenore di bromuro più elevato, ossia l'ottaBDPE e il decaBDPE, non sembrano mostrare capacità di bioaccumulo e quindi presentano un basso potenziale di bioconcentrazione e bioaccumulo. Comunque, le relazioni sulla valutazione dei rischi per questi due congeneri pongono in evidenza la necessità di raccogliere informazioni più complete per individuare con precisione i possibili rischi. È stato quindi avviato un ulteriore programma di attività di ricerca che verte specificatamente sull'analisi della degradazione nell'ambiente degli ossidi di difenile con tenore di bromuro meno elevato. Il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha sostenuto tale conclusione nella sua opinione del 19 giugno 2000.

Gli ossidi di difenile bromurati e i PCB presentano caratteristiche chimiche simili, tuttavia sussistono delle differenze tra i vari congeneri polibromurati, in particolare per quanto concerne il grado di bioaccumulo e di tossicità, come comprovato dai risultati della valutazione dei rischi.

La Commissione ha adottato una proposta per una direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche⁽⁹⁾ e sta inoltre considerando possibili restrizioni a norma della direttiva 76/769/CEE. In base a tale proposta gli Stati membri dovranno garantire che a decorrere dal 1° gennaio 2008 altre sostanze soppianderanno l'uso di taluni metalli pesanti e di due gruppi di sostanze ignifughe bromurate, i bifenili polibromurati (PBB) e gli ossidi di difenile polibromurati (PBDE). Attualmente il Consiglio e il Parlamento europeo stanno esaminando la proposta.

Nonostante ciò nell'ambito del programma ambiente e salute dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) l'industria di prodotti ignifughi si è impegnata, su base volontaria, a controllare in modo più rigoroso l'uso degli ossidi di difenile bromurati. Questo impegno volontario ha determinato la diminuzione delle importazioni di pentaBDPE nell'UE.

Inoltre, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'Associazione dell'industria chimica tedesca già nel 1986 si è impegnata volontariamente a non utilizzare il PBB e il PBDE ai fini della produzione.

L'eventuale introduzione di divieti nazionali unilaterali di queste sostanze prima dell'adozione a livello comunitario di misure armonizzate di riduzione del rischio potrebbe risultare incompatibile con le disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli 30-36) del trattato CE. Comunque, tali divieti possono

essere giustificati se rispondenti ai requisiti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario (tra cui la tutela della salute e della vita umana, degli animali e delle piante), ma non devono essere discriminatori o costituire una limitazione ingiustificata agli scambi tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 134.

⁽²⁾ GU C 330 E del 21.11.2000.

⁽³⁾ GU C 203 E del 18.7.2000.

⁽⁴⁾ GU C 142 del 21.5.1999.

⁽⁵⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (dicembre II 1999).

⁽⁶⁾ GU L 84 del 5.4.1993.

⁽⁷⁾ GU L 69 del 10.3.2001.

⁽⁸⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

⁽⁹⁾ COM(2000) 347 def.

(2001/C 261 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0037/01

di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) al Consiglio

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Effetti dei proiettili ad uranio impoverito sulla salute dei militari

Le morti per leucemia e altre forme di cancro e le ripercussioni più generali dei bombardamenti Nato nell'ex-Iugoslavia sulla salute dei militari che vi hanno partecipato provocano un forte sdegno nell'opinione pubblica europea e nuocciono alla credibilità dei governi nazionali e delle istituzioni europee.

Intende il Consiglio procedere con assiduità a controlli scientifici sistematici per far luce su tali ripercussioni, e renderne noti i risultati? Quali altre misure conta di prendere che consentano di accertare le responsabilità e di proteggere i cittadini europei da dette ripercussioni?

Risposta

(31 maggio 2001)

Il Consiglio si è detto consapevole della grande preoccupazione dell'opinione pubblica riguardo all'utilizzo dell'uranio impoverito nelle munizioni. Nel corso delle discussioni avvenute nella sessione del Consiglio del 22 gennaio 2001, i Ministri hanno affermato il proprio impegno a fare piena chiarezza sul problema.

Si è delineato un consenso generale sul fatto che spetta in primo luogo alla NATO, in quanto istituzione responsabile della gestione della crisi dei Balcani, raccogliere dai partecipanti alle operazioni le informazioni sull'uso dell'uranio impoverito, sulla localizzazione delle truppe e su dati medici. I Ministri hanno inoltre esortato alla più completa trasparenza e a un aperto scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, come pure con altre organizzazioni che stanno indagando sulla questione.

Il Consiglio ha per di più preso atto del fatto che diversi organismi (il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la NATO, il comitato istituito dalla Commissione) stanno esaminando la questione e che la pubblicazione delle prime relazioni è prevista a breve. Il Consiglio ha convenuto di tornare sulla questione dopo che tali relazioni saranno disponibili, al fine di valutare se è necessario adottare iniziative o misure specifiche a livello dell'UE.

(2001/C 261 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0038/01
di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione

(18 gennaio 2001)

Oggetto: Effetti delle bombe a uranio impoverito sulla salute dei militari

La morte per leucemia e altre forme di cancro e le gravi conseguenze sulla salute dei militari che hanno partecipato ai bombardamenti NATO nell'ex Jugoslavia creano grande inquietudine nell'opinione pubblica europea e minano l'attendibilità dei governi nazionali e delle Istituzioni europee.

Intende la Commissione effettuare controlli scientifici completi e sistematici in merito alle conseguenze sulla salute di cui sopra e comunicarne i risultati? Quali altri provvedimenti intende prendere relativamente alla ricerca dei responsabili, come pure alla prevenzione nei confronti dei cittadini europei?

(2001/C 261 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0062/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Insorgenza di casi di leucemia e tumore nell'Unione europea

Visti i recenti tragici casi di leucemia e cancro riscontrati nei militari che hanno partecipato alle operazioni di pace nei Balcani (tra gli altri, provenienti da: Italia, Francia, Belgio, Portoghese, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Ungheria) e tenuto conto altresì della crescente diffusione in tutto il territorio comunitario di malattie gravissime quali le leucemie e vari tipi di tumore e melanomi; inoltre considerata la preoccupazione e la paura dei cittadini europei per eventuali legami tra la diffusione di queste malattie e l'uso di uranio impoverito durante il conflitto,

intende la Commissione verificare il rischio che l'uso di armi all'uranio impoverito causano alla salute umana e all'ambiente?

E' disposta la Commissione a comunicare i dati in suo possesso relativi al numero dei casi di tumori e leucemie che colpiscono attualmente i cittadini comunitari?

Ha la Commissione l'intenzione di istituire una commissione d'inchiesta, in grado di:

- a) ottenere rapidamente dati scientificamente attendibili per far luce sull'eventuale legame tra proiettili utilizzati e i casi di malattia mortale verificatisi;
- b) studiare l'incidenza delle malattie gravi verificatesi nell'Unione negli ultimi tre anni;
- c) valutare i danni provocati all'ambiente;
- d) identificare le zone i cui prodotti alimentari non debbano essere utilizzati;
- e) verificare le conseguenze per il patrimonio zootecnico.

(2001/C 261 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0063/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Casi di leucemia e tumore riscontrati nei militari della guerra dl Kosovo

Visti i recenti tragici casi di leucemia e cancro riscontrati in numerosi militari delle forze armate europee che hanno partecipato alle operazioni di pace nei Balcani e l'aumento esponenziale delle stesse malattie in tutto il territorio comunitario e considerata la preoccupazione e la paura che hanno assalito l'Europa intera per gli eventuali legami tra queste malattie e l'uso di uranio impoverito nei proiettili utilizzati durante il

conflitto; tenuto conto altresì delle sofferenze inflitte dai bombardamenti alla popolazione civile e considerati gli effetti disastrosi dell'uso dell'uranio impoverito sulla popolazione civile, sui militari e sulle centinaia di volontari che hanno operato in Kosovo,

intende la Commissione accertare la verità sugli effetti delle armi utilizzate nei Balcani ed ogni tipo di responsabilità connessa?

Ed inoltre intende la Commissione invitare gli Stati membri a disporre controlli sanitari su tutti i soldati che hanno partecipato alle operazioni di pace nei Balcani?

(2001/C 261 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0148/01

di Florence Kuntz (UEN) alla Commissione

(23 gennaio 2001)

Oggetto: Conseguenze dell'utilizzo di munizioni comportanti uranio impoverito

Per il tramite della loro Federazione, i militari francesi, inquieti, si augurano per loro stessi e per i loro commilitoni europei, che sia definita la patologia della sindrome medica del Golfo e dei Balcani.

Alla luce delle diverse posizioni sostenute dai corpi medici dei vari paesi dell'Unione europea, potrebbe la Commissione esporre, quanto prima, le sue riflessioni e la sua posizione in ordine alle possibili o provate incidenze sulla salute pubblica risultanti dall'utilizzo di munizioni comprensive di uranio impoverito («sindrome dei Balcani») di cui soffrono militari francesi e di altre nazionalità dell'Unione europea dopo il loro soggiorno in Repubblica federale di Jugoslavia?

È la Commissione in grado di determinare con precisione e a scadenza ravvicinata, indicando le zone della RFI, il numero di militari europei e di civili iugoslavi interessati dall'utilizzo di siffatte munizioni?

In caso di accertamento di un legame diretto fra l'utilizzo di questo tipo di munizioni e i sintomi della «sindrome dei Balcani» e della guerra del Golfo, potrebbe la Commissione far sapere quali e quante misure prioritarie di sanità pubblica intenderebbe proporre quanto prima agli Stati membri?

**Risposta comune
data dal sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0038/01, E-0062/01, E-0063/01 e P-0148/01**

(15 marzo 2001)

La Commissione ha invitato il Gruppo di esperti Articolo 31 del trattato Euratom ad esprimere un parere sulle possibili conseguenze per la salute dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti emesse dall'uranio impoverito. Ha anche facilitato una tavola rotonda tra le organizzazioni internazionali con programmi in questo campo.

La responsabilità nei confronti dei soldati che hanno prestato servizio nei Balcani incombe agli Stati membri e all'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO). Anche la responsabilità di tutelare i cittadini che visitano la regione incombe agli Stati membri. La Commissione trasmetterà tutte le informazioni pertinenti ricevute da organizzazioni internazionali e il parere del Gruppo di esperti Articolo 31 del trattato Euratom per aiutare gli Stati membri a decidere le azioni appropriate. La Commissione stessa terrà conto dei pareri scientifici nell'offrire controlli medici ai suoi funzionari e agenti inviati nella regione.

L'informazione per ora disponibile non permette di concludere che i prodotti alimentari siano contaminati con uranio impoverito.

La Commissione segue gli sviluppi delle ricerche circa un possibile legame tra i problemi di salute registrati in coloro che sono stati in missione nei Balcani e l'uso di uranio impoverito nei missili lanciati nella regione. Il Programma Ambiente della Nazioni Unite (UNEP) che ha svolto una campagna di campionamento nella regione i cui risultati saranno disponibili nel marzo 2001 è una delle principali fonti di informazione.

(2001/C 261 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0048/01

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Sostegno finanziario al Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures

In risposta all'interrogazione scritta E-1041/00 ⁽¹⁾, la Commissaria de Palacio comunica che dal 1990 la Commissione ha stanziato a favore del Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures degli aiuti per un importo globale di 49 455 924 euro (49,46 Meuro). Ciò significa che il Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures ha quindi beneficiato di circa il 62 % degli aiuti comunitari all'industria petrolifera francese.

1. Chi ha presentato alla Commissione le diverse richieste di sovvenzione a nome del Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures?
2. Quando è stata presentata alla Commissione la prima richiesta di sovvenzioni a nome del Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures?
3. Chi controlla il Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures (azionisti, partecipazioni incrociate, composizione del consiglio di amministrazione)?
4. Quali progetti ha realizzato il Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures nel corso del periodo 1990 – 1998?

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 110.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(5 aprile 2001)

1. L'elenco delle società che hanno presentato alla Commissione le diverse richieste di sovvenzione a nome del Groupement européen de recherches technologiques sur les hydrocarbures è inviato direttamente all'Onorevole parlamentare e alla Segreteria generale del Parlamento.
2. La prima richiesta di sovvenzione per il Groupement européen de recherches technologiques sur les hydrocarbures (GERTH) è stata definita nel 1975.
3. Il GERTH si definisce come segue:

Il GERTH è un Gruppo d'interesse economico (GIE) disciplinato dall'ordinanza del 23 settembre 1967 (decreto legge promulgato dalle autorità francesi, che autorizza la creazione di un Gruppo d'interesse economico).

Creato nel 1974, il Groupe de recherches technologiques sur les hydrocarbures comprende i membri seguenti:

- ELF Aquitaine, Tour Elf 2, Place la Coupole, La Défense 6 — F-92400 Courbevoie (No RCS Nanterre B555120784);
- Totalfina SA, 2, Place la Coupole, La Défense — F-92400 Courbevoie (No RCS Nanterre B542051180);
- Institut Français du Pétrole (IFP) 1-4, Avenue de Bois Préau — F-92500 Rueil-Malmaison.

L'elenco degli amministratori, il nome del revisore dei conti e del suo Gabinetto di revisori contabili sono inviati direttamente all'Onorevole parlamentare e alla Segreteria generale del Parlamento.

Il funzionamento del GERTH è il seguente: il gruppo coordina le questioni amministrative e finanziarie dei progetti nel quadro scientifico.

Il GERTH partecipa alla preparazione dei progetti e alla diffusione dei risultati.

4. Sono inviate direttamente all'Onorevole parlamentare e alla Segreteria generale del Parlamento tabelle sui progetti realizzati dal GERTH nel periodo 1990-1998.

(2001/C 261 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0051/01
di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Impatto ambientale della costruzione di un collegamento stradale a Arouca (Portogallo)

Attualmente è previsto e si trova in fase di rapido avvio l'appalto per la costruzione di un collegamento stradale tra Feira/IC2/Arouca nel distretto di Aveiro in Portogallo.

Si tratta di una strada essenziale e probabilmente il governo portoghese ha presentato o presenterà la candidatura per il finanziamento del progetto da parte della Commissione.

Tuttavia il tracciato della strada, specialmente il tratto di circa due chilometri nella valle del fiume Arda, suscita vivaci opposizioni, anche di diverse associazioni locali, poiché pregiudica chiaramente il patrimonio ambientale e paesaggistico.

Una valutazione di impatto ambientale già elaborata segnala che un simile tracciato, nel tratto in questione, ha un'incidenza rilevante a causa dell'invasione della riva del fiume Arda.

Malgrado ciò non solo si insiste nella costruzione di detto tratto, ma addirittura è stato trovato il modo di aggirare la legislazione nazionale e comunitaria che disciplina la materia e segnatamente impongono la realizzazione di studi di valutazione dell'impatto ambientale: tale circostanza spiega perché è stato elaborato un progetto distinto per una lunghezza di 9,9 chilometri (che comprende il tratto contestato) anche se esso riguarda un collegamento che in totale raggiunge una lunghezza di 30 chilometri circa.

Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione comunicare quanto segue:

1. È al corrente della situazione e ai servizi della Commissione è pervenuta una candidatura per il finanziamento di detto progetto?
2. Come prevede la Commissione di reagire di fronte all'impatto ambientale della costruzione del tratto stradale in questione? Intende essa vincolare il finanziamento del tratto al rispetto degli studi di valutazione ambientale dello stesso? Accetta essa che la struttura del progetto di collegamento stradale venga spezzata in sezioni distinte per evitare di tenere in considerazione detti studi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa al progetto di costruzione di un collegamento stradale Feira/IC2/Arouca, e sta istruendo la relativa pratica. Se scoprirà un'infrazione della normativa comunitaria ne trarrà le debite conseguenze quanto a un eventuale finanziamento comunitario.

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi risulta peraltro che il progetto non è stato presentato alla Commissione per un finanziamento congiunto nel contesto dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione.

Da una prima analisi emerge che sembra trattarsi di un progetto di strada a due corsie, contemplato al punto 10 d) dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997⁽²⁾. A norma di tale direttiva in linea di massima gli Stati membri hanno facoltà di decidere se procedere o meno alla valutazione di impatto ambientale.

Ciò non significa peraltro che il potere discrezionale degli Stati membri sia totale: è infatti limitato dall'articolo 2 della precitata direttiva: prima di rilasciare un'autorizzazione gli Stati membri devono infatti prendere le disposizioni necessarie affinché i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante siano sottoposti a una procedura di autorizzazione e si proceda alla valutazione di impatto ambientale.

Nell'istruzione della pratica di cui sopra, la Commissione chiederà, se necessario, alle autorità portoghesi informazioni supplementari sulla procedura di valutazione di impatto per il progetto di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2001/C 261 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0073/01

di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Sicurezza nucleare

Esistono piani della Commissione per ridurre il numero degli ispettori nucleari dell'Ufficio Euratom?

In caso affermativo, non ritiene la Commissione che tale riduzione potrebbe compromettere la sicurezza riducendone gli standard, e ciò in un momento in cui l'opinione pubblica e i politici acquistano sempre maggior consapevolezza dei rischi che comporta l'impiego dell'uranio e del plutonio per scopi militari, anziché civili?

Inoltre, non ritiene che qualsiasi abbassamento degli standard possa implicare il rischio che l'UE violi le convenzioni internazionali e il diritto europeo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 marzo 2001)

Nel quadro del processo di riforma la Commissione sta intraprendendo una revisione generale di tutte le attività dei suoi Servizi, compreso l'Ufficio «Controlli di sicurezza Euratom», e intende costituire un gruppo di esperti altamente qualificati per verificare se le attività dell'Ufficio assolvono gli obblighi stabiliti dal trattato Euratom e per presentare raccomandazioni in relazione agli obiettivi da raggiungere.

La Commissione chiarisce inoltre che le attività dell'Ufficio «Controlli di sicurezza Euratom» sono legate ai diritti e agli obblighi della Commissione in relazione ai controlli di sicurezza, come predisposto nel capo 7 del trattato Euratom, piuttosto che alla sicurezza nucleare.

(2001/C 261 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0080/01**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(29 gennaio 2001)*

Oggetto: Inserimento della Galizia nella rete ferroviaria europea ad alta velocità nel periodo 2000-2006

Lo scorso 20 dicembre il governo autonomo della Galizia, rappresentato dal suo presidente, e il governo nazionale spagnolo, rappresentato dal ministro dello sviluppo, hanno firmato un accordo di collaborazione, al quale ha partecipato anche l'impresa pubblica RENFE, per la costruzione e la modernizzazione della rete ferroviaria interna ad alta velocità della Galizia e per il suo allacciamento alle reti europee in Spagna e al centro dell'Europa, con inizio da Orense e Valladolid, nonché con il Portogallo, a sua volta ad alta velocità, lungo l'asse Corunha-Vigo verso Porto e Lisbona. Nei loro resoconti i giornali hanno evidenziato che i progetti saranno presentati dal governo spagnolo al fine di ottenere il necessario finanziamento comunitario e il governo della Galizia ha insistito che i lavori dovranno aver luogo nel periodo finanziario 2000-2006. Ieri, due settimane dopo, lo stesso ministro dello sviluppo ha firmato con i presidenti delle comunità autonome di Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha e Madrid un altro accordo per la costruzione della rete ad alta velocità nella zona di Madrid, Cuenca, Albacete, Alicante, Murcia, Valencia, annunciando che alcuni tratti del percorso, cofinanziati dall'Unione europea, saranno inaugurati già nel 2005.

Visto che è già passato un anno del periodo 2000-2006, compreso nelle previsioni di bilancio dell'Agenda 2000 per i Fondi di coesione e strutturali, può la Commissione comunicare quali linee ferroviarie all'interno del territorio spagnolo saranno cofinanziate dalla Comunità europea e di quali si prevede che la costruzione sia ultimata entro detto periodo settennale? In detto cofinanziamento dell'Unione europea sono comprese le linee ad alta velocità concernenti la Galizia, nei termini in cui figurano nell'accordo concluso dal presidente del governo della Galizia e il ministro dello sviluppo dello Stato spagnolo? Corrisponde al vero quanto annunciato da dette autorità, ossia che la costruzione della rete ad alta velocità in Galizia inizierà nel primo semestre 2001? Per la rete ad alta velocità della Galizia si prevede lo scartamento internazionale?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(2 aprile 2001)*

La selezione dei progetti che saranno cofinanziati a titolo dei Fondi strutturali, nel quadro dei programmi operativi (PO), compete alle autorità nazionali. Tale selezione viene comunicata alla Commissione soltanto durante la fase di sorveglianza del programma e interviene dopo l'adozione del relativo complemento di programmazione. A questo stadio, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulle operazioni concrete che saranno cofinanziate nel quadro del PO «Galizia» per il periodo 2000-2006.

Anche la selezione preliminare dei progetti presentati alla Commissione per il cofinanziamento nell'ambito del Fondo di coesione compete esclusivamente allo Stato membro. Il governo spagnolo presenta regolarmente dei progetti alla Commissione, ma non ha finora inoltrato alcuna domanda di concessione del contributo per il cofinanziamento di un progetto relativo al treno ad alta velocità in Galizia.

Tuttavia, in base alla Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità⁽¹⁾, la sagoma del materiale rotabile, lo scartamento o l'interasse dei binari dei ventilati progetti, relativi a nuove linee ad alta velocità, devono presentare gli stessi parametri che contraddistinguono la rete ferroviaria europea.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996.

(2001/C 261 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0087/01**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Accordi di pesca del Marocco con il Giappone, la Russia, la Corea e la Norvegia

Mentre la flotta europea, segnatamente quella della Galizia, dell'Andalusia e delle isole Canarie resta ormeggiata nei porti senza poter pescare nelle acque in prossimità delle Canarie e del Sahara Occidentale perché non è stato rinnovato l'accordo con il Regno del Marocco, a quanto pare detto paese ha concluso nuovi accordi con il Giappone, la Russia, la Corea e la Norvegia. Come commenta la Commissione tale circostanza, visto l'argomento invocato dal Marocco di un eccessivo sfruttamento delle sue risorse ittiche, che impedirebbe la firma di un nuovo accordo con l'Unione europea nei prossimi anni?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

Per quanto ne sa la Commissione, il Marocco ha concluso solo altri due accordi di pesca «da Stato a Stato».

Il primo è un accordo con la Russia che prevede l'accesso di imbarcazioni russe a risorse pelagiche di pesci quali sgombri, sugarelli e sardelle. Tale accordo è scaduto il 30 novembre 1999 e non è stato rinnovato.

Il secondo è un accordo con il Giappone che riguarda 15 navi con palangari per la pesca del tonno rosso nei tre mesi dell'anno durante i quali il tonno migra attraverso le acque marocchine. L'accordo scade nel settembre 2001.

E' quindi chiaro che questi due accordi non interferiscono con gli interessi passati e futuri della Comunità e che l'accordo con il Giappone è l'unico attualmente in vigore.

Va sottolineato inoltre che le flotte interessate non intendono pescare le stesse specie sensibili relativamente alle quali il Marocco afferma di avere problemi di conservazione.

(2001/C 261 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0089/01**di Rainer Wieland (PPE-DE) alla Commissione**

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Discriminazione dei residenti per i partecipanti tedeschi ai programmi «frequent flyer»

1. E' noto alla Commissione che i programmi «frequent flyer», come quelli della Star Alliance, offrono uno «status» speciale ai passeggeri che volano frequentemente?
2. Le è noto inoltre che tali programmi fanno una distinzione tra partecipanti residenti in Germania ed altri partecipanti?
3. Non ritiene la Commissione che tale distinzione, con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, rappresenti per i cittadini tedeschi partecipanti al programma una discriminazione a danno dei residenti?
4. Quali iniziative intende eventualmente avviare al riguardo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(5 aprile 2001)*

Una differenziazione, in funzione del luogo di residenza, dei vantaggi accordati ai partecipanti dei programmi di frequent flyer istituiti dalle compagnie aeree, costituisce una pratica commerciale che non sembra contraria alle disposizioni del «terzo pacchetto aereo» dato che in applicazione del regolamento (CEE) n° 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci ⁽¹⁾ i vettori aerei comunitari fissano liberamente le tariffe passeggeri e i vantaggi concessi ai passeggeri nell'ambito dei programmi frequent flyer costituiscono un elemento di queste tariffe.

La Commissione non ha mai constatato che i programmi «frequent flyer» siano di per se una violazione del diritto comunitario. Nell'esaminare le alleanze tra compagnie aeree la Commissione ha tuttavia individuato la combinazione dei programmi «frequent flyer» gestiti dalle parti dell'alleanza come un fattore che rende più difficile per i paesi terzi competere con le parti dell'alleanza e ha proposto rimedi per attenuare questo effetto ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992.

⁽²⁾ Cfr. ad esempio la comunicazione della Commissione concernente l'alleanza tra Lufthansa, SAS e United Airlines, GU C 239 del 30.7.1998.

(2001/C 261 E/040)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0101/01
di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione***(29 gennaio 2001)*

Oggetto: Passaggio all'euro per le PMI-PMII

Il passaggio alla moneta unica rappresenta un'autentica sfida per le PMI (piccole e medie imprese), le PMII (piccole e medie imprese industriali) e le piccolissime imprese, in particolare quelle artigianali. Secondo un'indagine condotta da Cap Gemini Ernst & Young, solo il 25 % delle imprese europee utilizzerebbero attualmente l'euro come base della loro contabilità. Secondo diversi studi, le imprese, in particolare le PMI-PMII e le imprese artigianali, non sarebbero pronte per effettuare le operazioni di conversione in euro. Diverse imprese malinformate pensano addirittura di attendere il 2002 per convertire la loro contabilità in euro. Invece la transizione all'euro si farà rapidamente, dato che le monete nazionali dovranno essere ritirate dalla circolazione durante i primi 15 giorni del gennaio 2002.

1. Può la Commissione illustrare in sintesi le misure specifiche da essa raccomandate per facilitare il passaggio all'euro delle PMI-PMII e delle imprese artigianali?
2. Non è la Commissione preoccupata per il ritardo in cui sembrano essere incorse le imprese nei preparativi per la transizione all'euro?
3. Non ritiene la Commissione necessario organizzare una campagna di informazione pratica a livello europeo destinata alle PMI-PMII e alle imprese artigianali, che integri le campagne che saranno decise da ciascuno Stato membro?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione*(4 aprile 2001)*

1. Il passaggio all'euro ha una serie di ripercussioni sulla maggior parte delle funzioni delle imprese. Come la maggior parte delle imprese, le piccole e medie imprese e le piccole e medie industrie (PMI) devono pertanto, tra l'altro, adattare i propri strumenti informatici e contabili, riflettere sulle conseguenze in termini di politica commerciale e di marketing (ad esempio: nuovi prezzi psicologici), verificare la compatibilità delle attrezzature di cassa (ad esempio: la capacità di trattare pagamenti che combinano l'euro e la moneta nazionale, di rispettare le norme sugli arrotondamenti ...) o anche informare il personale sulle modalità di passaggio all'euro (ad esempio: sensibilizzarlo alla nuova forma della busta paga).

2. La Commissione svolge periodicamente indagini in materia e, avendo constatato che vi sono dei ritardi, ha più volte allertato le autorità nazionali sulla questione. La raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000 ⁽¹⁾ contiene varie misure per sensibilizzare maggiormente gli operatori economici alla preparazione all'euro. Alcune di tali misure vengono già in gran parte applicate (ad esempio: transizione anticipata dei conti bancari e dei mezzi di pagamento scritture ...).

3. Le risorse finanziarie stanziare dalla Commissione per le azioni di informazione sull'euro sono utilizzate in gran parte per il cofinanziamento dei programmi nazionali di informazione destinati alle PMI. Inoltre, tali risorse permettono anche di finanziare molte azioni transnazionali finalizzate alle PMI, segnatamente in partenariato con la rete delle camere del commercio e dell'industria (Eurochambres).

⁽¹⁾ GU C 303 del 24.10.2000.

(2001/C 261 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0110/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici

La Conferenza mondiale sul clima, che ha avuto luogo recentemente all'Aia, non si è conclusa con un accordo sulla strategia per combattere l'inquinamento atmosferico, con la conseguenza che il clima potrebbe deteriorarsi ulteriormente e provocare enormi disastri. Un rapporto scientifico sui cambiamenti climatici elaborato dagli scienziati dell'IPCC (ONU) lancia l'allarme sulle prevedibili disastrose conseguenze di tali cambiamenti se non si interviene quanto prima per eliminarne le cause. Nel frattempo, anche in Europa assistiamo sempre più frequentemente a fenomeni climatici che sconvolgono l'ambiente e la vita degli uomini, come inondazioni e nevicate abbondanti che provocano slavine o valanghe anche in luoghi solitamente immuni da tali fenomeni. Si chiede alla Commissione:

1. se condivide i timori espressi dagli esperti dell'ONU;
2. quale opinione esprime in ordine al «disaccordo» dell'Aia e all'incapacità del sistema politico planetario di governare la globalizzazione delle emergenze ambientali e di prendere le decisioni a nome di tutti;
3. se è intenzionata a mantenere l'obiettivo stabilito a Kyoto di ridurre del 5 %, entro il 2008, le emissioni di anidride carbonica;
4. quali iniziative intende proporre ai governi, dopo questo fallimento, per evitare — nella misura del possibile — i disastri ambientali paventati;
5. se non considera opportuno ed urgente riproporre in sede ONU la questione rimasta irrisolta all'Aia.

Risposta data dalla sig.ra Wallström In nome della Commissione

(23 marzo 2001)

La Commissione considera la Terza relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) come un importante avvertimento del fatto che il cambiamento climatico si sta verificando più velocemente e in misura più grave di quanto inizialmente previsto. La relazione sottolinea con chiarezza l'importanza di intervenire rapidamente e di ridurre sostanzialmente le emissioni di gas ad effetto serra.

I negoziati conclusivi si sono incentrati principalmente sulla relazione tra i meccanismi di Kyoto e l'azione a livello locale («complementarità»), sul cambiamento degli usi territoriali e sulle attività forestali (i cosiddetti «bacini di assorbimento»). Tuttavia, non vi è stato abbastanza tempo per valutare appieno le proposte di compromesso dell'ultima ora sull'uso dei bacini di assorbimento relativamente al loro impatto

su paesi comunitari e non. Vi erano tuttavia prove sufficienti del fatto che le proposte finali avrebbero seriamente compromesso l'integrità ambientale e la Comunità ha pertanto deciso di non accoglierle.

La Commissione si rammarica profondamente per il mancato raggiungimento di un accordo all'Aia. Tuttavia, il risultato della 6a Conferenza delle parti (COP6) non è stato del tutto negativo ed ha fatto registrare alcuni progressi, come ad esempio l'elaborazione di una serie di proposte per venire incontro alle necessità e alle preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo. Si sono inoltre registrati progressi a livello tecnico su altri temi quali le politiche e le misure volte a ridurre le emissioni, la costruzione delle capacità, il trasferimento tecnologico, lo scambio delle emissioni, l'attuazione congiunta e l'osservanza. Tutti gli sforzi dovrebbero concentrarsi per concretizzare tali decisioni alla ripresa delle attività della COP6.

La Comunità è impegnata a conseguire l'obiettivo di Kyoto e, come affermato nella 5a Conferenza delle parti (COP5), si adopererà per una rapida ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di Kyoto entro il 2002. Al fine di conseguire l'obiettivo comunitario di una riduzione dell' 8 % è necessaria una efficace strategia di attuazione a livello comunitario. Con il programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) la Commissione ha fatto un passo importante in tale direzione. Dalla prima fase del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), che terminerà a maggio, scaturirà la formulazione di chiare raccomandazioni relative alle diverse politiche per tutti i settori economici rilevanti quali quello energetico e quello dei trasporti. Nella seconda metà di quest'anno la Commissione intende presentare la sua strategia di attuazione assieme ad una proposta di ratifica del Protocollo di Kyoto da parte della Comunità.

I negoziati tra le parti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico sono stati sospesi ma verranno ripresi successivamente nel corso di quest'anno. Il sig. Pronk, presidente della COP6, sta consultando i diversi gruppi regionali circa la data più opportuna per riprendere ufficialmente i negoziati e il modo migliore di proseguire tale processo.

La Comunità invita tutte le parti, in particolare il governo degli Stati Uniti, ad impegnarsi costruttivamente nei negoziati allo scopo di pervenire al più presto possibile ad un accordo complessivo.

Per assicurare il successo dei futuri negoziati è necessario uno spirito costruttivo. La sfida consiste nell'individuare compromessi che rappresentino un giusto equilibrio tra le preoccupazioni delle parti. Tutti desiderano misure economicamente percorribili ma ciò non deve mettere a repentaglio l'integrità ambientale del Protocollo di Kyoto ed è inoltre necessario assicurare il necessario sostegno ai paesi in via di sviluppo in termini di sviluppo sostenibile.

(2001/C 261 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0120/01

di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Conservazione del legno

Secondo la direttiva relativa all'immissione dei biocidi sul mercato (98/8/CE)⁽¹⁾, i pesticidi non agricoli dovrebbero essere ritirati dal mercato, conformemente al principio di sostituzione, qualora sia disponibile un'alternativa meno tossica. I prodotti per la conservazione del legno a base di composti cromo-rame e rame-cromo-arsenico sono tossici, se non addirittura estremamente tossici per l'uomo e l'ambiente: si tratta dei cosiddetti sali di Wolman.

Esiste tuttavia la possibilità di trattare diversamente il legname proveniente dalle zone climatiche temperate, ricorrendo a procedimenti ecologici, quali la tecnologia PLATO, al fine di migliorarne la conservazione senza utilizzare sostanze tossiche. Il legname proveniente dalle zone settentrionali, trattato in questo modo, diventa resistente come il legno duro tropicale. Tali procedimenti sono sempre più diffusi sul mercato europeo.

È disposta la Commissione ad analizzare seriamente tali metodi sostitutivi e — qualora siano ritenuti adatti — a utilizzarli, vietando la commercializzazione dei cosiddetti sali Wolman sul mercato europeo?

(¹) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(30 marzo 2001)

La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (¹) prevede una procedura di autorizzazione per tutti i prodotti biocidi, compresi i preservanti del legno. In base al regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della suddetta direttiva (²) i principi attivi dei preservanti del legno sono inclusi nel primo gruppo di sostanze da sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva. Le autorità competenti devono ricevere fascicoli completi sui principi attivi analizzati entro il 28 marzo 2004.

I rischi derivanti da ciascun principio attivo saranno valutati su questa base e solo le sostanze che non comportano rischi inaccettabili saranno iscritte nell'allegato I della direttiva e quindi immesse sul mercato e utilizzate in qualità di biocidi.

Inoltre, i principi attivi ritenuti sufficientemente accettabili pur dando ancora adito a preoccupazioni dovranno essere sottoposti a una valutazione comparata, come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva. Secondo questa procedura l'iscrizione di una simile sostanza può essere rifiutata qualora nell'allegato I figurì già un principio attivo che presenta un rischio notevolmente inferiore per la salute e per l'ambiente.

La direttiva impone inoltre agli Stati membri di prescrivere un uso appropriato dei biocidi e di applicare in modo razionale e in funzione dei casi una serie di misure di natura fisica, biologica e chimica o di altro genere allo scopo di ridurre l'uso dei biocidi al minimo necessario.

La Commissione si fa carico delle responsabilità che le derivano dalla direttiva e tutte le proposte che intende avanzare, comprese quelle concernenti i preservanti del legno, si baseranno rigorosamente sui requisiti in essa stabiliti.

(¹) GU L 123 del 24.4.1998.

(²) GU L 228 dell'8.9.2000.

(2001/C 261 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0128/01 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Aggiornamento delle statistiche economiche

1. Facendo seguito alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-3426/2000 (¹) del 22 dicembre 2000, la Commissione vorrà fornire informazioni concernenti i dati relativi ai profitti, come richiesto in detta interrogazione?

2. La Commissione farà anche conoscere quali eventuali impegni abbia ricevuto dalla Grecia, dall'Irlanda e dal Lussemburgo quanto a un miglioramento della regolarità e della frequenza dei dati relativi al loro PNL, all'occupazione e alla produttività?

(¹) GU C 151 E del 22.5.2001, pag. 166.

Risposta del sig. M. Solbes Mira in nome della Commissione*(15 maggio 2001)*

Per quanto riguarda la remunerazione dei lavoratori dipendenti, le richieste agli Stati membri nel quadro del Piano d'azione concernente le statistiche richieste per l'UEM (Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la Banca centrale europea) sono le stesse che per i dati del prodotto interno lordo (PIL), occupazione (e produttività) come già indicato nella risposta all'interrogazione E-3426/00 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾ per tali aggregati.

Il piano d'azione proposto dalla Commissione per migliorare la qualità ed in particolare l'attualità dei dati di contabilità nazionale (PIL, prodotto nazionale lordo (PNL) e relativi sottoaggregati) è stato adottato dal Consiglio nel settembre 2000. La Commissione è ora incaricata di attuare il piano d'azione (cfr. anche le risposte alle interrogazioni E-3426/00 e E-0138/01 dell'onorevole parlamentare ⁽²⁾).

Al piano d'azione del Consiglio gli Stati membri hanno risposto con piani d'azione nazionali che indicavano le modalità e i termini di realizzazione del piano del Consiglio. In generale, notevoli progressi sono stati realizzati nella fornitura dei dati relativi al PIL per la maggioranza degli Stati membri (cfr. anche la terza relazione di avanzamento del Consiglio del 19 febbraio 2001); taluni paesi incontrano tuttavia ancora delle difficoltà.

Per quanto concerne la situazione della Grecia, del Lussemburgo e dell'Irlanda, la Commissione non ha ancora indicazioni precise in merito al momento in cui tali Stati membri saranno in grado di soddisfare le esigenze del piano d'azione sia per i dati del PIL che per quelli relativi all'occupazione (e quindi anche alla produttività).

Cio' sarà definito nel quadro di una proposta di regolamento del Consiglio al riguardo che sarà prossimamente introdotta dalla Commissione e che sostituirà l'attuale regolamento n° 2223/96/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽³⁾ che prevede deroghe per detti Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 22.5.2001, pag. 166.

⁽²⁾ GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 193.

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996.

(2001/C 261 E/044)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0129/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione***(31 gennaio 2001)*

Oggetto: Servizi finanziari

1. La Commissione farà conoscere la quota di PNL generata da servizi finanziari in ciascuno Stato membro per ciascuno degli ultimi dieci anni?
2. Porrà in evidenza particolari incoerenze metodologiche tra la misurazione dei servizi finanziari negli Stati membri e particolari difficoltà di determinazione del valore aggiunto nel settore?
3. Porterà a nostra conoscenza dati comparabili per gli Stati Uniti e il Giappone?

Risposta del signor Solbes Mira a nome della Commissione*(7 maggio 2001)*

Le informazioni richieste dall'onorevole interrogante fanno parte dei conti nazionali, un settore statistico strutturato in base ad un sistema metodologico denominato sistema europeo di conti economici integrati (ESA).

I dati indicanti la quota del PIL prodotta dai servizi finanziari in ogni Stato membro negli ultimi dieci anni sono stati inviati direttamente all'onorevole interrogante ed alla segreteria del Parlamento.

Non vi sono particolari incompatibilità metodologiche dovute al fatto che i conti nazionali degli Stati membri sono basati sul sistema ESA.

Non vi è alcuna deroga per quanto riguarda la definizione dei concetti. Il sistema ESA è stato elaborato in due versioni. Il nuovo sistema (ESA 95) è in vigore dal 1999, e sostituisce la versione precedente (ESA 79) utilizzata dal 1970 al 1997. La nuova versione ha ampliato il concetto di servizi finanziari: la produzione del settore delle assicurazioni diverse da quelle sulla vita comprende adesso anche le entrate derivanti dall'investimento delle riserve tecniche assicurative.

Il valore aggiunto in questo settore, denominato servizi d'intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM), è costituito dalle percentuali e dai corrispettivi fissi fatturati esplicitamente alla clientela nonché dalla differenza fra interessi attivi e passivi.

La rilevazione delle percentuali e dei corrispettivi espliciti è abbastanza facile su base contabile, mentre la misurazione dei FISIM è un po' più complessa.

I dati per gli Stati Uniti ed il Giappone sono compatibili con il sistema ESA 79, e sono stati inviati direttamente all'onorevole interrogante ed alla segreteria del Parlamento.

(2001/C 261 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0132/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Lavoratori dipendenti

1. Quanti lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale ha occupato la Commissione in ciascun anno dell'ultimo decennio?
2. Quanti lavoratori autonomi hanno beneficiato di contratti a breve termine con la Commissione in ciascuno degli ultimi dieci anni?
3. Quale proporzione del totale del personale delle istituzioni UE era costituito da personale della Commissione in ciascuno degli ultimi dieci anni?
4. Quale proporzione del personale della Commissione ha esercitato attività di interpretazione e di traduzione (specificare separatamente) in ciascuno degli ultimi dieci anni?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(26 marzo 2001)

Al 31 dicembre di ogni anno, l'organico della Commissione è risultato il seguente:

Anno	Organico a tempo pieno (funzionari e personale a tempo determinato)	Organico a tempo parziale (funzionari e personale a tempo determinato)	Totale ⁽¹⁾
1991	15 542	515	16 057
1992	15 910	547	16 457
1993	16 260	594	16 854
1994	16 833	636	17 469
1995	17 607	627	18 234
1996	18 315	679	18 994
1997	18 903	767	19 670
1998	19 218	825	20 043
1999	19 065	923	19 988
2000	19 075	1 074	20 149

⁽¹⁾ Totale dell'organico (funzionari e personale a tempo determinato) = personale a tempo pieno + personale a tempo parziale

La tabella comprende i funzionari e il personale a tempo determinato in servizio, senza distinzioni di bilancio (Amministrazione, Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali e Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF)).

La presente interrogazione fa riferimento ad una pletora di diversi tipi di contratti che disciplinano situazioni e compiti non equiparabili; inoltre la gestione delle linee di bilancio che permettono l'assunzione di esperti a contratto per missioni a breve termine è delegata alle Direzioni Generali. Tale tipologia di contratti comprende incarichi di consulenza a breve termine, supporto tecnico per valutazioni di proposte, assistenti di conferenza e molti altri tipi di assistenza tecnica di durata che può variare da pochi giorni ad alcuni mesi. La maggior parte di tali valutazioni sono effettuate all'esterno degli uffici della Commissione. Prima di fornire una risposta precisa, pregherei l'onorevole parlamentare di chiarire a quali tipi di contratto si stia riferisca.

La Commissione non ha accesso alle cifre esatte relative al personale delle altre istituzioni; la distribuzione dei posti nell'organico della Commissione in relazione al numero totale dei posti nell'organico di tutte le istituzioni è tuttavia indicata nella seguente tabella:

Anno	Commissione (posti stabili o a tempo determinato)	Totale nelle istituzioni comunitarie (posti stabili o a tempo determinato)	%
1991	17 175	24 629	69,73 %
1992	17 952	25 567	70,22 %
1993	18 576	26 359	70,47 %
1994	19 027	26 984	70,51 %
1995	20 143	28 868	69,78 %
1996	20 831	29 651	70,25 %
1997	21 190	30 048	70,52 %
1998	21 495	30 384	70,74 %
1999	21 603	30 599	70,60 %
2000	21 703	30 819	70,42 %

Commissione: senza distinzioni di bilancio (Amministrazione, Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, OLAF, Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro)

Istituzioni: la Commissione, il Parlamento ed il Mediatore Europeo (Ombudsman), il Consiglio, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e la Struttura organizzativa comune.

Il personale della Commissione che si occupa di attività di interpretazione e traduzione è ripartito come segue:

Anno	Organico alla Commissione (funzionari e personale a tempo determinato)	Servizio comune d'interpretazione e conferenze (funzionari e personale a tempo determinato)		Servizio di traduzione (funzionari e personale a tempo determinato)	
			%		%
1991	16 057	472	2,94	1 636	10,19
1992	16 457	486	2,95	1 662	10,10
1993	16 854	479	2,84	1 662	9,86
1994	17 469	478	2,74	1 639	9,38
1995	18 234	528	2,90	1 737	9,53
1996	18 994	544	2,86	1 779	9,37
1997	19 670	604	3,07	1 867	9,49
1998	20 043	610	3,04	1 871	9,33
1999	19 988	623	3,12	1 864	9,33
2000	20 149	585	2,90	1 849	9,18

La tabella comprende i funzionari e il personale a tempo determinato in servizio, senza differenziazioni di tipo economico (Amministrazione, Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali e OLAF).

(2001/C 261 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0140/01

di Christopher Huhne (ELDR) al Consiglio

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Discussioni legislative

Il Consiglio trova alcun problema nel separare i punti di natura legislativa da quelli di natura esecutiva discussi in sede di Consiglio?

(2001/C 261 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0141/01

di Christopher Huhne (ELDR) al Consiglio

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Dibattiti aperti

Qual è l'obiezione del Consiglio all'apertura delle proprie sessioni al pubblico e alla stampa allorché si discutono e sono posti in votazione punti di natura legislativa?

(2001/C 261 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0142/01

di Christopher Huhne (ELDR) al Consiglio

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Segretezza degli organi legislativi nazionali

Il Consiglio è a conoscenza di alcuno Stato membro UE la cui Camera legislativa si riunisca a porte chiuse per il dibattito su atti legislativi?

(2001/C 261 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0143/01

di Christopher Huhne (ELDR) al Consiglio

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Criteri democratici

Se uno Stato membro decidesse che i propri organi legislativi nazionali da qui in avanti si riuniscano in segreto, il Consiglio sarebbe del parere che detto Stato membro soddisfi ancora i criteri di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea?

(2001/C 261 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0144/01

di Christopher Huhne (ELDR) al Consiglio

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Segretezza del Consiglio

Il Consiglio chiederà al proprio Servizio giuridico di accertare se il persistere della prassi di non pubblicità delle riunioni anche allorché si discutano punti legislativi, è compatibile con

- a) la Convenzione europea per la Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali
- b) le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri?

È del parere che detta prassi soddisfi al disposto dell'articolo 6 del trattato dell'Unione europea?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-0140/01, E-0141/01, E-0142/01, E-0143/01 e 0144/01

(31 maggio 2001)

1. Il Consiglio ricorda all'Onorevole Parlamentare di non trovare alcun problema nel separare i punti di natura legislativa da quelli di natura esecutiva discussi in sede di Consiglio. Di fatto il Consiglio individua già le questioni nelle quali esso agisce in qualità di legislatore (cfr. articolo 7 del suo regolamento interno che elenca i casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE), onde consentire, precisamente, di accrescere la trasparenza in questo settore di attività.

2. Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare di aver già compiuto notevoli progressi nel rendere pubblici i suoi lavori. Tra le misure adottate nel seguire questa linea, il Consiglio sottolinea:

- la prassi di tenere almeno un dibattito pubblico sulle nuove importanti proposte legislative;
- in virtù dell'articolo 207 del trattato CE e del regolamento interno, sono automaticamente resi accessibili al pubblico i risultati e le dichiarazioni di voto nonché le dichiarazioni iscritte a verbale allorché il Consiglio agisce in qualità di legislatore;
- l'accesso ai documenti del Consiglio, normalmente concesso ogniqualvolta possibile, allorché il Consiglio agisce in qualità di legislatore, mentre il ricorso al diritto di rifiuto d'accesso per tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio deve limitarsi allo stretto necessario;
- la diffusione via Internet degli elenchi dei punti all'ordine del giorno provvisorio, inclusi i riferimenti ai documenti relativi a ciascuno dei punti esaminati delle sessioni del Consiglio e delle riunioni dei suoi organi preparatori quando tali punti si riferiscono a materie in cui il Consiglio agisce in qualità di legislatore.

3. Il Consiglio è attualmente impegnato a definire nuove norme allo scopo di migliorare le norme vigenti sulla trasparenza per tutti i documenti legislativi. Il Consiglio attribuisce grande importanza alla massima apertura della sua attività legislativa, controbilanciandola però con la necessità di mantenere un processo decisionale efficace ed efficiente e con la necessità di proteggere le informazioni classificate e di garantire la segretezza delle sue deliberazioni quando non agisce in qualità di legislatore.

A questo proposito, tale processo rientra in un impegno analogo a quello contenuto nella «Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione» da iscrivere nell'atto finale della Conferenza (cfr. allegato IV del progetto di trattato approvato a Nizza dalla Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri), che nel punto 6 sottolinea che la suddetta Conferenza «riconosce la necessità di migliorare e continuare a garantire la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri».

4. Il Consiglio ritiene inopportuno che il Consiglio formuli commenti sul modo in cui gli organi legislativi nazionali decidono di organizzare il loro lavoro, o su questioni di carattere puramente speculativo o congetturale.

5. In ogni caso, per quanto riguarda le violazioni dell'articolo 6 del TUE, l'articolo 7 dello stesso trattato espone la procedura per determinare una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il Consiglio desidera inoltre richiamare l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che il trattato di Nizza include anche una disposizione che si aggiunge all'articolo 7, che consente al Consiglio di determinare che esiste un evidente rischio di violazione grave per cui il Parlamento ha un diritto d'iniziativa.

6. Il Consiglio considera la propria prassi compatibile con l'articolo 6 del TUE e non vede la necessità di richiedere l'opinione del suo Servizio giuridico per quanto riguarda l'applicazione del trattato e del proprio regolamento interno su tale questione.

(2001/C 261 E/051)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0150/01
di Reimer Böge (PPE-DE) alla Commissione**

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Indicazioni complementari nell'etichettatura della carne bovina

A un'importante azienda del settore alimentare tedesco, che aveva intrapreso volontariamente test anti ESB su tutti i bovini da essa macellati già prima dell'entrata in vigore, in Germania, dell'attuale regolamentazione, è stato vietato dall'autorità federale competente di fornire al pubblico informazioni in questo senso nell'etichettatura effettuata ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000⁽¹⁾.

L'azienda aveva presentato quattro diverse proposte di formulazione per ottenere l'approvazione del disciplinare di etichettatura. L'ente federale per l'agricoltura e l'alimentazione ha respinto tutte e quattro le formulazioni con la motivazione che l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 1760/2000 vieta l'approvazione di informazioni ingannevoli o insufficientemente chiare.

Le formulazioni proposte erano le seguenti:

1. Questa carne è stata sottoposta a controllo anti ESB. Il test non garantisce una sicurezza assoluta, ma costituisce una garanzia supplementare!
2. Carne sottoposta volontariamente al test anti ESB (test prionico). Il nostro contributo alla diminuzione del rischio.
3. Carne sottoposta volontariamente al test anti ESB (test prionico). Più sicurezza per il consumatore.
4. Maggiore sicurezza possibile per il consumatore. Carne sottoposta volontariamente al test anti ESB. La sicurezza non è assoluta.

Come giudica la Commissione il rifiuto di approvazione del disciplinare?

La Commissione è ugualmente del parere che le quattro formulazioni proposte siano in contrasto con il regolamento 1760/2000 e non possano pertanto essere ammesse, oppure ritiene la Commissione che si sia dinanzi a un'interpretazione eccessivamente restrittiva del regolamento da parte dell'ente federale competente?

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 aprile 2001)

La Commissione è consapevole del fatto che, in alcuni Stati membri, gli operatori hanno cercato di ottenere dalle autorità nazionali l'autorizzazione di un'etichettatura facoltativa delle carni bovine, in modo da fornire informazioni circa le condizioni degli animali da cui provengono le carni per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Nel caso della Germania, è stata richiesta ufficialmente l'autorizzazione a indicare sulle etichette i test effettuati per individuare la BSE negli animali da cui provengono le carni ed il minor rischio per la salute che tali carni comportano.

Innanzitutto, la Commissione desidera sottolineare che l'obiettivo fondamentale di tutte le varie misure di protezione sanitaria adottate finora dalla Comunità e dagli Stati membri è quello di garantire che tutta la carne bovina destinata al consumo sul territorio comunitario sia ugualmente sicura.

La Commissione è del parere che autorizzare un operatore a distinguere la propria carne da quella dei propri concorrenti, con l'indicazione del rispetto di una misura di protezione sanitaria che si applica comunque indistintamente a tutti gli operatori, si tradurrebbe in un ingiusto vantaggio per l'operatore in questione e, in definitiva, confonderebbe il consumatore. Un'indicazione del genere, infatti, farebbe credere che la carne venduta da qualsiasi altro operatore che non utilizza questa etichetta sia meno sicura.

Va ricordato che uno dei principi della legislazione comunitaria in materia di etichettatura, come prevede l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2000/13 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, sancisce che le etichette non debbano «essere tali da indurre in errore l'acquirente ... suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche.»

Inoltre, dato che il secondo comma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n.820/97 del Consiglio⁽²⁾, prevede esplicitamente che sia respinto dallo Stato membro qualsiasi disciplinare che preveda etichette facoltative contenenti informazioni ingannevoli o insufficientemente chiare, la Commissione ritiene che le autorità tedesche dispongano di una chiara base giuridica per respingere qualsiasi indicazione facoltativa relativa alle condizioni degli animali da cui provengono le carni per quanto riguarda la BSE.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000.

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000.

(2001/C 261 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0156/01

di Jean-Maurice Dehousse (PSE) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Conseguenze della tendenza alla concentrazione nel settore delle compagnie aeree

Nei giorni scorsi il settore del trasporto è stato caratterizzato da un nuovo caso di tendenza alla concentrazione: l'America Airlines ha assorbito la Trans World Airlines e la U.S. Airways è stata suddivisa tra l'American Airlines e la United Airlines. La stampa ha annunciato peraltro che il 12 gennaio la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, tale concentrazione. Ciò premesso:

1. La tendenza alla concentrazione inciderà sul mercato transatlantico e interesserà quello europeo?
2. In tal caso quali saranno le conseguenze?
3. È possibile che una simile tendenza interessi le compagnie europee?
4. Quali sono le conseguenze per le compagnie aeree affiliate ai protagonisti delle citate transazioni (come ad esempio le sei compagnie europee affiliate alla United Airlines attraverso la «Star Alliance»)?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(29 marzo 2001)

1., 2. e 4. Come fa presente l'onorevole parlamentare, recentemente il trasporto aereo negli Stati Uniti è stato effettivamente caratterizzato da due operazioni di concentrazione, ossia l'acquisizione di US Airways da parte di United Airlines e quella di Trans World Airlines (TWA) da parte di American Airlines.

Tali operazioni, se soddisfano i requisiti relativi alle soglie di fatturato definite dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾, sono subordinate all'autorizzazione preventiva della Commissione ai sensi del diritto comunitario in materia di concorrenza.

L'acquisizione di US Airways da parte di United Airlines è stata regolarmente notificata alla Commissione, che l'ha autorizzata (a determinate condizioni) il 12 gennaio 2001. Per ulteriori informazioni sull'operazione si rinvia al testo della decisione adottata dalla Commissione (caso COMP/M.2041 United Airlines/US Airways) pubblicato su Internet⁽²⁾.

Per quanto riguarda i suoi effetti su alcuni mercati transatlantici o sulla «Star Alliance», si vedano segnatamente i punti 35-73 della decisione.

Invece, l'assorbimento di TWA da parte di American Airlines non è stato notificato alla Commissione in quanto le soglie di fatturato previste dal regolamento non sono raggiunte.

3. Al momento attuale, la Commissione non è stata informata su alcuna operazione di tale tipo per quanto riguarda le compagnie aeree europee.

(¹) GU L 395 del 30.12.1989 modificata dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997, GU L 180 del 9.7.1997.

(²) http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/decisions/m2041_en.pdf.

(2001/C 261 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0157/01
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) al Consiglio

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Statuto sociale europeo della casalinga

Nella risposta alla mia interrogazione E-2175/00 (¹), la Commissione ha ricordato che già nell'anno 1987 l'esecutivo comunitario aveva presentato una proposta di direttiva con la quale si completava l'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi giuridici e professionali di sicurezza sociale.

Nella direttiva si contemplava come alternativa ai diritti derivati, la personalizzazione dei diritti alla sicurezza sociale anche per le casalinghe. Sfortunatamente detta direttiva non è stata approvata dal Consiglio nonostante i pareri favorevoli del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

Trascorsi tutti questi anni dalla decisione negativa del Consiglio, e dato che esiste un altro contesto nella nuova strategia di ammodernamento e miglioramento della protezione sociale in Europa, il Consiglio è del parere che dovrebbe riprendere in esame la propria posizione precedente e rispondere alla legittima pretesa delle casalinghe di essere equiparate nel regime generale di protezione offerto dalla sicurezza sociale al resto della popolazione?

(¹) GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 184.

Risposta

(30 maggio 2001)

L'Onorevole Parlamentare ricorda giustamente che già nel 1987 la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva del Consiglio che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi legali e professionali di sicurezza sociale. Il Consiglio ha sospeso i lavori su questo fascicolo nel 1989.

In effetti, poiché la proposta si basava in parte sull'ex articolo 235 del trattato (nuovo articolo 308), per l'adozione era richiesta l'unanimità. Varie delegazioni avevano mantenuto delle riserve di principio sulla proposta, dovute soprattutto alle implicazioni finanziarie.

Si richiama comunque l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che, sebbene il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per salvaguardare i diritti dei lavoratori migranti rientri nelle competenze comunitarie, la struttura e l'organizzazione di tali regimi sono di esclusiva competenza degli Stati membri.

(2001/C 261 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0162/01**di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Modello per entità collaboratrici in azioni comunitarie di interesse generale

La crisi che attraversa l'Istituto per le Relazioni tra Europa e America latina (IRELA) deve essere oggetto di una riflessione che si impone riguardo al modello concreto che regola in funzionamento di enti come l'IRELA che svolgono un'attività di specifico interesse comunitario tanto da meritare l'appoggio del bilancio UE.

E' evidente che si deve contribuire alle attività di questo genere di enti, perché l'Unione europea e il suo Esecutivo non possono espletare direttamente le attività che non rientrano specificamente nel proprio ambito di attività istituzionali. Ma è ancor più evidente che deve esistere un modello che eviti brutte sorprese, come quella che si è vissuta al riguardo, e improvvisazioni per risolvere le eventuali crisi.

La Commissione ritiene di dover presentare un modello di funzionamento degli enti che coordinano l'attività comunitaria di interesse generale, per garantire il corretto svolgimento delle loro attività e giustificare adeguatamente gli aiuti che ricevono a titolo del bilancio dell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(29 marzo 2001)

Dal 1996 il Parlamento ha seguito da vicino le condizioni generali che disciplinano le sovvenzioni del bilancio dell'Unione, in particolare quelle relative all'attribuzione dei fondi iscritti nella parte A (spese amministrative) del bilancio e al loro controllo. Ha votato commenti di bilancio che stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte dagli eventuali beneficiari. La Commissione ha preso nota di queste condizioni nella sua gestione delle linee di bilancio pertinenti e ha tenuto informato il Parlamento in merito a tale attribuzione.

Il vademecum sulla gestione delle sovvenzioni adottato dalla Commissione nel luglio 1998⁽¹⁾, in vigore dal 1° gennaio 1999, comporta raccomandazioni per il buon impiego del denaro comunitario da parte dei beneficiari di sovvenzioni e, tra l'altro, dispone che questi ultimi formino oggetto di verifica continua e di controllo a posteriori, tramite l'invio di relazioni d'esecuzione delle azioni sovvenzionate e delle relative situazioni finanziarie a conferma del bilancio di previsione su cui si è basato il calcolo della sovvenzione comunitaria. Questo vademecum ricorda anche che gli ordinatori devono recuperare le somme indebitamente versate o che procurino un indebito profitto per il beneficiario.

La proposta di riformare il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, adottata dalla Commissione il 26 luglio 2000⁽²⁾ e attualmente all'esame delle altre istituzioni, rafforza queste disposizioni rendendole applicabili a tutte le sovvenzioni finanziate mediante il bilancio comunitario accordate direttamente ai beneficiari, a prescindere dal fatto che rientrino o meno in un programma. La proposta di riforma conferma la necessità di controlli sulle relazioni inviate dai beneficiari di sovvenzioni prima che l'importo della sovvenzione diventi definitivo, fatto salvo peraltro l'esito di ulteriori controlli, in particolare da parte della Corte dei conti. La proposta prevede il recupero degli importi indebitamente percepiti indipendentemente dalla causa. Questa proposta prevede infine la possibilità da un lato di chiedere una cauzione a garanzia dell'esecuzione da parte del beneficiario dei suoi obblighi e dall'altro di escludere dalle procedure di concessione delle sovvenzioni i richiedenti colpevoli di frode o di violazione dei loro obblighi contrattuali.

La Commissione considera che oltre a queste norme di buona gestione finanziaria, non vi è motivo d'intervenire nell'organizzazione e nel funzionamento stesso di tutti i beneficiari di sovvenzioni comunitarie, che costituiscono un gruppo vasto ed eterogeneo di organismi rappresentativi della società civile, secondo forme e statuti differenti.

⁽¹⁾ SEC(98) 1191 finale.

⁽²⁾ COM(2000) 461 finale.

(2001/C 261 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0163/01

**di Stefano Zappalà (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE),
Guido Viceconte (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE),
Carlo Fatuzzo (PPE-DE), Umberto Scapagnini (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE)
e Guido Podestà (PPE-DE) alla Commissione**

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Mucca pazza

La stampa sta diffondendo informazioni sul morbo della mucca pazza abbastanza complete sul piano tecnico ma lacunose sul piano istituzionale.

Il fenomeno, certamente grave, non è attuale ma solo oggi, per l'emotività che si è creata, comincia ad avere l'opportuna attenzione.

Il lungo periodo d'incubazione, l'età dei bovini a rischio, la circolazione del bestiame, gli effetti dei prodotti derivati, sono tutti problemi senza certezza scientifica.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. quali investimenti nella ricerca essa ha effettuato da quando il fenomeno si è evidenziato (1985);
2. quali livelli di certezza esistono nel controllo della circolazione delle carni sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi;
3. quali livelli di certezza esistono sulla mortalità umana degli ultimi 15 anni associabile al fenomeno in questione;
4. se le precauzioni messe in atto dai paesi membri sono considerate adeguate in base ai dati esistenti;
5. se non si ritiene opportuno intensificare la ricerca scientifica in tempi rapidi anche utilizzando mezzi illimitati.

Risposta fornita dal sig. Byrne a nome della Commissione*(17 aprile 2001)*

La ricerca sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili presso l'uomo e gli animali (TSE) è stata finanziata nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca fin dal 1990 con un contributo totale della Comunità di 53 880 000 € (2 120 000 € durante il II e il III Programma quadro, 50 700 000 € nell'ambito del Piano d'azione sulla TSE adottato dal Parlamento e dal Consiglio nel novembre 1996, 1 060 000 € nell'ambito del IV Programma quadro). 54 progetti di ricerca sono tuttora in corso come parte del Piano d'azione TSE e tre progetti nell'ambito del V Programma quadro. 15 nuove proposte sono state recentemente presentate e sono in corso di valutazione.

Il Centro comune di Ricerca della Commissione è impegnato in un Programma estensivo per la valutazione di test post-mortem sull'infezione dell'ESB e la fissazione di disposizioni appropriate per la garanzia di qualità sulla valutazione del programma in corso. Esso è inoltre impegnato in programmi per la valutazione di metodi per l'individuazione di farine di carne e di ossa negli alimenti per animali e per la valutazione del trattamento termico per le farine di carne e di ossa.

Le norme sulla produzione, la marcatura, lo stoccaggio e il trasporto di carni fresche nella Comunità sono fissate con Direttiva del Consiglio 64/433/CEE del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾. Le norme relative alle verifiche effettuate sui movimenti di carni e altri prodotti animali nell'ambito della Comunità e all'entrata in provenienza da Paesi terzi, sono fissate dalla Direttiva del Consiglio 89/662/CE dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽²⁾ e dalla Direttiva del Consiglio 97/78/CE del 18 dicembre 1997 e fissa i principi relativi all'organizzazione dei

controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾. Inoltre, ulteriori condizioni si applicano all'etichettatura della carne bovina e della carne bovina macinata e allo Stato membro/Paese terzo e al numero di riconoscimento veterinario degli stabilimenti per la macellazione o il taglio, se del caso. Detti requisiti sono fissati nel regolamento del Consiglio (CE) n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Fino agli inizi del novembre 2000 un totale di 83 decessi connessi con il morbo di Kreuzfeldt-Jacob (vCJD) (81 nel Regno Unito, uno in Irlanda e uno in Francia) sono stati notificati nella Comunità. Gli elementi di prova microbiologica/biomolecolare raccolti negli ultimi anni indicano che l'ESB e il morbo di Kreuzfeldt-Jacob sono molto probabilmente causati dallo stesso agente ESB. Ciò comprova l'ipotesi che gli esseri umani sono stati probabilmente infettati in seguito al consumo di materiale contaminato da ESB, molto probabilmente per via orale (attraverso gli alimenti).

Tuttavia, molte incertezze e incognite su aspetti quali il meccanismo di trasmissione dall'animale all'uomo, la natura esatta dell'agente infettivo e la lunghezza del periodo di incubazione del morbo di Kreuzfeldt-Jacob (che potrebbe possibilmente variare da pochi anni a più di 25 anni) indicano la necessità di ulteriori ricerche che sono attualmente in corso.

Gli Stati membri stanno già attuando una vasta gamma di misure di controllo dell'ESB introdotte negli ultimi anni nei settori della rimozione dei materiali specifici a rischio, l'estrazione dei grassi, i controlli degli alimenti per animali e la sorveglianza epidemiologica. Sulla base di raccomandazioni del Comitato scientifico direttivo, questi controlli sono stati ora rafforzati con nuove disposizioni relative agli avanzi di carne disossata meccanicamente, al sego di ruminanti e alla colonna vertebrale.

In accordo con le conclusioni del Consiglio ricerca del 16 novembre 2000, è stato istituito un gruppo di esperti comprendente rappresentanti degli Stati membri e del Centro comune di ricerca, al fine di:

- esaminare lo stato della ricerca sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli Stati membri,
- incoraggiare lo scambio di informazioni tra i gruppi di ricerca; e
- identificare i settori delle ricerche in corso da rafforzare, nonché nuovi settori di ricerca.

Il lavoro del gruppo di esperti fornirà le basi per rafforzare il coordinamento tra le attività di ricerca nazionali.

⁽¹⁾ GU B 121 del 29.7.1964.

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998.

(2001/C 261 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0164/01

di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Progressi nell'introduzione dell'euro nei singoli Stati membri della zona Euro

1. Il Ministero olandese delle finanze ha presentato recentemente dei dati (ottava relazione di seguito sull'euro e i poteri pubblici) sugli scarsi progressi nell'introduzione dell'euro dovuti all'atteggiamento di talune autorità. Da tali dati, risulta ad esempio, che il 64 % dei comuni olandesi non abbia ancora avviato la fase di realizzazione del processo dell'euro. Ci sono addirittura dei comuni (il 4 %) che non hanno nemmeno iniziato i preparativi. Notevoli carenze si registrano in particolare in materia di comunicazione e

informazione. Soltanto il 16 % dei comuni dispone di un piano appropriato di comunicazione esterna e il 31 % di un piano di comunicazione interna. Un piano di approccio aziendale per l'adeguamento dell'amministrazione è stato elaborato soltanto dal 45 % dei comuni. I preparativi del 60 % dei servizi sociali e di oltre il 70 % degli organismi esecutivi destano notevoli preoccupazioni, dato che molti si trovano ancora nella fase di inventario. È la Commissione a conoscenza di questi dati inquietanti?

2. Condivide la Commissione la preoccupazione che i progressi nell'introduzione dell'euro nella zona Euro lascino molto a desiderare?

3. Può la Commissione illustrare in maniera articolata per ogni Stato membri i progressi registrati e gli eventuali problemi e punti di frizione che si manifestano nei singoli paesi della zona Euro?

4. Può dire la Commissione se nei singoli Stati membri della zona Euro si manifestano problemi analoghi o di natura molto diversa per quanto riguarda i progressi nell'introduzione dell'euro e quali misure intende essa adottare?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(4 aprile 2001)

La Commissione è al corrente dello stato di preparazione all'euro degli enti locali olandesi. Risulta infatti che l'attuale livello di preparazione differisce secondo i comuni, ma esistono anche casi esemplari e alcune città olandesi hanno contribuito attivamente all'elaborazione di una guida metodologica di sostegno per il passaggio all'euro degli enti locali europei.

La preparazione a livello locale, soprattutto per quanto concerne gli organismi sociali, va migliorando ed è particolarmente necessario seguirne i progressi nei Paesi Bassi come negli altri Stati membri partecipanti.

I recenti risultati dell'indagine Eurobarometro rivelano, infatti, che l'anticipo e la preparazione del passaggio all'euro sono chiaramente insufficienti nelle piccole e medie imprese. Tuttavia, non si è ancora potuto tener conto delle vigorose campagne di comunicazione nazionali intraprese all'inizio del 2001, né di quella della Banca Centrale Europea, che ha previsto di svolgere nel secondo semestre 2001 specifiche azioni d'informazione coordinate.

La Commissione elabora un quadro mensile sulla preparazione all'introduzione dell'euro. Questo documento, elaborato sulla base delle informazioni raccolte presso ogni amministrazione pubblica nazionale, è presentato ai ministri delle finanze dell'Eurogruppo e pubblicato, in forma riassuntiva, su Internet.

Tale preparazione presenta in generale da un paese all'altro gli stessi tipi di problemi, che possono però differire fortemente per la loro ampiezza, il che giustifica che si debbano risolvere applicando il principio di sussidiarietà. Tuttavia la Commissione non è rimasta inattiva. Da tempo sostiene gli sforzi degli Stati membri favorendo gli scambi di informazioni e le buone pratiche tra responsabili «euro» delle amministrazioni nazionali, cofinanziando le campagne nazionali di comunicazione e finanziando direttamente iniziative specifiche, su scala europea, della società civile. Quest'intervento finanziario è effettuato a titolo del programma PRINCE alla cui elaborazione e al cui controllo è associato il Parlamento.

(2001/C 261 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0168/01

di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Approvazione dell'UE per spiagge pulite

La stampa britannica ha di recente riportato la notizia secondo cui la Commissione europea sta esaminando di infliggere al governo del Regno Unito e al Consiglio municipale di Blackpool un'ammenda di circa 65 000 sterline al giorno per l'asserita violazione dei criteri, posti dalla stessa Commissione, c.d. della «bandiera azzurra» per le spiagge sicure.

In relazione agli echi di stampa sopra riportati:

1. La Commissione europea ha proposto di infliggere al governo britannico, al Consiglio municipale di Blackpool o a qualsiasi altro soggetto un'ammenda di 65 000 sterline al giorno per il mancato rispetto delle direttive dell'Unione europea sulle spiagge sicure?
2. In caso affermativo, quale servizio della Commissione europea ha preso questa decisione?
3. Quale diritto di ricorso ha il governo britannico e/o il Consiglio municipale di Blackpool?
4. Quante altre spiagge del Regno Unito, oltre a quella di Blackpool, non rispettano, secondo la Commissione, gli standard da essa posti?
5. Quante sono le spiagge esaminate dalla Commissione europea in tutto il Regno Unito?
6. Quante spiagge sono state esaminate negli altri paesi dell'UE? (Si prega di fornire il numero di spiagge esaminate per ciascuno Stato membro)
7. In quante occasioni precedenti la Commissione europea ha multato o proposto di multare altri paesi dell'UE per violazione dei criteri sulla sicurezza delle spiagge?
8. Quali sono i criteri che una spiaggia deve soddisfare per poter meritare una «Bandiera azzurra» per la sicurezza?
9. Quanto denaro è stato speso dalla Commissione europea, per ogni anno dal 1995, per monitorare lo stato e la sicurezza delle spiagge nell'Unione europea?
10. Può la Commissione redigere un elenco di eventuali relazioni da essa pubblicate sul monitoraggio dello stato e della sicurezza delle spiagge in tutta l'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(18 aprile 2001)

1. La stampa ha riferito di recente la decisione della Commissione di deferire il Regno Unito alla Corte di giustizia con la richiesta di multare il suddetto Stato membro, facendo riferimento ad una decisione della Commissione adottata nel dicembre 2000. Tale decisione è stata presa a seguito della sentenza emessa dalla Corte di giustizia nei confronti del Regno Unito nel 1993 (causa C-1990/56) per non aver rispettato l'obbligo di assicurare la conformità delle acque di nove zone di balneazione intorno alla Fylde Coast nel North West England rispetto ai requisiti obbligatori della direttiva «Acque di balneazione», direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975 concernente la qualità delle acque di balneazione⁽¹⁾. La seconda fase di questo intervento volto ad assicurare il rispetto della normativa è stata avviata nel momento in cui si è rilevato che la maggior parte delle acque di balneazione in questione continuavano a non rispettare i suddetti requisiti nelle stagioni balneari 1996 e 1997. In base ai dati iniziali forniti alla Commissione dalle autorità britanniche due delle nove acque di balneazione in questione risultavano non conformi nella stagione balneare 2000.

2. L'iniziativa originaria di adire la Corte, che ha poi portato alla sentenza del 1993, era stata presa ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE. La decisione di deferire il Regno Unito alla Corte di giustizia una seconda volta è stata presa ai sensi dell'articolo 228 (ex articolo 171) del trattato CE. Tale articolo conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti di uno Stato membro che non abbia preso i provvedimenti necessari per conformarsi ad una sentenza della Corte di giustizia. Esso consente inoltre alla Commissione di chiedere alla Corte di imporre una penalità pecuniaria allo Stato membro in questione. Nel caso in questione la Commissione ha deciso di proporre alla Corte di giustizia di comminare al Regno Unito una multa pari a 106 800 € al giorno.

3. L'azione in questione è stata presa nei confronti dello Stato membro e non di autorità regionali quali il Blackpool Council. Il Regno Unito può ora difendersi secondo le procedure ufficialmente previste dalla Corte. Il giudizio della Corte di giustizia è inappellabile.

4. Altre acque di balneazione del Regno Unito, oltre a quelle interessate dalla sentenza emessa nella causa C-1990/56, sono risultate non conformi ai requisiti obbligatori della direttiva «Acque di balneazione». Di conseguenza la Commissione ha deciso nel luglio 2000 di deferire il Regno Unito alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. La conformità delle acque di balneazione varia di anno in anno, ma i risultati di ogni stagione balneare sono pubblicati annualmente dalla Commissione in un'apposita relazione. L'ultima relazione, pubblicata nel maggio 2000, riportava i risultati relativi alla

stagione balneare 1999. La relazione è anche disponibile su Internet. La sezione della relazione che riguarda le acque di balneazione del Regno Unito è reperibile al seguente indirizzo: www.europa.eu.int/water/water-bathing/report/uk.html.

5. I più recenti dati disponibili riguardano la stagione balneare 1999. Essi indicano che il Regno Unito ha individuato e valutato 541 zone di balneazione costiere e 11 zone di balneazione di acqua dolce in Inghilterra, in Galles, in Scozia e nell'Irlanda del Nord, oltre ad altre 6 presso Gibilterra. La valutazione della qualità delle acque di balneazione è effettuata dalle autorità nazionali dei singoli Stati membri e non dalla Commissione.

6. La tabella riassuntiva riportata nella relazione sulle acque di balneazione della Commissione pubblicata nel maggio 2000 indica che, nella stagione balneare 1999, 11 435 zone costiere e 4 376 d'acqua dolce sono state individuate come zone di balneazione e sottoposte a controllo da parte delle autorità nazionali ai sensi della direttiva «Acque di balneazione».

7. È la prima volta che la Commissione propone di multare uno Stato membro per non essersi conformato ad una sentenza della Corte di giustizia emessa in relazione al mancato rispetto delle norme relative alle acque di balneazione.

8. La campagna «Bandiera blu» è un progetto lanciato dalla Fondazione per l'educazione ambientale in Europa (FEEE) che ha sede a Copenaghen (Danimarca). Uno dei criteri utilizzati dalla campagna è la qualità delle acque e si basa sui valori guida della direttiva «Acque di balneazione». I valori guida sono più severi di quelli obbligatori (o imperativi) fissati dalla direttiva. Non vi è alcun legame tra la valutazione della FEEE e la Commissione, la Fondazione è l'unica a stabilire se le spiagge rispettano i criteri necessari per l'assegnazione della bandiera blu. Qualsiasi domanda sulla campagna «Bandiera blu» deve pertanto essere rivolta alla FEEE, Scandiagade 13, DK-2450 København (Danimarca).

9. È compito dei singoli Stati membri controllare le condizioni sanitarie e di sicurezza delle spiagge al fine di assicurare la conformità ai requisiti della direttiva «Acque di balneazione». I costi del monitoraggio sono a loro volta a carico degli Stati membri. I risultati vengono poi comunicati annualmente alla Commissione e costituiscono la base delle relazioni annue sulle acque di balneazione.

10. Le relazioni annue sulle acque di balneazione sono pubblicate dalla Commissione ogni anno e sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: www.europa.eu.int/water/water-bathing/report.html.

(¹) GU L 31 del 5.2.1976.

(2001/C 261 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0184/01

di Florence Kuntz (UEN) al Consiglio

(5 febbraio 2001)

Oggetto: Conseguenze dell'utilizzo di munizioni contenenti uranio impoverito

Per il tramite della loro Federazione, i militari francesi, inquieti, si augurano per loro stessi e per i loro commilitoni europei, che sia definita la patologia della sindrome medica del Golfo e dei Balcani.

Alla luce delle diverse posizioni sostenute dai corpi medici dei vari paesi dell'Unione europea, potrebbe il Consiglio rendere note quanto prima le sue riflessioni e la sua posizione in ordine alle possibili o provate incidenze sulla salute pubblica dell'utilizzo di munizioni contenenti uranio impoverito («sindrome dei Balcani») di cui soffrono militari francesi e di altre nazionalità dell'Unione europea dopo il loro soggiorno nella Repubblica federale di Jugoslavia?

È in grado il Consiglio di determinare con precisione, e a scadenza ravvicinata, le zone della RFI, il numero di militari europei e di civili iugoslavi interessati dall'utilizzo di siffatte munizioni?

In caso di accertamento di un legame diretto fra l'utilizzo di questo tipo di munizioni e i sintomi della «sindrome dei Balcani» e della guerra del Golfo, potrebbe il Consiglio far sapere quali misure prioritarie di sanità pubblica intende proporre quanto prima agli Stati membri?

Risposta

(31 maggio 2001)

Nel corso delle discussioni avvenute nella sessione del 22 gennaio 2001, il Consiglio si è detto consapevole della grande preoccupazione dell'opinione pubblica e ha affermato il proprio impegno a fare piena chiarezza sul problema dell'uranio impoverito. Si è delineato un consenso generale sul fatto che spetta in primo luogo alla NATO, in quanto istituzione responsabile della gestione della crisi dei Balcani, raccogliere dai partecipanti alle operazioni le informazioni sull'uso dell'uranio impoverito, sulla localizzazione delle truppe e su dati medici. Il Consiglio ha inoltre esortato alla più completa trasparenza e a un aperto scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, come pure con altre organizzazioni che stanno indagando sulla questione.

Il Consiglio ha inoltre preso atto del fatto che diversi organismi (UNEP, OMS, NATO, il comitato istituito dalla Commissione) stanno esaminando la questione. Le conclusioni della relazione del Gruppo di esperti dell'articolo 31 del trattato Euratom sono state rese note il 6 marzo 2001. La pubblicazione delle altre relazioni è prevista a breve. Il Consiglio ha convenuto di tornare sulla questione alla luce di tali relazioni, al fine di valutare se è necessario adottare iniziative o misure specifiche a livello dell'UE.

(2001/C 261 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0186/01

di Lousewies van der Laan (ELDR) al Consiglio

(5 febbraio 2001)

Oggetto: Scambio di informazioni sui rischi sanitari del personale militare

Come è noto, si è diffusa in tutta Europa una certa inquietudine a motivo del probabile rischio tossico dell'uranio impoverito presente nelle munizioni utilizzate dai soldati della NATO.

L'università di Witten-Herdecke, in Germania, ha compiuto uno studio sui tecnici-radar dell'esercito tedesco che hanno operato con i sistemi di difesa missilistica Hawk e Patriot. Dei 99 tecnici radar esaminati, 69 sono stati colpiti da patologia cancerosa. 24 tra loro sono già deceduti. Ciò è stato reso noto dall'emittente tedesca ZDF il 13 gennaio u.s.

1. È il Consiglio a conoscenza di quest'ultima notizia?
2. Non ritiene il Consiglio che le preoccupazioni per lo stato di salute dei lavoratori degli eserciti europei possono ripercuotersi negativamente sulla politica comune della sicurezza?
3. In caso affermativo, non ritiene il Consiglio che le informazioni in materia di salute del personale militare europeo rientrino nell'articolo 16 del trattato e che tutte le informazioni relative a quanto sopra affermato e ad altre questioni devono essere fornite dagli Stati membri non appena disponibili?
4. Le informazioni disponibili sugli effetti potenzialmente tossici dei sistemi di difesa missilistica Hawk e Patriot vengono attualmente fornite dagli Stati membri in cui i militari operano con tali sistemi? In che modo viene coordinato tale scambio di informazioni?
5. Intende il Consiglio, conformemente all'articolo 21 del trattato, tenere al corrente il Parlamento europeo in merito a detta questione ed eventualmente ad altre questioni ad essa connesse?

Risposta*(31 maggio 2001)*

La notizia riportata nell'interrogazione dell'Onorevole membro non è stata mai sottoposta all'attenzione del Consiglio. Di conseguenza, non è stato discusso il contenuto.

La salute delle truppe nazionali che gli Stati membri possono impegnare nelle operazioni di gestione delle crisi sotto la guida dell'UE sarà certamente una preoccupazione presente nei dibattiti del Consiglio sulla gestione delle crisi. Nel corso delle discussioni tenutesi nella sessione del 22 gennaio 2001, il Consiglio si è detto consapevole della grande preoccupazione dell'opinione pubblica e ha affermato il suo impegno a fare chiarezza sul problema dell'uranio impoverito, esortando, conformemente all'articolo 16 del trattato, alla più completa trasparenza e a un aperto scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, come pure con altre organizzazioni che stanno indagando sulla questione.

In generale, i Ministri convengono sul fatto che spetta in primo luogo alla NATO, in quanto istituzione responsabile della gestione della crisi dei Balcani, raccogliere dai partecipanti alle operazioni le informazioni sull'uso dell'uranio impoverito, sulla localizzazione delle truppe e su dati medici.

Il Consiglio ha inoltre preso atto del fatto che diversi organismi (UNEP, OMS, NATO, la commissione istituita dalla Commissione) stanno esaminando la questione. Le conclusioni della relazione del Gruppo di esperti dell'articolo 31 del trattato Euratom sono state diffuse il 6 marzo 2001. La pubblicazione di altre relazioni è prevista entro breve tempo. Il Consiglio ha convenuto di tornare sulla questione dopo che tali relazioni saranno disponibili, al fine di valutare se è necessario adottare iniziative o misure specifiche a livello dell'UE.

Conformemente all'articolo 21 del trattato, il Parlamento europeo è regolarmente informato degli sviluppi della politica estera e di sicurezza dell'Unione. Esso sarà certamente informato dei risultati delle indagini e dell'eventuale follow-up.

(2001/C 261 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0187/01**di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio***(5 febbraio 2001)*

Oggetto: Politica estera comune sul Kosovo

Il Parlamento della Repubblica federale di Jugoslavia ha approvato recentemente un'amnistia a favore dei renitenti dell'esercito popolare iugoslavo e dei prigionieri condannati per atti criminali contro l'esercito o per attività contro lo Stato. Dalla dichiarazione rilasciata il 9 gennaio u.s. dal Ministro iugoslavo della giustizia, Moncilo Grubac risulta che tale amnistia non si applica ai detenuti per terrorismo. Ciò significa che circa 700 kosovari albanesi, detenuti in Serbia, non potranno fruire di alcuna amnistia, se condannati per terrorismo, e ciò nonostante la promessa del Ministro iugoslavo degli affari esteri, Goran Svilanovic, recentemente a Washington, di rilasciare i prigionieri albanesi e nonostante le analoghe promesse ribadite dal Presidente Kostunica nei confronti, tra l'altro, dell'UE.

1. Intende il Consiglio denunciare tale politica? In caso negativo, per quale motivo?
2. Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio per indurre la Repubblica federale di Jugoslavia a mantenere le promesse formulate ufficialmente per quanto riguarda la liberazione di tutti i detenuti politici albanesi?

Risposta*(31 maggio 2001)*

Il Consiglio continua ad essere seriamente preoccupato a proposito dei detenuti politici in Serbia, inclusi i circa 700 kosovari albanesi cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare, e ha ripetutamente fatto pressioni sulle autorità competenti per il loro rilascio.

Il 22 gennaio il Governo federale jugoslavo ha presentato al Parlamento un progetto di amnistia, attualmente in discussione. La sua adozione è attesa per la fine del mese di febbraio. Il progetto di legge comprende i detenuti politici, inclusa una parte dei 700 kosovari albanesi ai quali fa riferimento l'Onorevole Parlamentare.

Secondo l'UE, l'iniziativa presa dalla nuova leadership della Repubblica federale di Jugoslavia (FRY) pur essendo accolta favorevolmente, non è di portata sufficientemente vasta. L'Unione europea ha esercitato pertanto forti pressioni su Belgrado, e persino direttamente sul Presidente Kostunica durante la recente visita della troika dei Ministri dell'UE l'8 febbraio. In tale occasione e durante una precedente visita a Stoccolma, il Presidente Kostunica ha assicurato ai suoi interlocutori dell'UE che saranno riesaminati tutti i casi dei prigionieri che non rientrano nell'amnistia, indicando, tuttavia, che tale processo potrebbe richiedere dai due ai tre mesi. L'Unione europea continuerà sicuramente a considerare la questione altamente prioritaria nei suoi rapporti con le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia.

*(2001/C 261 E/061)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-0190/01****di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione***(29 gennaio 2001)*

Oggetto: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Irlanda del 21 settembre 1999
— Causa C-392/96

Può la Commissione assicurare che le proposte presentate dalle autorità irlandesi al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999 garantiranno in modo particolare che, prima del rilascio di ogni nuova autorizzazione per progetti di imboscimento o di rimboscimento nelle zone dell'Irlanda che sono state identificate come sensibili all'acidificazione, si procederà a un'adeguata valutazione del loro impatto?

In Irlanda vi sono estese superfici, in particolare nella parte occidentale e nord-occidentale del paese, caratterizzate da terreni torbosi impregnati di acqua piovana e con elevate concentrazioni di acidi organici, la cui conformazione geologica non è in grado di tamponare gli effetti dell'aumento della concentrazione di acidi provocato dall'imboscimento. Anche altre zone, in particolare nella parte orientale del paese, dove i bacini pluviali sono costituiti prevalentemente da roccia in posto contenente quarzo, con un sottile strato di terreno di copertura privo di carbonato, e zone con terreni sabbiosi contenenti silicio e con terreni dilavati fortemente erosi sono vulnerabili da questo punto di vista. Ricerche approfondite, condotte dall'Irlanda nel corso degli ultimi dieci anni, hanno dimostrato che l'acidificazione di questi bacini pluviali favorisce la formazione di materiale organico disciolto e di alluminio disciolto, che possono presentarsi in una forma tossica che provoca la formazione di uno strato di muco sulle branchie dei pesci causando un'elevata mortalità.

I corsi d'acqua più gravemente colpiti dall'imboscimento in queste zone sono privi di invertebrati sensibili agli acidi e hanno una concentrazione di acidi troppo elevata per permettere l'esistenza di popolazioni autonome di salmonidi, in particolare perché, come emerge dalle ricerche, gli episodi di acidificazione tendono a verificarsi in inverno e in primavera, stagioni che coincidono con un periodo particolarmente vulnerabile nel ciclo di vita dei salmonidi. I siti in cui le acque contengono le maggiori quantità di acidi hanno presentato il tasso più basso di sopravvivenza delle uova di salmone e, durante l'incubazione, le uova hanno sviluppato gusci estremamente fragili. Le efemere sono assenti nella maggior parte dei siti

acidi nelle foreste, che presentano anche una minore diversità di invertebrati, mentre i pesci sono del tutto assenti in siti che normalmente hanno un habitat adatto alla loro esistenza. Questi risultati delle ricerche condotte in Irlanda hanno costituito l'oggetto di varie analisi di esperti. Ciononostante, in queste zone le operazioni di imboscamento e di rimboscamento proseguono in modo incontrollato non essendo prevista alcuna procedura di valutazione. Intende la Commissione garantire che venga specificatamente inclusa un'adeguata valutazione nel riesame delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dall'Irlanda per proteggere queste zone da danni ambientali di questo tipo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 marzo 2001)

La Commissione è a conoscenza del fatto che i progetti di rimboscamento nelle zone dell'Irlanda sensibili all'acidificazione possono avere effetti ambientali significativi. La Commissione ha sollevato questa questione dinanzi alla Corte di giustizia, la quale ne fa menzione in maniera specifica al punto 69 della sentenza, laddove si rileva che il rimboscamento può causare l'acidificazione o l'eutrofizzazione delle acque.

L'Irlanda non ha ancora comunicato le misure che intende adottare per dare esecuzione alla sentenza in relazione ai progetti di rimboscamento e la Commissione ha quindi inviato una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 228 (ex articolo 169) del trattato CE.

La Commissione conferma che prenderà in considerazione la questione sollevata dall'onorevole parlamentare al momento di esaminare le eventuali misure proposte dall'Irlanda per eseguire tale sentenza.

(2001/C 261 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0194/01

**di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE), Armin Laschet (PPE-DE),
Mathieu Grosch (PPE-DE), Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)
e Karl-Heinz Florenz (PPE-DE) alla Commissione**

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Ripristino del trasporto internazionale di merci sul tracciato storico dell' «IJzeren Rijn»

1. Nel dibattito sull'eventuale ripristino del tracciato dell' «IJeren Rijn» è stato fatto spesso riferimento al trattato concluso nel 1839 tra i Paesi Bassi e il Belgio, in cui è sancito il diritto alla libertà di circolazione. Quale rapporto esiste, secondo la Commissione, tra le disposizioni di questo trattato e la pertinente normativa europea?
2. Benché il tracciato segua una linea già esistente, il ripristino dell' «IJzeren Rijn» richieda una valutazione d'impatto ambientale?
3. Il collegamento ferroviario attraverserà territori classificati come zone protette ai sensi della direttiva sulla conservazione degli uccelli e degli habitat. Quali ne saranno le conseguenze?
4. Come valuta la Commissione l'attuale collegamento tra Anversa e la zona della Ruhr (le stazioni di Aachen West — Montzen e un nuovo tracciato attraverso Venlo) quale alternativa al ripristino del tracciato dell' «IJzeren Rijn»?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 aprile 2001)

Nelle risposte alle interrogazioni scritte E-2381/99 ⁽¹⁾ e E-0525/00 dell'onorevole Staes ⁽²⁾, la Commissione ha ricordato che il trattato di scissione belgo-olandese del 19 aprile 1839 e i trattati derivati costituiscono accordi bilaterali conclusi tra i due Stati membri e non riguardano il diritto comunitario nella misura in cui non contravvengono a disposizioni dei trattati dell'Unione europea.

In ordine al possibile ripristino della strada ferrata renana (Ijzeren-Rijn), la Commissione ritiene che occorra procedere a una valutazione dell'impatto sull'ambiente come è precisato al punto 3 della risposta alla interrogazione E-2381/99 laddove si afferma che la Commissione non è tenuta ad intimare al governo olandese di rispettare un obbligo che gli incombe in virtù di un trattato che non è comunitario. Il governo olandese ha ribadito la necessità di applicare l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽³⁾ in quanto la vecchia linea ferroviaria attraversa una zona speciale di conservazione quale definita nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽⁴⁾. Ciò implica che tutte le disposizioni particolari di questi articoli sono vincolanti. Così, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 un certo piano o progetto può essere realizzato soltanto se non esistono soluzioni alternative. Questa disposizione consente dunque di adottare un altro tracciato piuttosto che di ripristinare il collegamento ferroviario renano.

La questione del collegamento esistente tra Anversa e la regione della Ruhr a sostituzione della strada ferrata renana potrebbe essere presa in considerazione soltanto quando le parti interessate avranno effettuata la loro analisi costi-benefici tenendo conto dell'impatto sull'ambiente e del pertinente diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU C 280 E del 3.10.2000.

⁽²⁾ GU C 26 E del 26.1.2001.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(2001/C 261 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0199/01

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) e Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Monitoraggio dell'inquinamento da uranio dello Strimonas e del Nestos

Rispondendo, il 12 maggio 1998, all'interrogazione H-0438/98⁽¹⁾ per il «tempo delle interrogazioni», la Commissione ha confermato la notizia circa l'inquinamento da uranio dei fiumi Strimonas e Nestos e precisato allo stesso tempo che l'inquinamento «non deriva dalla centrale nucleare di Kozloduy, bensì dalle trascorse attività di estrazione di uranio in prossimità di detti fiumi».

Può la Commissione far sapere se le autorità greche l'hanno ufficialmente informata dell'esistenza di una vasta e affidabile rete per la misurazione dell'inquinamento da uranio dei suddetti due fiumi? Quali risultati hanno dato le recenti ricerche sulle concentrazioni di uranio nelle acque dei due fiumi e a che cosa è dovuto esattamente questo inquinamento?

⁽¹⁾ Risposta scritta del 12.05.1998.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 aprile 2001)

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare regolarmente alla Commissione le informazioni relative ai controlli sul livello di radioattività nell'aria, nell'acqua e nel suolo per renderla edotta del grado di radioattività cui è esposta la popolazione (Articolo 36, Capo III, Protezione sanitaria del trattato Euratom).

La Raccomandazione della Commissione (2000/473/Euratom), dell'8 giugno 2000, sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom, adottata l'8 giugno 2000⁽¹⁾ prescrive agli Stati membri di controllare le acque superficiali relativamente a Cs-137 e all'attività beta residua. Per l'acqua potabile va effettuato un controllo specifico dei radionuclidi naturali, conformemente alla Direttiva del Consiglio 98/83/EC del 3 novembre 1998 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano⁽²⁾.

Tutti i dati sulla radioattività ambientale nella Comunità sono memorizzati nella base dati REM del Centro comune di ricerca a Ispra. Sulla base di queste informazioni la Commissione pubblica regolarmente una rassegna delle informazioni a livello comunitario.

La Commissione ha ricevuto ai sensi dell'articolo 36 dati sulla radioattività beta per i fiumi Nestos e Strymona in Grecia. Dato il ritardo nella trasmissione ufficiale di questi dati, le autorità Greche sono state invitate a fornire informazioni più aggiornate. La Commissione ha ricevuto dati mensili per il periodo 1996-2000, a conferma della continuità e completezza del programma di controllo.

I risultati del controllo sono forniti come attività beta totale per volume unitario (resta da detrarre l'attività K-40), ma non sembrano indicare livelli insolitamente elevati. I fiumi Strymona e Nestos scorrono nelle vicinanze di miniere bulgare di uranio. Apparentemente la Bulgaria non produce uranio dal 1995, ma non si può escludere che residui dell'attività estrattiva precedente contribuiscano ancora ai livelli di radionuclidi naturali in questi fiumi.

⁽¹⁾ GU L 191 del 27.7.2000.

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998.

(2001/C 261 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0200/01

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Contratti per la fornitura di gas naturale da paesi terzi

La maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea hanno concluso con paesi terzi contratti per la fornitura di gas naturale, che prevedono la clausola del cosiddetto «take or pay». Questo tipo di clausole fa sì che si vengano a creare condizioni che certamente non favoriscono l'accesso di nuovi fornitori - e quindi di nuovi giacimenti - nel mercato europeo liberalizzato dell'energia, e si rafforzi spesso la posizione dominante di certi fornitori di gas naturale. Le suddette clausole sono compatibili con le norme UE sulla concorrenza? Intende la Commissione prendere delle iniziative? In caso affermativo, che tipo di iniziative?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(27 marzo 2001)

La Commissione desidera precisare prima di tutto che i contratti di fornitura di gas naturale proveniente da paesi terzi sono in generale sottoscritti non direttamente dagli Stati membri ma da imprese. È vero, però, che il ruolo dei poteri pubblici in questo settore era spesso molto importante prima della liberalizzazione. Le clausole dette «take-or-pay», che figurano in molti di questi contratti, obbligano l'acquirente a pagare per determinati quantitativi annui di gas indipendentemente dal fatto che siano realmente prelevati. In molti casi, tuttavia, l'obbligo del «take-or-pay» non riguarda l'intero quantitativo contrattuale annuale e il prezzo da pagare rappresenta, a volte, una percentuale variabile del prezzo contrattuale. Esistono inoltre delle clausole dette «Make-up» e «Carry-forward» che introducono una certa flessibilità nei prelievi del gas da pagare.

La Comunità ha già avuto occasione di pronunciarsi sulle clausole «take-or-pay» nel considerando (30) della direttiva 98/30/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale⁽¹⁾. In questo contesto, ha riconosciuto che i contratti «take-or-pay» a lungo termine costituiscono una realtà del mercato che garantisce la fornitura di gas degli Stati membri. Per di più il diritto comunitario fa dipendere da eventuali difficoltà economiche e finanziarie gravi, in cui verserebbero le imprese a causa dei loro impegni «take-or-pay», la possibilità di accordare deroghe temporanee al principio dell'accesso dei terzi alla rete, elemento chiave del processo di liberalizzazione

del mercato interno del gas naturale perseguito dalla direttiva Gas (vedere in particolare l'articolo 251). La direttiva precisa tuttavia, sempre nel considerando (30), che qualsiasi contratto «take-or-pay» stipulato o rinnovato dopo la sua entrata in vigore deve essere concluso con prudenza, «per non costituire un ostacolo ad un'apertura significativa del mercato». Inoltre, l'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva fissa, per la concessione delle deroghe temporanee, dei criteri molto rigorosi fra i quali il primo citato è «l'obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale».

Quanto al rischio, evidenziato dall'onorevole parlamentare, che l'esistenza delle clausole «take-or-pay» impedisca l'accesso di nuovi fornitori al mercato energetico europeo, un eventuale effetto d'esclusione potrebbe dipendere non tanto dalle clausole «take-or-pay», ma da altre clausole come, ad esempio, gli obblighi di non concorrenza o la durata dei contratti di fornitura e dei contratti che riservano capacità di trasporto. Le clausole di questo tipo non potrebbero peraltro essere considerate di per sé restrizioni caratterizzate della concorrenza. I loro eventuali effetti anticoncorrenziali dovrebbero essere misurati caso per caso, valutando in particolare il potere di mercato delle imprese interessate e, di conseguenza, il grado di concorrenza nel mercato del prodotto. Occorrerebbe considerare inoltre che queste clausole, qualora garantiscano il recupero di nuovi investimenti effettuati dal venditore per garantire la fornitura, potrebbero beneficiare di un'esenzione, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85) del trattato CE.

La Commissione segue in ogni modo molto attentamente l'evoluzione del settore europeo del gas verso un mercato integrato e competitivo. In particolare, la Direzione generale della Concorrenza ha avviato d'ufficio procedimenti relativi alle clausole che potrebbero restringere la concorrenza contenute in alcuni contratti d'importazione di gas naturale. Essendo l'indagine ancora in corso, sarebbe inopportuno fornire ulteriori dettagli a questo stadio.

(¹) GU L 204 del 21.7.1998.

(2001/C 261 E/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0202/01

di Charles Tannock (PPE-DE) e Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(2 febbraio 2001)

Oggetto: Tassi IVA sul restauro delle chiese

Può la Commissione rendere noto se tra gli Stati membri ve ne è qualcuno che sta attualmente applicando un tasso IVA ridotto per i lavori di restauro/manutenzione degli edifici utilizzati come luoghi di culto? In caso affermativo, sulla base di quali disposizioni?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(19 marzo 2001)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'Irlanda è l'unico Stato membro che attualmente applica un'aliquota ridotta dell'IVA per i lavori di restauro/manutenzione degli edifici utilizzati come luoghi di culto.

L'Irlanda applica a tali servizi un'aliquota del 12,5 %, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera e), della sesta direttiva IVA n.77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.⁽¹⁾ Tale articolo permette agli Stati membri, che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta a beni e servizi non contemplati dall'allegato H della sesta direttiva IVA, di continuare ad applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 12 % per il periodo transitorio.

(¹) GU L 145 del 13.6.1977, direttiva modificata dalla direttiva 2001/41/EC del Consiglio, del 19 gennaio 2001 — GU L 22 del 24.1.2001.

(2001/C 261 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0217/01
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(5 febbraio 2001)

Oggetto: Ostacoli frapposti dall'OTE alla procedura di liberalizzazione del mercato

In forza della decisione 97/607/CE⁽¹⁾ della Commissione europea il governo ellenico era tenuto a procedere alla piena liberalizzazione del mercato greco delle telecomunicazioni entro il 31 dicembre 2000. Ciò nondimeno, in pochissimi settori di tale mercato sono state assicurate le condizioni per la libera concorrenza, mentre si vanno infittendo le voci di un ostruzionismo posto in essere dall'OTE, come si può evincere dalla sesta relazione sulla realizzazione della liberalizzazione delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda in particolare l'obbligo di fornire ai privati libero accesso alle reti locali di telecomunicazione (svincolo della maglia locale) in base al regolamento (CE) n. 2887/2000⁽²⁾, ciò non è stato possibile a causa del diniego da parte dell'OTE di cooperare costruttivamente e di onorare i propri impegni. Per di più, a tutt'oggi, l'OTE si rifiuta di fornire colocalizzazioni, il che è indispensabile sia per lo svincolo della maglia locale sia per la disconnessione.

Quanto al sistema nazionale di numerizzazione l'OTE frapponne apertamente un certo numero di ostacoli che fanno sì che anche in questo settore si accumulano ritardi di parecchi mesi. Infine, il decreto presidenziale n. 181/99 emanato in attuazione della direttiva 98/10/CE⁽³⁾ prevede un lasso di tempo minimo di due mesi prima che le tariffe degli attuali servizi di telefonia possano essere applicati ai servizi destinati agli abbonati, mentre con successivo emendamento introdotto nella legge per l'EYDAP (Società per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti liquidi della capitale), che riguarda esclusivamente l'OTE e si basa sul suo carattere monopolistico previsto fino al 31.12.2000, l'OTE ha cercato di imporre in questo settore un tariffario avulso dai costi ad appena venti (20) giorni di distanza dalla sua pubblicazione.

Dato che la decisione 97/607/CE della Commissione europea è stata adottata al fine di permettere all'OTE di prepararsi in vista della liberalizzazione, mentre quest'ultimo non sembra aver proceduto ai necessari adattamenti né di avere intenzione di procedervi, può la Commissione dire:

1. se è a conoscenza di tutto quanto su riferito e, in caso affermativo, quali chiarimenti le ha fornito il governo ellenico;
2. quali passi e/o sanzioni intende adottare per contrastare il mancato adempimento da parte dell'OTE di obblighi discendenti dalla legislazione dell'Unione europea?

⁽¹⁾ GU L 245 del 9.9.1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(9 aprile 2001)

1. La Commissione è a conoscenza di una serie di avvenimenti che hanno avuto luogo in Grecia dopo la liberalizzazione completa del 1° gennaio 2001, in particolare per quanto riguarda la disaggregazione dell'accesso alla rete locale, l'adozione di un piano nazionale di numerazione e la tariffazione.

L'accesso disaggregato alla rete di distribuzione secondaria («rete locale») rientra tra i provvedimenti che i capi di Stato e di governo, riunitisi a Lisbona nel marzo 2000, hanno considerato fondamentali per garantire maggiore concorrenza nell'accesso alla rete e in questo contesto la Commissione sta seguendo con grande attenzione l'applicazione in tutti gli Stati membri del regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo appunto all'accesso disaggregato alla rete locale. Tale atto normativo, essendo stato adottato sotto forma di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e gli obblighi e diritti che ne derivano possono essere fatti osservare direttamente dalle autorità nazionali di regolamentazione o possono essere invocati davanti alle giurisdizioni nazionali. Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento in Grecia, secondo le informazioni attualmente in possesso della Commissione, le società che si sono dichiarate interessate ad ottenere l'accesso sono due e l'operatore storico afferma di aver iniziato ad esaminare le loro richieste. Non è stata comunque avanzata alcuna richiesta formale. Come prevede il regolamento, nel gennaio 2001 l'ente

ellenico delle telecomunicazioni (OTE) ha presentato all'autorità nazionale di regolamentazione un progetto di offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale. Per quanto riguarda la coubicazione e i problemi di fatturazione ad essa legati, la Commissione, in particolare nella Sesta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni⁽¹⁾, ha sottolineato l'importanza cruciale della vigilanza che le autorità di regolamentazione devono esercitare sull'andamento della situazione del settore. Qualora a livello nazionale non vengano fatti osservare i diritti e gli obblighi istituiti dalla pertinente normativa, la Commissione avvierà le necessarie procedure di infrazione.

Nella Sesta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni la Commissione ha inoltre messo in evidenza l'assenza di un piano nazionale di numerazione in Grecia. Nel dicembre 2000 nel paese è stata promulgata la l. n. 2867/2000, che ha delegato all'EETT il compito di adottare un piano nazionale di numerazione. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, il 29 gennaio 2001 l'EETT ha in effetti adottato un piano nazionale di numerazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 127B dell'8 febbraio 2001. La decisione dell'EETT sulla gestione ed assegnazione dei numeri è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 159B il 16 febbraio 2001. Naturalmente la Commissione vigilerà sull'attuazione pratica del piano.

Per quanto riguarda la tariffazione, la Commissione ha ricevuto notifica del Decreto presidenziale n. 181/1999, quale misura nazionale di recepimento della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale. L'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva stabilisce che le modifiche tariffarie entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, fissato dall'autorità nazionale di regolamentazione. L'articolo 16, paragrafo 5 del Decreto presidenziale greco, il quale recepisce il citato articolo della direttiva, prevede invece che le modifiche tariffarie entreranno in vigore dopo un periodo di preavviso al pubblico di due mesi. La Commissione non è stata informata di eventuali modifiche al Decreto. E' appena il caso di aggiungere che essa avvierà una procedura di infrazione se le disposizioni della direttiva non verranno rispettate nella pratica.

2. Spetta innanzitutto alle autorità nazionali di regolamentazione garantire che l'OTE rispetti gli obblighi discendenti dalle misure nazionali di recepimento delle direttive che compongono il pacchetto normativo per le telecomunicazioni o, nel caso dell'accesso disaggregato alla rete locale, dalle disposizioni direttamente applicabili del regolamento. Come ricordato sopra, la Commissione avvierà procedure d'infrazione in tutti i casi in cui tali obblighi non risultino osservati.

La Commissione inoltre, in virtù dei poteri conferitile in materia di concorrenza, vigila con attenzione sulla situazione dell'accesso disaggregato e sull'attivazione dei servizi a banda larga ad alta velocità, in particolare nel quadro di un'indagine sul settore lanciata nel luglio 2000 in tutta la Comunità europea.

⁽¹⁾ COM(2000) 814 def.

(2001/C 261 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0220/01
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(5 febbraio 2001)

Oggetto: Progetto di tratto autostradale Daskalovo-Kulata attraverso la zona naturale del canyon di Kresna in Bulgaria

Con riferimento alla risposta della sig.ra Wallström all'interrogazione scritta E-3147/00⁽¹⁾ desidero formulare le seguenti richieste di chiarimenti:

Sin dall'avvio della preparazione dello studio di fattibilità (9 marzo 2000) da parte della società italiana SPEA Ingegneria Europea, finanziato nell'ambito del programma CBC Phare, l'opinione pubblica non è stata coinvolta né ufficialmente informata dalle competenti autorità bulgare (ministero per lo Sviluppo regionale e i Lavori pubblici — MRDPW, e agenzia per l'esecuzione dei CBC — Amministrazione Generale delle Strade) in merito ai progetti concernenti la costruzione di tale tratto autostradale. Lo studio di fattibilità è stato elaborato e presentato al governo bulgaro e alla Commissione disattendendo le procedure

relative alla partecipazione del pubblico previste agli articoli 6 e 7 della Convenzione di Aarhus, della quale la Bulgaria è firmataria, e contravvenendo al principio del partenariato prescritto per le procedure di programmazione ed esecuzione nel quadro della politica di coesione sociale ed economica dell'UE, che la Bulgaria dovrebbe recepire in vista della sua adesione all'Unione.

1. E' consapevole la Commissione della grave mancanza di partecipazione e informazione dell'opinione pubblica nell'ambito della procedura di pianificazione del tratto autostradale Daskalovo-Kulata (parte del corridoio transeuropeo n 4)?

2. Alla luce della situazione sopra esposta come intende la Commissione garantire che venga realizzato un tracciato meno lesivo per l'ambiente, che le soluzioni alternative a quella che attraversa il canyon di Kresna siano prese debitamente in considerazione, e il loro impatto ambientale debitamente valutato, in particolare in considerazione del fatto che la Bulgaria non ha ancora recepito pienamente i requisiti CE sulla valutazione dell'impatto ambientale sebbene questi siano tra le priorità a breve termine definite nel partenariato di adesione 1999 con la Bulgaria?

3. La Commissione ha ufficialmente informato l'Agenzia per l'esecuzione dei CBC in merito alle sue preoccupazioni espresse nella risposta all'interrogazione E-3147/2000, che hanno costituito il termine di riferimento per l'esecuzione del progetto CBC E-79 da parte della SPEA? Il progetto di studio di fattibilità presentato al governo bulgaro e alla Commissione europea è ora accessibile e suscettibile di consentire la partecipazione dell'opinione pubblica?

(¹) GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 20.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 aprile 2001)

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che l'opinione pubblica è stata scarsamente coinvolta nel progetto concernente la costruzione dell'autostrada Sofia-Kulata. Durante le varie riunioni che si sono svolte in questi mesi con i rappresentanti delle autorità e delle organizzazioni non governative bulgare, la Commissione ha manifestato le sue preoccupazioni in relazione al progetto ed ha più volte ripetuto che finanzia solamente i progetti nell'ambito degli strumenti di preadesione conformi all'acquis comunitario in materia ambientale. Inoltre, è stata sottolineata l'importanza di coinvolgere l'opinione pubblica nei progetti di costruzione di così grande rilievo fin dalle prime fasi.

2. La Commissione ha già reso noto che seguirà da vicino la progettazione dell'autostrada sulla Struma al fine di assicurare, per quanto possibile, che il tracciato prescelto sia quello meno dannoso per l'ambiente e che, qualora necessario, si opti per una soluzione alternativa rispetto a quella attualmente prevista. La Commissione ha già esaminato una prima versione della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) concernente il progetto dell'autostrada sulla Struma ed ha fatto presente che tale progetto deve essere completato ed approfondito in maniera tale da soddisfare standard simili a quelli previsti dalla direttiva VIA (¹). La Commissione ha specificatamente richiesto uno studio attento ed esaustivo di soluzioni alternative rispetto a quella che implica l'attraversamento della gola di Kresna. La Commissione esaminerà quindi la versione modificata della relazione VIA esprimendo il suo punto di vista al riguardo.

La Commissione è stata informata che la completa attuazione della direttiva VIA in Bulgaria avverrà con l'adozione della nuova legge sulla tutela ambientale, che si trova attualmente in fase di seconda lettura presso l'assemblea nazionale bulgara. In particolare questa legge intende colmare le lacune della normativa bulgara sulla VIA, ad esempio in materia di coinvolgimento dell'opinione pubblica. Entro sei mesi dall'adozione della nuova legge sulla tutela ambientale il Ministro dell'ambiente e delle risorse idriche bulgaro deve emanare una serie di regole di applicazione relative agli aspetti procedurali della VIA. L'attuazione della direttiva VIA in Bulgaria sarà considerata completa una volta posti in essere tali regole.

3. La Commissione sta seguendo da vicino le questioni relative al progetto dell'autostrada sulla Struma e mantiene regolari contatti in relazione al progetto con il Ministero dell'ambiente e delle risorse idriche, il Ministero dei trasporti e l'Agenzia per l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera (CBC). Tali autorità sono state informate della posizione della Commissione e del contenuto della risposta all'interrogazione scritta E-3147/00 dell'onorevole Meijer⁽²⁾. La Commissione comunque intende trasmettere ufficialmente tale risposta sia ai due ministeri che all'Agenzia per l'attuazione CBC. La relazione VIA sarà resa disponibile non appena terminata.

(¹) Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.

(²) GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 20.

(2001/C 261 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0224/01

di Cristina García-Orcoyen Tormo (PPE-DE) al Consiglio

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Sindrome della classe economica

I mezzi di comunicazione riportano con una certa frequenza casi della cosiddetta sindrome della classe economica. A quanto pare i casi di morte dovuti a tale sindrome sono molto più numerosi di quelli che giungono a trovare un'eco nei media.

La sindrome consiste nella formazione di coaguli sanguigni nelle gambe o nelle anche durante i voli di durata superiore a due ore. A causa dell'immobilità dei passeggeri, tali coaguli possono arrivare al cervello e provocare la morte.

Data l'importanza dell'argomento, e visto che esiste la possibilità di applicare misure preventive capaci di ridurre il rischio, la domanda è la seguente: prevede il Consiglio di avviare qualche tipo d'iniziativa avente per fine l'applicazione, da parte delle compagnie aeree europee, di misure preventive che riducano al minimo i rischi per la salute dei passeggeri in relazione alla predetta sindrome da classe economica?

Risposta

(30 maggio 2001)

Il Consiglio non ha ricevuto proposte della Commissione al riguardo, ma, non appena gliene saranno pervenute, le esaminerà con la massima attenzione.

(2001/C 261 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0225/01

di Rosemarie Müller (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Fenomeni di resistenza provocati dall'eccessivo impiego di antibiotici in agricoltura

E' stato recentemente riferito dai media che gli antibiotici (in particolare gli azoli) impiegati su larga scala in agricoltura possono determinare con grande facilità l'insorgere di fenomeni di resistenza capaci di mettere in pericolo l'efficacia degli antibiotici nella terapia umana. Si chiede perciò alla Commissione:

1. E' vero che l'insorgenza accelerata di fenomeni di resistenza a causa dell'impiego di antibiotici in agricoltura mette in pericolo l'efficacia degli antibiotici nella terapia umana?
2. Vi sarebbe la possibilità di ridurre fortemente l'impiego degli antibiotici in agricoltura?
3. Ritiene la Commissione che siano necessarie iniziative legislative al riguardo?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(30 marzo 2001)*

La resistenza agli antibiotici è un fenomeno complesso per il quale occorre intraprendere azioni coordinate sia a livello legislativo che non legislativo, nel campo della medicina umana, del benessere, della salute e dell'alimentazione degli animali e della salute delle piante.

L'uso illecito di antibiotici, anche negli animali d'allevamento può favorire il manifestarsi di una maggiore o più rapida resistenza nei batteri patogeni, per quanto riguarda gli esseri umani. Per questo motivo è stato vietato l'uso di antibiotici che sono o possono essere usati a scopo terapeutico per esseri umani o animali, come sostanze destinate a favorire la crescita.

L'attuazione di strategie per un uso prudente e linee direttrici per l'uso terapeutico, in modo da garantire un uso razionale delle sostanze antimicrobiche è fortemente raccomandato dagli organi competenti, ivi compresa la Comunità europea, l'Ufficio internazionale delle epizozie (UIE), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le autorità nazionali. Sono stati attuati programmi di monitoraggio delle resistenze per studiare e orientare le conseguenze di queste strategie.

Conformemente alle conclusioni del parere espresso dal Comitato scientifico di indirizzo il 28 maggio 1999 sulla resistenza microbica, la Commissione ritiene che sia possibile un'ulteriore riduzione dell'uso degli antibiotici nella medicina umana, nella medicina veterinaria, negli allevamenti e nei prodotti fitosanitari. Peraltro in alcuni settori, migliori condizioni igieniche e la messa a punto di nuovi vaccini hanno già contribuito alla riduzione del ricorso agli antibiotici.

Le azioni per intervenire nel problema della resistenza agli antibiotici dovrebbero far parte di una strategia più globale. Una comunicazione della Commissione in merito a detta strategia sarà presentata entro l'anno.

La strategia si riferisce ad eventuali nuove proposte legislative, ad esempio, per ridurre progressivamente l'uso degli antibiotici ancora autorizzati come sostanze che favoriscono la crescita negli animali di allevamento. Questo processo di riduzione progressiva dev'essere pianificato e coordinato dal momento che interventi precipitati potrebbero avere ripercussioni sulla salute animale. Al tempo stesso la sostituzione degli antibiotici è condizionata alla disponibilità di alternative, evitando in tal modo un'eventuale prescrizione eccessiva e usi illeciti, nonché problemi ambientali dovuti a sostituti inadeguati.

È prevista la presentazione della proposta entro l'anno.

(2001/C 261 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0227/01**di Rosemarie Müller (PSE) alla Commissione***(5 febbraio 2001)*

Oggetto: Libera circolazione per gli invalidi

Organizzazioni di invalidi segnalano criticamente che per gli invalidi risulta molto difficile esercitare il diritto alla libera circolazione e alla libertà di scegliere il proprio posto di lavoro nell'UE a causa di ostacoli amministrativi. I problemi sorgono soprattutto al momento del ritorno in patria poiché le prestazioni sociali, sospese nel periodo di soggiorno all'estero, possono essere ottenute nuovamente solo con onerose richieste di nuovo riconoscimento.

Può pertanto la Commissione precisare quanto segue:

1. È essa al corrente di simili ostacoli legislativi amministrativi che rendono difficile agli invalidi l'esercizio del loro diritto alla libera circolazione?
2. Prevede essa possibilità di contribuire alla soluzione del problema?
3. Intende essa proporre modifiche legislative al fine di eliminare problemi siffatti e, in caso di risposta affermativa, quando prevede di presentare una proposta legislativa in materia?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione*(21 marzo 2001)*

La Commissione non ha ricevuto reclami in merito a ostacoli giuridici e amministrativi che rendono difficile ai disabili esercitare il diritto alla libera circolazione e alla libertà di scegliere il proprio posto di lavoro nell'UE.

Se l'Onorevole Parlamentare dispone di informazioni su casi specifici è invitata a farle pervenire alla Commissione. In tal modo sarà possibile indagare sui fatti, rilevare eventuali infrazioni alle normative comunitarie e decidere, se del caso, quali misure adottare.

*(2001/C 261 E/071)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0236/01****di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio***(8 febbraio 2001)*

Oggetto: Mancanza di chiarezza sulla morte di cittadini del villaggio kosovaro di Racak

1. Ricorda il Consiglio la mia interrogazione scritta E-0628/00 ⁽¹⁾ del 2 marzo 2000 sulla morte di 45 uomini appartenenti all'etnia albanese intervenuta il 15 gennaio 1999 nel villaggio kosovaro di Racak e la sua risposta dell'8 giugno 2000?
2. La relazione completa della squadra giudiziaria finlandese è stata consegnata al Consiglio generale e al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia?
3. Quale erano in definitiva, secondo tale relazione, il numero preciso di vittime e le circostanze della loro morte?
4. È tale relazione pubblica? In caso negativo perché? Intende Lei mettere tale relazione a disposizione dei deputati al Parlamento europeo?
5. È stato dato seguito nel frattempo alla raccomandazione della Dr. Helena Ranta del marzo 1999 secondo cui al fine di ottenere un quadro totale degli eventi occorre autorizzare innanzitutto un'indagine di polizia?
6. Ha avviato nel frattempo il Tribunale per l'ex Jugoslavia un'inchiesta penale?
7. Sottoscrive il Consiglio i risultati della relazione di cui alla domanda 2?
8. Come, quando e da parte di chi ritiene il Consiglio che potrà appurarsi esattamente la verità ultima su quanto è avvenuto a Racak?

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 72.

Risposta*(31 maggio 2001)*

Certamente il Consiglio ricorda la sua risposta dell'8 giugno 2000 ad una precedente interrogazione sulla questione ed è disposto a fornire ulteriori ragguagli sull'argomento.

Alla fine del giugno 2000 il gruppo finlandese di esperti in medicina legale ha concluso i suoi lavori e — come convenuto con il Consiglio — ha inviato direttamente al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) una relazione completa e dettagliata dei risultati raggiunti. Il suddetto gruppo ha informato il Consiglio presentando una «sintesi» (allegato). Il documento è stato recentemente declassificato in seguito al parere espresso dall'ICTY e dalla dott.ssa Helena Ranta dato il gruppo stesso in Jugoslavia. In tale occasione sia la dott.ssa Ranta che l'ufficio del Procuratore dell'ICTY hanno precisato che, a motivo delle indagini in corso, il contenuto della relazione finale — che non è pervenuta al Consiglio — non doveva essere rivelato.

Il Consiglio è d'accordo con tali pareri e non considera opportune ulteriori osservazioni.

Quanto all'ultima questione dell'Onorevole Parlamentare è chiaro che sarà appurata la completa verità circa gli avvenimenti di Racak, da parte dell'ICTY, dopo accurate indagini e in base a tutti gli elementi a sua disposizione, inclusa la relazione degli esperti suddetti. Soltanto l'ICTY può giudicare in merito alle circostanze e stabilire le responsabilità di questo atroce episodio della recente storia europea.

(2001/C 261 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0238/01

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(7 febbraio 2001)

Oggetto: Specie animali esotiche: chiusura delle frontiere olandesi alle importazioni da altre zone del mondo

1. È la Commissione a conoscenza della crescente domanda di scimmie, grandi pappagalli, uccelli canori, iguane, tartarughe, serpenti e pesci d'acqua dolce extraeuropei da parte di persone che ritengono di poter tenere questi animali come animali domestici?
2. Sa la Commissione che la compagnia aerea KLM dopo la macinazione di 440 scoiattoli striati cinesi nel 1999 non trasporta più animali esotici e che questa è una delle ragioni per cui la ditta «Aeroground Services» ha dovuto sospendere il 1° gennaio 2001 le sue attività nell'aeroporto olandese di Schiphol?
3. Sa la Commissione inoltre che l'amministrazione olandese per l'omologazione di animali e carni a decorrere dal 2001 non vigila più sul benessere degli animali e sulla diffusione di malattie, bensì rimane responsabile per la detenzione temporanea e il rimpatrio di animali verso destinazioni al di fuori dell'Unione europea a spese dei responsabili?
4. Corrisponde al vero l'affermazione dell'organizzazione olandese dei commercianti di animali «Dibevo» secondo cui, in base alla normativa europea, gli Stati membri sono obbligati a mantenere sul loro territorio almeno un punto di omologazione, e che i Paesi Bassi vengono meno a tale obbligo ove si chiuda l'accesso intercontinentale di Schiphol lasciando in funzione il posto di ispezione alla frontiera esterna presso l'aeroporto regionale di Maastricht-Aquisgrana?
5. È pervenuta nel frattempo alla Commissione una domanda del governo olandese intesa ad avviare una procedura mirante a revocare il riconoscimento di Schiphol quale posto d'ispezione alla frontiera esterna per le importazioni di animali esotici?

(2001/C 261 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0239/01

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(7 febbraio 2001)

Oggetto: Specie animali esotiche: involontario aumento dei tempi di trasporto e aumento della mortalità

1. Sa la Commissione che secondo alcuni articoli di stampa i provvedimenti del governo olandese intesi a proteggere gli animali esotici dalle scarse possibilità di sopravvivenza in caso di trasporto e dalle successive e inaccettabili condizioni di vita possono essere facilmente aggirati grazie alla mancanza di controlli doganali alle frontiere interne?
2. Come giudica la Commissione la notizia secondo cui commercianti olandesi di animali importano nel frattempo animali esotici attraverso gli aeroporti di Bruxelles e Francoforte e li trasportano successivamente su mezzi stradali, cosa che comporta rispetto a prima un trasbordo degli animali, un raddoppio del tempo di viaggio e un aumento notevole della mortalità degli stessi animali durante il trasporto?

3. Il commercio e l'importazione di animali esotici nei restanti quattordici Stati membri dell'Unione europea è soggetto in pratica a norme più rigorose o meno rigorose rispetto a quelle vigenti fino alla fine del 2000 nei Paesi Bassi? Esistono tra gli Stati membri differenze notevoli per quanto riguarda il trasporto, l'omologazione e l'autorizzazione di animali domestici?
4. Quanti dei 280 posti di ispezione alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sono abilitati a controllare ed autorizzare l'importazione di animali esotici?
5. Ravvisa la Commissione modalità per inibire le possibilità di combinare l'importazione legale via un determinato Stato membro con il transito incontrollato verso un altro Stato membro? Quali accordi esistono già in materia?

(2001/C 261 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0240/01
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(7 febbraio 2001)

Oggetto: Specie animali esotiche: divieto di immettere sul mercato europeo animali che non possono essere considerati domestici

1. Può la Commissione confermare sulla base di dati statistici che negli ultimi anni sono aumentate le importazioni di animali esotici? Quali sono gli Stati membri destinatari di tali importazioni e qual è l'entità del loro aumento, nonché quali di essi registrano una scarsa o, eventualmente, calante quota di tali importazioni?
2. Riconosce la Commissione che il possesso di animali esotici non solo debba essere controllato, bensì che esso vada anche scoraggiato decisamente, sia perché gli animali possono difficilmente sopravvivere in un ambiente per loro innaturale che perché talune specie animali che vivono in cattività in caso di fuga possono rappresentare un pericolo per l'uomo e gli animali dell'ambiente circostante?
3. Conosce la Commissione modalità efficaci atte a far impedire dalle autorità nazionali l'importazione di animali esotici senza violare la normativa attualmente vigente nell'Unione europea? Quali possibilità consente lei attualmente e quali esclude?
4. Intende la Commissione far sì che l'importazione di animali esotici non destinati a giardini zoologici e alla ricerca scientifica sia bloccata alle frontiere esterne dell'Unione europea oppure soggetta a rigorosi parametri?

Risposta comune
data dal sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0238/01, E-0239/01 e E-0240/01

(19 aprile 2001)

L'introduzione nella Comunità di specie minacciate di estinzione della fauna e della flora selvatiche è disciplinata dal regolamento (CE) del Consiglio n. 338/97 ⁽¹⁾ e dal regolamento (CE) della Commissione n. 939/97 ⁽²⁾ recante modalità d'applicazione del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 338/97 gli Stati membri hanno indicato i luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima ⁽³⁾.

Le autorità olandesi hanno indicato i seguenti luoghi di introduzione ed esportazione di animali vivi disciplinati dal suddetto regolamento:

- Schiphol-Gebouw Cargo centre, Handelskade 130;
- Schiphol-Gebouw WTC, Aeroporto Schiphol di Amsterdam;

- Aeroporto di Maastricht-Aachen Passagiersafhandling;
- Aeroporto di Maastricht-Aachen Vrachtafhandling.

La Commissione non è a conoscenza di modifiche della suddetta lista nel quadro del regolamento (CE) n. 338/97.

Le importazioni di tutti gli animali vivi e di prodotti animali sono consentite unicamente ai posti di controllo di frontiera approvati dalla Commissione ed elencati nella Gazzetta ufficiale. Le procedure e le condizioni relative a tali importazioni sono armonizzate da diverse direttive e norme di attuazione. Le norme per l'importazione di specie di animali vivi non disciplinate da una direttiva specifica rientrano nella direttiva Balai 92/65/CE⁽⁴⁾. L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione effettua ispezioni presso tutti i posti di controllo di frontiera della Comunità al fine di verificare le procedure e le strutture effettivamente impiegate.

La Commissione è a conoscenza del rifiuto da parte della KLM e di alcune altre compagnie aeree europee di trasportare animali selvatici vivi e condivide le preoccupazioni per il benessere degli animali vivi sollevate da tali restrizioni. La Commissione è a favore del trasporto di animali vivi per via aerea nel rispetto delle norme dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) che disciplina il trasporto di tali esemplari.

Il crescente volume di scambi di specie di animali domestici può essere in parte spiegato grazie alle relazioni più complete in materia di commercio redatte dagli Stati membri negli ultimi anni. Per informazioni particolareggiate su tali volumi di scambi la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla relazione annua della Comunità alla CITES redatta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e b) del suddetto regolamento del Consiglio. Occorre inoltre sottolineare che ai sensi della suddetta normativa comunitaria, il commercio è strettamente controllato a livello comunitario e che restrizioni alle importazioni possono essere adottate in qualsiasi caso ciò si renda necessario. Di conseguenza, gli scambi commerciali consentiti dal suddetto regolamento sono conformi al principio dell'uso sostenibile della flora e della fauna selvatiche e forniscono incentivi socio-economici ai paesi in via di sviluppo ai fini di migliorare la conservazione delle specie minacciate di estinzione.

Per quanto riguarda le possibilità di sopravvivenza di animali esotici da compagnia, occorre notare che in molti casi la durata di vita di un esemplare selvatico può essere ben più breve di quella di un esemplare in cattività della stessa specie poiché quest'ultimo non è esposto a predatori e ad altri pericoli presenti allo stato selvatico. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97 le autorità degli Stati membri devono assicurarsi che i rivenditori forniscano agli acquirenti di animali selvatici da compagnia informazioni su come prendere cura di tali animali. Infine, il regolamento (CE) n. 338/97 prevede restrizioni alle importazioni di esemplari vivi di specie che presentano un elevato tasso di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività (art. 4, par. 6, lettera c). In base a tale motivazione sono state adottate diverse restrizioni alle importazioni, pubblicate in un regolamento della Commissione⁽⁵⁾.

Come conseguenza del mercato unico, i controlli alle frontiere interne sono stati aboliti e sono state adottate più severe misure di controllo degli scambi commerciali alle frontiere esterne della Comunità. Gli Stati membri non possono adottare misure commerciali più severe ai sensi del suddetto regolamento del Consiglio. Tuttavia, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure più severe per quanto riguarda il divieto di possedere alcuni animali. La Commissione ritiene tuttavia che l'attuale normativa comunitaria sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche fornisca strumenti adeguati per la conservazione e la protezione di tali specie.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997.

⁽²⁾ GU L 140 del 30.5.1997.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione, GU C 356 dell'8.12.1999.

⁽⁴⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di pulizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione (I), della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992.

⁽⁵⁾ GU L 29 del 30.1.2001.

(2001/C 261 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0245/01**di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Babcock Wilcox España

Il 13 giugno 2000 la Commissione ha annunciato con un comunicato stampa che avrebbe esteso le indagini in corso sugli aiuti alla Babcock Wilcox España SA per includervi gli elementi di aiuto connessi alla privatizzazione della società. Tenendo presente che il governo basco non è stato informato al riguardo e che vi è un forte allarme sociale (molti posti di lavoro sono in pericolo), potrebbe la Commissione fornire informazioni sulla situazione attuale delle indagini?

Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione

(16 marzo 2001)

Il 13 giugno 2000 la Commissione ha deciso di estendere per la seconda volta il procedimento n. C 33/98 di cui all'articolo 88, (ex articolo 93), paragrafo 2 del trattato CE, per includere nell'indagine in corso gli elementi di aiuto di Stato identificati nella procedura per la privatizzazione di Babcock Wilcox Española S.A., notificata dalle autorità spagnole. L'indagine era stata aperta nel 1998 ⁽¹⁾ e poi estesa per la prima volta nel 1999 ⁽²⁾.

A seguito di quest'ultima estensione del procedimento, la Commissione ha pubblicato la sua decisione sulla Gazzetta ufficiale ⁽³⁾. Tale pubblicazione mira a dare ai terzi interessati l'opportunità di presentare le loro osservazioni alla Commissione. In qualità di terzo interessato, il Governo della regione in cui è situata la Wilcox Babcock, la Diputación Foral de Vizcaya, ha già presentato le sue osservazioni al riguardo, delle quali la Commissione terrà debito conto nell'adottare la decisione definitiva nel caso in questione.

L'indagine è attualmente nell'ultima fase di valutazione. In considerazione dei vincoli di tempo imposti dal processo di privatizzazione, la Commissione si adopererà per accelerare le procedure in modo da adottare una decisione definitiva non appena possibile.

⁽¹⁾ GU C 249 dell'8.8.1998.

⁽²⁾ GU C 280 del 2.10.1999.

⁽³⁾ GU C 232 del 12.8.2000.

(2001/C 261 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0249/01**di Cristina García-Orcoyen Tormo (PPE-DE) alla Commissione**

(8 febbraio 2001)

Oggetto: Regolamentazione del consumo di alcol sui mezzi di trasporto, in particolare nel trasporto aereo

Spesso si producono episodi di ubriachezza di passeggeri su vari mezzi di trasporto sui quali, come nel caso degli aerei, si serve gratuitamente e senza restrizioni quantitative alcol ai passeggeri.

Alla luce dei fastidi che queste situazioni recano ai passeggeri e all'equipaggio nonché dell'inopportunità, dal punto di vista della salute, di consumare bevande alcoliche durante i viaggi, specialmente quelli a lungo raggio in aereo, può la Commissione far sapere se ha preso in considerazione questo aspetto al fine di regolamentare il consumo di bevande alcoliche sui mezzi di trasporto, in particolare sugli aerei? In caso affermativo, con quali risultati?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(6 aprile 2001)*

La Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare regole comuni in materia di trasporti commerciali aerei, nel quadro del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile⁽¹⁾. La proposta⁽²⁾ è già stata discussa dal Parlamento europeo, che ha adottato la propria posizione in prima lettura il 18 gennaio 2001.

Le regole stabiliscono che gli operatori dei trasporti aerei sono responsabili della sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti. Per quanto riguarda i casi di ubriachezza dei passeggeri, gli operatori aerei devono assicurarsi che nessun passeggero a bordo si trovi sotto l'effetto dell'alcol al punto da mettere a rischio la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti (paragrafo OPS 1 115 dell'allegato III del regolamento).

La Commissione ritiene che, nei limiti stabiliti dalle suddette regole di sicurezza, gli operatori siano liberi di servire bevande alcoliche ai passeggeri, sia a pagamento che gratuitamente. La tutela della salute legata al consumo d'alcol, naturalmente, è esclusivamente una questione di responsabilità individuale. La Commissione non intende pertanto proporre misure normative riguardanti il consumo di bevande alcoliche a bordo degli aeromobili.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991.

⁽²⁾ GU C 311 E del 31.10.2000.

(2001/C 261 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0280/01**di Reimer Böge (PPE-DE) alla Commissione***(9 febbraio 2001)*

Oggetto: Piani di sorveglianza degli Stati membri nel settore alimentare e veterinario

Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/662/CE⁽¹⁾, gli Stati membri devono informare la Commissione sui piani di sorveglianza previsti nel settore alimentare e veterinario.

Nella relazione speciale della Commissione al Parlamento europeo del gennaio 1998 viene rilevato che gli Stati membri si sono rifiutati di far conoscere alla Commissione il numero degli ispettori e il tipo di controlli.

- A quali intervalli di tempo eccede ora la Commissione questo tipo di informazioni?
- Quando (mese e anno) i singoli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione queste informazioni?
- La Commissione ha raccomandato su questa base agli Stati membri di rafforzare i controlli o di orientarli diversamente e, in caso affermativo, di che controlli si tratta?
- Queste relazioni, o la loro assenza, hanno fornito alla Commissione di eseguire propri controlli attraverso agenzie veterinarie o alimentari?

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(25 aprile 2001)*

La Commissione ha adottato la decisione 98/470/CE⁽¹⁾ in seguito alle difficoltà incontrate per ottenere informazioni dagli Stati membri sui programmi che stabiliscono le misure nazionali da adottare per raggiungere gli obiettivi della direttiva 89/662/CEE⁽²⁾ relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari. Tale decisione prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una volta all'anno, entro il 1° maggio, informazioni sui controlli effettuati nel settore delle carni fresche. Gli Stati membri hanno quindi dovuto informare la Commissione per la prima volta entro il 1° maggio 2000 per l'anno 1999 e dovranno informarla entro il 1° maggio 2001 per l'anno 2000.

Anche se l'adozione della decisione 98/470/CEE ha migliorato la situazione, per il 1999 la Commissione ha ricevuto i risultati di sette Stati membri alle date seguenti:

- Paesi Bassi: 20 aprile 2000,
- Austria: 28 aprile 2000,
- Danimarca: 23 maggio 2000,
- Finlandia: 9 giugno 2000,
- Portogallo: 16 maggio 2000 (con un aggiornamento in dicembre),
- Germania: 8 maggio 2000,
- Italia: 16 giugno 2000.

Dagli altri Stati membri non è pervenuta alcuna risposta, nonostante i solleciti loro inviati.

La Commissione è consapevole che le informazioni sui controlli nazionali nel settore veterinario non sono soddisfacenti. Una delle ragioni può essere costituita dal fatto che in altri settori, come quello dei residui nei prodotti animali (direttiva 96/23/CE⁽³⁾), dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari (direttiva 89/397/CEE⁽⁴⁾) e dei controlli ufficiali dell'alimentazione animale (direttiva 95/53/CEE⁽⁵⁾), simili richieste di informazioni sui risultati dei controlli esistono, ma da più tempo. Questa situazione eterogenea non contribuisce alla creazione di trasparenza. La Commissione intende armonizzare i diversi criteri di comunicazione dei risultati delle ispezioni e dei controlli. Questo avverrà nel quadro di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dell'alimentazione animale. Quest'azione è annunciata nell'allegato del Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare⁽⁶⁾. Tale armonizzazione permetterà di precisare quali informazioni sono essenziali per valutare la situazione negli Stati membri e garantirà un migliore controllo della situazione da parte della Commissione.

L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione è responsabile dello svolgimento di ispezioni negli Stati membri e nei paesi terzi per controllare l'attuazione della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare, sulla salute e il benessere degli animali e delle norme fitosanitarie. Recentemente, l'Ufficio ha condotto una serie di ispezioni in tutti gli Stati membri sulla maggior parte dei prodotti coperti dalla normativa veterinaria. Le relazioni relative a queste ispezioni sono state presentate al Parlamento e pubblicate su Internet.

Nella determinazione delle priorità per le attività d'ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario, la Commissione tiene conto di un'ampia gamma di fattori, tra cui le informazioni fornite dagli Stati membri sull'effettuazione di controlli veterinari sugli scambi intracomunitari.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1998.

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 30.6.1989.

⁽⁵⁾ GU L 265 dell'8.11.1995.

⁽⁶⁾ COM(2000) 716 def.

(2001/C 261 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0285/01
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

(9 febbraio 2001)

Oggetto: Tassazione dei combustibili in Grecia

Rispondendo il 22 dicembre 2000 in nome della Commissione all'interrogazione E-3423/00⁽¹⁾ il Commissario Bolkestein ha avuto l'amabilità di informare minuziosamente sul regime fiscale vigente per i vari tipi di combustibili liquidi in Grecia confermando che in certi casi (soprattutto per quanto riguarda i combustibili per uso industriale) il governo greco impone una tassa molto più elevata di quella più bassa prevista dalla Commissione.

A integrazione della risposta fornita può il Commissario dire su cosa basa la sua opinione che detto più elevato regime fiscale non riduca necessariamente la competitività dei prodotti industriali greci dal momento che è notorio che la Grecia ha la peggiore competitività di tutti e 15 gli Stati membri dell'Unione?

Il Commissario ha inoltre correttamente sottolineato il fatto che la competitività ha caratteristiche estremamente complesse e ha citato ad esempio in che misura vi incida l'ammontare dei contributi di sicurezza sociale. Può la Commissione riferire se l'ammontare dei contributi versati in Grecia è il più elevato rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea (fornendo dati indicativi per ciascuno dei 15 Stati), quali altri elementi concorrono a far sì che la competitività dei prodotti greci sia bassa a livello internazionale e cosa si dovrebbe fare per migliorarla effettivamente? Potrebbe infine far sapere se e quali ripercussioni spiacevoli avrà l'adesione della Grecia all'Unione economia e monetaria stante la sua bassa competitività internazionale?

⁽¹⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 52.

Risposta data dal sig. Bolkestein A nome della Commissione

(9 aprile 2001)

La «Struttura del sistema di tassazione nell'Unione europea, edizione 2000» pubblicata dalla Commissione, riporta i contributi previdenziali come percentuale del prodotto interno lordo (PIL) per tutti i 15 Stati membri. L'allegato che presenta le cifre relative agli anni 1997 e 2000 è stato inviato direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato del Parlamento.

Secondo tale documento, la Grecia non ha la percentuale più alta rispetto agli altri Stati membri.

La Grecia, con i contributi previdenziali che rappresentano il 10,8 % del PIL, risulta anzi al di sotto della media europea, che è del 15 %.

La competitività internazionale di una piccola economia aperta come quella della Grecia è influenzata da diversi fattori di origine interna, tra cui: la situazione macroeconomica generale, le condizioni prevalenti nel mercato dei prodotti e del lavoro, e il quadro istituzionale e regolamentare esistente, che incide sulle condizioni di mercato, in particolare gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, l'efficienza dell'amministrazione pubblica e il sistema di tassazione delle società.

Per poter aderire all'Unione economica e monetaria (UEM), la Grecia ha compiuto notevoli progressi onde correggere gli squilibri macroeconomici e fiscali. Negli ultimi anni, sono state anche introdotte una serie di riforme strutturali che si sono ripercosse favorevolmente sull'economia. Il governo ha concretato di recente il suo impegno di creare condizioni di mercato più concorrenziali decidendo di autorizzare la vendita dei pacchetti di maggioranza nelle società per azioni parzialmente privatizzate. Una riforma fiscale globale è in preparazione e sono state prese le prime misure per riesaminare le condizioni di accesso ad alcune professioni nel campo dei servizi al fine di accrescere la concorrenza. Tuttavia, i problemi tuttora in sospeso in molti settori, nonché la necessità di prepararsi alle sfide del futuro richiedono un'intensificazione degli sforzi in direzione delle riforme.

Sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione relativamente alto indica che il risultato delle riforme attuate finora è stato modesto e che è necessario un atteggiamento più deciso, che tenga conto delle persistenti rigidità e dell'obiettivo del governo di migliorare in maniera drastica la situazione dell'occupazione.

Per aumentare la produttività ancora scarsa sul mercato dei prodotti, è necessario proseguire gli sforzi al fine di migliorare il funzionamento dei mercati, onde rendere le condizioni di mercato più concorrenziali e promuovere lo sviluppo di una società fondata sul know-how.

In qualità di membro dell'UEM, dal 1 gennaio 2001, la Grecia non dispone più di strumenti di politica monetaria o valutaria. Peraltro, gli operatori economici dovrebbero trarre vantaggio dalla minore incertezza in materia monetaria e di tassi di cambio e dai minori tassi d'interesse indotti dall'adesione alla zona euro. Pertanto, al fine di poter pienamente sfruttare le opportunità offerte dalla partecipazione all'UEM, è fondamentale fare un uso ottimale degli altri strumenti disponibili di politica economica, ossia adeguate politiche fiscali, dei redditi e strutturali.

(2001/C 261 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0286/01

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(9 febbraio 2001)

Oggetto: Contraffazione dell'euro

Quali azioni intende avviare la Commissione per garantire che, una volta introdotto l'euro, i negozianti e i commercianti dispongano di indicazioni chiare quanto alle caratteristiche delle nuove banconote in modo da evitare la possibilità che venga accettata valuta contraffatta? Sta cooperando la Commissione con gli Stati membri nell'ambito di un programma per controllare la disponibilità e il cambio di denaro contante al mercato nero nel periodo di transizione dalle monete nazionali all'euro?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(2 aprile 2001)

La Banca centrale europea (BCE), le banche centrali nazionali, la Commissione e gli Stati membri svolgono attualmente campagne informative sull'euro rivolte sia al grande pubblico che a categorie specifiche di persone.

Nel settembre 2001 si svolgeranno campagne incentrate specificamente sulle caratteristiche delle banconote e delle monete in euro per aiutare gli utenti a riconoscerle correttamente ed evitare le contraffazioni.

In generale, si è raggiunto un alto livello di protezione delle banconote e delle monete euro dalla contraffazione e le caratteristiche di sicurezza corrispondono agli standard tecnici più elevati. Inoltre, la proposta di un regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione⁽¹⁾, sulla quale si è raggiunto un accordo politico nel Consiglio del 12 febbraio 2001, è finalizzata, segnatamente, ad istituire procedure per lo scambio di informazioni sui falsi e le falsificazioni e per la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BCE e Europol.

Inoltre, la Commissione sta preparando una proposta per un programma pluriennale di formazione ed assistenza per la protezione dell'euro dalla contraffazione e sta elaborando misure legislative per il controllo del trasporto transfrontaliero di denaro liquido -inter alia- al fine di controllare la disponibilità e lo scambio di denaro in nero. La proposta è finalizzata in particolare a rafforzare la legislazione relativa ai controlli e a favorire lo scambio di informazioni.

Infine, la Commissione ha proposto ⁽²⁾ un'iniziativa per modificare la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽³⁾, sulla quale è stata raggiunta una posizione comune nel Consiglio del 30 novembre 2000. Tale importantissima modifica comporterà, dopo la sua adozione formale da parte del Parlamento e del Consiglio, un'estensione degli obblighi della direttiva, relativi segnatamente all'identificazione dei clienti e alla segnalazione dei presunti casi di riciclaggio di denaro.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000.

⁽²⁾ GU C 177 E del 27.6.2000.

⁽³⁾ GU L 166 del 28.6.1991.

(2001/C 261 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0291/01

di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(9 febbraio 2001)

Oggetto: Pensatoi religiosi e Unione europea

L'Ufficio cattolico d'informazione e d'iniziativa per l'Europa (OCIFE) e la Commissione degli episcopati della Comunità europea (ComECE) contribuiscono al dibattito sul progresso dell'Unione. Ciò considerato, può la Commissione chiarire i seguenti punti:

L'OCIFE e la ComECE ricevono fondi comunitari?

Qual è il loro mandato?

In che modo utilizzano i fondi comunitari?

Chi le gestisce?

Sulla base di quale quadro programmatico essa incoraggia la partecipazione della chiesa, o di altri gruppi religiosi, allo sviluppo di una Unione sempre più stretta?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(4 aprile 2001)

Un gran numero di organizzazioni religiose, tra cui anche quelle cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, può beneficiare di piccole sovvenzioni erogate dai fondi comunitari e gestite direttamente dalla Commissione. Tali sovvenzioni sono di due tipi: vi sono sovvenzioni destinate a contribuire ai costi di funzionamento per attività di coordinamento e rappresentanza a livello europeo di organizzazioni senza scopo di lucro e vi sono sovvenzioni specifiche per progetti individuali.

Per quanto riguarda la prima categoria, il cosiddetto comitato di coordinamento «Un'anima per l'Europa» che riunisce organizzazioni come quelle menzionate dall'onorevole parlamentare, ha presentato regolare domanda e ha ricevuto una piccola sovvenzione per contribuire ai costi di funzionamento del Segretariato del Centro ecumenico di Bruxelles. Per quanto riguarda la seconda categoria, ogni anno vengono concesse piccole sovvenzioni a organizzazioni che propongono progetti e attività che contribuiscono al dibattito sullo sviluppo della Comunità, come l'organizzazione di conferenze e seminari cui partecipano i rappresentanti di diversi Stati membri e dei paesi candidati. Entrambe le organizzazioni menzionate hanno ottenuto sovvenzioni per attività di questo tipo.

Dal momento che alla Commissione interessano specificamente le attività da sovvenzionare piuttosto che i mandati e la gestione delle organizzazioni in quanto tali, si invita l'onorevole parlamentare a rivolgersi direttamente alle organizzazioni per maggiori informazioni in proposito.

La politica della Commissione per quanto riguarda la partecipazione delle Chiese allo sviluppo di un'Unione sempre più stretta consiste nel riconoscere la loro importanza sia intrinsecamente che come divulgatrici di opinioni. Per tali ragioni la Commissione mantiene con esse un dialogo permanente.

(2001/C 261 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0293/01**di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione***(9 febbraio 2001)*

Oggetto: Iniziativa comunitaria Interreg III

Sulla scorta della relazione Decourrière su Interreg III, il Parlamento europeo ha approvato alcuni emendamenti tra i quali ne emerge uno che fa riferimento all'inclusione delle regioni ultraperiferiche in Interreg III A.

Questa modifica, insieme ad altre, è stata bensì accolta dalla Commissione, ma essa non l'ha inserita nella revisione finale della sua comunicazione, il che sta creando problemi per alcuni governi delle regioni ultraperiferiche al momento di presentare un progetto a carattere transfrontaliero, come nel caso delle Isole Canarie e delle regioni finitime africane.

Può la Commissione far sapere quali sono stati i motivi per cui la versione finale della sua comunicazione non riflette la totalità degli emendamenti del Parlamento europeo e, eventualmente, in qual modo intende dar seguito alle pratiche presentate dalle autorità regionali delle regioni ultraperiferiche relative a progetti transfrontalieri inclusi in Interreg III A?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(5 aprile 2001)*

In conformità con le disposizioni del regolamento (CE) N. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, nonché con le conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, la Commissione si è occupata con particolare attenzione delle regioni ultraperiferiche nella comunicazione in cui stabilisce gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria Interreg III⁽²⁾.

A tali regioni è dunque stata riconosciuta una priorità specifica nell'ambito della sezione B «cooperazione transnazionale» e una priorità nell'iter di selezione degli interventi nella sezione C «cooperazione interregionale» di Interreg III.

D'altro canto la Commissione non ha potuto accogliere la richiesta citata nella relazione Decourrière del Parlamento, che proponeva di inserire tali zone anche nella sezione A «cooperazione transfrontaliera» di Interreg III. Questa sezione riguarda infatti la cooperazione di prossimità tra zone situate lungo i confini terrestri e tra regioni marittime vicine. Estendere l'ammissibilità alla sezione A alle regioni ultraperiferiche avrebbe portato contemporaneamente ad aumentare il numero di zone continentali costiere, e quindi la popolazione cui può essere applicata questa sezione, e ad impoverire il contenuto specifico della cooperazione transfrontaliera, diminuendo in tal modo la necessaria concentrazione delle risorse finanziarie comunitarie.

Per il periodo di programmazione 2000-2006, le isole Canarie possiedono i requisiti di ammissibilità alla sezione C di Interreg III nonché a tre programmi inerenti alla sezione B di Interreg III, ovverosia «Canarie-Azzorre-Madeira», «Sudovest europeo» e «Spazio atlantico». Le dotazioni finanziarie rispettive per questi tre programmi sono dell'ordine di 145 M€, 66 M€ e 119 M€.

Nella predetta comunicazione la Commissione ha stabilito inoltre che, nell'ambito della sezione B, i programmi di cooperazione riguardanti le regioni ultraperiferiche punteranno alla promozione di una maggiore integrazione economica e al miglioramento dei rapporti di cooperazione di tali regioni fra loro e/o con altri Stati membri, nonché al miglioramento dei legami e della cooperazioni con i paesi vicini, segnatamente con l'Africa nordoccidentale. In questo specifico contesto, cooperazioni bilaterali e transfrontaliere del tipo contemplato nella sezione A di Interreg III risultano in tal modo possibili.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU C 143 del 23.5.2000.

(2001/C 261 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0296/01
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(9 febbraio 2001)

Oggetto: Applicazione della politica regionale nelle Canarie

Quali sono stati i risultati dell'applicazione della politica regionale dell'Unione europea nelle Isole Canarie (regione ultraperiferica) nel periodo 1994-99 per ambiti, materie e dotazioni di bilancio?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(18 aprile 2001)

Durante il periodo di programmazione 1994-1999 per i Fondi strutturali e 1993-1999 per il Fondo di coesione, le isole Canarie hanno beneficiato di una somma complessiva di 1 585,4 milioni di €, ripartiti come segue:

- Fondo europeo di sviluppo regionale 811,2 milioni €
- Fondo sociale europeo 192,6 milioni di €
- Fondo europeo agricolo (orientamento) 87,6 milioni di €
- Iniziative comunitarie 230,8 milioni di €
- Fondo di coesione 263,2 milioni di €

Le isole Canarie hanno usufruito inoltre di circa 530 milioni di € di aiuti comunitari nel quadro di programmi multiregionali gestiti dai ministeri centrali in Spagna.

Come dimostra la valutazione intermedia dei programmi regionali relativi ai Fondi strutturali, questi ingenti trasferimenti finanziari hanno avuto un impatto benefico sull'economia delle isole, segnatamente sulle dotazioni destinate alle infrastrutture economiche e sociali.

Dalle statistiche risulta inoltre un miglioramento generale della situazione economica.

I progetti per i quali sono stati assunti impegni finanziari durante il periodo 1994-1999 debbono ancora essere completati prima che si possa procedere ai pagamenti. Soltanto una volta effettuati i pagamenti relativi a detti progetti — per i quali la scadenza è fissata alla fine del 2001 — i servizi della Commissione saranno in grado di valutarne appieno l'impatto. Questo esercizio inizierà pertanto nel 2002.

(2001/C 261 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0297/01
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(9 febbraio 2001)

Oggetto: Inclusione nelle reti transeuropee dei trasporti dei porti marittimi delle Isole Canarie

Può la Commissione confermare che tutti i porti marittimi ubicati nel territorio delle Isole Canarie (regione ultraperiferica dell'Unione europea) sono stati inclusi nella rete transeuropea dei trasporti e se, eventualmente, sono stati aggiunti all'elenco dei progetti in materia di infrastrutture di trasporto approvati dal Consiglio europeo di Essen?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(9 aprile 2001)*

La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 stabilisce orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN)⁽¹⁾, che individuano progetti di interesse comune. Attualmente è all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio una nuova decisione che modifica quella suindicata per quanto riguarda i porti marittimi e di navigazione interna, nonché il progetto n. 8 dell'allegato III. Il progetto di testo per tale nuova decisione è stato adottato dal comitato di conciliazione alla sua riunione del 13 marzo 2001.

Il testo specifica le categorie di porti compresi nella rete e le condizioni e i requisiti generali relativi ai progetti di interesse comune che riguardano i porti marittimi della rete stessa. Pertanto, qualunque progetto di interesse comune che collegato ad un porto che soddisfi tali condizioni e requisiti può ricevere finanziamenti nel quadro dei fondi previsti per la rete transeuropea dei trasporti.

Secondo la nuova decisione, entrerebbero a far parte della rete transeuropea dei trasporti tutti i porti delle Isole Canarie, a condizione che colleghino via mare isole, regioni periferiche o ultraperiferiche, tra di loro e/o con le regioni centrali della Comunità. I porti di pesca ed i porticcioli turistici non sono compresi in tale categoria.

Per quanto riguarda i progetti prioritari approvati ad Essen che coinvolgono la Spagna, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che il progetto n.8, «Collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa», comprende delle aree portuali, ma nessuna situata sul territorio delle Isole Canarie.

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996.

(2001/C 261 E/084)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0298/01
di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio***(14 febbraio 2001)*

Oggetto: Aumento dell'IVA nel settore turistico

Negli ambienti economici circola la voce che alcuni paesi del blocco scandinavo dell'Unione europea starebbero esercitando pressioni sulla Commissione affinché la Spagna aumenti al 16 % l'IVA nel settore del turismo e ciò al fine di armonizzare le imposte evitando quindi la concorrenza in ambito fiscale.

Può il Consiglio confermare se tali pressioni esistono veramente?

Risposta*(31 maggio 2001)*

L'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare non è di competenza del Consiglio.

(2001/C 261 E/085)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0300/01
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(13 febbraio 2001)*

Oggetto: Rispetto delle direttive Habitat e Uccelli nel quadro dei preparativi per i Giochi olimpici di Atene

Nel quadro dei Giochi olimpici del 2004 la Grecia sta considerando la realizzazione di opere infrastrutturali a Skhinia, un'area acquitrinosa sita nella baia di Maratona e protetta dalle disposizioni delle direttive comunitarie sugli habitat e gli uccelli selvatici. La presenza di 176 specie avicole, di rare specie ittiche e di specie floricole di grande interesse nonché di pini domestici, fanno di Schinias un biotopo veramente unico.

Un decreto presidenziale classifica Skhinia come parco naturale, ma lascia aperta la possibilità di costruirvi alberghi, bar, parcheggi e altre strutture. È ammesso anche l'uso di pesticidi. Il Ministro per l'ambiente e l'occupazione Kostas Laliotis intende ora procedere alla costruzione di un albergo, e di due laghi artificiali di 2 000 per 2 500 metri.

Nell'autunno 2000 il WWF ha inoltrato una protesta alla Commissione europea contro tali progetti infrastrutturali. Un intervento urgente appare indispensabile per evitare guasti ambientali irreversibili.

1. Ha la Commissione fatto presente alle autorità greche che le opere infrastrutturali in progetto causeranno danni irreversibili a un'area acquitrinosa di grande valore ecologico quale è Schinias e che esse sono incompatibili con le direttive comunitarie Habitat e Uccelli? In caso affermativo, ha il governo greco promesso di abbandonare i progetti in questione? In caso negativo, intende la Commissione significare nuovamente alle autorità greche che le opere violano le suddette direttive, donde l'assoluta necessità di bloccarle?

2. Ha la Commissione revocato la concessione di fondi regionali per i Giochi olimpici 2004 vista l'incompatibilità delle opere progettate a Schinias con le direttive comunitarie sopra menzionate? In caso negativo, conta la Commissione di farlo?

(2001/C 261 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0332/01

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Protezione dell'igrotopo di Skhinia

Nella sua risposta all'interrogazione P-2323/00 ⁽¹⁾, riguardante la protezione dell'igrotopo di Schiniás nella prospettiva degli obiettivi di Natura 2000, la Commissione afferma che gli impianti che Schiniás dovrebbe ospitare per i Giochi olimpici del 2004 sono stati oggetto di una denuncia che le è stata presentata, e che essa esaminerà la questione in tale contesto.

Ha la Commissione compiuto passi avanti nella sua inchiesta? Inoltre, può fornire qualche elemento concernente i risultati sinora raggiunti?

⁽¹⁾ GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 193.

**Risposta comune
data dal sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0300/01 e E-0332/01**

(19 aprile 2001)

Come ricordato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha già ricevuto una denuncia relativa al progetto di realizzazione di un centro di canottaggio a Skhinia. Nell'ambito della sua indagine sul caso, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità greche mettendo in rilievo l'importanza dell'area dal punto di vista ecologico e chiedendo precisazioni sull'eventuale inserimento di Schinias nella rete Natura 2000 prevista dalla direttiva «Habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾). I rappresentanti della Commissione hanno esaminato il caso insieme alle autorità greche durante una riunione tenutasi ad Atene il 13-14 dicembre 2000.

Attualmente la Commissione sta esaminando il caso tenendo presente il valore del sito in termini di conservazione e i dati forniti dalle autorità greche nella loro risposta: essa conta di poter prendere posizione in merito in un futuro assai prossimo.

Per quanto riguarda i finanziamenti la Commissione informa l'onorevole parlamentare che le autorità greche non hanno presentato alcuna richiesta di contributo comunitario per il progetto sopra menzionato.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 261 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0304/01

di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(2 febbraio 2001)

Oggetto: Tunnel del Monte Bianco

Si profila, per la seconda metà dell'anno in corso, la riapertura del tunnel stradale del Monte Bianco, considerato uno degli itinerari più significativi attraverso le Alpi nel quadro della rete transeuropea;

come è noto, però, le popolazioni rivierasche sono preoccupate del fatto che il riavvio dell'esercizio, sulla base dei noti dati previsionali che ribadiscono per i prossimi anni impressionanti tassi di aumento del traffico merci attraverso la dorsale alpina, comporti gravi danni all'ambiente e ciò sarebbe, tra l'altro, incoerente con la Convenzione alpina, ratificata anche dall'Unione europea, cui si è aggiunto da pochi mesi il protocollo applicativo riguardante proprio la delicata materia dei Trasporti.

Sembrano evidenziarsi due posizioni. la prima che mira alla richiesta di un blocco totale dei Tir, la seconda ad una loro regolamentazione con quote di contingentamento, legate anche alle misure di sicurezza rese necessarie sotto il traforo del Monte Bianco dal ripensamento conseguente alla nota tragedia:

Si chiede, di conseguenza, quali dati vi siano sull'incremento del traffico merci attraverso le Alpi nei prossimi anni, quale giudizio dia la Commissione sul protocollo Trasporti della Convenzione alpina e quali valutazioni vengano date rispetto alle due ipotesi prospettate del blocco dei Tir o del loro contingentamento?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(23 marzo 2001)

La Commissione è ben consapevole delle preoccupazioni ambientali relative ai corridoi alpini ma fa presente che gli interventi in materia devono essere equilibrati e tenere conto delle necessità economiche. Quella del Monte Bianco è una delle più importanti vie di transito attraverso le Alpi ed è anche un buon esempio dal quale si evince che è necessario intervenire adeguatamente, per quanto riguarda sia il trasporto ferroviario che quello stradale, per proteggere l'ambiente ed assicurare la libera circolazione delle merci. Il principio della libera circolazione delle merci non è compatibile con un divieto totale di circolazione dei veicoli commerciali pesanti, anche se la Commissione riconosce senza esitazioni che la libera circolazione delle merci deve accompagnarsi a modalità di trasporto sostenibili. La Commissione non può neppure appoggiare soluzioni basate sul contingentamento poiché la normativa comunitaria subordina il trasporto internazionale di merci su strada al rilascio di una licenza comunitaria di trasporto non soggetta a contingentamento(¹). La Commissione ha invece promosso in passato e continuerà a promuovere una serie di misure coerenti volte a ridurre gli effetti negativi del traffico su strada nella Comunità. Un obiettivo ambizioso come questo può essere conseguito solo attraverso un pacchetto coerente di misure complementari, compresi, tra l'altro, norme tecniche (che rendano più appropriati ad esempio i requisiti in materia ambientale e di sicurezza, in particolare nei tunnel), investimenti infrastrutturali, strumenti tariffari

(che adeguino gli oneri del trasporto ai suoi costi reali in tutti i diversi modi), oltre a misure volte ad aumentare l'efficienza del sistema dei trasporti (in particolare ottimizzando l'intermodalità) e che rafforzino la competitività del trasporto ferroviario in generale. La Commissione è impegnata in particolare a finanziare il progetto prioritario che interessa la tratta Lione-Torino nell'ambito della rete di trasporto transeuropea ed ha già stanziato circa 60 milioni di euro per il progetto, pari al 50 % del costo degli studi finora realizzati. Questa futura connessione ferroviaria via tunnel contribuirà a ridurre il traffico merci stradale nella regione alpina.

La Commissione ritiene che il protocollo relativo ai trasporti della Convenzione Alpina fornisca un quadro, basato su principi quali quello della precauzione, quello dell'azione preventiva e quello «chi inquina paga», atto ad assicurare la mobilità sostenibile e la protezione dell'ambiente relativamente a tutti i modi di trasporto nella regione alpina. La Commissione ritiene che firmando il protocollo sull'attuazione della Convenzione Alpina nel settore dei trasporti la Comunità invierebbe un importante segnale politico a tutte le parti affinché la firma e la ratifica del protocollo vengano considerate prioritarie. Per tale ragione la Commissione ha recentemente presentato una proposta di decisione del Consiglio sulla firma del protocollo in questione ⁽²⁾.

Per quanto riguarda le statistiche sul traffico merci attraverso le Alpi, la crescita media annua tra il 1993 e il 1998 è stimata pari al 3,8 %. La Commissione è a conoscenza di diverse previsioni in base alle quali la crescita del traffico merci annuo varierebbe tra il 2 e il 5 % a seconda delle ipotesi. Tale crescita attesa rende evidente la necessità di far entrare in funzione il tunnel Lione-Torino al più presto.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza da un territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992).

⁽²⁾ COM(2001) 18 def.

(2001/C 261 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0310/01
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Costruzione di piccole dighe e di altre opere irrigue in Grecia

Può la Commissione riferire in che misura, sulla base dei nuovi regolamenti dei fondi strutturali, sono eleggibili le azioni relative alla realizzazione di piccole dighe, bacini e altre opere irrigue? Quante proposte al riguardo ha ricevuto dallo Stato greco? Come procederà nell'ipotesi in cui abbia ricevuto proposte di tal fatta?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(4 aprile 2001)

I progetti cui allude l'onorevole parlamentare quali le piccole dighe, i bacini collinari ed altre opere di raccolta delle acque superficiali, destinati a raccogliere l'acqua di irrigazione, l'acqua potabile o ad utilizzazione mista, sono ammissibili ai Fondi strutturali.

Il concetto di ammissibilità deve tuttavia includere la conformità di ogni progetto ai criteri di selezione obiettivi, trasparenti e preventivamente stabiliti dall'autorità di gestione di ogni programma operativo. Nella misura del possibile, tali criteri saranno coordinati a livello del quadro comunitario di sostegno e dovranno essere rispettati per ogni progetto cofinanziato. Inoltre, prima della fine del periodo 2000-2008 (periodo di programmazione più periodo di due anni per liquidare i pagamenti), occorrerà fornire la prova che ogni progetto cofinanziato apporti un contributo effettivo allo sviluppo dello Stato membro interessato, se si vuole che detto progetto mantenga i propri requisiti di ammissibilità.

Poiché i programmi operativi del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per la Grecia non sono stati ancora approvati i progetti non sono ufficialmente noti. La Commissione ricorda in proposito che la scelta di tali progetti spetta allo Stato membro e che il regolamento generale (CE)n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, non prevede una presentazione singola per progetto.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 261 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0311/01

di Luigi Cesaro (PPE-DE) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Emergenza rifiuti in provincia di Napoli

Da giorni ormai ottantuno comuni nella provincia di Napoli, vale a dire un milione di abitanti, sono coinvolti nella grande «emergenza rifiuti». Causa di quella che è ormai definita una vera catastrofe ambientale è il sequestro per motivi di sicurezza della discarica di Tufino, nel nolano, l'unica struttura alla quale erano destinati ogni giorno 2 500 tonnellate di rifiuti. I sacchetti riversati nelle strade, contenitori stracolmi, il cattivo odore che da tutto ciò ne deriva, rendono chiara l'esatta portata dell'allarme igienico sanitario.

La gestione dei rifiuti in Campania, ormai da tempo in fase emergenziale, non ha finora dato risultati positivi: gli impianti di smaltimento da realizzare non sono mai stati fatti, aggravando e consolidando la vocazione della Campania a fungere da «pattumiera d'Italia».

1. Considerato che questa «catastrofe» ambientale rischia di mettere seriamente a repentaglio il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente dei cittadini, può la Commissione fornire un giudizio generale sulla vicenda?
2. Considerato che finora gli interventi europei nel settore dei rifiuti hanno principalmente assunto la forma di atti legislativi, può la Commissione parallelamente sostenere azioni di sensibilizzazione e scambi di buone pratiche per migliorare la situazione dei rifiuti nella provincia di Napoli?
3. Considerato che il sistema della raccolta differenziata non è del tutto operativo nella maggior parte dei comuni della provincia né tantomeno nella stessa città di Napoli, non ritiene la Commissione un tale disservizio in contrasto con le direttive europee sulla raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti?
4. Considerato che l'ordinanza n° 3100 del Ministero degli Interni, pubblicata sulla GURI del 04/01/2001 trasferisce tutti i poteri in materia di gestione dei R.S.U. dai sindaci al Commissario di Governo, prevedendo, laddove fosse necessario, l'istituzione di Commissari ad acta, non ritiene la Commissione che un tale provvedimento sia chiaramente in contrasto con le finalità del principio di sussidiarietà?
5. Considerato, infine, che nella Regione Campania, così come nel resto d'Italia, quasi il 50% della produzione di rifiuti sfugge ogni anno al mercato legale andando ad alimentare quello parallelo gestito dalle ecomafie, può la Commissione suggerire la strategia più adatta al problema?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(4 aprile 2001)

Ai sensi della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti⁽²⁾, gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere affinché i rifiuti siano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute umana o danno per l'ambiente. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di istituire un'idonea rete integrata di impianti di smaltimento. Per conseguire

questi obiettivi devono essere predisposti programmi di gestione dei rifiuti articolati per tipo, quantità ed origine dei rifiuti, prescrizioni tecniche generali, eventuali regimi speciali per rifiuti particolari e siti o impianti di smaltimento adeguati.

Stando alle informazioni fornite alla Commissione, la regione Campania si è dotata nel 1997 di un nuovo piano di gestione dei rifiuti il quale conteneva l'obiettivo di sottoporre a raccolta differenziata il 35 % dei rifiuti entro il 1999, obiettivo che a quanto risulta non è mai stato conseguito. La Commissione non può che dirsi preoccupata per la situazione.

Oltre a proporre misure legislative, la Commissione ha intrapreso numerosi interventi finalizzati alla sensibilizzazione e allo scambio di buone pratiche. Nel quadro del programma LIFE è possibile finanziare progetti innovativi volti al perfezionamento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti. Per lo scambio di buone pratiche è stata organizzata una serie di convegni, tra cui un seminario, tenutosi a Sorrento nel 1996, in gran parte dedicato alla situazione campana. La Commissione ha pubblicato un manuale di buone pratiche nel campo della raccolta differenziata e del compostaggio⁽³⁾ che si rivolge principalmente ai paesi del sud dell'Europa, nei quali il compostaggio può avere un notevole potenziale. Su questo tema è stato prodotto un utilissimo manuale anche dall'Agenzia Nazionale Italiana per la Protezione dell'Ambiente⁽⁴⁾.

La raccolta differenziata è attualmente obbligatoria per gli oli esausti ai sensi della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati⁽⁵⁾, per i rifiuti di imballaggio nella misura in cui vanno conseguiti gli obiettivi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽⁶⁾, e per le batterie che ricadono nella direttiva del Consiglio 91/157/CEE del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose⁽⁷⁾. La raccolta differenziata è anche uno degli obiettivi della proposta della Commissione sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche⁽⁸⁾ nonché dell'iniziativa sui rifiuti biodegradabili, attualmente in fase di elaborazione presso la Commissione.

L'assenza di un regime di raccolta differenziata per imballaggi, oli e batterie può quindi determinare la non conformità con la normativa comunitaria.

Ai sensi del diritto comunitario gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni comunitarie, ma decidono autonomamente le modalità di tale attuazione. Non spetta quindi alla Commissione assegnare le competenze all'interno degli Stati membri.

La normativa comunitaria fornisce agli Stati membri gli strumenti per la lotta alle ecomafie; spetta comunque agli Stati membri stessi attuarla, ovvero non solo recepirla nel diritto interno, ma anche controllarne rigorosamente l'applicazione pratica.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991.

⁽³⁾ Commissione europea, Esempi di successo sul compostaggio e la raccolta differenziata, 2000.

⁽⁴⁾ ANPA: La raccolta differenziata, aspetti progettuali e gestionali, 1999.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽⁶⁾ GU L 365 del 31.12.1994.

⁽⁷⁾ GU L 78 del 26.3.1991.

⁽⁸⁾ GU C 365 E del 19.12.2000.

(2001/C 261 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0315/01

di Daniel Hannan (PPE-DE) al Consiglio

(14 febbraio 2001)

Oggetto: Gruppo di lavoro su istruzione ed euro

Quando si è riunito per l'ultima volta il gruppo di lavoro su educazione ed euro? Quando terrà la sua prossima riunione? Quali ne sono stati gli obiettivi e l'agenda a partire dalla sua prima riunione?

Risposta*(31 maggio 2001)*

Poiché il Gruppo di lavoro in oggetto è stato istituito nel 1998 su iniziativa dell'allora Direzione Generale XXII della Commissione europea (attualmente DG «Istruzione e cultura»), si suggerisce all'onorevole parlamentare di rivolgere la propria interrogazione alla Commissione.

*(2001/C 261 E/091)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0316/01****di Andrew Duff (ELDR) alla Commissione***(13 febbraio 2001)*

Oggetto: Il mercato unico

L'utilizzazione di carte di pagamento al di fuori del Regno Unito ha creato problemi ad alcuni concittadini della circoscrizione elettorale dell'interrogante, probabilmente a seguito dei diversi sistemi in uso nell'Unione europea.

Ritiene soddisfacenti la Commissione le norme in vigore riguardanti le carte di pagamento elettroniche? Esistono vari sistemi nell'ambito dell'Unione europea? Ritiene la Commissione che questi diversi sistemi siano realmente compatibili?

Risposta data dal sig. Bolkestein A nome della Commissione*(30 marzo 2001)*

In ciascuno degli Stati membri esistono diverse carte di pagamento. Gli operatori di tali sistemi hanno risposto alle esigenze del mercato in maniere molto diverse. Alcune carte di pagamento possono essere usate solo all'interno del paese, altre su scala internazionale.

Per quanto riguarda le carte destinate all'uso internazionale (per esempio MasterCard, Eurocard, Visa, Amex, Diners ...), esse sono generalmente accettate nei luoghi che ne espongono il marchio. La decisione di accettare o meno tali carte spetta al commerciante e alla sua banca. Pur essendo le carte internazionali ampiamente accettate, non esiste alcun obbligo in materia.

La Commissione è consapevole dell'esistenza di diversi sistemi di carte di pagamento elettronico e ha preso iniziative al fine di migliorare la situazione. L'obiettivo è di raggiungere un adeguato livello di interoperatività tra i diversi sistemi di pagamento elettronico.

E' opportuno notare che l'armonizzazione è un processo volontario e legato alle dinamiche di mercato. Pertanto, l'uso di norme e di specifiche comuni dipende in grande misura dalla volontà dei diversi operatori di mercato di cooperare in tale settore.

La Commissione promuove l'interoperatività dei sistemi di pagamento in diversi modi:

- sostenendo le iniziative di armonizzazione e analoghe azioni, ad esempio la «Carta in materia di carte intelligenti» (Smart Card Charter),
- finanziando progetti di ricerca come i «portamonete elettronici» transfrontalieri,
- incoraggiando le banche a realizzare un'area unica di pagamento (comunicazione sui pagamenti al dettaglio nel mercato interno ⁽¹⁾).

⁽¹⁾ COM(2000) 36 def.

(2001/C 261 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0319/01**di Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione***(13 febbraio 2001)*

Oggetto: Legislazione comunitaria sulla commercializzazione di farmaci attraverso Internet e teleacquisti in rete

Uno studio sulla commercializzazione di farmaci attraverso Internet e di teleacquisti in rete, commissionata dall'Università di Barcellona, dal Gruppo STOA della Direzione generale degli studi del Parlamento europeo e pubblicato nell'edizione di marzo 2000 dell'European Heart Network Newsletter, sottolinea la necessità di introdurre norme europee intese a disciplinare il commercio elettronico di prodotti farmaceutici.

Esiste una grande disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda le norme relative ai farmaci venduti soltanto dietro prescrizione medica. La disponibilità di farmaci prodotti negli Stati Uniti e norme USA più liberali in materia di pubblicità dei farmaci rende la situazione ancora più complessa.

In base allo studio summenzionato, in attesa di una normativa internazionale che disciplini il commercio elettronico di prodotti farmaceutici, si rendono per ora indispensabili norme comunitarie.

Nello stesso studio si suggeriscono misure provvisorie che prevedano tra l'altro modifiche alla legislazione comunitaria in materia di pubblicità e di commercio di prodotti farmaceutici, tenendo conto in modo esplicito degli aspetti specifici dei media e dei servizi, l'istituzione di un codice deontologico per il commercio elettronico di farmaci da parte dell'industria farmaceutica, la possibilità di sequestrare farmaci provenienti da paesi terzi qualora la legislazione dell'UE sia più rigorosa rispetto a quella di detti paesi, la creazione di un sistema di controllo delle attività legate alla commercializzazione di prodotti farmaceutici su Internet e la promozione dell'educazione sanitaria destinata agli utilizzatori di Internet.

1. In che modo la Commissione ha tenuto conto delle misure esposte nello studio summenzionato?
2. Ha essa adottato misure specifiche al fine di elaborare una legislazione comunitaria e una legislazione internazionale in materia, fatto questo che riveste grande importanza per la salute dei cittadini europei?

Risposta dal signor Liikanen a nome della Commissione*(11 maggio 2001)*

1. Nella Comunità sono state adottate varie direttive specifiche che regolano l'autorizzazione, l'etichettatura, la pubblicità e la distribuzione di medicinali, le quali si applicano alla vendita di tali prodotti sia per via elettronica che con mezzi più tradizionali. Inoltre, la recente direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)⁽¹⁾ prevede requisiti di trasparenza, cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e controllo efficiente nello Stato membro nel quale il distributore di servizi on line ha sede. La direttiva incoraggia esplicitamente l'adozione di codici di condotta per le professioni mediche e le farmacie elettroniche, analogamente a quanto già esiste all'interno del quadro normativo.

Va comunque rilevata la diversità dei medicinali oggetto di rimborso rispetto a tutti gli altri prodotti, per ragioni relative alla sensibilità politica, al rimborso e alla classificazione. Per tali motivi, nonostante il quadro giuridico comunitario precedentemente descritto, l'accesso dei pazienti ai medicinali varia sia nei vari Stati membri che al di fuori della Comunità. È attualmente comprovato che la domanda di farmaci via internet è debole e non destinata ad aumentare significativamente a breve scadenza. La Commissione ritiene comunque opportuno agire a livello comunitario per garantire la libera circolazione delle merci contestualmente ad un livello elevato di protezione dei consumatori.

A seguito dell'iniziativa e-Europe, nel 2000 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro allo scopo di esaminare gli effetti di internet sul settore sanitario. Non sono previsti in questa fase progetti specifici di interventi legislativi. Unitamente agli Stati membri e alle altre parti interessate la Commissione sta adoperandosi per definire in che modo trattare eventuali problemi relativi all'informazione, alla pubblicità e alle forniture da parte di paesi terzi.

2. La natura globale di internet accresce la capacità degli operatori di paesi terzi di pubblicizzare e vendere farmaci ai consumatori europei. A livello internazionale si sono assunti notevoli impegni — soprattutto da parte dell'organizzazione mondiale della sanità con la partecipazione della Commissione e della Food and Drug Administration (FDA) — per rendere i pazienti consapevoli dei rischi potenziali connessi all'utilizzo di siti internet stabiliti in paesi terzi. Insieme agli Stati membri la Commissione ha inoltre iniziato ad affrontare tali problemi a livello comunitario, allo scopo di massimizzare i benefici di tali sistemi in termini di miglior rapporto qualità/prezzo e di servizi più adeguati per i pazienti.

(¹) GU L 178 del 17.7.2000.

(2001/C 261 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0322/01

di Luigi Cesaro (PPE-DE) e Generoso Andria (PPE-DE) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Inquinamento marino nella baia di Ogliastro Marina

La baia di Ogliastro Marina, splendida località del Cilento in provincia di Salerno, nota per la propria acqua cristallina, subisce ormai da alcuni anni un grave degrado ambientale: una melma quotidianamente invade le acque deturpandole, nonché, cosa ancor più grave, impedendone la balneazione. Un vero scempio dal quale emergono gravi inadempienze rispetto alla direttiva 76/160/CEE (¹) del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione. Il disinteresse poi delle associazioni ambientaliste appare ancor più grave dal momento che proprio nel vicino porto di Acciaroli, la Lega Ambiente ha issato la bandiera azzurra riconoscendo le sue acque a pieno titolo balneabili.

Può la Commissione far sapere:

1. se intende chiedere alle competenti autorità di garantire che cessi definitivamente l'inquinamento nella baia di Ogliastro Marina;
2. se si prefigge di finanziare, qualora le sia richiesto, un progetto di gestione ambientale nella zona interessata per ristabilire l'equilibrio profondamente sconvolto nella suddetta baia;
3. quali misure adotterà nel caso in cui riscontrerà violazioni alla legislazione ambientale comunitaria, affinché ne vengano applicate correttamente le disposizioni?

(¹) GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(26 aprile 2001)

La Commissione dispone unicamente dei poteri che le sono conferiti dal trattato CE. In particolare, alla Commissione compete assicurare che il diritto comunitario sia adeguatamente applicato in tutti gli Stati membri. In base all'articolo 211 (ex articolo 155) del trattato CE: «al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso». Ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE «la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo

Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia». La Commissione ha il potere discrezionale di stabilire se avviare tale procedura ⁽¹⁾.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3. Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri stabiliscono per tutte le zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione. Ai sensi dell'articolo 1 si intende per «zona di balneazione» il luogo in cui si trovano le acque di balneazione; per «acque di balneazione» si intendono le acque, o parte di esse, dolci, correnti o stagnanti e l'acqua di mare nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti.

Visto quanto sopra, si configurano infrazioni della direttiva nei casi in cui le acque di zone di balneazione specifiche non siano conformi ai valori limite stabiliti dall'allegato. La qualità delle acque di balneazione viene controllata annualmente dagli Stati membri rispetto ad alcuni parametri. Le relative informazioni vengono inviate alla Commissione che pubblica una relazione annua sulla qualità delle acque di balneazione.

Sulla base delle informazioni fornite dagli onorevoli parlamentari, l'inquinamento provocato dallo scarico di fanghi nella baia di Ogliastro Marina potrebbe interessare un'area che rientra nelle zone da 40 a 51 e da 81 a 84 riportate a pagina 174 della versione italiana della relazione della Commissione sulla stagione balneare 1999. Pertanto, la zona cui si riferiscono gli onorevoli parlamentari non può essere individuata esattamente tra quelle che costituiscono il campo di applicazione della direttiva.

Inoltre, nella più recente relazione della Commissione (quella relativa alla stagione balneare 1999) le suddette 16 zone di balneazione potenzialmente interessate nel caso specifico presentano valori limite conformi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva.

In base alle informazioni fornite dagli onorevoli parlamentari, poiché non sussistono le basi su cui fondare una denuncia per la mancata applicazione del diritto comunitario, al momento attuale non è possibile individuare alcuna infrazione.

In generale, occorre notare che nella comunicazione ⁽²⁾ del 27 settembre 2000 la Commissione ha illustrato la strategia europea sulla gestione integrata delle zone costiere. Tale documento delinea i principi che stanno alla base di una corretta gestione delle zone costiere e segnala le azioni che la Commissione ha avviato o intende avviare per promuovere tale approccio. Essa individua alcuni strumenti finanziari disponibili per migliorare la gestione delle zone costiere, compresi LIFE III e Interreg. Il documento segnala inoltre che le autorità locali e regionali possono svolgere un ruolo chiave nell'assicurare la buona gestione integrata delle zone costiere.

La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽³⁾ potrebbe essere a sua volta pertinente nel caso in questione. Ai sensi dell'articolo 4 gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e. (abitanti equivalenti). Tuttavia, le informazioni fornite dagli onorevoli parlamentari non presentano alcuna prova di una non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE.

⁽¹⁾ Le priorità e i criteri che disciplinano i poteri discrezionali della Commissione sono illustrati nella Quattordicesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1996), in GU C 332 del 3 novembre 1997.

⁽²⁾ COM(2000) 547 def.

⁽³⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

(2001/C 261 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0328/01**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Contrabbando di sigarette

Secondo informazioni ricorrenti, sarebbero coinvolte nel traffico illegale di sigarette nell'UE anche imprese europee che producono, immagazzinano e commercializzano sigarette legalmente. In tale contesto la Commissione ha già presentato ricorso contro due grandi imprese americane.

Considerato che nei paesi dell'Unione europea vengono vendute anche sigarette prodotte dall'industria europea, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Dispone di informazioni riguardanti il coinvolgimento di imprese europee legali nel contrabbando di sigarette? Inoltre, intende presentare un ricorso anche contro di esse qualora vi fossero elementi sufficienti a sostegno delle accuse formulate?
2. Quali di questi elementi sono disponibili e possono essere resi noti?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(23 aprile 2001)

L'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF) sta esaminando tutti gli aspetti connessi al contrabbando di sigarette nella Comunità che colpisce gravemente gli interessi finanziari di quest'ultima. In particolare, il Task Group Sigarette opera in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e di alcuni paesi terzi al fine di individuare i mandanti e le organizzazioni che stanno dietro a tali attività.

In particolare, quando le sigarette sono prodotte all'interno della Comunità ed esportate verso paesi terzi e quindi reintrodotte illegalmente nella Comunità, quest'ultima è competente per effettuare indagini, anche se le indagini relative alle sigarette prodotte nella Comunità e successivamente dirottate senza pagamento delle imposte ed accise nella Comunità stessa sono generalmente di competenza degli Stati membri.

Sono in corso indagini in materia sulle quali, però, al momento attuale non è opportuno fornire ulteriori dettagli.

(2001/C 261 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0329/01**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Aiuti di Stato all'Olympic Airways in vista del suo trasferimento all'aeroporto di Spata

Secondo quanto stabilito nella decisione 1999/332/CE⁽¹⁾, e segnatamente al punto 57, secondo trattino, l'Olympic Airways (OA) «dovrà garantire che la compensazione che la Grecia deve concedere per la perdita degli investimenti nell'aeroporto di Hellenikon sia effettivamente disponibile in tempo per gli investimenti in programma da effettuare nell'aeroporto di Spata. In caso contrario, la compagnia potrebbe essere esposta ad un fabbisogno più elevato di liquidità».

Inoltre, il governo greco ha reso nota la propria intenzione di utilizzare il rimanente aiuto approvato a titolo di garanzie per i prestiti per prestiti relativi al trasferimento, con un bilancio indicativo di 70,2 miliardi di dracme, con analisi trimestrali precise e lavori da effettuare.

Secondo la Commissione, a che cosa sono dovuti i ritardi registrati nel trasferimento dell'Olympic Airways?

In che misura ci si è discostati dalle condizioni fissate dalla decisione 1999/332/CE?

Chi sono i responsabili?

Quando dovrebbe concludersi il trasferimento della Direzione tecnica?

(¹) GU L 128 del 21.5.1999, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(20 aprile 2001)

Dopo l'inaugurazione del nuovo aeroporto di Atene, avvenuta il 27 marzo 2001, sono state colà trasferite le attività dei vettori che in precedenza operavano nell'aeroporto di Hellenikon. Dalle informazioni attualmente in possesso della Commissione non risulta che alcuni vettori, e in particolare Olympic Airways, incontrino difficoltà di gestione in tale aeroporto. Dalle informazioni in possesso della Commissione, inoltre, il trasferimento della direzione tecnica dell'impresa al nuovo aeroporto dovrebbe essere condotto a termine nel corso dell'anno.

Con decisione del 14 agosto 1998 la Commissione ha autorizzato il versamento di aiuti a Olympic Airways in base a un piano di ristrutturazione relativo al periodo 1998-2002. La Commissione segue attentamente, in contatto con le autorità greche, lo svolgimento del processo di ristrutturazione in atto e la procedura di privatizzazione dell'impresa, avviata nel dicembre 2000.

(2001/C 261 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0330/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Ritardi da parte dell'Aviazione civile nell'applicazione di norme internazionali

Secondo quanto pubblicato dalla stampa greca, esperti delle Autorità aeree comuni (JAA) hanno constatato importanti ritardi da parte dell'Aviazione civile nella promozione e nell'applicazione di norme e regole internazionali nel contesto delle procedure di volo (JAR-OPS), non avendo il ministero greco dei Trasporti fatto avanzare il quadro legislativo in vista della modernizzazione e dell'integrazione di tali norme.

1. Può la Commissione confermare tali informazioni? In caso di risposta affermativa, quali misure intende prendere?
2. E' possibile che tale problema abbia ripercussioni sul buon funzionamento del nuovo aeroporto di Spata e sulla sua entrata in funzione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(10 aprile 2001)

In effetti la Commissione è informata dei timori espressi nella comunità aeronautica internazionale per quanto riguarda l'idoneità delle autorità greche incaricate della sicurezza aerea a garantire in modo soddisfacente l'assolvimento dei loro compiti nel settore. La medesima interrogazione è stata peraltro già presentata dal signor Hatzidakis, membro del Parlamento (P-3217/00).

Per questo motivo la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro il governo greco per applicazione non conforme delle disposizioni regolamentari adottate dalla Comunità nel settore della manutenzione degli aeromobili.

Per gli altri settori, ad esempio quello delle operazioni aeree ricordato dall'onorevole parlamentare, nel quale non esistono ancora misure comuni, la vicepresidente della Commissione incaricata delle questioni relative ai trasporti ha richiamato l'attenzione del Ministro dei Trasporti del governo greco sulle carenze sottolineate tanto dalle autorità aeronautiche JAA che dall'Organizzazione dell'aviazione civile e dall'amministrazione americana dell'aeronautica. Nella sua risposta il Ministro ha sottolineato che le carenze individuate erano di importanza secondaria e non potevano assolutamente incidere sulla sicurezza delle operazioni aeree, insistendo inoltre sul fatto che dal momento della loro constatazione era stato fatto il necessario per rimediarvi rapidamente. La Commissione ne ha preso nota.

A questo stadio tuttavia nulla consente di ritenere, sulla base delle osservazioni di cui ha conoscenza la Commissione, che l'entrata in esercizio e il funzionamento dell'aeroporto di Spata potrebbero subire ripercussioni.

(2001/C 261 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0331/01

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Competitività dell'aeroporto di Spata

Secondo quanto pubblicato dalla stampa greca, la società che gestisce l'aeroporto di Spata ha aumentato considerevolmente le tariffe relative all'utilizzo delle sue aree e dei suoi servizi nonché altre tasse aeroportuali, che superano ampiamente quelle applicate in altri aeroporti concorrenti e che, se sommate alle tasse aeroportuali imposte ai passeggeri, le aumentano e rischiano di rendere il nuovo aeroporto non competitivo e quindi poco attraente per i vettori aerei.

1. Condivide la Commissione il punto di vista secondo cui tale politica tariffaria può causare all'aeroporto in questione un problema di competitività e di sostenibilità?
2. Si giustificano l'aumento delle tasse aeroportuali e i nuovi oneri imposti al passeggero?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(6 aprile 2001)

Le decisioni sull'ammontare e sulla struttura dei diritti aeroportuali spettano fundamentalmente alle autorità locali e nazionali interessate. In attesa dell'adozione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione e relativa ai diritti aeroportuali⁽¹⁾, sono applicabili alle misure eventualmente previste nel settore i principi generali del diritto comunitario che impongono in particolare di fissare i diritti in modo non discriminatorio. Finora non è stato presentato alcun reclamo così motivato. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione non è in grado di valutare se i diritti aeroportuali proposti incidono sulla competitività dell'aeroporto menzionato.

In mancanza di informazioni precise, la Commissione non è in grado di valutare se le tasse e i diritti praticabili nell'aeroporto di Spata siano fondati per i passeggeri.

⁽¹⁾ GU C 257 del 22.8.1997.

(2001/C 261 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0333/01**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Trasporto di rifiuti tossici

Organismi di assicurazione indipendenti presso i quali sono assicurati navi e carichi hanno avvertito la comunità marittima internazionale, attraverso rapporti da essi elaborati, della necessità che gli equipaggi siano particolarmente vigilanti per quanto concerne il materiale che ricevono dai porti russi, poiché la Russia tenta di esportare rifiuti tossici via mare. Da queste informazioni risulta che in tali porti le navi mercantili caricano, oltre che minerale di ferro, anche materiale bellico vetusto che non è stato né controllato né classificato. E' la Commissione al corrente di quanto sopradescritto? In caso di risposta affermativa, quali misure intende prendere?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(30 marzo 2001)

La Commissione prende nota delle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare per quanto concerne il problema. La spedizione di rifiuti all'interno della Comunità deve essere controllata conformemente alle disposizioni di legge vigenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. La Comunità europea ha adottato specifiche misure legislative che impongono agli Stati membri e ai soggetti direttamente coinvolti nell'importazione di rifiuti verso la Comunità di astenersi dal traffico illecito e fuori controllo di rifiuti, specie se pericolosi.

Per quanto riguarda l'importazione nell'UE di rifiuti non nucleari provenienti dalla Russia la legislazione comunitaria di riferimento è principalmente il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽¹⁾. Il regolamento contiene una serie di prescrizioni a cui sono sottoposti gli Stati membri e le persone che possiedono o che hanno il controllo legale dei rifiuti importati all'interno della Comunità, come specificato negli articoli 19-22. Esse impongono tra l'altro la notifica delle spedizioni alle autorità degli Stati membri e il loro benestare, requisiti in assenza dei quali tali spedizioni sono considerate traffico illecito (articolo 26). Gli Stati membri devono inoltre assicurarsi che i rifiuti importati illecitamente siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti (articolo 26, paragrafi 3 e 4) e devono vietare l'introduzione di rifiuti per lo smaltimento nell'ambito territoriale sotto la loro sovranità se hanno motivo di ritenere che essi non saranno trattati secondo tali metodi (articolo 19, paragrafo 4). Inoltre in base all'articolo 30 del regolamento (CEE) n° 259/93 gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le spedizioni di rifiuti abbiano luogo conformemente ai requisiti ivi prescritti.

Il «materiale bellico vetusto» menzionato nella domanda può anche riferirsi al materiale che contiene radionuclidi o che ne è contaminato, per il quale non è stato previsto alcun tipo di utilizzo e che quindi sarà considerato rifiuto radioattivo. Per quanto concerne le spedizioni di rifiuti radioattivi all'interno della Comunità la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa⁽²⁾ impone agli Stati membri specifici obblighi in materia. In particolare gli Stati membri devono assicurare il rispetto delle procedure di autorizzazione conformemente all'articolo 10 della direttiva, il che comporta che il destinatario debba richiedere l'autorizzazione allo Stato membro di destinazione.

Se viene comprovato alla Commissione riscontra che le disposizioni comunitarie non sono state rispettate, essa si riserva il diritto di prendere adeguati provvedimenti, tra cui avviare un procedimento di infrazione nei confronti degli Stati membri conformemente all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE e/o all'articolo 141 del trattato Euratom.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993.

⁽²⁾ GU L 35 del 12.2.1992.

(2001/C 261 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0356/01
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(6 febbraio 2001)

Oggetto: ESB

La Commissione è a conoscenza della vicenda riguardante una «triangolazione» di bovini che, dalla Turchia, sarebbero passati in Grecia per essere poi sbarcati nel Salento e che, dopo aver sostato in due aziende di macellazione, sarebbero stati portati in Belgio, paese da cui, attraverso due società di import-export belghe, sarebbero giunti in Italia dei vitelloni? I capi sarebbero stati pagati a prezzo irrisorio perché considerati «ad alto rischio». Del caso sarebbe stata interessata la magistratura belga, considerato peraltro che i capi sembrerebbero affetti da ESB.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(24 aprile 2001)

La Commissione non è a conoscenza di questo caso e non può quindi esprimersi sulle relative affermazioni. Essa sarebbe interessata a ricevere informazioni che possano confermarle.

In generale va notato che la Turchia non è autorizzata ad esportare bestiame nella Comunità poiché non soddisfa le condizioni della direttiva 72/462/CE del Consiglio del 12 dicembre 1972⁽¹⁾ relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi. A causa dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini in Grecia, il trasporto di bestiame dal territorio greco verso altri Stati membri o paesi terzi è stato vietato dal novembre 1999, in conformità con la legislazione nazionale greca e la decisione della Commissione 2000/350/CE del 2 maggio 2000 relativa alla sorveglianza epidemiologica della febbre catarrale degli ovini in Grecia e a certe misure destinate ad impedire la diffusione della malattia⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972.

⁽²⁾ GU L 124 del 25.5.2000.

(2001/C 261 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0365/01
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(14 febbraio 2001)

Oggetto: Ristrutturazione della Xerox

È attualmente in corso alla Xerox un processo di ristrutturazione delle sue attività manifatturiere europee di Verney, nei Paesi Bassi, Mitcheland nel Regno Unito e Dundalk in Irlanda.

La ristrutturazione rischia tuttavia di essere distorta dal fatto che la Xerox dovrà restituire al governo irlandese le migliaia di euro concesse quale incentivo per attrarla a Dundalk due anni fa, per ogni lavoro perso in Irlanda.

Non ritiene la Commissione che tali barriere siano contrarie allo spirito e probabilmente alla lettera della legislazione europea relativa alla creazione di un mercato unico europeo?

Risposta data dal sig. Monti A nome della Commissione

(5 aprile 2001)

L'impianto Xerox di Dundalk, che produce computer e altre attrezzature informatiche, ha ricevuto un aiuto all'investimento iniziale sotto forma di contributi in conto capitale e di sovvenzioni all'occupazione. L'attività nell'impianto è iniziata e alcuni incentivi sono stati versati.

I regimi di aiuto regionale in oggetto sono stati approvati dalla Commissione nel quadro della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3 (ex articolo 92) del trattato CE.

L'inclusione nelle convenzioni di sovvenzione di una clausola in base a cui le sovvenzioni versate per investimenti specifici devono essere rimborsate se tali investimenti non vengono mantenuti per un certo numero di anni, è prevista esplicitamente ai paragrafi 4.10 e 4.14 degli orientamenti della Commissione in materia, in particolare gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾. Obiettivo di tale disposizione è evitare un uso scorretto del denaro pubblico, in particolare mediante il trasferimento di attrezzature acquistate grazie all'aiuto di Stato in un'altra regione, non ammissibile a beneficiare del sostegno. Al tempo stesso, la clausola dei cinque anni deriva dall'esigenza di garantire che gli investimenti sovvenzionati abbiano un impatto sullo sviluppo della regione in oggetto, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso se l'impresa potesse trasferirsi altrove entro un breve lasso di tempo.

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998.

(2001/C 261 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0369/01
di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) al Consiglio

(14 febbraio 2001)

Oggetto: Riduzione degli oneri per le imprese

Può la Presidenza fornire gentilmente degli esempi chiari, per ogni singolo Stato membro, sui progressi concreti compiuti in applicazione del considerando 14 delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona concernente la riduzione dei costi relativi al «doing business» e la riduzione dell'onere burocratico inutile?

Risposta

(31 maggio 2001)

1. L'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare si riferisce a talune conclusioni tratte dalla Presidenza al termine del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e più precisamente pare riguardare il seguente testo:

La competitività e il dinamismo delle imprese dipendono direttamente da un contesto normativo propizio all'investimento, all'innovazione e all'imprenditorialità. Ulteriori sforzi sono necessari per diminuire i costi relativi al doing business e rimuovere l'onere burocratico inutile, entrambi particolarmente gravosi per le PMI. Le istituzioni europee, i governi nazionali e le autorità regionali e locali devono continuare a prestare particolare attenzione all'impatto delle regolamentazioni proposte e ai relativi costi di applicazione e dovrebbero continuare il loro dialogo con le imprese e con i cittadini tenendo presente questo obiettivo. Un'azione specifica si impone anche per incoraggiare le interfacce chiave nelle reti innovative, ossia le interfacce tra le imprese e i mercati finanziari, la ricerca e lo sviluppo e gli istituti di formazione, i servizi di consulenza e i mercati tecnologici.

2. Questo obiettivo si concretizza in una serie di misure elencate in tali conclusioni:

- un'analisi comparativa di cui i primi risultati sono stati presentati nel dicembre 2000;
- una comunicazione su un'Europa imprenditoriale, innovatrice e aperta;
- il programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità;
- la carta europea per le piccole imprese;
- il riesame degli strumenti finanziari BEI e FEI.

Tutte queste misure sono state attuate entro i termini previsti dal Consiglio europeo di Lisbona; il Parlamento europeo è stato debitamente coinvolto segnatamente nell'adozione del programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005).

3. Per quanto riguarda i risultati di tali iniziative a livello degli Stati membri, occorre ricordare all'Onorevole Parlamentare che la Commissione valuterà l'attuazione del programma pluriennale e presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:

- ogni due anni una relazione di valutazione dei progressi compiuti ai fini di una presa in considerazione coordinata della politica imprenditoriale nell'insieme delle politiche e dei programmi comunitari e dell'attuazione della Carta europea per le piccole imprese, nonché
- una relazione esterna di valutazione entro la fine del dicembre 2004.

(2001/C 261 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0374/01

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Prodotti naturali e valutazioni scientifiche

A seguito di una richiesta formulata da una ditta belga, il Comitato scientifico per gli alimenti avrebbe «bocciato» l'uso della stevia, un dolcificante naturale basato sull'estratto di stevia rebaudiana, usato da decenni in molti paesi. La decisione crea disagio nel consumatore, il quale ha seri dubbi sui criteri di valutazione che vengono usati da chi ha il potere di decidere, non rendendosi conto delle ragioni che autorizzano ad esempio l'uso senza alcuna restrizione di un dolcificante artificiale quale l'aspartame, nonostante le numerose segnalazioni di effetti collaterali seri. Il consumatore ha l'impressione che vengano utilizzati due pesi e due misure per autorizzare il consumo di sostanze alimentari, a seconda che siano prodotte da potenti società agro-farmaceutiche o da piccole e medie imprese.

1. La Commissione condivide i dubbi dei consumatori?
2. non ritiene che l'attuale sistema d'approvazione delle sostanze operi più in funzione della potenza delle imprese produttrici che della protezione dei consumatori?
3. non teme che, se questo stesso sistema verrà applicato agli integratori alimentari, dovremo assistere alla scomparsa di molti degli integratori più efficaci oggi esistenti, come già si osserva nel campo dei dolcificanti?
4. non crede che, finché la direttiva sugli integratori alimentari richiederà stretti controlli delle «sostanze ammesse» e delle «fonti di nutrienti», sarà sempre la forza delle grandi e potenti imprese farmaceutiche che proporranno l'uso di una nuova sostanza a determinarne l'accettazione o meno?
5. ciò premesso, non teme che la tradizionale industria degli integratori, composta da piccole e medie imprese, verrà sopraffatta dalla forza schiacciante delle multinazionali del settore?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(26 aprile 2001)

La Commissione, a seguito delle richieste presentate da due distinte imprese, ha richiesto al comitato scientifico dell'alimentazione umana di valutare la sicurezza dello stevioside quale edulcorante, nonché quella della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto. I pareri più recenti del comitato scientifico risalgono al mese di giugno 1999.

Per quanto concerne i prodotti vegetali, il comitato ha concluso che erano insufficienti le informazioni fornite sulle specifiche e sulla standardizzazione del prodotto, nonché quelle relative agli studi sulla sicurezza. Ciò ha confermato una relazione di valutazione iniziale elaborata dall'autorità nazionale cui era stata presentata la richiesta. La Commissione ha pertanto deciso di non autorizzare l'immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ⁽¹⁾.

Per quanto concerne l'edulcorante, il comitato ha espresso preoccupazioni in merito alla mancanza di dati di sicurezza relativi alla potenziale genotossicità di un metabolita dello stevioside, alle specifiche del composto (impurità) ed ai possibili effetti sulla fertilità umana. La Commissione non ha pertanto ritenuto opportuno proporre di autorizzare questa sostanza quale edulcorante destinato ad essere utilizzato nei prodotti alimentari.

Il comitato misto di esperti sugli additivi alimentari e sui contaminanti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha espresso, in merito allo stevioside, preoccupazioni analoghe a quelle del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha anche valutato l'aspartame e ne ha ritenuto ammissibile l'utilizzo quale edulcorante nei prodotti alimentari. Il comitato ha fissato una dose giornaliera ammissibile di 40 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo. Conformemente alla legislazione comunitaria, tale dolcificante è stato di conseguenza autorizzato in un limitato gruppo di prodotti alimentari e con dosi massime di impiego ⁽²⁾.

La Commissione desidera rassicurare l'onorevole parlamentare che le dimensioni o il settore di attività del fabbricante non influenzano la valutazione degli additivi alimentari condotta dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, né influenzeranno future valutazioni di sostanze destinate ad essere utilizzate quali ingredienti di complementi alimentari.

⁽¹⁾ Decisione 2000/196/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, relativa al rifiuto di immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 61 dell'8.3.2000.

⁽²⁾ Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari, GU L 237 del 10.9.1994.

(2001/C 261 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0375/01

di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Ritorno del *Canis lupus* in zona alpina

Il ritorno nelle zone alpine del lupo (*Canis lupus*), proveniente per migrazione dagli Appennini italiani, suscita reazioni assai diversificate da parte delle autorità e delle giurisprudenze nazionali, a seconda dei Paesi, e spesso si devono trovare veri e propri escamotages per evitare la rigidità delle normative comunitarie che indicano il lupo come specie non cacciabile.

Si chiede quale valutazione si dia del fenomeno e se si ritenga opportuno concordare misure comuni ed eventuali aggiustamenti delle normative in vigore.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(3 aprile 2001)

Il lupo (*Canis lupus*), ad eccezione di alcune popolazioni in Spagna e in Grecia, figura nell'allegato IV della direttiva habitat ⁽¹⁾ come specie di interesse comunitario che richiede una tutela rigorosa. Ai sensi dell'articolo 12 della stessa direttiva la tutela consiste anche nell'obbligo da parte degli Stati membri di vietare qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale o di perturbazione deliberata, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione.

La direttiva habitat prevede all'articolo 16 la possibilità per gli Stati membri di derogare alle disposizioni di cui all'articolo 12, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tale deroga può essere concessa per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento e altre forme di proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.

Infine, già da alcuni anni, la Commissione finanzia, con i fondi Life-Natura, progetti finalizzati a determinare l'evolversi della situazione dei lupi e la conservazione di questa specie in Europa ed in particolare nelle zone alpine. Questi progetti hanno elaborato svariati metodi per limitare e risarcire i danni causati agli allevatori dai lupi. Una delle conclusioni cui sono giunti i suddetti progetti è che la popolazione di lupi nelle zone alpine non raggiunge attualmente proporzioni tali da creare problemi a livello regionale, ma solo a livello locale.

Pertanto la Commissione non ritiene opportuno né adottare provvedimenti comuni né modificare la legislazione comunitaria esistente, in particolare per quanto concerne la direttiva habitat e i suoi allegati.

(¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 261 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0377/01

di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: BSE

La malattia nota come «mucca pazza» (BSE) ha innescato viva preoccupazione per i rischi di trasmissibilità all'uomo, il che purtroppo potrebbe essere avvenuto anche negli anni passati in assenza di controlli specifici; l'opinione pubblica europea, al di là delle misure condivisibili miranti ad individuare e distruggere i bovini malati e della conseguente campagna di prevenzione, comincia ad interrogarsi sulla possibilità di avere esatta nozione dell'ampiezza del possibile contagio.

Quali campagne potranno essere eseguite sulla popolazione europea? Esistono, in questo senso, test eseguibili con una campagna di massa che consentano di capire quale possa essere la percentuale di popolazione colpita dalla malattia? Esistono certezze sulla trasmissibilità fra essere umano ed essere umano e sul fatto che questi rischi possano riguardare la donazione di sangue o di organi?

Risposta di David Byrne a nome della Commissione

(17 aprile 2001)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione alle interrogazioni scritte E-3746/00 degli onorevoli Paulsen e Olsson (¹), E-4087/00 dell'onorevole Watson (²), E-0163/01 dell'onorevole Zappalà (³) e altri e all'interrogazione orale H-0951/00 dell'onorevole Alavanos dell'ora delle interrogazioni della sessione parziale del Parlamento del gennaio 2001 (⁴).

Attualmente, non sono disponibili test validi per scoprire la presenza di agenti dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli esseri umani. Sono tuttavia attualmente in corso di elaborazione vari tipi di test.

Per quanto esistano prove scientifiche che pongono in relazione la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD) con la BSE, non esiste certezza circa la trasmissibilità della BSE agli esseri umani, nè circa la trasmissibilità della vCJD tramite il sangue o gli organi. La Commissione è tuttavia ben consapevole del potenziale problema di trasmissione della vCJD attraverso il sangue e i prodotti emoderivati. Il comitato scientifico competente in materia sorveglia in permanenza i più recenti ritrovati scientifici nel settore e la Commissione intende proporre, se del caso, misure preventive. Il 13 dicembre 2000, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla qualità e la sicurezza degli alimenti⁽¹⁾. Non appena adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva stabilirà norme di sicurezza del sangue in tutta la Comunità e fornirà la base giuridica di misure della Commissione relative alla prevenzione della trasmissione della vCJD attraverso il sangue e i prodotti emoderivati.

⁽¹⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 132.

⁽²⁾ GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 129.

⁽³⁾ V. pag. n. 53.

⁽⁴⁾ Risposta scritta del 16.1.2001.

⁽⁵⁾ COM(2000) 816 def.

(2001/C 261 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0381/01

di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Estrazione di carbon fossile nel bacino della Ruhr nella Renania settentrionale Vestfalia

Nella Renania settentrionale Vestfalia l'estrazione di carbon fossile è lautamente sovvenzionata. La Commissione europea ha autorizzato siffatte sovvenzioni a patto tuttavia che la produzione carboniera sia complessivamente ridotta e che si proceda ad ulteriori chiusure di pozzi. Tuttavia, stando all'articolo, accluso in allegato, pubblicato dal giornale «Rheinische Post» del 27.1.2001, la «Ruhrkohle AG» intende ora potenziare la miniera di Walsum e pertanto modificare il suo programma quadro di gestione. Ciò premesso,

1. Come valuta la Commissione il potenziamento della succitata miniera alla luce della dichiarata intenzione politica e dell'obbligo di ridurre la produzione lautamente sovvenzionata di carbon fossile?
2. Quali provvedimenti ventila la Commissione per impedire lo sviluppo della produzione di carbon fossile?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(20 aprile 2001)

1. Con decisione del 21 dicembre 2000⁽¹⁾, la Commissione ha autorizzato l'erogazione di aiuti di Stato all'industria carboniera tedesca per l'anno 2000. La decisione prevede in particolare nuove riduzioni di attività e di conseguenza la chiusura di altri siti estrattivi oltre a quelli già programmati dalle autorità tedesche per gli anni 2000, 2001 e 2002. Nel quadro degli aiuti relativi all'anno 2000, queste nuove chiusure implicano taglio di 1 200 milioni di DEM degli aiuti al funzionamento a titolo dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA e un aumento di pari entità degli aiuti alla riduzione di attività⁽²⁾.

Le nuove riduzioni delle capacità di produzione sono stati fra i fattori determinanti della decisione della Commissione. In effetti, il principio della riduzione dei costi e delle capacità di produzione dell'industria carboniera è essenziale per realizzare l'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti. Ciò premesso, la Commissione non ha facoltà di interferire nelle decisioni attinenti alla gestione di una singola miniera che sono di pertinenza della società proprietaria della stessa. La potestà di autorizzazione assegnata alla Commissione in materia di aiuti di Stato all'industria carboniera deve esercitarsi rigorosamente nel quadro delle disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA e deve riguardare in particolare gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e i criteri specifici relativi alle differenti forme di aiuti di cui all'articolo 3 e seguenti.

Va inoltre ricordato che la decisione che autorizza gli aiuti per l'anno 2000 stabilisce che la Germania deve impegnarsi ad adottare tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare il rispetto degli obblighi fissati da tale decisione. Se talune misure adottate dalla società Ruhrkohle AG dovessero rivelarsi in contrasto con quanto stabilito dalla decisione che autorizza gli aiuti per l'anno 2000, la Germania dovrà chiedere il rimborso degli aiuti erogati e non utilizzati conformemente al dettato di tale decisione.

2. Alla data del 23 luglio 2002, data ultima di vigenza del trattato CECA e della decisione n. 3632/93/CECA, in assenza di misure di sostegno finanziario, la grande maggioranza delle imprese carboniere europee sarà costretta a cessare l'attività entro tempi brevi. Se si persegue l'obiettivo di garantire la disponibilità a lungo termine di alcune capacità di produzione europee per coprire eventuali problemi che dovessero emergere sul mercato dell'energia, l'unico modo di garantire un avvenire al carbone comunitario è quello di definire un meccanismo di intervento degli Stati. Tale principio fondamentale è stato ribadito nel libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000⁽³⁾. Un apposito regime di aiuti potrà garantire l'accesso alle riserve di carbone mantenendo a un livello minimo le sovvenzioni erogate all'industria carboniera.

La Commissione ritiene tuttavia che un tale regime di aiuti non debba in alcun modo far perdere di vista agli Stati la necessità di razionalizzare il settore carboniero. Le misure di ristrutturazione e di riduzione dell'attività avviate nel quadro del trattato CECA dovranno essere proseguite e un futuro regime comunitario degli aiuti all'industria carboniera dovrà recepire il principio della riduzione progressiva degli aiuti di Stato.

⁽¹⁾ Decisione non ancora pubblicata.

⁽²⁾ Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, GU L 329 del 30.12.1993.

⁽³⁾ COM(2000) 769 def.

(2001/C 261 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0382/01

di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Proposta di direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Può la Commissione spiegare il perché della proposta di direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che costringerebbe i dettaglianti in apparecchiature elettriche ad offrire gratuitamente ai consumatori un servizio di raccolta dei prodotti elettrici usati, visto che la direttiva comporterebbe quanto segue:

1. un obbligo per le piccole e medie imprese di dedicare una parte importante del proprio terreno all'immagazzinamento dei rifiuti dei prodotti elettrici,
2. delle difficoltà pratiche per il cliente nel riportare i prodotti verso i punti vendita,
3. dei problemi legati alla sicurezza ed alla salute del personale che dovrà maneggiare ogni sorta di apparecchiatura pericolosa, sporca, grassa, a volte contaminata, restituita dal cliente,
4. dei costi aggiuntivi considerevoli per le piccole e medie imprese che dovranno assicurare la raccolta dei prodotti usati oltre alla consegna dei nuovi,
5. l'obbligo per i piccoli e medi dettaglianti di richiedere una licenza per la gestione dei rifiuti, subordinata ad una formazione costosa del personale,

6. l'esposizione per le piccole e medie imprese a sanzioni penali causate dalla vendita di apparecchiature elettriche senza licenza anche andrebbero ad incrementare l'elenco delle sanzioni penali già previste dall'Unione europea (come ad esempio il recente tentativo da parte del governo britannico di rendere illegale la vendita di merci sciolte ai consumatori del Regno ricorrendo al sistema metrico britannico)?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 aprile 2001)

L'articolo 4 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche⁽¹⁾ stabilisce fra l'altro che gli Stati membri debbano provvedere affinché siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di riportare gratuitamente i rifiuti delle apparecchiature in questione provenienti dai nuclei domestici. Per soddisfare tale obbligo gli Stati membri devono garantire l'accessibilità e la disponibilità dei necessari centri di raccolta, tenendo conto della densità della popolazione.

Gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché i distributori, quando forniscono un nuovo prodotto, offrano di riprendere gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici, purché le apparecchiature siano esenti da contaminanti (compresi quelli radioattivi e biologici). Gli Stati membri devono infine provvedere affinché tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti in applicazione dell'articolo in questione siano trasferiti a centri di trattamento autorizzati.

Si vuole in ultima analisi garantire che i detentori finali e i distributori possano restituire gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Secondo la Commissione ciò non significa necessariamente che i prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita debbano essere fisicamente riportati al punto di vendita. L'esperienza sembra peraltro dimostrare che ove sono già in essere analoghi sistemi di gestione dei rifiuti, le soluzioni adottate per il trasporto dei rifiuti ai luoghi di disassemblaggio o di trattamento non comportano significativi oneri aggiuntivi né per i punti vendita né per i consumatori. Esponenti delle associazioni che raggruppano venditori dei prodotti in questione hanno confermato alla Commissione che spesso la restituzione gratuita già fa parte dei servizi offerti all'acquirente.

La Commissione è tuttavia convinta che eventuali costi addizionali sarebbero comunque giustificati dalla necessità di tutelare l'ambiente. Di fatto, il principio dell'internalizzazione di tutti i costi nel prezzo del prodotto è uno dei principi fondamentali dello sviluppo sostenibile. Come indicato nella relazione che accompagna la proposta di direttiva, imporre ai consumatori eventuali oneri di smaltimento al momento della restituzione avrebbe senz'altro ripercussioni negative sulla raccolta dei rifiuti stessi. La proposta è stata oggetto di un'analisi d'impatto ambientale sulle piccole e medie imprese (PMI). Tale analisi, pubblicata dalla Commissione nell'allegato II della relazione alla proposta di direttiva, è stata svolta in collaborazione con le associazioni attive nel settore (comprese quelle dei commercianti) e non ha evidenziato particolari effetti negativi per le PMI.

Per quanto riguarda la licenza per la gestione dei rifiuti, la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽²⁾ (articolo 12) non prevede che le strutture destinate alla raccolta dei rifiuti debbano richiedere alcuna autorizzazione, ma solo che siano registrate presso le competenti autorità. Qualsiasi ditta commerciale, in quanto tale, risulta già debitamente registrata e quindi la proposta di direttiva non modifica in alcun modo la sua situazione. La normativa comunitaria non prevede per il momento l'applicazione di sanzioni penali. Tenuto conto tuttavia del fatto che la normativa ambientale della Comunità è ancora spesso oggetto di gravi infrazioni, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale⁽³⁾ volta a stabilire criteri minimi applicabili alle infrazioni alla normativa comunitari sull'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽³⁾ COM(2001) 139 def.

(2001/C 261 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0383/01
di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Cooperative lattiere

Varie cooperative lattiere, produttrici e/o acquirenti, potrebbero fondersi ed influenzare il prezzo del latte in uno Stato membro. Ciò considerato, può la Commissione far sapere se esiste una normativa comunitaria in grado di ostacolare una decisione del genere? Esiste un limite sulla quota di mercato di latte crudo che una cooperativa può detenere in uno Stato membro, o si tratta di una questione di competenza del singolo Stato? Esiste qualche caso in cui l'UE può intervenire?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(10 aprile 2001)

In caso di fusione tra varie cooperative lattiere, la nuova entità dovrà formare oggetto di valutazione ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni (regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾), qualora l'operazione presenti una dimensione comunitaria. Ciò significa che tale transazione ricade sotto la competenza giurisdizionale della Commissione, ove corrisponda alla definizione di concentrazione e rientri nelle soglie di fatturato fissate dal regolamento comunitario.

Il regolamento comunitario prevede un esame della compatibilità della concentrazione con il mercato comune, dato che essa può creare o rafforzare una posizione dominante, col risultato di ostacolare in modo significativo il gioco della concorrenza. Poiché una valutazione del genere viene sempre effettuata caso per caso, in linea di principio non esiste una data percentuale della quota di mercato del latte crudo che una cooperativa può detenere nel caso di una concentrazione nel settore lattiero. Il concetto di posizione dominante non ha un valore assoluto. La posizione di dominio sul mercato può risultare maggiore o minore, a seconda della struttura del mercato, ovvero della forza dei concorrenti, delle barriere all'ingresso nel mercato, dei requisiti legali e di vari altri elementi.

Va rilevato che la Commissione, anche dopo aver dato il nulla osta a una concentrazione, continua a esercitare una competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato CE. Ci si troverebbe in questo caso di specie qualora apparisse che una concentrazione di cooperative detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato e sfrutti questa posizione in modo abusivo, tale da essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989.

(2001/C 261 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0388/01
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Telelavoratori

Può la Commissione rendere noto quali analisi, se ne esistono, sono state effettuate sul modo in cui è stata applicata la direttiva sull'orario di lavoro ai telelavoratori?

Quali sono i risultati di tali analisi?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(2 aprile 2001)

Il 1° dicembre 2000 la Commissione ha adottato una relazione sulla situazione dell'attuazione da parte degli Stati membri⁽¹⁾ della Direttiva del Consiglio 93/104/CE, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro⁽²⁾.

Tuttavia la Commissione non ha effettuato un'analisi specifica del modo in cui la Direttiva è stata attuata per comprendere il telelavoro e la relazione non riguarda di questo aspetto specifico.

⁽¹⁾ COM(2000) 787 def.

⁽²⁾ GU L 307 del 13.12.1993.

(2001/C 261 E/109)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0391/01
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(15 febbraio 2001)

Oggetto: FYROM/Grecia: danni ecologici al lago di Dojran

Negli ultimi 20 anni il livello del lago di Dojran (zona di frontiera FYROM/Grecia) si è drasticamente abbassato (5-8 metri). A detta degli esperti, ma anche degli abitanti, da parte greca si pomperebbe troppa acqua per l'irrigazione dei campi. Diverse pubblicazioni, a partire dagli Anni '80, segnalano questo problema. Al momento attuale, i danni ecologici sono evidenti.

1. Può la Commissione far sapere se esiste un accordo FYROM/Grecia sull'utilizzazione dell'acqua del lago di Dojran?
2. L'accordo considera anche gli aspetti ecologici, ovvero sono previste quote per il prelievo dell'acqua, basate sul livello del lago?
3. In che modo vengono eliminati i danni ecologici già rilevati?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(3 aprile 2001)

La Commissione non è stata informata dal governo greco dell'esistenza di un accordo bilaterale con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto riguarda l'uso delle acque del Lago Doirani (Dojran).

Nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera PHARE la Commissione ha finanziato un primo studio diagnostico relativo al Lago Doirani (Dojran). Lo studio costituisce un primo passo per affrontare gli aspetti tecnici e procede in primo luogo ad individuare le cause della grave riduzione del livello del lago e propone interventi di ripristino attraverso un piano di gestione.

Al momento non vi è alcun progetto specifico per il Lago Doirani (Dojran) cofinanziato dai Fondi strutturali e volto a ripristinare eventuali danni ambientali. L'interesse per un intervento di tale tipo è stato tuttavia espresso dai due paesi nel quadro del programma PHARE citato in precedenza.

(2001/C 261 E/110)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0393/01
di Mathieu Grosch (PPE-DE) alla Commissione***(15 febbraio 2001)*

Oggetto: Direttiva sulla patente di guida e vista

Nel quadro della direttiva 91/439/CEE⁽¹⁾ del Consiglio sulla patente di guida (denominata seconda direttiva sulla patente) sono state armonizzate le categorie e le sottocategorie di patenti.

L'allegato III, paragrafo 6.2, della direttiva summenzionata ricorda che il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente dovrà certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che il campo visivo di tale occhio è normale.

Questa misura obbliga una parte degli autisti di professione a lasciare questo lavoro, mentre una parte della popolazione viene esclusa da una scelta professionale di questo tipo, il che aumenta le difficoltà che il settore del trasporto merci su strada già sperimenta nella ricerca di personale.

Come potrebbe configurarsi un compromesso che la Commissione potrebbe recepire nel quadro della revisione della direttiva e che risponda sia ai dettami della sicurezza stradale che all'interesse del settore?

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(4 aprile 2001)*

L'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida⁽¹⁾ stabilisce norme minime sull'idoneità fisica e mentale per la guida dei veicoli a motore, comprese quelle in materia di capacità visiva. Il punto 6.2 dell'allegato III alla direttiva menzionata riguarda i titolari di patenti del «gruppo 1» (autovetture e motocicli) ed i candidati al rilascio di tali patenti, e non concerne quindi i conducenti professionisti di autobus e autocarri. A questi ultimi (titolari di patenti del «gruppo 2») si applicano invece le disposizioni del punto 6.3 dell'allegato III, in base alle quali la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha una normale vista binoculare oppure se è colpito da diplopia. I criteri applicabili ai conducenti professionisti risultano pertanto ancor più rigorosi rispetto a quanto indicato dall'onorevole parlamentare.

Recenti dati scientifici sembrerebbero confermare l'opportunità di imporre un esame della vista, a intervalli regolari, anche ai conducenti di autovetture e motocicli. I risultati delle ricerche scientifiche svolte su incarico della Commissione sembrano inoltre suggerire che i requisiti previsti dall'allegato III in merito alle capacità visive non sono abbastanza rigorosi per garantire gli auspicati livelli di sicurezza stradale.

La Commissione è consapevole delle ripercussioni sociali sofferte dai conducenti che hanno ottenuto la patente di guida prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva, cui è stato in seguito imposto il rispetto di requisiti più severi. La proposta avanzata dalla Commissione (direttiva 91/439/CEE) prevedeva in origine una clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti, che consentiva di mantenere a livello nazionale criteri di idoneità fisica meno restrittivi per i conducenti professionisti che avevano ottenuto la patente di guida prima dell'entrata in vigore della direttiva. Il Consiglio non ha però accettato tale clausola di salvaguardia, che non figura quindi nel testo definitivo adottato.

In considerazione delle gravi ripercussioni a livello pratico e sociale della mancanza di una disposizione che tuteli i diritti acquisiti dei conducenti professionisti, nel corso del 1998 e del 1999 la Commissione ha ripetutamente sollevato la questione nell'ambito del comitato per le patenti di guida. È attualmente allo studio la possibilità di proporre, nel quadro di una sostanziale modifica della direttiva 91/439/CEE, l'introduzione per i conducenti professionisti di una clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti, di portata limitata. A questo stadio non è tuttavia possibile avanzare ipotesi sull'esito di tale proposta.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

(2001/C 261 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0395/01**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(15 febbraio 2001)*

Oggetto: Controlli sulla qualità del miele

Nel quadro di un normale controllo per sondaggio effettuato al posto di frontiera di Weidahauss, in Baviera, è stato ispezionato un carico di miele proveniente dalla Romania, importato per conto di una società tedesca con sede ad Amburgo.

Dalle analisi di laboratorio è emerso che il prodotto in questione conteneva streptomycina, in una quantità pari a 66,6 ug/kg di miele. Informata, il 22 febbraio 2000, dei risultati di tali analisi, la società tedesca ha dichiarato che il carico aveva come destinazione la Grecia e non Amburgo.

Va osservato che l'uso di antibiotici nell'apicoltura è rigorosamente vietato. Come denuncia la Federazione generale greca dei consumatori, in Grecia non si effettuano controlli di alcun tipo per quanto riguarda gli antibiotici, che sono vietati. D'altro canto, da un'indagine per sondaggio effettuata su scala nazionale sulla qualità e l'etichettatura del miele confezionato è risultato, come riferisce la Federazione generale dei consumatori, che una considerevole percentuale delle confezioni esaminate era non conforme alle norme fissate o ingannevole per il consumatore, in quanto il miele contenuto era diverso da quello descritto sull'etichetta.

Considerato che in Grecia il consumo annuo di miele è elevato, può dire la Commissione se è vero che la Grecia non effettua sul miele i necessari controlli — fossero anche controlli per sondaggio — in relazione all'uso di antibiotici vietati e alle confezioni immesse sul mercato, le quali, a quanto sembra, non sono conformi agli standard e le cui etichette non corrisponderebbero al contenuto?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione*(10 aprile 2001)*

L'utilizzo di antibiotici per il trattamento delle api non è attualmente autorizzato dalla Comunità. Tuttavia, paesi terzi che esportano miele verso la Comunità possono talvolta utilizzare prodotti antibiotici per trattare le api conformemente alla loro legislazione.

In questo caso, i prodotti importati nella Comunità devono essere comunque conformi alle norme europee, in specie in materia di residui di medicinali veterinari. Oltre ai controlli di routine realizzati ai posti di ispezione frontalieri della Comunità, gli Stati membri devono attuare annualmente un piano di sorveglianza dei residui nei prodotti d'origine animale in applicazione della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾. Questo piano include la sorveglianza degli antibiotici nel miele. Per il 1999, la Grecia ha fornito i risultati del suo piano di sorveglianza dei residui per il miele. Di conseguenza, la Grecia effettua i controlli richiesti.

La direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele ⁽²⁾ fissa le principali esigenze comunitarie riguardanti le caratteristiche intrinseche del prodotto e la sua composizione. Di conseguenza, spetta a ciascuno Stato membro dotarsi dei mezzi necessari al controllo e all'attuazione di questi test nonché delle regolamentazioni in materia di etichettatura comunitaria dei prodotti alimentari applicabili al miele.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996.

⁽²⁾ GU L 221 del 12.8.1974.

(2001/C 261 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0398/01
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Finanziamenti dell'UE per l'ampliamento del canale di Panama

Dopo il primo anno di funzionamento del canale di Panama sotto la sovranità di tale paese, si è constatato che, se non saranno effettuati gli investimenti necessari, nel 2010 probabilmente il canale giungerà al punto di saturazione e perderà in modo rilevante la propria importanza nel settore del trasporto marittimo.

Attualmente il canale viene ampliato sulla base di un progetto del costo di 1 miliardo di dollari, che è stato avviato nel 1996 e si concluderà nel 2005. Tuttavia, per far fronte alle domande future e in particolare per consentire l'attraversamento del canale da parte delle navi «Post-Panamax», saranno necessari investimenti per almeno 5 miliardi di dollari, importo enorme per Panama.

Nell'interesse del commercio mondiale e dell'influenza dell'UE in una zona tanto strategica, la Commissione ritiene opportuno proporre formule di finanziamento a Panama che consentano di effettuare le opere di ampliamento richieste dal canale, i cui costi ammontano a circa 5 miliardi di dollari USA?

Risposta del signor Patten a nome della Commissione

(27 marzo 2001)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole Parlamentare sul fatto che la Comunità sia particolarmente interessata allo sviluppo e alla sicurezza del canale di Panama.

Per tale ragione la Commissione ha finanziato in passato uno studio tecnico sulle prospettive di sviluppo del canale e ha fornito un contributo al congresso mondiale degli utilizzatori di questa via di traffico marittima.

Non spetta alla Commissione, tuttavia, proporre a Panama, che fra l'altro non lo ha nemmeno sollecitato, formule di finanziamento che consentano di effettuare i lavori di ampliamento del canale.

I costi per tali lavori, citati dall'onorevole Parlamentare, superano in effetti di gran lunga le possibilità di intervento non solo del programma di cooperazione comunitaria con tale paese, ma anche di altri organismi comunitari come la Banca europea per gli investimenti (BEI).

(2001/C 261 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0399/01
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Aiuti pubblici alle imprese elettriche spagnole: negoziati con il governo spagnolo per l'apertura di un fascicolo

Secondo quanto annunciato dai mezzi di comunicazione, lo scorso mese di dicembre si sarebbe dovuto aprire un fascicolo sugli aiuti pubblici alle imprese elettriche spagnole per i costi di transizione alla concorrenza. Tuttavia, gli sforzi della vicepresidente de Palacio hanno avuto successo e la questione è stata rinviata. Il mese di gennaio è trascorso senza che si sia proceduto all'apertura del fascicolo, non si sa se per gli sforzi della sig.ra de Palacio o per altri motivi.

Nel frattempo il Commissario Monti ha dichiarato al vertice di Davos che «si stanno compiendo progressi nei colloqui con la Spagna». D'altro canto si annuncia che, in conseguenza della concentrazione tra Endesa e Iberdrola, si potrebbe arrivare ad una rinuncia ai costi di transizione alla concorrenza.

Esistono motivi che giustificano la mancata apertura del fascicolo, a parte le pressioni della sig.ra de Palacio?

Quali progressi sono stati compiuti nei colloqui con il governo spagnolo?

Il governo spagnolo ha manifestato l'intenzione di modificare le disposizioni giuridiche concernenti i costi di transizione alla concorrenza?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(6 aprile 2001)

1. La Commissione ritiene più adeguato, nel caso dei costi di transizione alla concorrenza («CTC») nel settore elettrico spagnolo, come nei casi di costi «incagliati» nel settore elettrico degli altri Stati membri, attendere, prima di prendere qualsiasi decisione, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-379/98⁽¹⁾. La sentenza è stata pronunciata il 13 marzo 2001, ma deve ancora essere studiata nei dettagli nel contesto dell'esame dei costi «incagliati».

2. I progressi sono consistiti nel fatto che le autorità spagnole hanno preso conoscenza di un certo numero di elementi forniti dalla Commissione in sede di esame del dossier.

3. Le autorità spagnole hanno adottato il 2 febbraio 2001 un decreto-legge che modifica in particolare la sesta disposizione transitoria della legge 54/1997, del 27 novembre 1997, per il settore elettrico. Tale decreto-legge comporta in particolare due aspetti importanti per la Commissione: la soppressione della cartolarizzazione e il fatto che i CTC non saranno più finanziati da un prelievo sull'elettricità importata.

⁽¹⁾ PreussenElectra AG contro Schleswig AG.

(2001/C 261 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0400/01 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Tracciato dell'autostrada dell'Atlantico che interessa la località di Porriño

Nella risposta all'interrogazione P-1736/00⁽¹⁾, la Commissione comunicava all'interrogante, in data 22 giugno 2000, di aver deciso l'apertura di un fascicolo sulla decisione del ministero della Promozione e dello Sviluppo spagnolo e dell'impresa concessionaria di far passare il tracciato dell'autostrada dell'Atlantico attraverso il comune di Porriño (Pontevedra, Spagna), molto vicino alla laguna delle Gándaras de Budiño, zona che è previsto faccia parte della rete Natura 2000 e che è già inclusa nel registro degli spazi naturali della Galizia.

Quali risultati ha ottenuto la Commissione grazie all'apertura del suddetto fascicolo?

Quali domande ha posto la Commissione al governo spagnolo, come preannunziato nella risposta all'interrogazione suddetta, e quali risposte sono state date?

La Commissione ritiene che in questo caso siano rispettate le normative comunitarie e in particolare la direttiva 92/43/CEE⁽²⁾ del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali?

⁽¹⁾ GU C 53 E del 20.2.2001, pag. 183.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione*(5 aprile 2001)*

Nella risposta data all'interrogazione scritta P-1736/00 presentata dall'onorevole parlamentare⁽¹⁾ la Commissione faceva presente di non disporre di informazioni circa i fatti citati e che di conseguenza, dato che la zona in questione, «Gandaras de Budiño», era stata proposta dalle autorità spagnole come sito di interesse comunitario (ES 1140011), aveva deciso di aprire un caso constatato d'ufficio sulle questioni sollevate dall'interrogazione scritta allo scopo di richiedere informazioni alle autorità spagnole e verificare il rispetto della normativa comunitaria nel caso in questione. Occorre precisare a tale riguardo che il fatto che la Commissione apra un caso constatato d'ufficio non significa di per sé in alcun modo che ritenga vi sia stata un'infrazione del diritto comunitario. Inoltre nel caso in questione la Commissione non potrà pronunciarsi sul merito del fascicolo se non dopo aver ottenuto le più ampie informazioni sul suddetto progetto da parte delle autorità spagnole.

La Commissione, sulla base delle informazioni inviate dall'onorevole parlamentare nella suddetta interrogazione scritta, ha richiesto osservazioni alle autorità spagnole sui fatti in questione e le ha inoltre invitate ad inviare una copia della dichiarazione di impatto redatta in relazione al suddetto progetto oltre ad una descrizione dettagliata dei tipi di habitat presenti nella zona interessata.

La Commissione ha ricevuto una risposta dalle autorità spagnole sul progetto in questione ed è attualmente allo studio.

Occorre inoltre rilevare fin d'ora che nella loro risposta le autorità spagnole segnalano che il progetto è stato sottoposto ad uno studio di impatto che lo ha dichiarato realizzabile. Inoltre le autorità sottolineano che se è vero, da un lato, che il progetto interessa una parte del sito, dall'altro quest'ultimo è gravemente degradato e gli spazi ed habitat per i quali era stato proposto non sono più presenti nell'area in cui il progetto dovrebbe essere realizzato.

La Commissione assicurerà in ogni caso il rispetto della normativa comunitaria applicabile nel caso in questione.

⁽¹⁾ GU C 53 E del 20.2.2001, pag. 183.

(2001/C 261 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0405/01**di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione***(15 febbraio 2001)*

Oggetto: Rispetto dell'accordo di pesca Angola/Unione europea

Il governo angolano intende sospendere il Protocollo di pesca Angola/Unione europea asserendo che la Commissione non ha corrisposto il pagamento delle prestazioni annuali previste dal Protocollo e non ha provveduto al previsto impianto di un sistema via satellite.

Alla luce della gravità politica di tale eventuale sospensione e degli effetti nefasti che comporterebbe per le flotte che operano nelle acque angolane, può la Commissione fornire informazioni dettagliate in merito:

1. alle ragioni all'origine del mancato pagamento della quota annuale e della mancata realizzazione del sistema via satellite;
2. alle conseguenze di tali fatti sulle relazioni con la Repubblica popolare di Angola;
3. alle conseguenze per le flotte degli Stati membri ed alle eventuali misure previste per rimediarvi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 marzo 2001)

1. Il pagamento della prima rata della compensazione finanziaria dovuta in virtù del protocollo 2000/2002 allegato all'accordo Comunità/Angola avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 novembre 2000.

Le trattative, avviate nel gennaio 2000, si sono concluse soltanto nel luglio 2000, al termine del terzo round. Sebbene, durante il round di luglio, la Commissione avesse comunicato alle autorità angolane che sarebbe stato difficile procedere a qualsiasi pagamento prima del 31 gennaio 2001, l'Angola ha insistito nel voler citare nel protocollo la scadenza del 30 novembre 2000 per il pagamento della compensazione finanziaria.

Quanto al sistema via satellite, la Comunità non ha nulla da rimproverarsi. Infatti, nonostante i ripetuti inviti alle autorità angolane fin dal luglio 2000 perché inviassero i dati di base del sistema (coordinate per la zona economica esclusiva (ZEE) angolana e contatti per il centro di controllo della pesca angolano), che sono indispensabili al funzionamento del medesimo, questi sono pervenuti soltanto alla fine di gennaio 2001, e in un formato che non ne consente l'applicazione diretta. Dopo averli ricevuti, la Comunità ha immediatamente stabilito nuovi contatti per ottenere le informazioni occorrenti al lancio del sistema.

2. Malgrado tutti gli sforzi della Commissione, il ritardo nel pagamento è stato inevitabile e ci si è adoperati in ogni modo per garantire l'armonico sviluppo delle relazioni di lunga data esistenti fra la Comunità e l'Angola nel settore della pesca.

3. Sebbene alla fine del mese di gennaio 2001 l'Angola abbia comunicato alla Commissione la propria disponibilità a sospendere il protocollo, tale sospensione non è mai stata messa in atto.

(2001/C 261 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0414/01

di Astrid Thors (ELDR), Karin Riis-Jørgensen (ELDR) e Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Animali da pelliccia nei Paesi Bassi

1. Può la Commissione far sapere se è al corrente della recente decisione del governo dei Paesi Bassi volta a vietare l'allevamento di animali da pelliccia nel paese, dopo un periodo di 10 anni, senza alcuna compensazione per i produttori?

2. Corrisponde al vero che il Ministro dell'Agricoltura ha affermato, il 26 gennaio 2001, che la Commissione europea ha comunicato che gli Stati membri hanno il diritto di promulgare tali divieti individualmente ed ha approvato un precedente nel Regno Unito?

3. Nel caso di risposta affermativa alle domande che precedono, può la Commissione comunicare quali articoli dei trattati europei consentono agli Stati membri di adottare tali misure?

4. La Commissione condivide l'opinione secondo cui gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di corrispondere una compensazione ai produttori se stabiliscono tali misure all'unanimità e sulla base di considerazioni di ordine etico?

5. La Commissione accetterebbe che venga vietato nei Paesi Bassi il commercio di articoli di pellicceria originari della Comunità o dei paesi terzi?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(21 maggio 2001)*

1. I Paesi Bassi hanno informato la Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, di un progetto di legge che vieta l'allevamento di animali da pelliccia dopo un periodo di transizione di 10 anni (notifica 2001/64/NL). La Commissione esamina attualmente il progetto di legge in conformità con la procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE.

2.e 3. Il Regno Unito ha notificato alla Commissione nel 1999 un progetto di legge che vieta di allevare o di tenere animali unicamente o principalmente per il valore della loro pelliccia. Per quanto riguarda il suo parere in merito, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta E-1512/00 dell'onorevole Kauppi⁽²⁾.

4. Nel caso in cui una norma nazionale non violi la normativa comunitaria, la questione del risarcimento dei danni causati da detta norma va valutata nell'ambito della legislazione nazionale, tenendo conto anche dell'esigenza di rispettare le disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato.

5. Un divieto del commercio di prodotti di pellicceria in uno Stato membro dovrebbe naturalmente essere considerato un ostacolo agli scambi intracomunitari. La legalità di tale norma in base alle disposizioni del trattato CE riguardanti la libera circolazione delle merci dipenderebbe comunque da vari fattori, tra cui le giustificazioni della norma adottate dalle autorità nazionali. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, nessuno Stato membro intende adottare norme di questo genere. La domanda sul parere della Commissione al riguardo è quindi puramente ipotetica.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998.

⁽²⁾ GU C 81 E del 13.3.2001.

(2001/C 261 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0415/01**di Niels Busk (ELDR) alla Commissione***(8 febbraio 2001)*

Oggetto: Sicurezza dei generi alimentari e OMC

Ritiene la Commissione che, nel caso delle carni e degli alimenti a base di carne, la sicurezza dei consumatori sia sempre la stessa indipendentemente dal fatto che questi siano importati da paesi terzi o prodotti nella UE?

In qual modo intende essa garantire che tanto i prodotti importati che quelli originari della UE vengano assoggettati agli stessi requisiti? Può infine se del caso precisare se detti requisiti sono conformi alle norme dell'OMC?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione*(2 aprile 2001)*

I requisiti sanitari fondamentali prescritti dalla Comunità per la produzione di carni e di prodotti a base di carne, valgono anche per le importazioni da paesi terzi. La normativa comunitaria include disposizioni per l'applicazione di tali requisiti, quali la certificazione, l'ispezione e il posto di controllo frontaliero. Il principio generale che si applica sempre alle importazioni da paesi terzi è che le norme in materia d'igiene e di controllo dei residui nei paesi terzi debbano essere almeno equivalenti a quelle stabilite per i produttori del mercato unico. L'autorizzazione a importare carni e prodotti a base di carne nel territorio comunitario viene concessa a condizione che le autorità dei paesi terzi garantiscano il rispetto delle norme in materia d'importazione. Le esportazioni sono autorizzate sulla base di un elenco di paesi terzi ammessi ad esportare nel territorio comunitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di certificazione e di una serie di altri criteri concernenti l'esportazione nel territorio comunitario. Quale parte integrante di tale sistema, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione effettua ispezioni nei paesi esportatori, al fine di verificare il rispetto del livello di protezione comunitario.

L'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) consente ai membri di adottare misure intese a tutelare la vita e la salute delle persone e degli animali, che dovrebbero basarsi su norme internazionali; in caso contrario, il membro è tenuto a fornire una adeguata giustificazione delle misure adottate, sulla base di un'analisi di rischio scientificamente fondata. Nell'elaborare le misure in materia d'importazione, la Commissione cerca sempre di basarsi sulle norme internazionali, ma si avvale altresì del parere dei propri comitati scientifici. Tutte le misure che rientrano nell'Accordo SPS sono notificate al relativo Comitato, le cui osservazioni vengono tenute in seria considerazione. Dal momento che si attiene alle procedure stabilite dall'Accordo SPS, la Commissione ritiene che le misure da essa stessa adottate siano conformi alle norme dell'OMC.

(2001/C 261 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0416/01

di Roy Perry (PPE-DE) al Consiglio

(8 febbraio 2001)

Oggetto: Armi per elettroshock

L'utilizzo delle cosiddette armi per elettroshock può rappresentare una violazione dei principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco, i quali dispongono che il perfezionamento e l'utilizzo di armi letali inabilitanti deve essere attentamente valutato al fine di minimizzare i rischi per le persone non coinvolte, e il loro impiego accuratamente controllato (Principio 3). Ciò considerato, può il Consiglio far sapere quali azioni intende intraprendere affinché il principio citato sia rispettato per quel che concerne tali armi?

Risposta

(31 maggio 2001)

Secondo gli Stati membri le esportazioni di taluni beni non militari che possono essere utilizzati a fini di repressione interna dovrebbero essere controllati dalle autorità nazionali, in base a norme comunitarie qualora si tratti di beni civili, al fine di evitare che materiali originari dell'Unione europea possano essere utilizzati per atti di violazione dei diritti dell'uomo.

A tal fine il Consiglio si è impegnato ad elaborare un elenco comune di beni non militari utilizzabili per scopi di sicurezza e di polizia la cui esportazione dovrebbe essere controllata in base al criterio n. 2 del codice «rispetto dei diritti dell'uomo nel paese di destinazione finale». Tra questi rientrano gli apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante scariche elettriche, compresi i manganelli a scariche elettriche, gli scudi a scariche elettriche, i fucili con proiettili di gomma e i fucili a proiettili elettrici, nonché le loro componenti specificamente progettate o modificate a tale scopo.

L'elenco sarà trasmesso alla Commissione, cui spetterà l'iniziativa di proporre un progetto di meccanismo comunitario di controllo sull'esportazione di attrezzature non militari che possono essere utilizzate a fini di repressione interna.

Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare al più presto una proposta basata sull'elenco, che comprenda le attrezzature suddette e consenta la creazione di un regime comunitario di controllo.

(2001/C 261 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0419/01**di Niels Busk (ELDR) alla Commissione***(16 febbraio 2001)*

Oggetto: Regimi compensativi per le nuove norme sull'ESB

Può la Commissione illustrare quali sono i vari regimi compensativi nazionali già introdotti o la cui introduzione è in progetto nei vari Stati membri?

È la Commissione dell'avviso che i vari regimi compensativi nazionali siano legittimi alla luce delle disposizioni del trattato sugli aiuti di Stato?

In caso negativo, quali azioni ha intrapreso per impedire l'erogazione di aiuti di Stato illegali?

In caso affermativo, in qual modo garantirà che non vi siano distorsioni della concorrenza tra gli agricoltori europei?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(5 aprile 2001)*

E' solo di recente che gli Stati membri hanno iniziato a notificare le misure relative all'attuale crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). La Commissione non ha per il momento una visione completa delle misure che gli Stati membri intendono applicare.

Finora, la Commissione ha valutato soltanto una misura di aiuto di stato (n. 777/00), che è stata considerata conforme al trattato CE (per accedere al testo integrale della decisione consultare il sito Internet: http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids, nel quale sono pubblicate tutte le decisioni relative agli aiuti di stato adottate dalla Commissione).

Nel caso in cui un aiuto di stato dovesse essere incompatibile con il trattato CE, la Commissione lo vieterebbe. Qualora l'aiuto (incompatibile) in causa fosse già stato concesso, in infrazione all'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 3 del trattato CE, la Commissione ne esigerebbe il rimborso dai beneficiari.

Per evitare il verificarsi di una simile situazione, la Commissione ha recentemente inviato a tutti i ministri interessati una nota per ricordare loro l'obbligo di notificare gli aiuti di stato che riguardano la BSE.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata, tutti gli aiuti di stato possono falsare la concorrenza⁽¹⁾. Tuttavia, l'articolo 87 (ex articolo 92), paragrafo 3, lettera c) del trattato CE consente che ciò possa avvenire a condizione che non vengano alterate le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Alla nota di cui sopra è stato allegato un breve riepilogo degli attuali orientamenti per gli aiuti di stato⁽²⁾ che, in sostanza, consentono il finanziamento di misure di prevenzione e/o indennizzo per l'abbattimento degli animali, sulla base della legislazione nazionale o comunitaria destinata a combattere l'epidemia, purché ciò non si traduca in una sovracompenrazione delle spese sostenute.

⁽¹⁾ Causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12.

⁽²⁾ Cfr. «Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo», GU C 28 del 1.2.2000.

(2001/C 261 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0423/01**di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio***(20 febbraio 2001)*

Oggetto: Politica estera degli Stati Uniti

Cosa pensa il Consiglio dell'Unione europea delle dichiarazioni ufficiali del nuovo Vicepresidente degli Stati Uniti, sig. Cheney, sulla nuova politica estera del suo paese nei confronti di Cuba e dell'Iraq, nonché del suo intento di convincere il resto del mondo ad accettare la costruzione dello scudo antimissile conosciuto come sistema «NMD»?

Risposta*(30 maggio 2001)*

Per la questione dello scudo antimissile conosciuto come sistema «NMD», si rimanda l'onorevole Parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E-0552/01 sulla «Difesa missilistica degli Stati Uniti».

*(2001/C 261 E/121)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0425/01****di Olivier Dupuis (TDI) al Consiglio***(20 febbraio 2001)*

Oggetto: Situazione nella Repubblica democratica del Congo e rapimento di Jacques Depelchin da parte dell'esercito ugandese

Da diversi anni nella Repubblica democratica del Congo si è instaurata una crisi istituzionale gravissima, testimoniata ultimamente dall'instaurarsi di un regime semimonarchico con l'ascesa di Josef Kabila alla presidenza, posto precedentemente occupato dal padre in uno Stato in preda alla guerra civile.

Nel Congo sono presenti diversi eserciti africani. In particolare il Ruanda e l'Uganda occupano militarmente regioni importanti, rispettivamente nell'Est e nel Nordovest del paese, dove svolgono attività militari e paramilitari senza nessun controllo e al di fuori di qualsiasi quadro giuridico legale. In questo contesto l'esercito ugandese recentemente ha commesso estorsioni contro le popolazioni e ha svolto azioni terroristiche nei confronti di rappresentanti politici locali, arrivando fino al rapimento del professor Wamba dia Wamba e del suo collaboratore il dottor Jacques Depelchin, da parte del colonnello Muzooro Edison, comandante del settore di Bunia, del maggiore Gureme, del capitano Medi Baguma, dell'ufficiale Tinka Godfroid e di sei altri soldati dell'UPDF. Jacques Depelchin è stato portato al quartier generale del colonnello Muzooro a Bunia, poi deportato a Kampala dopo sette ore di segregazione. Da qualche giorno Jacques Depelchin attua lo sciopero della fame affinché le autorità ugandesi gli rendano note le accuse nei suoi confronti e per ottenere il pieno riconoscimento dei suoi diritti.

Questa azione dell'esercito ugandese si iscrive nel quadro degli atti intimidatori e terroristici perpetrati dai soldati ugandesi nei confronti delle popolazioni della regione da loro occupata e in particolare nei confronti dei militanti del Rassemblement congolese per la democrazia — Movimento di liberazione.

Di quali informazioni dispone il Consiglio sulla situazione di Jacques Depelchin? Quale iniziativa ha preso o intende prendere per garantirne la liberazione immediata e incondizionata da parte delle autorità ugandesi? Più in generale qual è la posizione dell'UE, se ne ha una, di fronte all'instaurarsi di un regime semimonarchico in Congo? Quali iniziative intende prendere la UE contribuire alla soluzione della crisi nella quale si trovano questo paese e questa regione da lunghi anni?

Risposta*(30 maggio 2001)*

Il Rassemblement congolese per la democrazia — Movimento di liberazione (RCD-ML) è un gruppo congolese ribelle appoggiato dall'Uganda.

Oltre alle informazioni fornite dall'Onorevole del Parlamentare e alle notizie che le confermano, il Consiglio non dispone di alcuna informazione ufficiale dell'RCD-ML sulla situazione del sig. Depelchin.

Secondo alcune fonti il rapimento del sig. Depelchin è legato al conflitto hema-lendu nella parte della RDC controllata dall'Uganda. Altri sviluppi nella regione che possono avere avuto un'influenza riguardano la fusione tra il Movimento di liberazione congolese (MLC) e parti dell'RCD-ML, fusione imposta dall'Uganda secondo alcune fonti ma non sostenuta da tutti i membri dell'RCD-ML. Il 1° febbraio scorso il Consiglio ha emesso una dichiarazione sul conflitto hema-lendu nella parte nordorientale della RDC in cui ha espresso

preoccupazione per il ripetersi di violenti scontri tra i gruppi hema e lendu e per i massacri nella regione di Bunia della provincia orientale, nella parte nordorientale della RDC. Questa situazione, esasperata dal protrarsi della presenza militare dell'esercito ugandese in questa parte della RDC, ostacola gli sforzi per ristabilirvi la pace.

In tale contesto l'UE ha anche chiesto alle autorità ugandesi, responsabili per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo nelle zone sotto il loro controllo, di fare tutto il possibile per mettere fine ai massacri e di usare la loro influenza sul movimento ribelle della RDC in tale settore per indurlo a cooperare in tal senso.

Quanto alla successione alla testa della RDC, il Consiglio ha condannato l'assassinio del Presidente Laurent Désiré Kabila e ha ribadito che una pace duratura nella RDC può essere raggiunta soltanto attraverso un accordo negoziato di pace che sia equo per tutte le parti e attraverso il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo in tutti gli Stati della regione.

Il Consiglio («Affari generali») ha discusso la situazione nella RDC nelle sessioni di gennaio e febbraio, adottando in ciascuna occasione conclusioni che esprimevano il sostegno per la pace nella RDC e nella regione, conformemente all'accordo di Lusaka e agli accordi di Kampala e Harare nonché alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esso si è altresì rallegtrato dell'adozione della risoluzione 1341 del Consiglio di sicurezza dell'ONU che approva il concetto aggiornato di operazioni per la MONUC cui l'UE ha assicurato un costante sostegno materiale e politico.

Il Consiglio ha riaffermato l'importanza di avviare rapidamente il dialogo nazionale e la disponibilità dell'UE a continuare a sostenerne il quadro istituzionale.

Il Consiglio ha accolto positivamente le disposizioni contenute nella risoluzione 1341 che esortano le parti coinvolte nel conflitto a cooperare con la MONUC nell'elaborazione di un piano di disarmo, smobilitazione e reinserimento di tutti i gruppi armati di cui all'allegato A, capitolo 9.1 dell'accordo di Lusaka. L'UE intende lavorare con la comunità internazionale, in particolare con gli istituti specializzati delle Nazioni Unite, per definire le modalità di un siffatto programma. Ha inoltre incaricato il Rappresentante speciale dell'Unione europea di avviare una riflessione sul modo di trattare la questione.

Il Consiglio (Affari generali) del 26 febbraio 2001 ha infine espresso la sua viva preoccupazione per le continue e gravi violazioni dei diritti dell'uomo nella RDC e ha rammentato ai governi interessati la loro responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo da parte delle proprie forze armate nonché da parte delle forze armate che si trovano di fatto sotto il loro controllo.

(2001/C 261 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0432/01

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(16 febbraio 2001)

Oggetto: Partecipazione dell'Unione europea alla nuova organizzazione multilaterale per la pesca nell'Oceano Indiano

Dal 5 al 10 febbraio 2001 la FAO ha realizzato un convegno sull'Isola della Riunione finalizzato alla costituzione di un'organizzazione regionale multilaterale per la pesca nelle acque dell'Oceano Indiano sudoccidentale, con l'obiettivo di disciplinare l'attività di pesca nei fondali della zona. Può la Commissione far sapere se prevede di partecipare al processo di costituzione di questa nuova organizzazione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 marzo 2001)

La Commissione partecipa pienamente ai lavori di creazione della nuova organizzazione regionale della pesca per il Sud dell'Oceano indiano ed ha preso parte attiva alla riunione indetta, dal 5 al 10 febbraio 2001, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) all'isola della Riunione.

La Commissione ha il piacere di informare l'onorevole parlamentare che, il 2 febbraio 2001, il Consiglio ha adottato un mandato a negoziare che autorizza la Commissione a condurre le trattative per la creazione di questa nuova organizzazione regionale della pesca.

(2001/C 261 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0437/01
di Martin Callanan (PPE-DE) alla Commissione

(16 febbraio 2001)

Oggetto: La tragedia della «BP British Trent» nel giugno 1993

Nel giugno 1993 nove marinai britannici vennero uccisi nella collisione fra la «Western Winner», nave battente bandiera panamense, e la petroliera britannica «BP British Trent» nei pressi del porto belga di Ostenda.

Le indagini delle autorità marittime hanno evidenziato che la colpa ricadeva sul capitano e l'equipaggio coreani della «Western Winner» che non avevano rispettato essenziali norme di sicurezza marittima. Nonostante ciò, né il capitano e l'equipaggio della nave, né i suoi proprietari, Alpha Beta Investments, sono stati perseguiti per negligenza.

Può la Commissione far sapere quali misure sta adottando per assicurare i responsabili alla giustizia?

Risposta data dalla sig.ranora de Palacio a nome della Commissione

(20 aprile 2001)

Benché non ritenga di avere la competenza per perseguire il capitano, l'equipaggio o il proprietario della nave, la Commissione ha tuttavia chiesto delucidazioni alle autorità belghe in merito ai fatti menzionati dall'onorevole parlamentare. Dalle informazioni ricevute sembra che il caso sia ancora pendente davanti al tribunale penale di Bruges e che quindi le autorità belghe non possano interferire con il procedimento giudiziario.

(2001/C 261 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0441/01
di Michiel van Hulten (PSE) alla Commissione

(16 febbraio 2001)

Oggetto: Assunzione di funzionari permanenti alla Commissione europea

Può la Commissione far sapere, specificando nazionalità, categoria e grado:

1. Quanti funzionari permanenti ha assunto dal 1° gennaio 1991 ad oggi con concorsi pubblici?
2. Quanti di questi nuovi funzionari hanno nel frattempo abbandonato definitivamente il loro posto di lavoro presso la Commissione? Quanti sono invece attualmente in aspettativa senza assegni (CCP)?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(11 aprile 2001)*

Nel periodo dal gennaio 1991 alla fine di febbraio 2001, la Commissione ha assunto tramite concorsi pubblici 5 119 funzionari titolari.

Anno	Numero
1991	316
1992	305
1993	361
1994	543
1995	562
1996	731
1997	565
1998	493
1999	480
2000	627
2001 (due mesi)	136
Totale	5 119

La tabella comprende i funzionari assunti sul bilancio di funzionamento nonché i dati relativi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento una tabella relativa alla suddivisione per nazionalità, categoria e grado.

Dal 1991, 171 di questi funzionari (3,34%) hanno posto termine al rapporto di lavoro con la Commissione. I motivi principali sono stati le dimissioni (94), il trasferimento ad un'altra istituzione europea (54) e l'invalidità (15). La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento una tabella relativa alla suddivisione per nazionalità, categoria e grado

Attualmente (inizio marzo 2001), 194 (3,79%) di detti funzionari sono in aspettativa (CCP). La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento una tabella relativa alla suddivisione per nazionalità, categoria e grado.

(2001/C 261 E/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0446/01
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(16 febbraio 2001)*

Oggetto: Etichettatura degli ingredienti di origine animale nei medicinali

Gli ingredienti di origine animale sono essenziali per la produzione di un vasto numero di medicinali. Poiché ciò preoccupa alcuni vegetariani, come intende il Comitato farmaceutico dell'UE indicare sull'etichetta dei prodotti farmaceutici il loro eventuale contenuto di materiale di origine animale?

Risposta del sig. Liikanen A nome della Commissione*(25 aprile 2001)*

I medicinali sono prodotti somministrati all'uomo allo scopo di prevenire o di curare una malattia, ovvero per stabilire una diagnosi medica (¹).

La normativa comunitaria si propone di garantire la commercializzazione di medicinali sicuri ed efficaci come pure d'informare i pazienti.

A questo scopo per quanto riguarda l'etichettatura dei medicinali essa dispone che sia indicata la composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi e che sia riportato l'elenco degli eccipienti con azione o effetto noti, ovvero di quelli che agiscono sul metabolismo o danno luogo a fenomeni allergici in alcuni pazienti.

In tema di completezza delle informazioni fruite ai pazienti essa dispone altresì che il foglietto illustrativo indichi la composizione qualitativa completa in termini di principi attivi e di eccipienti⁽²⁾. Le altre avvertenze che figurano nel foglietto illustrativo e nell'etichetta, anch'esse molto esaurienti, intendono favorire un corretto impiego del medicinale. Il paziente dispone dunque d'informazioni dettagliate sulla composizione del medicinale.

Conformemente agli obiettivi della legislazione comunitaria in vigore non è pertanto contemplata la possibilità di riportare sull'etichetta indicazioni specifiche riguardo all'origine animale degli ingredienti, né alcuna modifica a tale normativa.

Il paziente che desideri ottenere maggiori informazioni può comunque rivolgersi agli operatori sanitari.

⁽¹⁾ Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, GU B 22 del 9.2.1965.

⁽²⁾ Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano, GU L 113 del 30.4.1992.

(2001/C 261 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0447/01
di Arlindo Cunha (PPE-DE) alla Commissione

(16 febbraio 2001)

Oggetto: Aiuti al pomodoro nel 1999/2000

Considerato l'impegno assunto dalla Commissione nel giugno 1999 di conglobare nel calcolo del prezzo e degli aiuti applicabili alla campagna 2000 le statistiche delle esportazioni di pomodoro della Repubblica popolare di Cina;

considerata la votazione negativa di tutti gli Stati membri produttori in sede di Comitato di gestione che ha deliberato sulla proposta in materia di prezzo e aiuti presentata dalla Commissione;

considerata la disponibilità e l'apertura del Commissario Franz Fischler manifestate, a quanto ci consta, in sede di collegio dei Commissari per sottoporre a revisione il regolamento che caldeggiava una riduzione degli aiuti del 20,54 % nella campagna 2000 in caso di significative modifiche del dispositivo decisionale;

considerato che il calcolo degli aiuti, compresi i dati della Cina, determinerebbero un livello di aiuti significativamente diverso da quello effettivamente applicato;

considerato il precedente giuridico verificatosi nel 1987, su richiesta della Grecia, con riferimento all'uva sultanina;

considerato che il livello di aiuti di 34,5 euro/ton fissato dall'OCM per la campagna 2001 ribadisce l'iniquo livello anormalmente basso e penalizzante applicato alla campagna 2000; considerato che la Commissione nell'accettare questo livello — più elevato di quello inizialmente proposto in sede di riforma dell'OCM — riconosce tacitamente una siffatta ingiustizia;

considerato che, alla luce di quanto sopra, sembra far parte della più elementare giustizia, morale e tecnica, allineare il livello di aiuti per la campagna 2000 su quello che sarà applicato alla campagna 2001,

potrebbe la Commissione far sapere come intende risarcire gli operatori industriali, per la differenza fra ambo i succitati livelli di aiuti?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(11 aprile 2001)*

Gli aiuti alla trasformazione dei pomodori da industria per la campagna 2000/2001 sono stati calcolati nello stretto rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾.

La Commissione non dispone di alcuna informazione ufficiale sul prezzo praticato in Cina per l'acquisto dei pomodori consegnati all'industria di trasformazione. Inoltre, le autorità cinesi non hanno trasmesso alcuna informazione in merito alle loro esportazioni di prodotti trasformati a base di pomodoro.

La Commissione non ha intenzione di modificare il regolamento (CE) n. 1519/2000 della Commissione, del 12 luglio 2000, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000.

(2001/C 261 E/127)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0452/01
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione***(19 febbraio 2001)*

Oggetto: UE e accordi di pesca con paese terzi

1. Quanti accordi di pesca basati su una compensazione finanziaria per le catture effettuate («cash-for-fish basis») sono attualmente in vigore tra l'UE e i paesi terzi?
2. A quanto ammonta il costo di tali accordi?
3. Quali Stati membri beneficiano di tali accordi in termini di accesso alle opportunità di pesca?
4. Quali sono le principali disposizioni relative alla conservazione previste per ciascun accordo?
5. Come verifica l'UE l'efficacia di tali misure di conservazione?
6. Dispone la Commissione di un elenco di accordi di pesca negoziati e conclusi a titolo privato tra pescatori dell'Unione europea e paesi terzi? In caso affermativo, può rispondere alle domande 1-5 facendo riferimento anche a tali accordi privati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(3 aprile 2001)*

Nel gennaio 2001 la Comunità aveva concluso o stava negoziando un totale di 23 accordi di pesca, di cui 19 comportano una contropartita finanziaria.

Gli stanziamenti impegnati per gli accordi di pesca ammontavano a 121,6 milioni di € nel 2000 se si tiene conto che la Comunità non ha potuto concludere alcun accordo con il Marocco e che gli stanziamenti destinati all'accordo con l'Angola (13,975 milioni di €) non hanno potuto essere impegnati nel 2000. Per l'esercizio 2001 sono iscritti 290 499 978 € in stanziamenti d'impegno.

Tutti gli Stati membri salvo l'Austria e il Lussemburgo beneficiano dei diritti di pesca ottenuti nel quadro sia degli accordi di pesca che delle organizzazioni regionali di pesca. Circa 2 800 pescherecci comunitari operano, totalmente o parzialmente, nelle acque dei paesi terzi e/o internazionali.

Conformemente agli impegni internazionali della Comunità, ogni accordo di pesca prevede, nel suo protocollo, le condizioni alle quali possono svolgersi le operazioni di pesca delle navi comunitarie, segnatamente per quanto riguarda le zone, le misure tecniche e gli obblighi in materia di controllo delle attività di pesca (dichiarazioni delle catture, obblighi di sbarco, presenza di osservatori a bordo, sistema di controllo dei pescherecci (SCP) ecc ...).

La Comunità non ha la competenza per sorvegliare l'applicazione delle misure di conservazione nelle acque di paesi terzi. Essa rimane tuttavia soggetta ad un certo numero di obblighi sul controllo delle attività delle proprie navi che operano nell'ambito e in conformità degli accordi.

La Commissione non dispone di un elenco esauriente che contenga informazioni specifiche sugli accordi privati esistenti fra armatori europei e dei paesi terzi nel settore della pesca. Ciò nonostante, una volta che tali accordi privati si sono tradotti nella costituzione di società miste beneficiarie di aiuti comunitari, la Commissione dispone delle informazioni richieste dalle corrispondenti basi legali. Viceversa, per rispettarne la riservatezza, la Commissione non è autorizzata a divulgare dati di tipo personale.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di aver fatto realizzare uno «Studio di bilancio delle società miste nel contesto degli interventi strutturali nel settore della pesca». Copia del compendio di tale studio sarà direttamente inviata all'onorevole parlamentare nonché al segretariato del Parlamento.

(2001/C 261 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0453/01

di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(19 febbraio 2001)

Oggetto: Pesca con palangari

Considerando che la pesca con palangari è praticata dalle navi da pesca europee nell'Atlantico del Nord; che questo tipo di pesca è responsabile della morte di decine di migliaia di uccelli marini; che a causa di queste tecniche di pesca varie specie di uccelli marini, come l'albatros a coda corta e la procellaria cinerina, sono in pericolo e che 26 specie di uccelli marini sono in via di estinzione, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare nell'ambito delle sue disposizioni in materia di pesca per migliorare l'attuale situazione della pesca con palangari e promuovere una versione «conviviale per gli uccelli marini» di questo tipo di attività?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 marzo 2001)

In merito ai pericoli che la pesca con palangari rappresenta per gli uccelli marini, riteniamo che non vi siano grandi problemi per quanto riguarda la procellaria cinerina nell'Atlantico del Nord; la sua popolazione globale infatti è di 10-12 milioni e non è quindi messa in pericolo. Le preoccupazioni principali riguardano invece gli albatros ed altre specie che vivono essenzialmente negli oceani dell'emisfero australe.

Per far fronte al problema, la Comunità ha già incorporato le seguenti misure di protezione nella legislazione comunitaria⁽¹⁾:

- Usare palangari muniti di bandierine di plastica come spaventapasseri;
- Aumentare il peso dei palangari in modo da farli affondare più rapidamente, con conseguenti minori rischi per gli uccelli;
- Vietare lo scarico di residui di pesce in mare, pratica che attira gli uccelli marini verso i palangari;
- Calare i palangari durante la notte quando è meno probabile che gli albatros e gli altri uccelli marini siano alla ricerca di cibo;
- Adoperare esclusivamente esche scongelate.

Queste misure, che sono obbligatorie per le imprese di pesca comunitarie, sono state elaborate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), competente per le acque dell'Antartico e della quale la Comunità è parte contraente.

La Commissione e gli Stati membri, inoltre, hanno partecipato alla preparazione del piano internazionale di azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini nella pesca con palangari. Tale piano è stato adottato durante le sessioni del Comitato per la pesca (COFI) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1999. Nel periodo di sessioni di quest'anno (26 febbraio 2001 — 2 marzo 2001) sarà presentata la prima fase dei piani di azione nazionali. La Comunità, basandosi sulle informazioni inviate dagli Stati membri, propone di avviare il piano procedendo alla valutazione e alla raccolta di dati per poter circoscrivere la portata e la natura delle catture accidentali di uccelli marini nella pesca con palangari, quando esse si verificano.

(¹) Regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 — GU L 6 del 10.1.1998 e Regolamento (CE) n. 2479/98 del Consiglio, del 12 novembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico GU L 309 del 19.11.1998.

(2001/C 261 E/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0454/01

di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(19 febbraio 2001)

Oggetto: Pesca a mano con l'amo nell'UE

Considerando che la European Anglers'Alliance (EEA — Associazione europea dei pescatori a mano con l'amo) è un'organizzazione paneuropea cui sono iscritti 6 milioni di persone di venti diversi paesi europei e che il valore socioeconomico della pesca con l'amo è considerevole in molte comunità rurali dell'UE, può la Commissione far sapere perché uno studio dei vantaggi socioeconomici della pesca con l'amo a fini ricreativi nell'Unione europea, richiesto dall'EEA, non è stato ritenuto di sufficiente interesse dalla DG Pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 marzo 2001)

La Commissione è perfettamente consapevole dell'interesse che la pesca da diporto riveste per un elevato numero di persone e del suo notevole impatto sulla situazione socioeconomica di talune zone costiere in seno alla Comunità. E' proprio a causa dell'importante contributo di quest'attività allo sviluppo di alcune economie locali che la Commissione ha deciso che la «European Anglers Alliance» (EAA — Associazione europea dei pescatori a mano con l'amo) debba partecipare più strettamente ai lavori del Comitato consultivo per il settore della pesca e dell'acquacoltura, quando quest'ultimo discute temi di interesse per i suoi membri. La Commissione consente in questo modo all'EAA di esporre le preoccupazioni dei pescatori sportivi e di difenderne i legittimi interessi al livello adeguato.

Viceversa, la Commissione non è in grado, nella situazione attuale, di accogliere la richiesta di finanziare lo studio proposto dall'EAA sull'importanza economica e sociale della pesca con l'amo. Da un lato, infatti, il contributo che si vorrebbe ottenere dalla Commissione supera ampiamente le possibilità finanziarie che la DG Pesca può destinare alle analisi socioeconomiche, dall'altro, la Commissione può stipulare contratti soltanto nell'ambito di una procedura di gara.

(2001/C 261 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0468/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(20 febbraio 2001)

Oggetto: Riforma della Commissione

Il tempo effettivo necessario per controllare e pagare una fattura è aumentato o diminuito dall'introduzione del Registro delle fatture?

Qual è il periodo di tempo medio che attualmente intercorre tra il ricevimento e il pagamento di fatture?

A quale periodo di tempo mira la Commissione?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(17 aprile 2001)

È previsto che il sistema informatico di registrazione delle fatture, comune a tutti i servizi della Commissione, sia pronto all'uso dal 1° luglio 2001, data che è fissata nell'azione 11 della parte II del Libro bianco «La riforma della Commissione» adottato il 1° marzo 2000 ⁽¹⁾. Nel frattempo i servizi della Commissione continuano ad utilizzare il loro proprio sistema.

Nel 2000 il periodo di tempo medio che è intercorso tra il ricevimento e il pagamento delle fatture è stato di 50,2 giorni.

Per il 2002 la Commissione si è prefisso l'obiettivo di effettuare il 95 % dei pagamenti nel termine di 60 giorni dal ricevimento di una richiesta valida di pagamento. Questo obiettivo è affermato nell'azione 10.

⁽¹⁾ COM(2000) 200 def.

(2001/C 261 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0470/01
di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione

(21 febbraio 2001)

Oggetto: Costruzione di un impianto di depurazione a Maiorca

Nell'isola di Maiorca è stata progettata la costruzione di un enorme impianto di depurazione delle acque nella zona del «Prat de Sant Jordi», area naturale del comune di Palma di Maiorca, in base alla legge 4/1987 sulla conservazione delle aree naturali e leggi specifiche. L'ubicazione dell'attuale progetto è illegale e contraria alla valutazione dell'impatto ambientale realizzata dalla stessa impresa costruttrice.

La costruzione è prevista a meno di 400 metri dai centri abitati di «Santi Jordi» e di «S'Aranjassa», in violazione quindi del RD 2414/61, che adotta il regolamento sulle attività moleste, insalubri, nocive e pericolose, il cui articolo 4 stabilisce che la distanza da un centro abitato, indipendentemente dalla popolazione, deve essere di almeno 2 000 metri.

Dal canto suo, il ministero dell'Ambiente presenta questo progetto di costruzione come se si trattasse di un ampliamento, che è però lungi dall'esserlo dal momento che non è stato previsto alcun collegamento con l'impianto di depurazione esistente e che esso si trova in un'area distinta e separata dall'attuale impianto di depurazione. Inoltre, il progetto in parola non contempla la modifica strutturale o tecnica della struttura attuale né delle attrezzature già esistenti.

Lo studio commissionato dall'impresa costruttrice conclude che la messa in funzione di detto impianto di depurazione comporterà l'accumulo di rumori (fino a 80 decibel), di miasmi e una maggiore presenza di zanzare che potrebbero essere all'origine di malattie fisiche e psichiche tra gli abitanti.

Considerando quanto suesposto nonché la posizione del Parlamento europeo del febbraio 1999 sulla direttiva quadro relativa alla politica delle acque in cui si è dichiarato a favore di una politica comunitaria delle acque integrata che sia efficace, coerente e che tenga conto della vulnerabilità degli ecosistemi acquatici situati nelle vicinanze delle coste e degli estuari e tenendo conto che la direttiva quadro sulla politica delle acque della Commissione si prefigge, tra gli altri obiettivi, quello di conseguire un buono stato delle acque superficiali e sotterranee, è al corrente la Commissione di questa situazione? Prevede essa di adottare alcune misure? Può comunicare la Commissione se il progetto di costruzione di questo impianto di depurazione è conforme alla normativa comunitaria?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(19 aprile 2001)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti citati dall'onorevole parlamentare.

Occorre rilevare in primo luogo che la questione della distanza tra l'impianto interessato e i centri abitati è di competenza delle autorità nazionali poiché non è disciplinata dal diritto comunitario.

La normativa ambientale comunitaria applicabile nel caso in questione è la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾. L'articolo 2 della suddetta direttiva stabilisce che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto prima di essere autorizzati.

Tale norma si applica ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva. I progetti di impianti di depurazione sono riportati nell'allegato II. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, i progetti appartenenti alle classi elencate all'allegato I sono in tutti i casi soggetti obbligatoriamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale. I progetti elencati nell'allegato II formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

Va rilevato che la direttiva 85/337/CEE è stata modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997⁽²⁾. Gli impianti di trattamento delle acque reflue di capacità superiori a 150 000 abitanti equivalenti come definiti all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽³⁾, sono riportati nell'allegato I. Gli altri impianti di trattamento delle acque reflue sono elencati nell'allegato II. Si noti che al punto 13 dell'allegato II figura la categoria «Modifiche o estensione di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente».

Occorre infine notare che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 97/11/CE, se una domanda di autorizzazione è stata presentata anteriormente al 14 marzo 1999 si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione precedente alla modifica.

D'altro canto, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽⁴⁾, recentemente adottata, non si applica al caso in questione dato che il termine di recepimento della suddetta direttiva non è ancora scaduto.

La Commissione si è rivolta alle autorità spagnole chiedendo loro di formulare osservazioni sull'applicazione delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE nel caso in questione.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 22.12.2000.

(2001/C 261 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0479/01
di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Restituzione di 55 000 milioni di pesetas (331,1 milioni di euro) reclamata alla Spagna per spese agricole indebite

A seguito delle informazioni apparse nei media, secondo cui la Commissione reclama alla Spagna la restituzione di circa 331,1 milioni di euro (55 000 milioni di pesetas) per spese agricole indebite relative a:

- mancata applicazione del regime speciale di messa a riposo delle terre previsto per le colture erbacee: 167,2 milioni di euro
- carenze nella produzione e nel consumo di olio di oliva: 71,1 milioni di euro
- tasso supplementare del settore lattiero: 61,0 milioni di euro
- sistema di controllo insoddisfacente nel settore delle colture erbacee: 22,1 milioni di euro
- mancato rispetto delle scadenze fissate per le spese: 4,2 milioni di euro

potrebbe fornire la Commissione informazioni dettagliate ed esaurienti sui dati su cui si basa detto reclamo, così come particolari sulle voci di spese indebite ed eventuali irregolarità?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 marzo 2001)

Per quanto riguarda i seminativi, la base della correzione è consistita nell'escludere, per la campagna 1995, tutte le superfici messe a riposo per le quali si era proceduto a indennizzo, laddove occorreva imporre invece una messa a riposo straordinaria senza compensazione, e nel tener conto delle conseguenze finanziarie derivanti dall'effetto che avrebbe avuto sulle altre colture l'imposizione di una messa a riposo straordinaria corretta.

Effetto della messa a riposo straordinaria non imposta per le superfici irrigate e non irrigate sulle altre colture:

- voce di bilancio 1060: 8 967 561 774 ESP.

Effetto della messa a riposo straordinaria non imposta per le superfici irrigate e non irrigate sulle altre colture:

- voce di bilancio 1052: 6 990 851 920 ESP.
- voce di bilancio 1050: 11 865 361 513 ESP.

Per quanto riguarda l'aiuto alla produzione di olio di oliva, la base della correzione è stata del 5 % sulle spese dichiarate alla voce di bilancio 1210 per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, ovvero rispettivamente:

- 5 % su 75 170 366 600 ESP.
- 5 % su 161 351 956 820 ESP.

Per quanto riguarda il prelievo supplementare del latte, la base della correzione è stata la seguente:

- voce di bilancio 2071 102: prelievo supplementare dovuto: 8 020 335 291 ESP.
- voce di bilancio 2071 122: interessi di mora: 2 426 259 870 ESP.
- voce di bilancio 2071 102: prelievo supplementare pagato: + 301 976 829 ESP.

Per quanto riguarda le carenze del sistema di controllo in relazione alle superfici prese in considerazione, si tratta prima di tutto di una correzione basata sulle superfici chiamate «tramitada» di tre comunità autonome (Castiglia — La Mancia, Castiglia e León, Andalusia), ovvero 201 858 648 ESP, voce di bilancio 1040 (raccolto 1996).

Una correzione del 25 % sulle spese della voce di bilancio 1052: 3 283 310 250 ESP, ovvero 820 827 563 ESP.

Una correzione del 5 % sulle spese dichiarate per il regime dei seminativi in Andalusia (raccolti 1996 e 1997) per le seguenti voci di bilancio:

- 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1060: ovvero 585 106 511 ESP (1996) e 2 668 866 704 ESP (1997).

Quanto al mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento, le voci di bilancio interessate sono:

- 1053-004, 1210-063, 1210-064, 1210-074, 1858-001, 2540-001, 3100-054, 3100-114 per un totale di 718 317 392 ESP.

I particolari della totalità di dette correzioni figurano nella Relazione di sintesi, doc. AGRI-24491/2000 del 16 ottobre 2000, trasmessa al Parlamento in data 19 febbraio 2001.

(2001/C 261 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0487/01

di Eurig Wyn (Verts/ALE) e Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Lingue minoritarie e libertà di espressione in Grecia

Il 2 febbraio 2000 il sig. Sotiris Bletsas, membro della società per la cultura Aromanian (Vlach), è stato condannato a 15 mesi di detenzione e a una multa di 500 000 GRD per la diffusione di informazioni false e tendenziose (a norma dell'articolo 191 del codice penale): nel luglio 1995 aveva distribuito al festival Aromanian una pubblicazione dell'Ufficio europeo per le lingue meno usate che faceva riferimento alle lingue in Grecia.

Ritiene la Commissione che tale atteggiamento sia compatibile con i valori europei di libertà di espressione e di opinione e di diversità culturale e linguistica? Ha chiesto alle autorità greche formalmente o informalmente informazioni al proposito?

Potrebbero i servizi giuridici della Commissione esaminare se l'articolo 191 del codice penale greco sia compatibile con lo spirito dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto riconosciuti dai Trattati?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(4 maggio 2001)

La Commissione è vivamente interessata a questo caso e l'ha seguito da vicino. In base alle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione non può tuttavia fornire una risposta esauriente all'interrogazione. Essa ha chiesto quindi al governo greco di trasmetterle una copia della sentenza non appena sarà disponibile, insieme a qualsiasi altra informazione relativa al caso.

(2001/C 261 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0492/01

di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Misure specifiche in materia di trasporti per le regioni ultraperiferiche

È necessario procedere ad una revisione degli orientamenti comunitari per lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto, al fine di integrare adeguatamente porti e aeroporti delle regioni ultraperiferiche in tali reti, conformemente all'impegno assunto dalla Commissione nella sua relazione sull'applicazione

dell'articolo 299, paragrafo 2, concernente le regioni ultraperiferiche e altre questioni connesse con i trasporti.

Può la Commissione far sapere quando pensa di elaborare una proposta che, nel quadro dell'attuazione della politica comune dei trasporti, preveda l'adozione di misure specifiche a favore di tali regioni?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(20 aprile 2001)

Come indicato nella relazione della Commissione del 14 marzo 2000 sull'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 299 (ex articolo 227) del trattato CE, nel quadro delle differenti iniziative adottate in seno alla politica comune dei trasporti e delle reti transeuropee la Commissione, ove non sia già stato fatto, tiene debito conto delle problematiche legate alle regioni ultraperiferiche.

La Commissione si è pertanto attivata per meglio affrontare tali problematiche in occasione della modifica della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾, nella sua parte relativa ai porti marittimi e della navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III. Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 297/01 dell'onorevole parlamentare, il testo di modifica è sul punto di essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

In base al progetto comune adottato dal comitato di conciliazione in data 28 febbraio 2001, potranno fare parte della rete tutti i porti situati nelle regioni insulari, periferiche ed ultraperiferiche che permettono l'interconnessione di tali regioni per via marittima o che consentono il collegamento delle regioni stesse con regioni più centrali della Comunità. Una volta adottata, la modifica offrirà pertanto nuove opportunità di sviluppo economico alle regioni insulari ed ultraperiferiche dell'Unione.

Come indicato nella relazione, la revisione degli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea offre inoltre alla Commissione un'ulteriore opportunità per inglobare gli obiettivi politici da essa perseguiti nei progetti che interessano tali regioni, non appena esse hanno raggiunto il sufficiente grado di maturità. Nel valutare le modifiche agli orientamenti rese necessarie dall'evoluzione economica e dallo sviluppo tecnologico, la Commissione tiene dunque conto anche delle problematiche che caratterizzano le regioni ultraperiferiche.

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996.

(2001/C 261 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0497/01

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Gestione efficiente dello spettro radio

La legge olandese sui media (articolo 82f) vieta agli organismi commerciali di radiodiffusione di esercitare simultaneamente la loro attività su più di una frequenza commerciale. Questo divieto è stato recentemente al centro dell'attenzione in quanto esso implica in linea di principio che due stazioni radio legate tra loro non possano essere prese ambedue in considerazione per l'assegnazione di una frequenza in occasione dell'asta delle licenze che si terrà nei Paesi Bassi nell'estate del 2001. La popolare emittente commerciale Classic FM rischia così di scomparire dal panorama radiofonico olandese: questa emittente, che conta più di un milione e mezzo di ascoltatori, fa infatti parte della catena commerciale Sky Radio, che parteciperà anch'essa all'asta delle frequenze. Poiché il divieto si è scontrato con la posizione dell'Autorità olandese della concorrenza e con quella di una maggioranza della Seconda camera che non ne vede la necessità, il governo ha deciso di autorizzare comunque la partecipazione di Classic FM e di Sky Radio.

1. Ritiene la Commissione che l'articolo 82f della legge olandese sui media sia conforme alla legislazione comunitaria in materia di telecomunicazioni, più particolarmente alle disposizioni relative alla gestione della politica in materia di spettro radio figuranti nella direttiva relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e nell'imminente adeguamento della stessa?
2. Conviene la Commissione che un'asta ha lo scopo di pervenire ad una ripartizione efficiente di risorse scarse e che il fatto di negare a due stazioni radio tra loro legate l'accesso a frequenze FM non è garanzia di utilizzazione efficiente di uno spazio che scarseggia?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(11 aprile 2001)

1. La direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (detta «direttiva licenze») stabilisce le procedure per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali.

Come indica il titolo stesso, dal campo di applicazione della direttiva sono esclusi i servizi di radio-diffusione menzionati dall'onorevole parlamentare in quanto non sono considerati servizi di telecomunicazioni. Tale principio è del resto confermato dall'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva stessa.

Il futuro quadro normativo, proposto dalla Commissione nel luglio 2000, riguarderà tutte le reti di trasmissione destinate alle comunicazioni elettroniche e in particolare le reti e i servizi di radiodiffusione e telediffusione. La disciplina proposta non interessa tuttavia la fornitura di servizi di contenuto e quindi i contenuti dei programmi radiotelevisivi. In ogni caso, la proposta della Commissione è attualmente al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio e per avere una valutazione delle disposizioni della legge olandese, l'onorevole parlamentare dovrà attendere l'adozione del testo definitivo delle pertinenti direttive.

2. La Commissione è del parere che la limitazione ad un'unica licenza per emittente radio, stabilita dall'articolo 82f della legge olandese sui media, abbia l'obiettivo specifico di garantire il pluralismo nel settore.

Il paragrafo 3 della suddetta disposizione contiene tuttavia una deroga fondata sul criterio dell'uso efficiente delle radiofrequenze. La legge olandese autorizza quindi le autorità olandesi ad ispirarsi a tale principio e ad assegnare pertanto più di una frequenza alla stessa emittente radio.

(2001/C 261 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0498/01

di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Transito alpino: galleria di base del Brennero e passaggio alpino tra Lione e Torino

Come valuta la Commissione il fatto che Francia e Italia abbiano progettato un nuovo passaggio alpino tra Lione e Torino? Il progetto resterà l'unico in materia di transito alpino e esso rischia di mettere in forse il progetto della galleria di base del Brennero? Oppure l'Italia manterrà la parola e realizzerà un secondo grande progetto per il transito alpino?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(23 aprile 2001)*

La Commissione accoglie favorevolmente la decisione presa dai governi italiano e francese in relazione al progetto della linea transalpina Lione-Torino e si impegnerà a promuoverne una rapida attuazione utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione, dal momento che nell'ambito degli orientamenti della rete transeuropea dei trasporti (RTE) il progetto è ritenuto di «interesse comune» e figura inoltre tra i 14 progetti RTE classificati come «prioritari» dal Consiglio europeo di Essen. La Commissione intende prestare particolare attenzione al progetto del tunnel di base del Moncenisio che collegherà i due Stati membri in questione.

La linea Lione — Torino non sarà l'unico progetto di collegamento ferroviario transalpino della rete transeuropea dei trasporti. La medesima attenzione merita il progetto del Brennero, che collega Monaco e Verona e che implica la realizzazione di un tunnel di base sotto il passo del Brennero. Per questo progetto, anch'esso incluso nell'elenco dei «progetti Essen», valgono le stesse considerazioni riguardanti scopi, caratteristiche tecniche e costi, fatte in relazione al tunnel del Moncenisio. La Commissione si è infatti già impegnata negli anni passati a sostenere tale progetto da un punto di vista politico e finanziario e si avvale della promozione di una serie di iniziative volte a favorire la cooperazione tra le parti coinvolte. La Commissione sottolinea con soddisfazione che negli ultimi anni, grazie al suo sostegno e alla partecipazione attiva degli Stati membri interessati (in particolare Italia ed Austria), sono stati realizzati notevoli progressi nell'ambito degli studi tecnici relativi al troncone austriaco nella valle dell'Inn e del progetto del tunnel sotto il passo del Brennero. L'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (EEIG) relativo al tunnel di base del Brennero, alla fine del 1999, ha consentito un'efficiente realizzazione degli studi tecnici, ambientali, geologici, finanziari ed economici. Si prevede che tali studi, ora in pieno svolgimento, saranno portati a termine per il 2006/2007. La Commissione sta prestando particolare attenzione all'analisi di modalità di finanziamento alternative in relazione al progetto del Brennero, in procinto di essere avviati, e garantisce un'adeguata assistenza a tale proposito. La Commissione ritiene che queste attività dimostrino il continuo e pieno coinvolgimento del governo italiano nel progetto del Brennero.

*(2001/C 261 E/137)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0501/01****di Chris Davies (ELDR) alla Commissione***(22 febbraio 2001)*

Oggetto: Reti da imbrocco fonorifrangenti

Per prevenire la cattura accidentale di cetacei, gli scienziati degli Stati Uniti hanno messo a punto una rete da imbrocco che riflette segnali acustici in frequenza captabile da cetacei piccoli. La Commissione ne è al corrente?

Quando queste reti sono state testate negli Stati Uniti e in Canada i pescatori hanno riscontrato una notevole riduzione dei livelli delle catture accessorie.

Considerando il vastissimo numero di piccoli animali marini catturati dalle reti da imbrocco nelle acque europee, intende la Commissione promuovere i test di questo tipo di reti da imbrocco nell'ambito della UE?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(5 aprile 2001)*

La Commissione è consapevole dell'esistenza di questo tipo di reti da imbrocco fonorifrangenti; sono stati inoltre comunicati alla Direzione generale dell'ambiente e a quella della pesca i risultati dei test preliminari contenuti nella relazione di Bristol relativa all'Accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei del Mar Baltico e del Mare del Nord.

La Commissione è disposta ad appoggiare, come ha fatto sinora e a condizione che siano approvate nell'ambito della valutazione esterna, tutte le proposte di ricerca scientificamente valide che mirino ad individuare possibili miglioramenti tecnici da apportare alle attrezzature di pesca per ridurre le catture accidentali di piccoli cetacei.

Finora la Commissione non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale né nell'ambito dei cosiddetti «studi biologici» né in quello del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.

Tuttavia, quanto alla possibilità di sperimentare questo tipo di attrezzature di pesca nelle acque comunitarie, la Comunità ha stabilito un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca⁽¹⁾. L'articolo 9 della decisione 2000/439/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca⁽²⁾, definisce i settori di attività che possono essere presi in considerazione per studi e progetti pilota.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, GU L 176 del 15.7.2000.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2000.

(2001/C 261 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0503/01

di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Frodi contro il consumatore a livello UE

Consta alla Commissione che in alcuni Stati membri vengono spedite da Italia, Olanda, Francia e Svizzera lettere a cittadini in lutto che si propongono di fornire attraverso «magiche lunari» servizi di «cure mediante trasmissione ipnotelepatica» e «quattro mesi di felicità» al prezzo di 39 GB£?

Quali disposizioni vigono o intende la Commissione prendere per consentirle di coordinare il suo impegno con la polizia e i responsabili del rispetto delle norme sul commercio nei diversi Stati membri in modo da condividere l'informazione sulle frodi a livello UE e programmare un'azione concertata?

A parere della Commissione l'offerta di «quattro mesi di felicità» al costo di 39 GB£ è un buon affare per il consumatore?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(2 aprile 2001)

La Commissione non è al corrente delle pratiche specifiche citate dall'Onorevole Parlamentare e lo ringrazia per aver attirato la sua attenzione su questo fenomeno.

La International Marketing Supervision Network (IMSN) riunisce organi nazionali per la tutela dei consumatori dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) al fine di condividere le informazioni e pianificare strategie concertate. È stato istituito un sottogruppo dell'IMSN per riunire gli organi esecutivi della Comunità. La Commissione inoltre ha istituito una rete per lo scambio di informazioni fra organi nazionali di esecuzione a livello comunitario. La prossima comunicazione sulla cooperazione in materia di tutela dei consumatori conterrà proposte di strategie per rafforzare la collaborazione fra gli organi esecutivi comunitari per risolvere questioni come quella descritta.

(2001/C 261 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0506/01**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Negoziati di adesione con la Turchia

Si sospetta che i cadaveri di più di 2000 greci ciprioti, che sarebbero stati uccisi dalle forze armate turche subito dopo la loro invasione di Cipro nel 1974, siano sepolti in tombe senza nome nella cosiddetta «Repubblica turca di Cipro Nord» (RTCN); si sospetta inoltre che i cadaveri di alcune centinaia di ciprioti turchi uccisi nel corso della stessa invasione siano sepolti a sud della Linea verde.

Le autorità della RTCN hanno respinto finora le richieste di aprire le tombe affinché i cadaveri dei ciprioti dispersi possano essere identificati, e ciò nonostante il fatto che il governo cipriota si sia offerto di fare la stessa cosa e che un atto del genere contribuirebbe alla riconciliazione tra le due comunità.

Ciò premesso, ha la Commissione chiesto al governo turco di aiutarla ad esercitare pressioni sulle autorità della RTCN affinché consentano l'identificazione delle persone disperse uccise dalle forze armate turche a Cipro, anch'esso candidato all'adesione all'Unione europea? In caso negativo, lo farà?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(2 maggio 2001)

L'onorevole parlamentare fa riferimento alla questione delle persone scomparse a Cipro in seguito agli avvenimenti del 1974. La Commissione ha appreso che la parte greco-cipriota ha sottoposto 1 493 casi al Comitato delle Nazioni Unite per le persone scomparse (CMP), istituito nel 1981 allo scopo di investigare e chiarire la sorte degli scomparsi (da allora di sette di tali persone è stata confermata la morte). La parte turco-cipriota ha sottoposto 500 casi (a partire dal 1963). Nel 1997 le due parti concordarono di fornire tutte le informazioni in loro possesso allo scopo di contribuire a risolvere il problema ma dal 1998 non ci sono stati ulteriori sviluppi in tal senso.

Tale questione può essere ulteriormente affrontata nell'ambito del rafforzamento del dialogo politico tra l'Unione e la Turchia.

(2001/C 261 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0507/01**di Stephen Hughes (PSE) alla Commissione**

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Parcheggio della Commissione

L'autovettura targata EUR 0364 è al servizio della Commissione?

Chi utilizza solitamente tale autovettura?

Chi la utilizzava alla fine del mese di gennaio?

Per quale motivo si trovava nel parcheggio del tribunale insieme a quelle delle famiglie e degli avvocati dei libici accusati dell'attentato di Lockerbie in occasione del loro processo nei Paesi Bassi?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(23 aprile 2001)*

Sino al 21 febbraio 2001 l'automobile targata EUR 0364 era assegnata al servizio trasporti della Commissione.

Alla fine del mese di gennaio 2001 l'automobile era utilizzata come vettura di servizio presso l'ufficio di rappresentanza della Commissione all'Aia.

Il capo della rappresentanza della Commissione all'Aia è stato ufficialmente nominato osservatore per la Commissione durante il cosiddetto «processo Lockerbie» svoltosi a Zeist (Paesi Bassi). L'automobile veniva parcheggiata in uno dei posti macchina siti in prossimità dell'ingresso dell'edificio della Corte. Quel parcheggio veniva utilizzato da tutti gli osservatori del processo nonché dalle famiglie e dagli avvocati dei libici sotto accusa.

Attualmente il numero di targa in questione non è in uso. Fotografie dell'autovettura, nelle quali la targa è distintamente visibile, sono apparse sui giornali olandesi ed in TV. La prassi vuole che, in casi del genere, il numero di targa sia tolto dalla circolazione per ragioni di sicurezza.

*(2001/C 261 E/141)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0508/01**

**di Charles Tannock (PPE-DE), Philip Bushill-Matthews (PPE-DE),
Den Dover (PPE-DE), Jacqueline Foster (PPE-DE), Christopher Heaton-Harris (PPE-DE),
Roger Helmer (PPE-DE), Bashir Khanbhai (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE),
Robert Sturdy (PPE-DE) e Theresa Villiers (PPE-DE) al Consiglio**

(23 febbraio 2001)

Oggetto: Il ruolo del Comitato economico e sociale e la priorità delle spese all'interno dell'Unione europea

Può il Consiglio indicare quale sia il ruolo del Comitato economico e sociale (CES) ora che il Parlamento europeo viene eletto direttamente dai cittadini, e se ritiene giusto che si continuino a spendere centinaia di milioni di euro dei contribuenti per il Comitato e se si dovrebbe richiedere il parere dei contribuenti europei qualora tali livelli di spesa fossero meglio pubblicizzati?

In particolar modo, lo scorso anno il Presidente della Commissione Prodi ha affermato che la Commissione europea aveva bisogno di più fondi per portare a termine i suoi compiti principali, e la Commissione stessa si è rifiutata al termine dello scorso anno di assumere nuovi impegni fin quando non avesse ricevuto ulteriori fondi. Ciò premesso, qualora la Commissione non fosse in grado di recuperare ulteriori fondi attraverso l'eliminazione delle spese superflue al suo interno, non ritiene il Consiglio che gli Stati membri dovrebbero accettare di ridurre progressivamente il Comitato economico e sociale ed utilizzare parte dei risparmi (incluso ove necessario il trasferimento del personale del CES) per affrontare le spese degli eventuali ulteriori compiti che la Commissione può dover assumere in futuro?

Risposta*(30 maggio 2001)*

Il Consiglio dell'Unione europea non è competente ad esprimere un parere sul ruolo di un organo comunitario contemplato dal trattato. Si attira l'attenzione degli Onorevoli parlamentari, tuttavia, sulle pertinenti disposizioni del trattato (articoli da 257 a 262) che definiscono il ruolo e la funzione del Comitato economico e sociale, tutte peraltro confermate dal trattato firmato a Nizza il 16 febbraio 2001, che ne amplia le componenti facendo riferimento alla società civile organizzata e inserendo la menzione specifica dei consumatori. Il trattato è ora oggetto di ratifica da parte degli Stati membri.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, gli Onorevoli parlamentari sono pregati di rivolgersi alla Commissione europea.

(2001/C 261 E/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0515/01
di Francesco Musotto (PPE-DE) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Patente europea per l'uso del computer

In Italia fioriscono gli enti che rilasciano, previo corso (a pagamento) e previo superamento dell'esame (a pagamento), una patente europea per l'uso del computer.

- A tutela dei consumatori, può la Commissione fare chiarezza sulla veridicità e/o sul riconoscimento della Patente europea per l'uso del computer (ECDL, European Computer Driving Licence) come standard europeo di competenza?
- Può la Commissione citare la fonte giuridica da cui discende il riconoscimento giuridico di tale patente?
- È la Commissione a conoscenza e/o ha autorizzato l'uso del logo comunitario (bandiera dell'Europa) presso i centri che rilasciano la patente e/o sugli attestati?
- Perché la Commissione ha avallato, in caso di riconoscimento, uno standard di competenze tipicamente di derivazione da programmi Microsoft e non per esempio Linux, peraltro gratuiti?
- Come la Commissione intende tutelare coloro che, pur non avendo tale patente, conoscono gli strumenti informatici?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(24 aprile 2001)

Il progetto della Patente europea per l'uso del computer (ECDL — European Computer Driving Licence), che intende istituire un sistema di riconoscimento della conoscenza dei sistemi informatici a livello europeo, è stato sviluppato con il sostegno finanziario del programma Esprit della Commissione e in seguito del programma Leonardo da Vinci. Iniziative come l'ECDL sono destinate promuovere la conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Attualmente non esiste però alcun sistema di certificazione o di qualificazione «europea». Il riconoscimento di una qualifica del genere a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare o il rilascio di un diploma in questo campo restano di competenza degli Stati membri.

Nel caso in cui uno Stato membro riconosca la qualifica in questione, l'onorevole parlamentare può rivolgersi all'autorità competente di tale Stato per individuare la fonte giuridica del riconoscimento.

Nel contesto del programma Leonardo da Vinci, il contraente ha l'obbligo contrattuale di garantire che tutti i prodotti sviluppati nell'ambito del contratto rechino l'indicazione del sostegno finanziario del programma⁽¹⁾. L'ECDL ha quindi il diritto di utilizzare la bandiera europea, poiché il progetto è stato finanziato dalla Comunità.

Il certificato ECDL non presuppone l'uso di un software particolare, ma si basa sulla dimostrazione pratica della conoscenza (nei relativi moduli) di comuni applicazioni informatiche. Il software utilizzato per accertare il livello di competenza è concordato tra il candidato e l'ente interessato. Responsabile della gestione dell'ECDL è la «European Computer Driving Licence Foundation».

Non è ben chiaro che cosa l'onorevole parlamentare intenda con il termine «tutelare». La Commissione incoraggia i cittadini europei mediante vari programmi ed attività a sviluppare le loro competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione. La Patente europea per l'uso del computer è una delle opportunità offerte agli utenti per verificare tali competenze.

⁽¹⁾ Articolo 7, paragrafo 8 del contratto del 1996: Il contraente s'impegna ad assicurare la diffusione dei vari prodotti di formazione che sono realizzati nell'ambito di questo contratto. Inoltre, il contraente s'impegna a menzionare il sostegno «Leonardo da Vinci» in tutti gli eventi e nei vari prodotti di formazione realizzati nell'ambito di questo contratto.

(2001/C 261 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0517/01**di Stavros Xarchakos (PPE-DE) e Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione**

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Secondo e terzo QCS per la Grecia: programmi operativi in materia culturale

Con l'approvazione del terzo Quadro comunitario di sostegno (2000-2006) la procedura di completamento dell'elaborazione e approvazione dei nuovi programmi operativi a norma del nuovo regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾ si trova nello stadio finale. Può la Commissione riferire:

qual è l'ammontare degli stanziamenti relativi alle proposte presentate alla Commissione europea e riguardanti il programma operativo per la cultura (fornendo se possibile, un quadro analitico di tutti gli assi di priorità, delle azioni finora attuate e dei corrispondenti stanziamenti proposti);

quali sono gli importi della partecipazione nazionale, comunitaria e dei privati al programma operativo per la cultura, in che modo è avvenuta l'elaborazione degli assi prioritari proposti nel programma operativo per la cultura e quali enti vi sono stati coinvolti;

quale strategia è stata proposta, quale è la valutazione (quantitativa) degli impatti che lo sviluppo del programma operativo avrà sulla cultura e quali enti sono stati coinvolti nella sua formazione e elaborazione;

quali progetti sono stati inseriti nel programma operativo a favore della cultura e con quali partner è avvenuta la relativa consultazione a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999;

qual è stato infine il tasso di utilizzazione degli stanziamenti a favore della cultura nel secondo QCS (1994-1999) e quale fine hanno fatto i fondi non utilizzati del secondo QCS?

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(25 aprile 2001)

Il progetto di programma operativo (PO) «Cultura» si inserisce nell'asse prioritario n. 3 «Qualità della vita» del Quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia nel periodo di programmazione 2000-2006. Il suo obiettivo principale consiste nel promuovere la protezione e la valorizzazione del retaggio culturale di questo Stato membro nonché lo sviluppo armonioso della domanda e dell'offerta dei beni culturali a livello delle sue regioni. Tale obiettivo sarà raggiunto con l'attuazione del PO congiuntamente ad azioni che verranno cofinanziate nel quadro dei PO «Società dell'informazione» e «Risorse umane» nonché a titolo delle iniziative comunitarie.

La priorità sarà conferita alle azioni che contribuiranno, da un lato, al miglioramento dei prodotti turistici offerti dalla Grecia e, dall'altro, alle azioni che contribuiscono a rafforzare lo sviluppo culturale globale. Particolare attenzione sarà accordata a tutto quanto può contribuire direttamente ed in maniera visibile a rendere interessanti ed accessibili i siti archeologici ed i musei.

Il progetto di PO contiene un'analisi della situazione esistente nel settore culturale, la strategia di sviluppo proposta, gli assi prioritari con i corrispondenti obiettivi quantificati, un riepilogo descrittivo delle misure, il piano finanziario, le disposizioni di applicazione e una valutazione ex-ante.

Nell'arco del periodo 2000-2006, saranno mobilitati come segue circa 605 milioni di €:

M€

Fondo europeo di sviluppo regionale	414	68 %
Contributo nazionale	176	29 %
Fondi privati	15	3 %.

La struttura del PO si impernia sui seguenti assi prioritari:

M€		
Asse	Denominazione ed obiettivi quantificati	Contributo comunitario
1	Protezione e valorizzazione del retaggio culturale — superficie di musei già esistenti che saranno ristrutturati o di nuovi musei che verranno costruiti: 60 000 m ² — aumento del numero dei visitatori di musei e siti archeologici: 25 %	267,75
2	Sviluppo della cultura moderna — superficie dei centri culturali già esistenti che saranno ristrutturati o di nuovi centri che verranno costruiti: 30 000 m ² — completamento di due centri culturali metropolitani di una superficie totale di 120 000 m ² — aumento del numero di spettatori: 15 %	134,25
3	Assistenza tecnica	12,30

I particolari del piano di finanziamento nonché l'esatto elenco delle azioni che saranno cofinanziate a titolo del PO «Cultura» costituiranno l'oggetto del complemento di programmazione, che sarà elaborato dal comitato di sorveglianza del suddetto programma, previa adozione da parte della Commissione.

Secondo le informazioni comunicate alla Commissione dalle autorità greche, il progetto di PO è stato redatto dal ministero della cultura in stretta collaborazione con le regioni, il ministero dell'economia nazionale, il ministero del lavoro ed agenzie quali il segretariato per le pari opportunità e il comitato di redazione del programma «Società dell'informazione». Inoltre, durante questa fase preparatoria, diverse circolari ministeriali hanno invitato tutti i potenziali beneficiari a presentare proposte ed osservazioni in merito.

La scelta dei progetti da includere in questo PO per il cofinanziamento spetterà all'autorità di gestione del programma, che dovrà procedere in base ai criteri di opportunità ma anche di maturità tecnica e di conformità con le priorità fissate nel programma. Questo processo si estenderà potenzialmente su tutto il periodo coperto dal PO, ovvero gli anni 2000-2006. L'elenco di tali progetti, pertanto, non è ancora disponibile.

Il tasso di utilizzazione degli stanziamenti assegnati alla Cultura nel QCS per il periodo di programmazione 1994-1999 sarà noto con esattezza soltanto dopo la conclusione del periodo di pagamenti fissato alla fine del 2001. Tuttavia, dato che tutti gli stanziamenti sono stati impegnati e che la realizzazione dei progetti sembra procedere ad un ritmo soddisfacente, la Commissione reputa che verrà utilizzata la totalità degli stanziamenti.

(2001/C 261 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0519/01

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Appalto pubblico per la fornitura di computer e criteri ambientali

Su mandato del governo svedese, la Direzione nazionale svedese per lo sviluppo amministrativo (Stat-skontoret) ha espletato una procedura d'appalto relativa alla fornitura di 400 000 nuovi personal computer da destinare a ministeri, enti, uffici comunali e regionali. Nei criteri specificati dalla Direzione nazionale svedese per lo sviluppo amministrativo, i computer non devono contenere determinate sostanze chimiche tossiche, quali ad esempio sostanze ignifughe e metalli pesanti come il cadmio e l'antimonio.

La Commissione ha contestato le modalità con cui la Direzione nazionale svedese per lo sviluppo amministrativo ha posto i requisiti ambientali in seno a quello che costituisce finora in Svezia il più ingente appalto pubblico per la fornitura di personal computer. La Commissione sosterrrebbe che tali requisiti possono costituire un ostacolo al commercio. La Direzione nazionale svedese per lo sviluppo amministrativo ritiene invece che i requisiti ambientali in questione siano ragionevoli ed equilibrati.

Può la Commissione illustrare i motivi per cui non ritiene regolari le modalità con cui la Direzione nazionale svedese per lo sviluppo amministrativo ha posto i requisiti ambientali in questione?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(27 aprile 2001)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare del fatto che, nel capitolato d'oneri dell'appalto in questione, Statskontoret prevede l'esclusione degli offerenti la cui offerta non soddisfa talune norme tecniche minime concernenti la presenza, nelle parti meccaniche in plastica dei computer, di certi metalli pesanti quali il cadmio e l'antimonio e di determinate sostanze quali i ritardatori di fiamma bromati. Soltanto nella misura in cui l'inserimento dei criteri in causa nel capitolato d'oneri avesse un effetto discriminatorio la Commissione sarebbe indotta a considerare tali criteri illegittimi rispetto agli articoli 28-30 (ex articoli 30-36) del trattato CE.

La Commissione rileva che almeno una delle sostanze non ammesse dalle autorità svedesi, l'antimonio, non è regolamentata né a livello comunitario né in Svezia. Altre sostanze sono soltanto parzialmente assoggettate a regolamentazione. Pertanto i prodotti contenenti questa ed altre sostanze vietate nella procedura di appalto possono legalmente essere venduti e commercializzati in tutti gli Stati membri, inclusa la Svezia, e finora non sono state presentate informazioni volte a giustificare l'esclusione di detta sostanza. In simile contesto, tale limite, che potrebbe favorire o eliminare taluni fornitori o prodotti, può contravvenire agli articoli 28-30 del trattato CE.

La Commissione deve ancora esaminare i vari elementi informativi supplementari comunicatili dalle parti interessate alla questione prima di prendere posizione sul seguito da darvi e di proporre di aprire, se del caso, una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE. In sede di esame la Commissione terrà anche conto della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alla limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose nelle attrezzature elettriche ed elettroniche⁽¹⁾.

Quanto all'utilizzazione, in sede di valutazione delle offerte, di criteri inerenti a considerazioni relative alle «capacità ambientali» dei candidati, essi sono legittimi rispetto alle regole sugli appalti pubblici⁽²⁾ soltanto se riguardano la prestazione da fornire o alle modalità della relativa esecuzione e se contribuiscono alla scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000.

⁽²⁾ Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, GU L 199 del 9.8.1993.

(2001/C 261 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0520/01

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Team Europe

Può la Commissione riferire in merito all'attuale situazione per quanto riguarda il servizio di informazione della Commissione denominato Team Europe? Quante sono le persone attualmente impegnate in Svezia in tale servizio? Chi sono dette persone? Qual è il compenso raccomandato per i conferenzieri? Come viene pubblicizzato Team Europe? A quanto ammontano le spese di bilancio sostenute nel 2000 dalla Commissione per Team Europe e a quanto si prevede ammonteranno nel 2001?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(23 aprile 2001)

Team Europe è composto da 540 esperti di tutti gli Stati membri: generalmente professori, ricercatori, consulenti o specialisti in diversi settori della politica europea, provenienti dai più svariati settori economici. I membri del Team danno conferenze sui diversi aspetti delle politiche comunitarie, esclusiva-

mente su richiesta, presso le scuole e le università, le associazioni e le diverse organizzazioni professionali (camere di commercio, associazioni professionali, agricole, ecc. ...).

Il gruppo svedese di Team Europe è formato da 25 membri.

I membri di Team Europe non sono retribuiti dalla Commissione e non esistono disposizioni rigorose in materia. Di norma, la loro eventuale retribuzione viene stabilita, caso per caso, in via preliminare mediante un accordo tra l'organizzatore della conferenza e il conferenziere di Team Europe. Alcuni interventi, di solito nelle scuole o presso alcune associazioni, avvengono a titolo gratuito.

Il marketing di Team Europe è realizzato in molti modi. A livello europeo, esiste una pagina web di Team Europe nel sito Europa. La pagina è regolarmente aggiornata e offre una descrizione dei membri sia sulla base della provenienza nazionale che del settore di specializzazione. Inoltre, alcune Rappresentanze dispongono di una propria pagina Team Europe nel loro sito Internet. Sono stati elaborati e tradotti in tutte le lingue della Comunità opuscoli su Team Europe che possono essere distribuiti dai membri, per esempio in occasione delle conferenze. Infine, i membri svolgono una sorta di autopromozione mediante la loro rete di conoscenze e di contatti.

La Commissione sostiene la rete soprattutto grazie a un help desk (Team Europe Information Service o TEIS) appositamente creato e destinato ai conferenzieri con l'obiettivo di fornire loro la documentazione, le informazioni e la formazione necessarie per contribuire alla realizzazione di una rete di qualità. Le spese del bilancio del TEIS per l'esercizio finanziario del 2000 (dicembre 1999 — novembre 2000) sono ammontate a 667 148,30 €. A ciò va aggiunto il costo di una riunione organizzata nel settembre 2000 per tutti i membri della rete, che si è elevato a 139 098, 26 €. L'attuale esercizio copre il periodo dicembre 2000-settembre 2001; il bilancio assegnato è di 525 118,39 €.

(2001/C 261 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0523/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) al Consiglio

(23 febbraio 2001)

Oggetto: Sponsorizzazione delle riunioni del Consiglio in Svezia

Nei mezzi di comunicazione svedesi sono state pubblicate informazioni relative a contratti di sponsorizzazione già sottoscritti e ad altri in via di negoziazione per la prestazione di diversi servizi durante le riunioni del Consiglio in Svezia previste per il primo semestre 2001. Sono stati negoziati e conclusi contratti di sponsorizzazione che riguardano una gamma di servizi che va dalla fornitura di bibite all'organizzazione delle cene ai trasporti di vario tipo.

Può il Consiglio pubblicare un elenco completo degli sponsor di cui si avvale per tutto ciò che attiene alle riunioni dei Consigli dei ministri in Svezia? Esiste un calcolo relativo al valore economico complessivo dei contratti di sponsorizzazione?

Risposta

(31 maggio 2001)

L'organizzazione di tutte le riunioni, comprese le riunioni ministeriali informali che si svolgono nel paese che esercita la Presidenza, spetta allo Stato della Presidenza.

Soltanto il Governo svedese può pertanto fornire informazioni sull'organizzazione di tali riunioni.

(2001/C 261 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0525/01**di José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) alla Commissione**

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Patto di stabilità in Spagna

Nel 1997, un anno prima della selezione definitiva dei paesi destinati ad integrarsi nell'UEM, la Spagna non soddisfaceva nessuno dei parametri stabiliti a Maastricht:

- il tasso di inflazione era stato fissato nel 1996 al 3,6 %, piuttosto al disopra della media dei paesi con dati migliori al riguardo,
- il deficit pubblico, che aveva raggiunto il livello massimo nel 1995 con il 7,3 % del PIL, nel 1996 era sceso al 4,6 %, un valore molto superiore al 3 % fissato a Maastricht.

In tali condizioni il governo spagnolo aveva deciso di congelare le retribuzioni dei funzionari, decisione recentemente contestata da una sentenza della Corte di giustizia spagnola.

Secondo le stime della Commissione, in che misura sarebbe aumentata la spesa pubblica, e di conseguenza il deficit, (supponendo una pressione fiscale costante) se le retribuzioni dei funzionari fossero aumentate in funzione dell'indice dei prezzi al consumo (IPC)?

La Commissione avrebbe raccomandato l'entrata della Spagna nell'UEM fin dal primo momento, se le retribuzioni pubbliche fossero aumentate conformemente all'IPC?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(10 aprile 2001)

La Commissione non è in grado di valutare quale sarebbe stata l'evoluzione della spesa pubblica e del disavanzo pubblico in Spagna, negli ultimi anni, se gli aumenti salariali nella funzione pubblica fossero stati allineati sull'indice dei prezzi al consumo (IPC). Il governo avrebbe potuto comunque modificare altre voci di bilancio, sul fronte sia delle entrate che della spesa. Non presenta quindi grande interesse rispondere a un interrogativo ipotetico sulla partecipazione della Spagna all'Unione economica e monetaria (UEM).

(2001/C 261 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0529/01**di Alejandro Agag Longo (PPE-DE) alla Commissione**

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Congiuntura economica

Il 18 gennaio dell'anno in corso il commissario Solbes ha dichiarato che un calo del PIL di due punti percentuali negli Stati Uniti comporta una riduzione dello 0,15 % del PIL comunitario.

Quale modello econometrico corrobora tale affermazione?

Risposta data dal Signor Solbes Mira a nome della Commissione

(17 aprile 2001)

I dati citati nell'interrogazione si riferiscono soltanto all'impatto commerciale diretto di un rallentamento dell'economia degli Stati Uniti sull'economia comunitaria. Gli Stati Uniti costituiscono il mercato di esportazione più importante per la Comunità. Secondo i dati del 1999, le esportazioni negli Stati Uniti rappresentano il 24,1 % circa delle esportazioni fuori Comunità. Ma essendo la Comunità un'area relativamente chiusa, lo stesso volume di esportazioni rappresenta soltanto il 2,3 % del prodotto interno lordo (PIL) della Comunità.

Nell'ipotesi di un'elasticità standard al PIL per le importazioni degli Stati Uniti dalla Comunità, un calo di 2 punti percentuali nella crescita degli Stati Uniti ridurrà l'incremento delle esportazioni comunitarie negli Stati Uniti di 6-8 punti percentuali, riducendo dello 0,15 % circa la crescita del PIL comunitario. Questo dato costituisce una stima dell'impatto diretto (senza tener conto degli effetti indiretti).

(2001/C 261 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0530/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Diritto alla proprietà e allargamento

E' noto che nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale i regimi del «socialismo reale» avevano proibito il diritto alla proprietà privata, che era stata confiscata. Con il ritorno graduale alla democrazia, i governi di alcuni di questi paesi hanno deciso di riconoscere ai legittimi proprietari, o ai loro eredi, il diritto alle antiche proprietà, in particolare a quella della casa e della piccola proprietà terriera. A seguito di complicate procedure burocratiche i cittadini possono dunque rientrare in possesso del bene che era stato loro confiscato. In alcuni casi, tuttavia, come succede in Romania, ai vecchi proprietari possono essere offerti terreni diversi da quelli posseduti al momento della requisizione; ciò crea malcontento e tensioni, non tanto per la comparazione tra il valore economico del bene perduto rispetto a quello ritrovato, quanto piuttosto per ragioni sentimentali, che identificano nella proprietà requisita la memoria della famiglia e delle sue tradizioni.

Nel corso dei negoziati con i paesi candidati, La Commissione:

1. verifica se il diritto alla proprietà è stato ripristinato?
2. Ha la possibilità di controllare «de facto» se i beni requisiti sono effettivamente stati restituiti ai legittimi proprietari o ai loro eredi?
3. Ha creato un servizio cui possono rivolgersi i cittadini dei paesi in questione che volessero presentare ricorso contro le eventuali decisioni delle autorità pubbliche di restituire proprietà diverse da quelle confiscate?
4. E' disposta ad esercitare tutte le pressioni possibili affinché il rispetto del diritto di proprietà sia effettivamente garantito, anche in riferimento alle antiche proprietà delle famiglie che hanno subito la confisca?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(18 aprile 2001)

Le espropriazioni ricordate dall'onorevole parlamentare hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore del trattato di Roma. Per di più, l'articolo 295 (ex articolo 222) del trattato CE precisa che il trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Per questi motivi, la questione rientra nella competenza dei paesi candidati stessi e non delle istituzioni europee. Di conseguenza, il regime di proprietà non è menzionato nei negoziati di adesione. Non è neanche oggetto di controlli de facto da parte della Commissione, e qualsiasi reclamo di cittadini dei paesi candidati relativo a tali argomenti dev'essere presentato alle autorità del paese in questione o, eventualmente, davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ciononostante, la Commissione, nei suoi pareri del 1997 sulle domande di adesione dei paesi associati d'Europa centrale et orientale, ha affrontato questa questione. È poi tornata sulla questione, per quanto necessario, nelle relazioni che presenta ogni anno al Parlamento ed al Consiglio sui progressi compiuti dai paesi candidati all'adesione e, in particolare, sia nella relazione del 1999 che in quella del 2000 sulla Romania.

(2001/C 261 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0534/01**di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio**

(28 febbraio 2001)

Oggetto: Lingue di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti

L'Unione europea segue il principio che ognuno può rivolgersi alle istituzioni in una delle undici lingue ufficiali. In questo contesto la questione delle lingue di lavoro presso l'Ufficio europeo dei brevetti richiama in modo particolare l'attenzione.

Riconosce il Consiglio che le domande di brevetto depositate presso l'Ufficio europeo dei brevetti devono poter essere formulate nelle undici lingue ufficiali dell'Unione? In caso affermativo, in quale modo garantisce il Consiglio che singoli e imprese possano depositare una domanda di brevetto nelle undici lingue ufficiali? In caso negativo, per quali motivi?

Risposta

(30 maggio 2001)

Il Consiglio non ha alcuna competenza nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti, neppure per quanto riguarda il suo regime linguistico. Tale Ufficio non è infatti un'istituzione dell'Unione europea; esso fa parte dell'Organizzazione europea dei brevetti, organizzazione intergovernativa creata dalla Convenzione sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), Convenzione intergovernativa conclusa a Monaco nel 1973.

Il Consiglio invita l'Onorevole Parlamentare a ricollegarsi, a tal riguardo, alla risposta all'interrogazione P-0762/01 che egli ha posta al Consiglio sul medesimo argomento.

(2001/C 261 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0539/01**di Nelly Maes (Verts/ALE) e Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione**

(23 febbraio 2001)

Oggetto: Quesiti senza risposta contestuali agli affari ECHO

Il Presidente del tribunale di primo grado ha esplicitamente sottolineato al paragrafo 49 della decisione del 15 gennaio 2001 nella causa T-236/00 R il diritto di ogni singolo membro del Parlamento, di rivolgere a norma del terzo comma dell'articolo 197 del Trattato CE, interrogazioni alla Commissione e di ottenerne risposte comprensive, se del caso, di informazioni riservate.

Il 26 gennaio 1999 la Commissione anziché rispondere nel merito alle interrogazioni scritte E-3613/98, E-3614/98, E-3615/98, E-3616/98, E-3617/98, E-3618/98 e E-3619/98 ⁽¹⁾ contestuali agli affari ECHO si è limitata a richiamarsi ai lavori della commissione per il controllo dei bilanci.

Ciò premesso e visto che dette interrogazioni sono sempre di attualità, è la Commissione ora disposta a rispondervi punto per punto?

⁽¹⁾ GU C 182 del 28.6.1999, pag. 108.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione*(5 aprile 2001)*

Nella sua ordinanza di 15 gennaio 2001 nella causa T-236/00 R, Gabriele Stauner e altri/Parlamento e Commissione, il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 49, quanto segue:

Il fatto che, in base all'accordo-quadro, alcune informazioni possano essere fornite soltanto alle istanze parlamentari di cui al punto 1.4 dell'allegato 3 — vale a dire, il presidente del Parlamento, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate, l'ufficio e la conferenza dei presidenti — non priva i membri del Parlamento, che agiscono a titolo personale, del diritto di rivolgere interrogazioni alla Commissione e ottenere da essa risposte che possono comportare la trasmissione di informazioni riservate, come avveniva prima dell'adozione del suddetto accordo-quadro. A questo proposito, è opportuno rilevare che, nell'accordo-quadro, non si fa riferimento, neppure indirettamente, al potere discrezionale di cui dispone la Commissione per decidere se comunicare informazioni riservate nella risposta da essa fornita all'interrogazione di un membro del Parlamento che agisce a titolo personale, posta ai sensi dell'articolo 197, terzo capoverso, CE e in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento.

Questa motivazione deve essere letta alla luce di quanto enunciato ai punti 50 e 51:

Per contro, quando una richiesta di informazioni riservate proviene dal Parlamento, cioè da una delle istanze parlamentari di cui al punto 1.4 dell'allegato 3 dell'accordo-quadro, la trasmissione di tali informazioni da parte della Commissione è ora disciplinata dalle disposizioni dell'accordo-quadro. Ne consegue che, a prima vista, l'accordo-quadro, che si limita a disciplinare le relazioni tra la Commissione e il Parlamento, non modifica la situazione giuridica dei parlamentari che agiscono a titolo personale per quanto riguarda il loro diritto di cui all'articolo 197, terzo capoverso, CE, non pregiudica il diritto garantito da tale disposizione e non produce dunque effetti giuridici nei confronti dei deputati che agiscono a titolo personale.

Il presidente del Tribunale ricorda dunque che l'accordo-quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione, approvato dal Parlamento il 5 luglio 2000, non modifica il trattamento, da parte della Commissione, delle interrogazioni presentate dai membri del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 197 del trattato CE. Ricorda anche che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità per decidere se comunicare informazioni riservate nella sua risposta a un'interrogazione presentata ai sensi dell'articolo 197 del trattato CE.

Tenuto conto di quanto affermato dal presidente del Tribunale, la Commissione ritiene di non avere nulla da aggiungere alle proprie risposte alle interrogazioni citate dall'onorevole parlamentare e alle informazioni circostanziate da essa fornite a più riprese in merito al dossier in oggetto.

(2001/C 261 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0540/01
di Raimon Obiols i Germà (PSE) alla Commissione

(23 febbraio 2001)

Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale del progetto di tracciato della linea ad alta velocità al suo passaggio per il comune di Santa Oliva (Tarragona, Spagna)

La Commissione ha avviato un procedimento d'infrazione contro la Spagna per il mancato rispetto della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽²⁾), relativamente alla concessione del permesso di costruzione della linea ferroviaria tra Tarragona e Valencia.

In conformità della suddetta direttiva, la Commissione ha preso in esame il caso specifico del comune di Santa Oliva (Tarragona), per il quale il progetto di tracciato della linea ad alta velocità (tratta Lerida-Barcellona, che passa per tale comune) comporterebbe gravi conseguenze sul piano ambientale e rilevanti

costi socioeconomici? Secondo uno studio del comune di Santa Oliva, il progetto, qualora fosse realizzato, interesserebbe direttamente 44 abitazioni della località Camí dels Molins e, indirettamente, 98 abitazioni dell'agglomerato Sant Jordi e 200 della località Les Pedreres.

In considerazione di quanto detto, la Commissione ha esaminato se, in relazione al passaggio per il comune di Santa Oliva, il suddetto tracciato è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2236/95⁽³⁾, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee?

Qualora sia comprovata la non conformità del tracciato, quali misure pensa di prendere la Commissione?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(24 aprile 2001)

Alla Commissione è recentemente pervenuto un reclamo relativo alla possibile applicazione incorretta della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in relazione con lo studio di impatto effettuato per il progetto TGV Lérída-Martorell che, secondo i denunciatori, presenta alcune lacune. Il reclamo è all'esame.

Per quanto concerne il caso specifico di Santa Oliva, la Commissione sta analizzando il contenuto e la portata della documentazione trasmessa dal comune.

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non permettono di concludere che sussiste una possibile infrazione alla suddetta direttiva.

La Commissione ha, in effetti, avviato una procedura di infrazione nei confronti della Spagna per applicazione incorretta della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in riferimento al tratto ferroviario Las Palmas-Oropesa, che fa parte del progetto di linea ferroviaria Valencia-Tarragona. Tale tratto, che presuppone la costruzione di 13 nuovi chilometri di linea ferroviaria, non era stato infatti sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, a norma della succitata direttiva. La presente interrogazione scritta però non fa riferimento a tale tratto.

La selezione del tracciato dei progetti presentati alla Commissione per finanziamento a norma del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, è di competenza esclusiva dello Stato membro.

(2001/C 261 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0549/01

di Giovanni Pittella (PSE) e Vincenzo Lavarra (PSE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Erogazione di aiuti all'allevamento di bovini di razza Podolica

L'allevamento di bovini di razza Podolica rappresenta oggi un importante settore della zootecnia in Basilicata ed è sostenuto da una politica di aiuti sia nazionali, sia comunitari.

In talune zone l'allevamento è condotto in modo proficuo, in talaltre invece si rilevano aspetti negativi per quanto riguarda la tutela dell'ambiente (se nel primo caso gli aiuti sono effettivamente destinati all'allevamento, e quindi alla produzione di carni, nel secondo si tratta di un «escamotage» messo in atto quasi esclusivamente per ottenere gli aiuti). Il territorio di Maratea fa parte di queste ultime zone.

I bovini di razza Podolica presenti nel comune sono numerosi, di scadente qualità e allevati in contravvenzione alle leggi che regolano il pascolo (il territorio destinato al pascolo si trova prevalentemente in zone montuose a forte pendenza e il passaggio degli animali provoca spesso cadute di massi sulle carreggiate delle strade statali sottostanti; i pascoli dove si trova l'ampelodesma, nutrimento principale della razza Podolica, si trovano solo nelle aree incendiate, per legge vietate al pascolo per un periodo di due anni, pena severe sanzioni; sono inoltre diffusi cancelli di fortuna e recinzioni di filo spinato per impedire che il bestiame scenda a valle).

Tutto ciò contravviene alle leggi regionali, mentre lo Stato impegna la guardia forestale per controllare il territorio e, nonostante l'enorme quantità di infrazioni riscontrate, continua a erogare gli aiuti, mettendo in cortocircuito tutto il processo.

Tale situazione richiede un intervento urgente, mediante una normativa chiara che escluda dal percepimento degli aiuti gli allevatori che infrangono le leggi sul pascolo, nonché, a lungo andare, una revisione del quadro generale per l'erogazione degli aiuti. Si dovrebbe in particolare sostituire il criterio di base — ovvero il rapporto UBA/area di pascolo — con un criterio che responsabilizzi l'allevatore anche nei confronti della tutela dell'ambiente montano.

Quali misure intende la Commissione europea adottare per ovviare ai problemi di cui sopra?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 aprile 2001)

La Commissione e gli Stati membri si stanno occupando dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽²⁾.

Il primo prevede aiuti a favore dello sviluppo strutturale delle regioni dell'obiettivo 1, subordinati ad una serie di restrizioni, segnatamente di carattere ambientale.

Il secondo regolamento contiene una serie di misure agroambientali che prevedono aiuti destinati ad incentivare il mondo rurale a ricorrere a metodi di produzione idonei a preservare e a migliorare le condizioni dell'ambiente. Gli aiuti sono erogati per ettaro a condizione che sulle superfici interessate non venga allevato un numero di animali che supera un limite compatibile con la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente nel territorio considerato. Per poter ottenere gli aiuti, il beneficiario deve impegnarsi a garantire una gestione che va ben oltre i criteri delle buone pratiche agricole e a rispettare tale impegno per un periodo di almeno 5 anni.

Di conseguenza non è necessario modificare le norme comunitarie: basta applicarle correttamente tramite il ricorso a buone pratiche agricole complete e soddisfacenti nel territorio regionale ovvero rispettando anche una serie di regole sul pascolo nelle zone di montagna di modo che, nella domanda di approvazione del programma 2000-2006, l'amministrazione regionale si impegni a erogare i premi soltanto agli allevatori che rispettano le norme vigenti.

In effetti, la Commissione non è competente in materia di attività della guardia forestale e di infrazioni alle leggi regionali ma può sospendere il cofinanziamento dei programmi di sviluppo rurale se i suoi servizi di controllo constatano infrazioni alle norme comunitarie e agli impegni assunti dalle autorità nazionali e dai beneficiari degli aiuti.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 261 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0553/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(20 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità di ciascuna Direzione generale

Durante la riunione di controllo di bilancio del 7 febbraio 2001, il Commissario Fischler ha affermato che nel 1999 il margine di errore esatto per le transazioni finanziaria effettuate nell'ambito della DG agricoltura è stato del 3,06 %.

Nello spirito di cooperazione e trasparenza tra istituzioni europee, potrebbe il Presidente della Commissione fornire una cifra analoga per le transazioni finanziarie relative a ciascuna Direzione generale e la cifra media complessiva per il 1999? In caso negativo, può giustificare tale rifiuto?

(2001/C 261 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0554/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Bilancio

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per il Bilancio fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0555/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Concorrenza

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per la Concorrenza fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0556/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Sviluppo

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per lo Sviluppo fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0557/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Questioni Economiche e Monetarie

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per le Questioni Economiche e Monetarie fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0558/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Istruzione e Cultura

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per l'Istruzione e la Cultura fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0559/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Occupazione e Affari Sociali

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per l'Occupazione e gli Affari Sociali fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0560/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Allargamento

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per l'Allargamento fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0561/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Imprese e Società dell'Informazione

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per le Imprese e la Società dell'Informazione fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0562/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Ambiente

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per l'Ambiente fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0563/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Relazioni Esterne

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per le Relazioni Esterne fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0564/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Sanità e Protezione dei Consumatori

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per la Sanità e la Protezione dei Consumatori fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0565/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Mercato Interno

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per il Mercato Interno fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0566/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Giustizia e Affari Interni

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per la Giustizia e gli Affari Interni fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/168)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0567/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione***(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Politica Regionale

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per la Politica Regionale fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0568/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione***(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Ricerca

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per la Ricerca fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/170)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0569/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione***(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Commercio

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per il Commercio fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

(2001/C 261 E/171)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0570/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione***(27 febbraio 2001)*

Oggetto: Dichiarazione di affidabilità per la DG Trasporti ed Energia

Nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 7 febbraio 2001, il commissario Fischler ha affermato che il tasso esatto di errore nel 1999 per le transazioni finanziarie all'interno della DG Agricoltura era stato pari al 3,06 %.

In uno spirito di cooperazione e trasparenza tra le istituzioni europee potrebbe il commissario competente per i Trasporti e l'Energia fornire lo stesso tipo di dato relativo alle transazioni finanziarie all'interno della pertinente direzione generale? In caso contrario può far sapere perché?

Risposta comune
data dal sig.ra Schreyer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-0553/01, E-0554/01, E-0555/01, E-0556/01,
E-0557/01, E-0558/01, E-0559/01, E-0560/01, E-0561/01, E-0562/01, E-0563/01, E-0564/01,
E-0565/01, E-0566/01, E-0567/01, E-0568/01, E-0569/01 e E-0570/01

(11 aprile 2001)

La Commissione desidera ricordare all'onorevole parlamentare che la Corte dei conti non indica margini di errore nella sua dichiarazione di affidabilità per il bilancio generale, giacché ritiene che sarebbe del tutto semplicistico valutare la qualità della gestione finanziaria della Commissione in base a quest'unico indicatore.

La Corte ha pertanto deciso, tre anni orsono, di non pubblicare più un margine d'errore globale e di cambiare le modalità di elaborazione della sua dichiarazione di affidabilità, per fornire all'autorità di scarico informazioni descrittive più circostanziate.

La Corte dei conti ha inoltre precisato a varie riprese che sarebbe completamente fuorviante ricavare un margine d'errore ai livelli inferiori (ad esempio per settore o per direzione generale) partendo da un margine d'errore generale. Il numero limitato di operazioni controllate dalla Corte non permette di stabilire un margine d'errore affidabile per un livello inferiore.

Di conseguenza, la Commissione non è in grado di fornire all'onorevole parlamentare l'informazione richiesta.

(2001/C 261 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0572/01
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Problemi di corrispondenza per via elettronica

La trasmissione di corrispondenza per via elettronica (e-mail) che si rivela assolutamente inutile e indesiderata (junk mails) ai ricevitori e spesso volte contiene virus costituisce un problema grave a livello internazionale. Può la Commissione riferire:

1. di quali dati dispone circa il numero di junk mails inviate ogni giorno con la posta elettronica;
2. se ha calcolato qual è il costo che gli utenti si sobbarcano per far fronte alle junk mails;
3. quali idee intende sviluppare per affrontare il problema delle junk mails?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(23 aprile 2001)

La Commissione concorda sul fatto che l'invio di e-mail indesiderate sia causa di gravi problemi sia per gli utenti che per fornitori di servizi Internet.

La Commissione ha chiesto di realizzare uno studio sulle comunicazioni a scopo commerciale e sulla tutela dei dati. Lo studio, ultimato nel gennaio 2001, contiene preziose informazioni in merito al quesito posto dall'onorevole parlamentare⁽¹⁾. Vi è indicato, ad esempio, che le imprese specializzate sono in grado di inviare fino a 20 miliardi di e-mail commerciali al giorno. Lo studio rivela inoltre che il costo complessivo

per gli utenti di tutto il mondo ammonta a 10 miliardi di euro l'anno. Si osserva inoltre che la tecnica dello spamming (cioè l'invio di e-mail indesiderate) viene progressivamente sostituita da tecniche commerciali basate sul consenso preventivo dei destinatari dei messaggi elettronici («permission-based marketing»).

La Commissione si propone di affrontare e risolvere il problema mediante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche⁽²⁾, destinata a modificare e sostituire l'attuale direttiva 97/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997⁽³⁾, alla luce degli sviluppi tecnologici.

In particolare, l'articolo 13 della proposta subordina l'invio di posta elettronica al consenso preventivo dell'abbonato. Tale consenso preventivo (detto «opt-in») consentirà di applicare alla posta elettronica lo stesso regime applicabile ai telefax e ai sistemi automatizzati di chiamata. Si garantirà inoltre una certa uniformità nella Comunità in quanto alcuni Stati membri hanno già attuato un sistema di «opt-in» mentre altri hanno scelto la formula «opt-out».

⁽¹⁾ La relazione è disponibile al seguente indirizzo URL: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/spam.htm.

⁽²⁾ GU C 365 E del 19.12.2000.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998.

(2001/C 261 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0575/01

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2001)

Oggetto: Scorie radioattive

Stando alle informazioni pubblicate dal quotidiano ateniese Kathimerini il 12 febbraio 2001, l'Albania ha destinato vecchie miniere dismesse a luogo di raccolta di scorie radioattive provenienti dalla Germania. Può la Commissione riferire:

1. di quali dati dispone in merito allo stoccaggio di scorie radioattive in vecchie miniere in Albania;
2. se ritiene sicuro il metodo dello stoccaggio delle scorie radioattive in vecchie miniere come avviene in Albania; in caso negativo, quali conseguenze ciò può avere per la salute pubblica?

Riposta data dalla sig. de Palacio In nome della Commissione

(3 maggio 2001)

La Commissione non dispone di informazioni sullo stoccaggio di residui radioattivi di qualsiasi origine in Albania.

Ai sensi della direttiva del Consiglio 92/3/Euratom del 3 febbraio 1992 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa⁽¹⁾, uno Stato membro non può autorizzare la spedizione di tali residui verso un paese terzo che «non abbia ... le risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei residui radioattivi».

Vari paesi hanno studiato in generale la prassi di stoccaggio e smaltimento dei residui radioattivi in miniere in disuso, ma i costi e i benefici di tale stoccaggio devono essere esaminati caso per caso. Poiché la Commissione non dispone di informazioni su un tale uso nelle miniere albanesi, essa non può pronunciarsi sulla loro eventuale idoneità per lo stoccaggio di residui radioattivi.

Non è possibile prevedere il possibile impatto sulla salute umana dello stoccaggio di residui radioattivi in miniere albanesi senza disporre di informazioni su queste miniere, sulle quantità e il tipo di residui in causa e sulle tecnologie usate per garantirne una gestione sicura.

⁽¹⁾ GU L 35 del 12.2.1992.

(2001/C 261 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0579/01
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Insalubrità dell'acqua in Andalusia

Come riconosciuto dall'amministrazione stessa dell'Andalusia, in questa regione della Spagna più di duecentomila persone non dispongono di acqua potabile o non ne dispongono costantemente. Nel 1999, i comuni interessati dal problema erano 166, quasi tutti concentrati nelle provincie di Almería e Granada.

Questa sorprendente e allarmante ammissione da parte della giunta andalusa fa emergere in tutta la sua gravità il fatto che, anche nella Comunità, si verificano situazioni in cui un vastissimo numero di persone sono prive di acqua potabile.

Come è possibile secondo la Commissione, viste le disposizioni comunitarie in materia, che un così gran numero di persone non disponga di acqua potabile? Quali sono, a suo giudizio, i provvedimenti d'urgenza necessari per superare con la massima rapidità possibile questa situazione di sottosviluppo all'interno della Comunità?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(25 aprile 2001)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare.

La normativa comunitaria in materia ambientale che potrebbe trovare applicazione nel caso in oggetto è la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾.

Va segnalato che la direttiva 80/778/CEE sarà sostituita dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998⁽²⁾; il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il 25 dicembre 2000 e le disposizioni in essa contenute devono essere applicate dagli Stati membri entro il 25 dicembre 2003.

Le due direttive menzionate prevedono che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire che la qualità delle acque destinate al consumo umano soddisfi i requisiti fissati nelle direttive stesse.

La Commissione non è in grado, sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, di valutare se la legislazione comunitaria sia stata o meno rispettata nel caso in oggetto. Essa attende pertanto informazioni aggiuntive, come ad esempio i comuni interessati, che le permettano di effettuare tale valutazione

⁽¹⁾ GU L 229 del 30.8.1980.

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998.

(2001/C 261 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0581/01**di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione***(1° marzo 2001)*

Oggetto: Anno europeo delle lingue e mobilità degli insegnanti di lingua

Nel corso di quest'anno, che l'Unione europea ha proclamato anno delle lingue, è prevista la realizzazione di 43 progetti, finanziati dalla Commissione per un importo pari a circa 17 milioni di euro.

Fra tutti i progetti realizzabili, quelli da privilegiare sono quelli relativi alla mobilità degli insegnanti di lingua, per consentire loro di recarsi in altri paesi comunitari e svolgere l'attività didattica secondo varie formule.

Può la Commissione far sapere quali sono i progetti selezionati intesi a promuovere la mobilità degli insegnanti di lingua nei paesi dell'Unione europea? In che modo intende la Commissione favorire sia l'aumento delle cattedre sia la mobilità dei docenti, affinché questi ultimi possano spostarsi in tutto il territorio comunitario e svolgere la loro attività didattica?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione*(15 maggio 2001)*

Durante la prima fase di selezione dei progetti finanziati nell'ambito dell'Anno europeo delle lingue 2001, sono stati selezionati 43 progetti, per un importo totale di 1,7 milioni (non 17 milioni) di euro. Altri progetti saranno finanziati nel corso della seconda fase di selezione.

Gli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue sono stimolare la consapevolezza della ricchezza della diversità linguistica, incoraggiare il multilinguismo e l'apprendimento permanente delle lingue e diffondere informazioni su questo settore. Questi obiettivi corrispondono al campo d'azione delle proposte, stabilito nell'invito a presentare proposte per l'Anno europeo (¹). Lo scopo dei finanziamenti concessi nell'ambito dell'Anno europeo delle lingue è anche quello di completare, e non di duplicare, i finanziamenti disponibili nell'ambito di altre azioni e programmi. Non sarebbe quindi stato opportuno finanziare la mobilità degli insegnanti, per la quale già esistono altre forme di sovvenzione.

Dal 1999 la Commissione ha inoltre investito importi considerevoli nella formazione e nella mobilità degli insegnanti di lingue straniere, attraverso i programmi Lingua e Socrate, operando principalmente in tre modi:

- incoraggiando gli istituti di formazione degli insegnanti a cooperare a livello europeo per realizzare corsi e materiali di qualità per la formazione degli insegnanti; dal 1991 sono stati spesi quasi 22 milioni di € per cofinanziare questi progetti;
- concedendo sussidi a singoli insegnanti per permettere loro di seguire un corso di perfezionamento all'estero; tra il 1991 e il 1999 in totale 53 600 insegnanti di lingue straniere hanno ricevuto ciascuno un sussidio medio di 1 000 €;
- finanziando periodi di assistentato all'estero per i futuri docenti di lingue straniere; tra il 1996 e il 1999 sono stati destinati a quest'iniziativa 13,2 milioni di € e più di 2 800 futuri docenti di lingue hanno effettuato periodi di assistentato «Lingua».

Ulteriori informazioni sono disponibili in tutte le undici lingue comunitarie sul sito web «L'apprendimento delle lingue» della Commissione, all'indirizzo <http://europa.eu.int/comm/education/languages/es/index.html>.

Il programma Leonardo da Vinci sostiene inoltre scambi di 1-6 settimane per i docenti di lingue tra ambienti professionali e istituti per la formazione professionale linguistica.

L'azione Arion del programma Socrate permette ai professionisti del settore dell'insegnamento di viaggiare all'estero per studiare i sistemi d'istruzione di altri paesi e il modo in cui affrontano problemi comuni. Nel 2000-2001 sono state organizzate 15 visite di studio per 180 specialisti e responsabili dell'istruzione e altrettante sono previste per il periodo 2001-2002.

(¹) DG EAC 66/00.

(2001/C 261 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0584/01
di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(21 febbraio 2001)

Oggetto: Impianti di acquacoltura a Lough Swilly, Contea di Donegal, zona di protezione speciale e zona speciale di conservazione e a Kenmare Bay, Contea di Kerry, zona speciale di conservazione

In riferimento ai ricorsi P20/4543 e 2000/5032, SG(2000) A/13568 riguardanti il potenziale impatto ambientale negativo dell'espansione degli impianti di acquacoltura nelle zone di Lough Swilly e Kenmare Bay, che, in virtù delle direttive 92/43 (¹) (sugli habitat) e 79/409 (²) (sulla conservazione degli uccelli selvatici) sono aree protette, ritiene la Commissione che tale sviluppo in zone tutelate contravvenga alle disposizioni delle suddette direttive?

Quali misure ha la Commissione preso o intende prendere per porre rimedio alla situazione?

L'Irlanda ha beneficiato di cospicui fondi strutturali per espandere il proprio settore della pesca e dell'acquacoltura e i richiedenti possono inoltre avvalersi di un regime di sussidi comunitari all'acquacoltura. Può la Commissione indicare quali somme sono state stanziare per gli impianti nelle zone di Lough Swilly e Kenmare Bay?

Intende la Commissione esercitare pressioni o sospendere i pagamenti relativi a tali impianti?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(²) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(30 marzo 2001)

L'acquacoltura di per sé non è proibita nelle zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici o nelle zone protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tuttavia, tali direttive precisano una serie di misure di sicurezza procedurali e di altro tipo che devono essere rispettate nei siti in cui è probabile che l'acquacoltura abbia o possa avere effetti rilevanti.

La Commissione ha ricevuto da alcuni denunzianti informazioni dettagliate, che sono attualmente in corso d'esame, sull'espansione degli impianti di acquacoltura a Lough Swilly. In attesa però di raggiungere conclusioni definitive, sarebbe prematuro indicare quali provvedimenti intenda prendere la Commissione.

Per quanto riguarda Kenmare Bay, la Commissione ha recentemente invitato il denunziante a fornire ulteriori informazioni con una procedura standard di richiesta impiegata per i casi in cui esistono rischi per le zone di protezione speciale e i siti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Si attende la risposta del denunziante.

Nei programmi operativi per il periodo 2000-2006 per la zona del Confine, il Midland e la regione occidentale (nella quale si trova Lough Swilly) e la regione del sud e dell'est (che comprende Kenmare Bay), i contributi dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per l'acquacoltura sono rispettivamente di 16,07 milioni e 9,61 milioni di euro.

Entrambi i programmi illustrano in dettaglio l'impegno a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in materia di ambiente — e in particolare le direttive 79/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali) — e l'intenzione di sottoporre a controllo i progetti con valutazioni d'impatto ambientale.

I promotori che richiedono un finanziamento SFOP ne fanno domanda alle autorità irlandesi, le quali scelgono le proposte che soddisfano i criteri stabiliti nei programmi e nei relativi complementi per il periodo 2000-2006 (compresa la conformità con la normativa ambientale). I progetti sono poi presentati per l'approvazione definitiva ad una commissione nominata dal ministro. I comitati di controllo, che comprendono rappresentanti sia delle autorità nazionali che regionali (in particolare responsabili della tutela ambientale), come pure dei settori alieutico e dell'acquacoltura, vengono informati dei progetti scelti per il finanziamento e vigilano sull'attuazione dei programmi.

Poiché l'attuazione dei programmi ha avuto inizio solo di recente, non è ancora possibile stabilire se i progetti d'acquacoltura a Lough Swilly e Kenmare Bay saranno finanziati dallo SFOP.

(2001/C 261 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0587/01

di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione

(21 febbraio 2001)

Oggetto: Rifiuto di assegnare appartamenti in affitto a cittadini/e stranieri/e a Berlino

La Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin GmbH (GSW), organismo di pubblica utilità di proprietà del Land Berlino, ha respinto la richiesta di una coppia iraniana di affittare un appartamento con la motivazione che essa conclude soltanto contratti di lunga durata, e pertanto non possono essere prese in considerazione le persone che dispongono di un permesso di soggiorno per la Repubblica Federale tedesca di durata limitata.

Ritiene la Commissione che sia compatibile con il principio della libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea il fatto che cittadini/e stranieri/e, in possesso di un permesso di soggiorno valido, non ottengano il diritto all'abitazione nella Repubblica Federale in quanto si trovano nel paese soltanto per un certo periodo?

In caso negativo, quali proposte intende presentare la Commissione al governo federale affinché esso garantisca il rispetto del principio della «libertà di circolazione» nella Repubblica Federale tedesca?

Ritiene la Commissione che rifiutare il diritto all'abitazione in un paese membro dell'UE a persone in possesso di un legale permesso di soggiorno sia compatibile con l'articolo 13 del trattato istitutivo dell'Unione europea?

In caso affermativo, come giustifica tale posizione?

Ritiene la Commissione che rifiutare il diritto all'abitazione in un paese membro dell'UE a persone in possesso di un legale permesso di soggiorno sia compatibile con gli articoli 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione?

In caso affermativo, come giustifica tale posizione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(10 aprile 2001)*

Stando all'informazione fornita dall'onorevole parlamentare, il rifiuto di affittare un alloggio sociale a cittadini di un paese terzo nel caso di specie era motivato dal fatto che il permesso di soggiorno di cui disponevano i richiedenti aveva una durata limitata.

In base alla legislazione comunitaria vigente, non esiste uno strumento che disciplini l'accesso di cittadini di paesi terzi ad alloggi di proprietà pubblica ⁽¹⁾. Nell'ottobre 1999, il Consiglio europeo di Tampere ha ribadito che l'Unione deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri. Una politica più energica di integrazione dovrebbe prefiggersi di dare loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione. Essa dovrebbe anche contrastare qualsiasi discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, oltre a elaborare provvedimenti contro il razzismo e la xenofobia. Il perseguimento di questo obiettivo figura tra le misure legislative riprese dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento e al Consiglio del marzo 2000 sul quadro di controllo per esaminare i progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽²⁾.

Le proposte alle quali la Commissione fa riferimento comprendono misure sull'ammissione, nonché sui diritti e gli obblighi di gruppi specifici di cittadini di paesi terzi (residenti di lunga durata, lavoratori autonomi e dipendenti, studenti ...). Questi strumenti si prefiggono di garantire una parità di trattamento fra cittadini di paesi terzi e cittadini dello Stato membro di accoglienza, in un'ampia serie di ambiti, tra cui l'accesso all'alloggio. I diritti dei cittadini di paesi terzi varieranno in funzione della durata del loro soggiorno, per concedere diritti più ampi a coloro che risiedono nell'Unione da lungo tempo. Ciò è in linea con gli obiettivi definiti a Tampere e anche con l'idea propugnata dalla Commissione nella sua comunicazione del novembre 2000 sulla politica comunitaria in materia di immigrazione ⁽³⁾, secondo cui i diritti concessi ai cittadini di paesi terzi dovrebbero crescere in funzione della durata della loro permanenza.

Per quel che riguarda l'articolo 13 del trattato CE, esso permette alla Comunità di prendere gli opportuni provvedimenti per combattere le discriminazioni, ma non ha un effetto diretto. Esso non conferisce pertanto diritti che i singoli individui possano rivendicare dinanzi ai giudici nazionali o alla Corte di giustizia.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁴⁾, proclamata al Consiglio europeo di Nizza, è uno strumento che permette di verificare il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni e degli Stati membri, qualora agiscano nell'ambito della legislazione dell'Unione. In mancanza di una legislazione comunitaria che disciplini specificamente l'accesso di cittadini di paesi terzi ad abitazioni sociali, la prassi criticata in Germania non può ritenersi in contrasto con le disposizioni della Carta.

⁽¹⁾ Ad eccezione dei membri della famiglia di un cittadino dell'Unione che si sia avvalso del suo diritto di libera circolazione, i quali abbiano la nazionalità di un paese terzo.

⁽²⁾ COM(2000) 167 def.;

per l'aggiornamento nel secondo semestre del 2000 si veda la comunicazione COM(2000) 782 def.

⁽³⁾ COM(2000) 757 def.

⁽⁴⁾ GU C 364 del 18.12.2000.

(2001/C 261 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0592/01**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(1° marzo 2001)*

Oggetto: Applicabilità della norma europea EN1317 alle barriere di sicurezza

Può la Commissione esprimere il suo giudizio sul carattere esecutivo della norma EN1317 per quel che riguarda le barriere stradali di sicurezza all'interno degli Stati membri dell'UE? Considerate le difficoltà incontrate dalla compagnia «Sistema Construction (UK) Limited» nell'effettuare una vendita alla Agenzia autostrade britannica, la quale sembra applicare una diversa norma nazionale, esiste una qualche problematica speciale per quel che riguarda il Regno Unito?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione*(8 maggio 2001)*

Le autorità di uno Stato membro che forniscono beni, opere o servizi sono obbligate a conformarsi alle direttive comunitarie relative agli appalti pubblici. Per la precisione, nel caso dell'appalto all'Agenzia autostrade britannica inerente alle barriere stradali di sicurezza persiste l'obbligo di conformarsi alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture⁽¹⁾.

La direttiva 93/36/CEE impone l'osservanza di un elevato numero di requisiti tra cui l'obbligo di pubblicità su scala comunitaria, la selezione dei candidati in base a criteri specifici e l'impiego di criteri tecnici non discriminatori nei contratti. Relativamente all'ultimo requisito, la direttiva 93/36/CEE stabilisce che, come regola generale, le autorità pubbliche debbano indicare i requisiti richiesti con riferimento alle norme europee, ove queste sussistano. Esistono svariate eccezioni a tale regola, incluso il caso in cui le norme europee non contengano disposizioni relative alla determinazione della conformità di un prodotto alla norma pertinente e, esclusivamente in determinate circostanze, quello in cui l'applicazione di norme europee costringa l'autorità contraente all'acquisto di forniture incompatibili con le apparecchiature già usate. È necessario interpretare in modo restrittivo eventuali deroghe alla regola generale.

La norma europea (EN) 1317 si propone di individuare i requisiti europei in materia di sistemi di ritenuta stradale ed è suddivisa in sei parti. La parte 1 riguarda la terminologia e i criteri generali di prova per il collaudo dei sistemi di ritenuta stradale. La parte 2 tratta delle classi di prestazione, dei criteri di prova di resistenza all'urto e dei metodi di prova per le barriere di sicurezza. La parte 3 si occupa delle classi di prestazione, dei criteri di prova di resistenza all'urto e dei metodi di prova per gli attenuatori d'urto. Le parti 1, 2 e 3 sono state approvate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) come norme europee. Le parti 4, 5 e 6 della norma europea 1317, che riguardano i terminali e il passaggio delle barriere di sicurezza, la durata e la valutazione della conformità del sistema di restringimento della carreggiata e delle ringhiere per pedoni, sono in attesa di approvazione da parte del CEN e formalmente non sono ancora norme europee.

In un altro Stato membro è in corso un accertamento relativo all'applicazione, in detto Stato, di una norma che sembrerebbe contrastare con la norma europea 1317. Svariati interrogativi sono stati posti in relazione a detto Stato membro al quale è stata altresì richiesta una giustificazione relativa alla mancata specificazione dei requisiti nel contratto d'appalto con riferimento alla norma europea del caso. Detto accertamento ha avuto inizio solo di recente e la Commissione non ha ancora ricevuto una risposta.

La Commissione non dispone di informazioni specifiche relative all'applicazione nel Regno Unito o in altri Stati della norma europea 1317 in materia di appalti riguardanti le barriere stradali di sicurezza. La Commissione intende pertanto richiedere chiarimenti alle autorità del Regno Unito a questo riguardo.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

(2001/C 261 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0593/01

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione all'interno dell'Unione europea

La direttiva del Consiglio 89/48/CEE⁽¹⁾ del 21 dicembre 1998 (incorporata nei documenti 294A0103(38)⁽²⁾ e 294A0103(57)⁽³⁾) prevede un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Ciò premesso, è la Commissione a conoscenza del fatto che un mio elettore, John Spencer, domiciliato in 68 Plains Field, Beckers Green, Braintree, Essex, CM7 3PD, lavorando in qualità di insegnante in Austria, ha subito una disparità di trattamento nonostante possieda un PGCE (Post-Graduate Certificate in Education) rilasciato dall'Università di Cambridge?

Intende la Commissione svolgere delle indagini sul caso per determinare se, ai sensi della citata direttiva, i diritti di John Spenser sono stati violati?

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 206.

⁽³⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 371.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(22 maggio 2001)

La Commissione non è a conoscenza del caso del sig. Spencer. Se la Commissione deve occuparsi della questione con le autorità austriache e far luce sul caso in questione necessita maggiori informazioni. La Commissione quindi intende scrivere al sig. Spencer direttamente per chiedergli la documentazione e le informazioni pertinenti.

(2001/C 261 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0596/01 di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Il gruppo Primarolo

1. Il gruppo Primarolo esiste ancora?
2. Si riunisce ancora? In caso affermativo, può la Commissione fornire dettagli sulle prossime riunioni in programma, comprese le date e i luoghi?
3. Il gruppo «Codice di condotta» ha presentato nel mese di novembre la sua relazione finale e deve pertanto aver terminato il mandato affidatogli dal Consiglio nel gennaio 1998. Se il citato gruppo esiste ancora, può la Commissione spiegarne la ragione, visto che il compito affidato dal Consiglio al gruppo è stato portato a termine?
4. Quale ulteriore mandato è stato conferito al gruppo «Codice di condotta» per permettergli di estendere le sue attività oltre la portata prevista dalla risoluzione del Consiglio del gennaio 1998? Quali sono gli ulteriori compiti ad esso assegnati? In quale riunione del Consiglio è stato deciso di affidare un nuovo mandato al gruppo?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(2 aprile 2001)

Il gruppo Codice di condotta⁽¹⁾ è stato istituito dal Consiglio Ecofin del 9 marzo 1998⁽²⁾ per valutare le misure fiscali che possono rientrare nell'ambito d'applicazione del codice di condotta per la tassazione delle imprese⁽³⁾. Di conseguenza, il gruppo Codice di condotta è un gruppo del Consiglio istituito nell'ambito del Consiglio stesso. Pertanto, qualsiasi interrogazione relativa al suo lavoro, al suo mandato o al suo scioglimento vanno rivolte al Consiglio, non alla Commissione.

⁽¹⁾ Nel linguaggio comune, e soprattutto sulla stampa, il gruppo Codice di condotta (tassazione delle imprese) è spesso designato come «gruppo Primarolo».

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 marzo 1998 (GU C 99 del 1.4.1998).

⁽³⁾ Conclusioni del Consiglio Ecofin del 1 dicembre 1997 (GU C 2 del 6.1.1998).

(2001/C 261 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0598/01**di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio**

(2 marzo 2001)

Oggetto: Referendum sull'indipendenza delle isole Faer Øer

Il governo danese minaccia di sospendere immediatamente le sue sovvenzioni alle isole Faer Øer qualora la popolazione di tali isole sostenesse il piano di indipendenza elaborato dal suo governo. La Danimarca intende in tal modo ostacolare l'iniziativa del governo delle isole Faer Øer destinata a proclamare uno Stato indipendente entro il 2012.

Sabato 26 maggio il governo Kallsberg sottoporrà alla popolazione la propria proposta nel quadro di un referendum. La proposta prevede una transizione progressiva all'indipendenza, accompagnata da una riduzione sistematica delle sovvenzioni danesi. Nel 2012 dovrebbe essere adottata una decisione definitiva sulla questione di sapere se le isole Faer Øer debbano o meno diventare indipendenti, dopo 600 anni di dominio danese.

1. Qual è il parere del Consiglio sulla minaccia del governo danese di sospendere immediatamente le sue sovvenzioni alle isole Faer Øer qualora la popolazione di tali isole sostenesse il piano di indipendenza del suo governo?
2. Tale minaccia è, secondo il Consiglio, compatibile con i principi del buon governo (good governance)? In caso affermativo, quali argomentazioni adduce il Consiglio per conciliare tale minaccia con i principi del buon governo?

Risposta

(30 maggio 2001)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare di non essere competente a fornire risposte in merito a problemi di politica interna di uno Stato membro dell'Unione europea.

(2001/C 261 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0604/01**di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) al Consiglio**

(2 marzo 2001)

Oggetto: Poliziotti locali di nazionalità diversa da quella dello Stato membro nel quale prestano servizio

Tra le innovazioni recentemente introdotte in alcuni Stati membri nell'ambito delle attività di polizia spicca la figura del poliziotto locale che, soprattutto nei settori periferici delle città, ha aumentato il livello di sicurezza dei cittadini.

Per diverse ragioni, in determinati nuclei urbani si registra un numero significativo di cittadini comunitari stranieri.

Il Consiglio non ritiene che, nell'interesse del senso di vicinanza e di identità che la polizia locale di cui sopra dovrebbe mantenere con i cittadini che protegge, sarebbe opportuno avviare programmi di cooperazione tra le forze di polizia di diversi Stati membri, per permettere agli agenti di collaborare alle attività di polizia locale nelle zone in cui la popolazione è in gran parte composta da cittadini comunitari stranieri?

Risposta

(30 maggio 2001)

1. Nella riunione del 14 e 15 settembre 2000 a Parigi la Task force operativa europea dei capi della polizia ha posto l'accento sulle convergenze degli approcci delle varie forme di «polizia vicina ai cittadini» esistenti in Europa. Tutti i servizi di polizia degli Stati membri sono accomunati dalla volontà di apprendere gli uni dagli altri al riguardo.

In tale ottica si è convenuto quanto segue:

- organizzare missioni di studio sui principi e le modalità di lavoro della «polizia vicina ai cittadini»
- creare una base documentale onde mettere a frutto le esperienze e le prassi
- riunirsi per discutere temi essenziali per la «polizia vicina ai cittadini».

2. Nella decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) ⁽¹⁾ il Consiglio ha incaricato l'AEP di diffondere le migliori prassi e i risultati della ricerca [articolo 7, lettera e)].

3. Nel 2001 la Francia organizzerà un seminario per le forze di polizia che operano sul campo nel quale si potranno scambiare esperienze e acquisire formazione in materia di «polizia vicina ai cittadini».

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1.

(2001/C 261 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0606/01
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Campagna dell'Unione europea contro gli incidenti mortali di bambini

Gli incidenti sono la prima causa di mortalità infantile nei paesi sviluppati dove secondo una relazione dell'UNICEF, entro l'anno saranno 20 000 i bambini morti in seguito a incidente. Nei paesi dell'OCSE le ferite accidentali sono responsabili del 40 % delle morti di bambini tra gli uno e i quattordici anni.

Le cause più comuni delle ferite mortali nei bambini sono gli incidenti stradali, gli annegamenti, le bruciature, le cadute e gli avvelenamenti.

Alla luce della cifra allarmante delle morti infantili a seguito di incidenti e in considerazione delle campagne portate avanti dall'UE contro altre piaghe della nostra società, come il cancro o il tabagismo, non ritiene necessario la Commissione promuovere una campagna a livello comunitario per sensibilizzare la popolazione nei confronti dei rischi che corrono i bambini onde ridurre considerevolmente il preoccupante numero di incidenti?

Risposta data dal commissario Byrne a nome della Commissione

(23 aprile 2001)

La Commissione condivide la preoccupazione espressa dall'Onorevole parlamentare circa l'elevatissimo numero di bambini di età inferiore a quattordici anni che perdono la vita in incidenti, specie in quelli stradali. Nell'ambito del programma d'azione comunitario sulla prevenzione degli infortuni essa sta mettendo a punto una politica comunitaria in questo campo. Nel definire tale politica, la Commissione intende sviluppare, con la collaborazione degli Stati membri, quale elemento fondamentale per la prevenzione degli incidenti, una strategia di sensibilizzazione volta a ridurre il numero degli incidenti fatali che coinvolgono i bambini.

Inoltre, sin dagli inizi degli anni '90 la protezione dei bambini e di altri «utenti della strada a rischio» costituisce uno degli aspetti della politica di sicurezza stradale della Commissione. La Commissione sta attualmente preparando il terzo programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010. Tale documento affronterà la problematica della tutela dei bambini contro gli incidenti e dell'educazione volta a prevenire i medesimi.

(2001/C 261 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0609/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Accordo greco-turco per la costruzione di gasdotti nel quadro dell'Inogate Umbrella Agreement

E' stato recentemente firmato, fra la società greca DEPA e quella turca BOTAS, un accordo per la costruzione di un gasdotto a doppio senso che collegherà la regione del Mar Caspio ai paesi europei consumatori, nel quadro dell'Inogate Umbrella Agreement. Secondo il memorandum analitico di cui è corredato l'accordo, Grecia e Turchia si impegnano a creare un organismo comune incaricato di seguire i lavori, di elaborare uno studio di fattibilità e di ricercare i finanziamenti necessari alla costruzione del gasdotto.

1. Può la Commissione fornire dettagli in merito all'accordo in questione e al contributo che esso apporterà all'autosufficienza energetica dell'Unione europea?
2. Può dire inoltre se si conoscono elementi riguardanti il probabile percorso del gasdotto?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(20 aprile 2001)

La Commissione conferma che, nel quadro del programma Inogate (Interstate Oil and Gas Transport to Europe), è stato concluso un accordo di cooperazione tra le società DEPA (Grecia) e BOTAS (Turchia) in vista dello studio sulle interconnessioni delle reti di gas dapprima tra la Turchia e la Grecia e, in un secondo tempo, sulle loro estensioni ai paesi limitrofi dei Balcani. Tale progetto di interconnessione delle reti di gas include l'estensione all'Italia e il principio della reversibilità degli approvvigionamenti da est a ovest e da ovest a est.

La Commissione ricorda che la Grecia e la Turchia sono firmatarie dell'Accordo quadro Inogate (quadro istituzionale per la messa punto di sistemi di trasporto tra Stati del petrolio e del gas) unitamente ai seguenti paesi: Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Armenia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Romania, Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bulgaria e Croazia.

La Commissione reputa tale accordo importante sia al fine di soddisfare la crescente domanda di gas in Europa e in particolare nel mercato interno della Comunità allargata ai paesi candidati, sia dal punto di vista della sicurezza e della varietà delle fonti di approvvigionamento. Infatti, oltre alle forniture di gas provenienti dalle fonti tradizionali (Russia, Algeria, Norvegia), tale interconnessione permetterebbe al mercato europeo del gas di rifornirsi di risorse provenienti dal bacino del mar Caspio, dall'Asia centrale, dall'Iran attraverso la Turchia o da altre fonti di gas situate nel Maghreb e nel Mashrak attraverso l'Italia e la Turchia (circuito di gas del sud).

Gli studi di ingegneria finalizzati a definire il probabile percorso del o dei gasdotti in questione non sono ancora iniziati. La Commissione conduce le discussioni con le autorità e con le società greche e turche per un eventuale finanziamento degli studi di fattibilità di tali infrastrutture, nel quadro degli strumenti comunitari di assistenza tecnica e finanziaria.

(2001/C 261 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0614/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Compensi per trasferimento di calciatori

Si dice che all'origine del dibattito relativo ai compensi per trasferimento di calciatori vi sia un numero limitato di reclami.

Quanti reclami aveva ricevuto la Commissione quando ha avviato le discussioni con le diverse autorità responsabili nel settore calcistico?

Quanti reclami ha ricevuto complessivamente?

Chi sono gli autori dei reclami e quali ne sono stati i motivi?

Quanti dei rappresentanti ricevuti dalla Commissione hanno chiesto che venga mantenuto il sistema attuale?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(19 aprile 2001)

I reclami formali all'origine del procedimento che è stato avviato nel dicembre 1998 contro la Federazione internazionale di calcio (FIFA) erano quattro. Successivamente, la Commissione ne ha ricevuto un altro.

Nel settembre 2000, quando la Commissione ha intensificato le discussioni con l'ambiente calcistico, due reclami vertenti entrambi sullo stesso caso erano già stati ritirati in seguito ad una transazione con la FIFA.

La Commissione non può, per principio, rivelare il nome dei denunzianti nei casi inerenti a procedimenti d'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE.

I reclami riguardavano, in particolare, due aspetti delle norme FIFA applicabili ai trasferimenti internazionali: il divieto assoluto di scioglimento unilaterale del contratto e il pagamento di indennità di trasferimento alla fine del contratto per casi non coperti dalla sentenza Bosman.

La Commissione ha ricevuto prese di posizione in favore del mantenimento delle attuali norme FIFA, ma anche molte sulla necessità di modificarle.

Al termine di una riunione del 5 marzo 2001, la FIFA, d'accordo con l'Unione delle associazioni europee di calcio (UEFA), si è impegnata a modificare molto rapidamente le norme che disciplinano lo statuto e i trasferimenti di giocatori, nella versione del 1997, secondo principi che sono stati resi pubblici.

(2001/C 261 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0619/01

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(2 marzo 2001)

Oggetto: Controllo democratico sulla politica commerciale europea

Sulla politica commerciale dell'Unione europea non esiste, di fatto, alcun controllo democratico. Il vero centro di decisione e di potere si trova nelle mani dei quindici funzionari nazionali del comitato 133. Tale comitato deve il suo nome all'articolo 133 del trattato CE ed è stato designato dal Consiglio per assistere la Commissione.

Il sig. Pascal Lamy, membro della Commissione, propone «di rafforzare in modo sostanziale il ruolo del Parlamento europeo per quanto riguarda tutti gli aspetti delle politiche commerciali» (P-3674/00⁽¹⁾). Il sig. Lamy è consapevole del fatto che il suo riferimento al ruolo svolto nel Consiglio dai governi — che a loro volta sono responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali — non è sufficiente come rimedio al deficit di controllo democratico.

È per questo motivo che il sig. Lamy perora un controllo parlamentare a livello europeo. «Tale rafforzamento non aumenterebbe solamente la responsabilità rispetto alle politiche commerciali, ma anche la loro efficacia in quanto i nostri partner commerciali sarebbero consapevoli del fatto che la Commissione negozia con il completo sostegno dei rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini europei».

Condivide il Consiglio il punto di vista della Commissione secondo la quale il controllo parlamentare a livello europeo «non aumenterebbe solamente la responsabilità rispetto alle politiche commerciali, ma anche la loro efficacia in quanto i nostri partner commerciali sarebbero consapevoli del fatto che la Commissione negozia con il completo sostegno dei rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini europei»?

- In caso affermativo, quali provvedimenti adotterà il Consiglio per garantire un completo controllo parlamentare sulla politica commerciale europea?
- In caso contrario, quali argomentazioni adduce il Consiglio per non instaurare un completo controllo parlamentare sulla politica commerciale europea, nonostante le argomentazioni della Commissione?

(¹) GU C 163 E del 6.6.2001, pag. 190.

Risposta

(30 maggio 2001)

Il Consiglio invita l'Onorevole parlamentare a ricollegarsi alla risposta da esso fornita alle sue interrogazioni scritte nn. E-4034/00, E-4036/00 e E-4037/00.

(2001/C 261 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0620/01

di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Rispetto delle lingue regionali e minoritarie

Nella sua risposta a un'interrogazione precedente (E-3702/00 (¹)) sulla diversità linguistica nell'Unione europea la sig.ra Reding, membro della Commissione, ha risposto che «il rispetto della diversità linguistica e culturale è uno dei principi fondamentali dell'Unione».

La sig.ra Reding ha altresì comunicato di stare esaminando le possibilità di proteggere e di promuovere le lingue regionali e minoritarie per mezzo di uno specifico programma di azione.

1. Quando esattamente sarà concluso tale esame e quando potrà essere avviato un programma di azione?
2. È la Commissione disposta a concretizzare la nozione piuttosto vaga di «rispetto delle minoranze» menzionata nei criteri di Copenaghen per garantire il rispetto e la protezione delle lingue minoritarie?
3. Quali provvedimenti può la Commissione adottare nei confronti dei paesi candidati qualora il regime linguistico vigente in un paese è utilizzato esclusivamente come garanzia supplementare volta a facilitare l'adesione e non è in alcun modo destinato a offrire garanzie supplementari alla minoranza in questione?

(¹) GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 119.

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione*(15 maggio 2001)*

1. In occasione dell'Anno europeo delle lingue, nel corso del 2001 avranno luogo numerose iniziative e dibattiti su tutto ciò che riguarda la diversità linguistica europea, in particolare le lingue regionali e minoritarie. La Commissione intende trarre insegnamenti da tutte queste iniziative e riflessioni e giungere a conclusioni entro il prossimo anno.
2. I criteri di adesione stabiliti al Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 comprendono «il rispetto e la tutela delle minoranze». Nel valutare i progressi compiuti dai paesi candidati riguardo a questo criterio, la Commissione dedica particolare attenzione al rispetto e all'applicazione dei vari principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali, compresi quelli relativi all'uso delle lingue minoritarie.
3. Sin dal 1997 la Commissione ha valutato periodicamente i progressi fatti dai paesi candidati nell'applicazione dei criteri di Copenaghen, dapprima nei pareri del 1997 e in seguito nelle relazioni periodiche elaborate rispettivamente nell'autunno 1998, 1999 e 2000.

Per aiutare i paesi candidati a rimediare alle specifiche debolezze ed insufficienze indicate nelle relazioni periodiche, la Comunità ha istituito un partenariato per l'adesione per ciascun paese candidato. I partenariati per l'adesione fissano priorità a breve e a medio termine perché ogni paese possa soddisfare i criteri di adesione. Essi indicano anche l'assistenza finanziaria offerta dalla Comunità a sostegno di queste priorità e le condizioni connesse all'assistenza e sono periodicamente aggiornati.

La valutazione periodica dei progressi compiuti dai paesi candidati, sostenuti dai partenariati di adesione, per adeguarsi alle condizioni poste dai criteri politici di Copenaghen, ha prodotto sviluppi positivi in tutti i paesi candidati, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti delle minoranze e la loro tutela, compreso l'uso delle lingue minoritarie. La Commissione prosegue la sua azione in questa direzione.

(2001/C 261 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0621/01**di Nelly Maes (Verts/ALE) al Consiglio***(2 marzo 2001)*

Oggetto: Visti belgi

Nel quadro del terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni) merita particolare attenzione la concessione poco giudiziosa di visti belgi, soprattutto perché un titolo di soggiorno provvisorio per la Federazione belga dà automaticamente accesso a tutti i paesi Schengen. Tali titoli di soggiorno non hanno prezzo per i delinquenti e fanno sì che il settore dell'immigrazione sia molto esposto alla corruzione.

Nello scorso anno il Belgio ha concesso circa 9 500 visti a richiedenti marocchini; circa l'88 % di tali visti (sia di breve che di lunga durata) è stato concesso dal servizio belga per gli stranieri nonostante il parere negativo dei servizi consolari in Marocco. Tale parere negativo, dovuto al fatto che i criteri previsti non sono soddisfatti, viene pertanto sistematicamente ignorato.

Alcuni richiedenti dichiarano apertamente che non intendono recarsi in Belgio, bensì in un altro paese Schengen in cui la concessione dei visti è soggetta a norme più rigorose.

Ciò dà luogo a un parere negativo inviato al servizio per gli stranieri, il quale risponde sistematicamente che, nonostante tutto, il visto deve venir concesso al richiedente. Si può temere che sempre più passatori tenteranno di penetrare nell'Unione europea attraverso il Marocco.

Ciò annullerà l'effetto delle azioni dell'Unione europea destinate a smantellare le reti lucrative di trasporto clandestino di persone.

È il Consiglio a conoscenza della concessione poco giudiziosa di visti belgi?

- In caso affermativo, quali passi ha il Consiglio adottato affinché la Federazione belga cerchi una soluzione a questo problema?
- In caso contrario, si informerà il Consiglio sulla truffa relativa ai visti belgi, data l'importanza della stessa per il terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni) e la politica dei paesi Schengen?

(2001/C 261 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0622/01

di Nelly Maes (Verts/ALE) al Consiglio

(2 marzo 2001)

Oggetto: Visti belgi

Nel quadro del terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni) merita particolare attenzione la concessione poco giudiziosa di visti belgi, soprattutto perché un titolo di soggiorno provvisorio per la Federazione belga dà automaticamente accesso a tutti i paesi Schengen. Tali titoli di soggiorno non hanno prezzo per i delinquenti e fanno sì che il settore dell'immigrazione sia molto esposto alla corruzione.

Nello scorso anno il Belgio ha concesso circa 9 500 visti a richiedenti marocchini; circa l'88 % di tali visti (sia di breve che di lunga durata) è stato concesso dal servizio belga per gli stranieri nonostante il parere negativo dei servizi consolari in Marocco. Tale parere negativo, dovuto al fatto che i criteri previsti non sono soddisfatti, viene pertanto sistematicamente ignorato.

Alcuni richiedenti dichiarano apertamente che non intendono recarsi in Belgio, bensì in un altro paese Schengen in cui la concessione dei visti è soggetta a norme più rigorose.

Ciò dà luogo a un parere negativo inviato al servizio per gli stranieri, il quale risponde sistematicamente che, nonostante tutto, il visto deve venir concesso al richiedente. Si può temere che sempre più passatori tenteranno di penetrare nell'Unione europea attraverso il Marocco.

Ciò annullerà l'effetto delle azioni dell'Unione europea destinate a smantellare le reti lucrative di trasporto clandestino di persone.

Alla luce di quanto soprammenzionato, ha il Consiglio insistito presso la Federazione belga affinché includa nella sua politica in materia di visti misure di prevenzione essenziali, quali un sistema di rotazione per le funzioni sensibili, un doppio controllo e l'esame degli antecedenti dei funzionari?

- In caso affermativo, in quale data ha il Consiglio presentato tale richiesta alla Federazione belga?
- In caso contrario, per quale motivo il Consiglio non ha ancora insistito sull'inclusione di misure di prevenzione essenziali nella politica in materia di visti della Federazione belga, data l'importanza della stessa per il terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni) e la politica dei paesi Schengen? Intende il Consiglio insistere sulla necessità di adottare tali misure?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-0621/01 e 0622/01**

(30 maggio 2001)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che, con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le questioni concernenti l'immigrazione, i visti e l'asilo sono di competenza della Comunità ai sensi del titolo IV del TCE. Spetta quindi alla Commissione, in quanto custode dei trattati, verificare se gli Stati membri adempiono i loro obblighi in materia.

(2001/C 261 E/190)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0623/01
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione**

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Organismi decentralizzati dell'UE e lotta alla disoccupazione

La disoccupazione in Europa costituisce un fattore che nuoce al benessere sociale e che lacera il suo tessuto sociale. Vi sono paesi come la Grecia in cui si registra un significativo aumento del tasso di disoccupazione (attualmente oltre il 12 %) mentre sono scarsi i segni visibili di un inversione di tale tendenza. L'UE ha istituito il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), attivo fin dalla fine del 1995 a Salonicco e finanziato dal bilancio comunitario. Le attività della fondazione europea «Fondazione europea per la formazione professionale» di Torino sono analoghe; anch'essa tratta i problemi della formazione professionale ed opera nei paesi dell'Europa orientale ed è ampiamente finanziata dal bilancio comunitario.

Può la Commissione far sapere quali contributi specifici i detti organismi decentralizzati forniscono alla lotta contro la disoccupazione negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione? Può rendere noto la nazionalità del personale (assunto su base permanente, temporanea e locale) in questi due organismi e il numero totale delle persone che vi lavorano? In quali misure l'amministrazione del Cedefop ha giovato la città di Salonicco mediante l'organizzazione di riunioni su ampia scala e convenzioni internazionali dal 1995? Qual è la posizione della Commissione relativamente alla possibile fusione delle attività analoghe dei due enti, con sede a Salonicco, affinché la seconda città della Grecia riceva la pubblicità che merita e il bilancio comunitario possa risparmiare risorse che attualmente vengono utilizzate per finanziarie costose strutture amministrative in due città diverse?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(24 aprile 2001)

È il Consiglio europeo ad assumere decisioni in merito alla sede delle agenzie della Comunità. La decisione di trasferire il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) da Berlino a Salonicco è stata adottata sulla base di una decisione del Consiglio europeo dell'ottobre 1993, nel corso del quale è stato anche raggiunto un accordo sulla sede di nove nuove agenzie della Comunità.

La Commissione desidera inoltre sottolineare che, sebbene sia il Cedefop sia la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) si occupino di formazione professionale, i loro compiti ed obiettivi non coincidono. La Fondazione europea per la formazione professionale opera nel quadro della politica e del programma delle relazioni esterne della Comunità, al fine di fornire consulenza ai paesi terzi. Il Cedefop fornisce ricerche, analisi comparative e scambi di informazioni ai vari protagonisti in materia di istruzione e formazione professionali negli Stati membri. Tra le due agenzie esiste una stretta collaborazione, in modo da garantire complementarità, sinergie e scambi di informazioni.

La strategia europea per l'occupazione pone al centro lo sviluppo delle risorse umane ed in particolare la formazione professionale, quale misura attiva per l'inserimento nel mercato del lavoro. Attraverso le rispettive attività di istruzione e formazione professionali, le due agenzie in quanto tali contribuiscono direttamente od indirettamente alla lotta contro la disoccupazione nei paesi in cui operano.

Le due agenzie hanno un raggio d'azione distinto da un punto di vista geografico ed inoltre i loro compiti e le loro attività sono molto diversi. Attraverso orientamenti sugli obiettivi strategici e la gestione di progetti, la Fondazione europea per la formazione professionale sostiene la riforma dell'istruzione professionale e la formazione alla gestione in oltre quaranta paesi partner, che comprendono paesi ubicati nella regione del Mediterraneo e nei Balcani occidentali, i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia, nonché i paesi candidati. La Fondazione sta attualmente realizzando monografie al fine di fornire studi approfonditi sulla formazione professionale e sui servizi per l'occupazione a sostegno delle analisi delle politiche occupazionali ed in preparazione dell'intervento del Fondo sociale europeo (FSE) nei paesi candidati.

Il Cedefop è il Centro comunitario che offre informazioni e competenze nel campo dell'istruzione e della formazione professionali. Il Centro sostiene lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionali negli Stati membri e nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) con i quali ha concluso accordi. Dal 2000 il Cedefop sta conducendo diversi studi sul tema del «sostegno all'occupazione e alla competitività», che rappresenta una delle proprie quattro priorità tematiche per il periodo 2000-2003.

La Fondazione europea per la formazione professionale non dispone di un proprio organico permanente. Di seguito vengono fornite informazioni dettagliate in merito al personale (permanente, temporaneo, locale), suddiviso per nazionalità, attualmente alle dipendenze delle due organizzazioni.

Tabella: Personale (permanente, temporaneo, locale),
suddiviso per nazionalità

Nazionalità	Cedefop	ETF
B	7	16
DK	—	2
D	14	12
GR	30	4
E	2	3
F	14	12
IRL	7	4
I	3	29
L	—	1
NL	3	8
NO	1	—
A	1	5
P	2	1
FIN	1	3
S	—	2
UK	9	19
TOTALE	94	121

Tabella: Totale dipendenti

Categoria	Cedefop	ETF
Funzionari	31	—
Agenti temporanei	50	110
Personale locale	13	11
Altri (comprende gli esperti nazionali distaccati e gli agenti temporanei)	13	5
TOTALE	107	126

Nel periodo 1995-2000 il Cedefop ha organizzato 937 conferenze ed incontri cui hanno partecipato 19 242 persone. Il 55 % circa di queste manifestazioni è stato organizzato a Salonicco. Negli anni compresi tra il 1995 ed il 1999 molti incontri (45 %) si sono dovuti tenere altrove, in quanto all'epoca i locali provvisori in cui il Centro era ospitato in affitto non disponevano di tutte le attrezzature necessarie per incontri di vasta portata. Dall'inizio del 2000, il 75 % degli incontri e delle conferenze si svolge a Salonicco presso la sede del Centro, che dispone di infrastrutture ed attrezzature all'avanguardia.

(2001/C 261 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0626/01

di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Iperreattività

Può la Commissione far sapere se dispone di cifre sull'aumento delle persone che presentano sintomi di iperreattività (asma, rinite ed eczema ecc.), a seguito dell'esposizione a prodotti profumati? Visto il drammatico aumento del numero di persone con reazioni allergiche a determinati profumi e aromi, intende la Commissione modificare la pertinente legislazione comunitaria al fine di vietare l'impiego di materiali suscettibili di provocare iperreattività?

Risposta del signor Liikanen per conto della Commissione

(18 maggio 2001)

I consumatori sono esposti a numerosi prodotti contenenti fragranze o aromi che possono essere causa di iperreattività, come prodotti per la casa, cosmetici, prodotti igienici o alimentari. A seconda dei casi, tali ingredienti possono essere inalati, applicati sulla pelle o ingeriti. L'analisi del problema delle allergie alle fragranze richiederebbe l'esame delle varie fonti di esposizione.

In data 8 dicembre 1999, il Comitato scientifico sui prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) ha approvato un parere in materia di «Allergia alle fragranze nei consumatori». Tale parere esamina il problema delle allergie da contatto causate da ingredienti profumati e, sulla base di dati dermatologici che riflettono l'esperienza clinica, ha preliminarmente identificato 24 ingredienti aromatici corrispondenti agli allergeni più frequenti. Alcuni studi hanno dimostrato che intorno all'8 % dei casi di eczema risultano sensibili a ingredienti aromatici. Le indagini sulle allergie da contatto nella popolazione sono di difficile svolgimento, e quindi poco numerose. Tuttavia, in seguito a ricerche settoriali si stima che la frequenza delle allergie da contatto con ingredienti aromatici si aggiri intorno all'1 o 2 % della popolazione generale. Una tendenza all'aumento delle allergie da aromi nei casi di eczema è stata dimostrata in alcune cliniche in Europa. Il Comitato SCCNFP ritiene necessaria la disponibilità di informazioni integrative, destinate ai consumatori sensibili, sulla presenza nei cosmetici di siffatti ingredienti, onde evitare prodotti contenenti specifiche sostanze a livelli superiori a quelli che possono provocare reazioni allergiche.

Il caso di altri allergeni della pelle, come alcuni conservanti o il nickel, ha dimostrato che non è necessario un divieto totale per controllare queste allergie. Gli ingredienti di questo tipo possono essere utilizzati purché entro livelli sicuri, e purché i soggetti sensibili ricevano informazioni sufficienti.

La Commissione vuole affrontare in maniera significativa il problema dell'allergia agli aromi. Non è opportuno proibire tali sostanze semplicemente perché possono essere fonte di allergie per alcuni soggetti, ma è necessario informare i consumatori della presenza di tali ingredienti per consentire loro di evitarli. Pertanto, per i cosmetici, la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai prodotti cosmetici⁽¹⁾ potrebbe essere emendata al fine di introdurre un'etichetta significativa e senza ambiguità per specifici ingredienti aromatici con riconosciuto potenziale di causare allergie da contatto al fine di garantire un'informazione adeguata ai

consumatori sensibili, mediante l'indicazione di queste sostanze nell'elenco degli ingredienti. Inoltre, il Comitato SCCNFP sta riesaminando i dati scientifici allo scopo di individuare livelli di utilizzazione sicuri, che saranno introdotti nella direttiva 76/768/CEE.

(¹) GU L 262 del 27.9.1976.

(2001/C 261 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0628/01

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Disagi ai portatori di pacemaker causati dai sistemi di sicurezza nei negozi

Il Servizio sanitario nazionale del Regno Unito ha avvertito i portatori di pacemaker che taluni sistemi di sicurezza installati dai grandi magazzini, sotto forma di accessi dotati di dispositivi elettronici, possono compromettere il funzionamento continuato di questo apparecchio salvavita.

Non ritiene la Commissione che si dovrebbero obbligare i negozi ad avvertire molto chiaramente, prima che i clienti vi entrino, che il loro sistema potrebbe costituire un pericolo?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(11 maggio 2001)

Sino ad ora la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione relativa all'avvertimento del Servizio sanitario nazionale del Regno Unito, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, circa il rischio che i sistemi di sicurezza degli esercizi commerciali compromettano il funzionamento continuato dei pacemaker. La Commissione intende comunque chiedere informazioni in merito a detto avvertimento e valutarne le eventuali implicazioni assieme agli Stati membri.

La Commissione ha esposto tale problema agli Stati membri nel corso del Gruppo di lavoro del giugno 1999 relativo alla direttiva «bassa tensione» in tema di sicurezza degli apparecchi elettrici.

Agli Stati membri è stato chiesto se disponessero di informazioni al riguardo e se ritenessero necessario disporre misure preventive. Dal momento che non sono stati rilevati incidenti, gli Stati membri non hanno giudicato necessario adottare ulteriori norme.

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-1595 dell'onorevole Jackson(¹), il problema è in parte affrontato dalle norme europee riguardanti i pacemaker, emanate dall'organismo europeo di normalizzazione Cenelec, che trattano dell'immunità dei pacemaker a determinati tipi di campi elettromagnetici.

Al momento, la Commissione non intende quindi introdurre nuove norme in questo campo.

(¹) GU C 13 del 20.1.1999.

(2001/C 261 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0632/01**di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(6 marzo 2001)

Oggetto: Centro regionale di controllo del traffico aereo a Salonicco

Il 17 novembre 1999 è stato firmato a Salonicco un accordo di cooperazione fra i governi di Grecia, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Si è deciso di creare, a Salonicco, un Centro regionale di controllo del traffico aereo, un'iniziativa che consentirebbe chiaramente di migliorare le condizioni di trasporto aereo nei Balcani e nell'Europa sudorientale, essendo stato riconosciuto che l'esistenza di un numero sproporzionato di regioni per le informazioni di volo (FIR) e di centri di controllo del traffico aereo nella regione crea difficoltà a livello della programmazione strategica e del coordinamento globale dei voli. Sebbene l'accordo sia stato accolto favorevolmente dalle grandi organizzazioni internazionali competenti (ICAO, Eurocontrol, AICA) quale modello di cooperazione regionale nel settore dei trasporti aerei, non è stato sinora compiuto alcun passo avanti in vista della messa in atto di tale iniziativa.

E' la Commissione:

- al corrente di quanto sopradescritto e, in caso di risposta affermativa, di quali informazioni dispone?
- Esiste la possibilità di finanziare l'iniziativa in questione e, in caso di risposta affermativa, a titolo di quale programma comunitario?
- Sono già pervenute richieste per l'ottenimento di un finanziamento di questo tipo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(24 aprile 2001)

La Commissione ha ricevuto dal governo greco tale informazione relativa alla firma di un accordo di cooperazione regionale del settore del controllo del traffico aereo. È al corrente pertanto dei problemi specifici che affronta questa regione dell'Europa.

Attualmente la priorità va al controllo aereo in Bosnia Erzegovina, che può essere qualificata come in situazione di crisi, e che funziona esclusivamente grazie alla forza di stabilizzazione (FOR) e alla Croazia. Anche lo spazio aereo del Kosovo è ancora sotto il controllo della forza internazionale di sicurezza del Kosovo (KFOR). È evidente che bisognerà trovare quanto prima una soluzione permanente per questi due spazi aerei; è pertanto urgente discuterne a livello regionale. La cooperazione fra Grecia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania costituisce un esempio estremamente positivo.

Quanto a un eventuale sostegno finanziario, la costruzione di un centro regionale di controllo aereo a Salonicco non può essere finanziata dal regolamento Combat Aircraft Recording and Data System (CARDS), non essendo la Grecia uno dei paesi beneficiari di detto regolamento.

Il ricorso ad altri strumenti finanziari appare problematico: il piano strategico per preparare la futura estensione delle reti transeuropee di trasporto ai paesi candidati all'adesione (TINA, che apre la strada ai finanziamenti Phare e Strumento per le politiche strutturali di preadesione (SSPA)) non concerne i paesi contemplati dall'accordo regionale di cooperazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

(2001/C 261 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0638/01**di Theresa Villiers (PPE-DE) al Consiglio**

(8 marzo 2001)

Oggetto: Finanziamento di libri di testo

1. Il Consiglio potrebbe confermare se si siano impiegati finanziamenti UE per l'acquisto dei seguenti libri di testo.

- La nostra lingua araba dalla terza alla quinta, Parte 2
- Istruzione islamica dalla terza alla nona
- Testi di lettura e letterari dalla quarta all'ottava
- Storia araba moderna e problemi contemporanei
- Educazione nazionale palestinese terza classe
- Cultura islamica dalla quinta all'ottava
- Geografia del mondo arabo

2. In caso affermativo quale linea di bilancio è stata utilizzata per finanziare questi progetti?

3. Il Consiglio vorrà impegnarsi a far sì che nessun finanziamento UE sia impiegato per l'acquisto di libri di testo che contengono dichiarazioni antisemite?

Esempi di siffatto linguaggio tratti dai libri di testo sopraindicati che comprendono affermazioni come quelle che seguono:

In molti casi questi ebrei agiscono utilizzando le loro ben note furbizie e inganni e incitano alla guerra. Educazione islamica, classe nona, pag. 78.

Che cosa possiamo fare per salvare Gerusalemme e liberarla dal nemico ladro? Testo di lettura e letterario, classe ottava, pag. 99.

Da ciò traggo questa conclusione: sono convinto che gli ebrei sono nemici dei profeti e dei loro fedeli. Educazione islamica, classe quarta, Parte I, pag. 67.

Risposta

(30 maggio 2001)

In linea di principio il Consiglio non approva il ricorso a sistemi di istruzione che promuovono l'intolleranza ed il pregiudizio. Esso desidera tuttavia sottolineare che i progetti a sostegno dell'autorità palestinese sono finanziati dalla Commissione che ha in effetti fornito una risposta congiunta in data 12 dicembre 2000 (alle interrogazioni P-3612/00, P-3643/00 e E-3652/00) riguardo al finanziamento della produzione e distribuzione di libri di testo nei territori amministrati dall'autorità palestinese.

(2001/C 261 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0653/01**di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione**

(6 marzo 2001)

Oggetto: Studio sulla situazione socioeconomica delle isole dell'UE

Il 24 ottobre 2000, rispondendo all'interrogazione orale O-0102/00 sull'«Articolo 158 del trattato CE per quanto concerne lo status delle isole», il commissario Barnier si è impegnato a richiedere uno studio sulla situazione socioeconomica delle isole con lo scopo di tracciarne una diagnosi la più precisa possibile.

La Commissione può dare informazioni sullo stato di avanzamento di questo studio? ritiene che i risultati dello studio in questione saranno disponibili nel secondo semestre del 2001, come da essa stessa auspicato?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione*(26 aprile 2001)*

La Commissione ha deciso di avviare uno studio relativo all'analisi delle regioni insulari della Comunità. Tale studio prevede, da un lato, il censimento degli indicatori statistici disponibili per ogni isola e per ogni arcipelago della Comunità nonché la realizzazione di una banca dati e, dall'altro, una diagnosi obiettiva della situazione comprendente un'analisi e una valutazione dei problemi connessi all'insularità e delle esigenze specifiche delle isole.

Lo studio è stato oggetto di un bando di gara⁽¹⁾. La Commissione sta attualmente esaminando le dodici offerte pervenute al fine di designare il contraente.

La durata prevista dello studio è di sei mesi e i primi risultati intermedi dovrebbero essere trasmessi alla Commissione alla fine del secondo semestre 2001. Successivamente la Commissione presenterà al Parlamento i risultati finali dello studio.

⁽¹⁾ GU S 248 del 28.12.2000.

(2001/C 261 E/196)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0658/01
di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) alla Commissione***(6 marzo 2001)*

Oggetto: Consiglio europeo di Lisbona e metodo di coordinamento aperto

il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha dichiarato che «le politiche per combattere l'esclusione sociale] dovrebbero essere basate su un metodo di coordinamento aperto comprendente i piani nazionali di azione e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione in questo settore, che deve essere presentata entro giugno 2000». Può la Commissione far saper quali misure ha adottato per presentare una simile iniziativa e quando intende presentarla esattamente?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione*(2 maggio 2001)*

In risposta al mandato del Consiglio europeo di Lisbona, il 16 giugno 2000 la Commissione ha approvato una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitaria per incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri per combattere l'esclusione sociale⁽¹⁾. La base giuridica è costituita dall'articolo 137 (ex articolo 118) del trattato CE (paragrafo 2, secondo e terzo comma). L'obiettivo della proposta è di favorire gli scambi internazionali di buone prassi e la cooperazione politica nel campo dell'inserimento sociale. L'iniziativa intende contribuire all'impegno per un'azione decisiva diretta ad eliminare la povertà e al metodo di coordinamento aperto. È prevista la partecipazione attiva degli Stati membri, degli enti regionali e locali nonché delle parti sociali e della società civile.

In seguito al parere del Parlamento in prima lettura, la Commissione ha adottato una proposta modificata di decisione il 24 novembre 2000⁽²⁾. Il 12 febbraio 2001⁽³⁾ il Consiglio ha adottato formalmente una posizione comune che è stata trasmessa, con i commenti della Commissione, al Parlamento per una seconda lettura.

⁽¹⁾ COM(2000) 368 def.

⁽²⁾ COM(2000) 796 def.

⁽³⁾ GU C 93 del 23.3.2001.

(2001/C 261 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0659/01**di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) alla Commissione**

(6 marzo 2001)

Oggetto: Consiglio europeo di Lisbona e innovazione

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha chiesto al Consiglio e alla Commissione, nonché agli Stati membri ove occorra, di «introdurre entro il giugno 2001 un quadro europeo di valutazione dell'innovazione». Ritiene la Commissione che questo obiettivo verrà realizzato e quali prove può addurre a sostegno della sua affermazione?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(11 maggio 2001)

Nel mese di marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha chiesto che il «quadro europeo di valutazione dell'innovazione» sia reso disponibile entro giugno 2001.

Una versione iniziale di detto quadro è stata pubblicata in allegato alla comunicazione «L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza» adottata dalla Commissione il 20 settembre 2000 ⁽¹⁾ ed include 16 indicatori suddivisi in 4 vasti settori (risorse umane; creazione di nuova conoscenza; trasferimento e applicazione della conoscenza; finanziamento, prodotti e mercati dell'innovazione) ⁽²⁾.

La conferenza informale dei Ministri dell'industria tenutasi a Manchester nel febbraio 2001 ha posto in evidenza la richiesta proveniente da Lisbona:

È necessario che la Commissione europea presenti il quadro europeo di valutazione dell'innovazione entro giugno 2001 e lo sviluppi ulteriormente tenendo in considerazione gli aspetti quantitativi e qualitativi, nonché garantendo la rapidità e l'appropriatezza della raccolta dei dati.

Gli ulteriori sviluppi del «quadro europeo di valutazione dell'innovazione» sono in fase avanzata. La struttura del quadro non subirà cambiamenti ma è previsto un aggiornamento dei dati per 11 dei 16 indicatori. Si prevede che in futuro la disponibilità di un maggior numero di dati aggiornati sarà significativamente incrementata dall'accordo degli Stati membri relativo alla maggior frequenza di realizzazione dell'«Indagine comunitaria sull'innovazione».

È necessario che il quadro di giugno 2001 presenti anche i dati tendenziali relativi agli 11 indicatori andando così oltre il carattere sommario della versione iniziale. Gli aspetti qualitativi saranno trattati esaustivamente in riferimento al lavoro svolto nell'ambito della «Carta europea delle tendenze dell'innovazione», un progetto della Commissione per lo svolgimento regolare di indagini relative alle politiche d'innovazione negli Stati membri.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il quadro europeo di valutazione dell'innovazione sarà realizzato conformemente alla richiesta e al programma di Lisbona.

La Commissione sta predisponendo l'invio dei documenti disponibili relativi alle informazioni richieste all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

⁽¹⁾ COM(2000) 567 def.

⁽²⁾ La versione provvisoria del quadro è disponibile su www.cordis.lu/trendchart.

(2001/C 261 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0670/01**di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio**

(8 marzo 2001)

Oggetto: Armi chimiche tedesche in Turchia

A metà dicembre 1999 il ministero tedesco della difesa ha ammesso di voler fornire assistenza alla Turchia per la costruzione di un laboratorio chimico militare. Il progetto avrebbe una «funzione puramente difensiva». Eppure, il programma televisivo «Kennzeichen D» dell'emittente tedesca ZDF ha citato fonti militari secondo le quali l'11 maggio 1999 l'esercito turco utilizzava ancora armi chimiche contro il movimento curdo PKK. Nel corso dell'attacco sarebbero stati uccisi 20 curdi. Da una ricerca dell'Università di Monaco risulta inoltre che le testate delle granate chimiche impiegate dall'esercito turco erano state fornite dalle imprese tedesche Buck e Depyfag.

Già quattordici mesi fa sono state presentate interrogazioni alla Commissione, al Consiglio e al ministro belga degli affari esteri per ottenere chiarimenti sulle due questioni. Nella risposta comune alle interrogazioni scritte E-1203/00, E-1204/00 e E-1205/00 ⁽¹⁾ il Consiglio ha dichiarato che «le questioni specifiche menzionate dall'onorevole parlamentare non sono state sollevate nell'ambito del Consiglio o degli organi del Consiglio». Il 31 gennaio 2001 il ministro belga degli affari esteri ha tuttavia fornito alcune informazioni sulla controversa licenza di esportazione accordata per le testate di granata tedesche. «Le testate di granata, riempite di gas lacrimogeno, hanno ottenuto una licenza in quanto destinate a essere impiegate a fini di mantenimento dell'ordine».

Visti i drammatici avvenimenti nelle prigioni turche, le violazioni dei diritti dell'uomo, il persistente impiego di armi chimiche in Kurdistan e il fatto che la fornitura di armi in questione è in contrasto con la Convenzione sulle armi chimiche, può il Consiglio far sapere se sottoscrive la posizione del ministro belga degli affari esteri per quanto concerne la concessione di una licenza per l'esportazione in Turchia di testate di granata tedesche («Le testate di granata, riempite di gas lacrimogeno, hanno ottenuto una licenza in quanto destinate a essere impiegate a fini di mantenimento dell'ordine»)? In caso negativo, per quali motivi?

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 146.

Risposta

(30 maggio 2001)

Tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC).

L'articolo VIII della convenzione istituisce l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzione, comprese quelle per il controllo internazionale dell'osservanza della medesima. Tutti gli Stati contraenti della CWC sono membri dell'OPCW. Quest'ultima è l'organizzazione cui è affidato il controllo dell'osservanza delle disposizioni della convenzione da parte degli Stati contraenti.

Le richieste avanzate da uno Stato parte della convenzione ai fini di chiarimenti su situazioni che possono essere considerate ambigue o che potrebbero dare adito a preoccupazioni quanto all'eventuale non osservanza da parte di un altro Stato parte della convenzione sono esaminate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo IX della stessa.

La questione specifica menzionata dall'Onorevole Parlamentare non è stata sollevata nell'ambito del Consiglio o degli organi del Consiglio.

(2001/C 261 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0673/01**di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione***(26 febbraio 2001)*

Oggetto: Decisione definitiva in merito alla denuncia relativa alla metropolitana di Salonicco

A una prima interrogazione sulla metropolitana di Salonicco (H-0513/00) ⁽¹⁾ la Commissione ha risposto nel giugno 2000 che «i suoi servizi hanno completato l'esame della seconda denuncia in merito e che attualmente stanno esaminando i provvedimenti da prendere», mentre all'interrogazione (H-0566/00) ⁽²⁾ ha risposto nel mese di luglio che «sta ancora esaminando le misure da prendersi sotto il profilo dell'appalto pubblico». Nell'ultima risposta fornita nel dicembre 2000 (H-0875/00) ⁽³⁾ riferisce che «sta facendo il proprio lavoro quanto più velocemente possibile, con accuratezza e precisione», mentre ha ancora all'esame la seconda denuncia presentata e, per l'ennesima volta, non ha chiarito né precisato quali saranno le sue posizioni finali al riguardo.

Essendo trascorsi 10 mesi dal giorno in cui la Commissione ha risposto di aver completato l'esame e dal momento che il Mediatore ha già presentato le sue conclusioni circa il fatto che è ravvisabile una cattiva amministrazione da parte della Commissione in merito alla prima denuncia, può essa riferire quando fornirà finalmente una decisione definitiva riguardo alla seconda denuncia, stante che, a parere dello scrivente, si configura un altro caso di cattiva amministrazione per via delle lungaggini procedurali che hanno portato all'impasse sulla questione della metropolitana, mentre l'opera è assolutamente indispensabile per la città?

⁽¹⁾ Risposta scritta del 13.6.2000.

⁽²⁾ Risposta scritta del 5.7.2000.

⁽³⁾ Risposta orale del 13.12.2000.

Risposta del sig. Bolkestein A nome della Commissione*(6 aprile 2001)*

Nella risposta all'interrogazione orale H-875/00 dell'onorevole parlamentare, posta in Parlamento nell'ora delle interrogazioni della tornata del dicembre 2000, la Commissione ha affermato che la seconda denuncia inerente al contratto di concessione per la costruzione e la gestione della metropolitana di Salonicco contiene una richiesta di risarcimento per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di aiuti pubblici ed appalti pubblici.

La Commissione ha inoltre rilevato che, visto il mancato accordo tra il governo greco e il concessionario su tutte le condizioni riguardanti il finanziamento del progetto, non le è sinora pervenuta alcuna notifica in base all'articolo 88, paragrafo 3 (ex articolo 93) del trattato CE. Dato che nel frattempo la situazione non è cambiata, la Commissione non si ritiene in grado di esaminare tutti gli elementi del caso e di prendere una decisione finale per valutare la denuncia presentata. Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone il governo greco non ha ancora espresso la propria decisione finale in merito all'approvazione del nuovo piano di finanziamento. Nel gennaio del 2001 le autorità greche hanno altresì contattato la Commissione in vista di possibili modifiche al contratto di concessione ottenute a seguito di negoziati col concessionario. In tali circostanze è inutile trarre conclusioni affrettate sulla base di dati probabilmente provvisori per tutti gli aspetti del caso.

Prima che la Commissione possa prendere una qualsiasi decisione a questo proposito è infatti prescritto che essa abbia la possibilità di formarsi un'opinione definitiva in merito agli aspetti giuridici del caso.

La recente analisi del Mediatore, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, non ha inoltre ravvisato carenze amministrative da parte della Commissione per quanto riguarda la questione dei tempi, al contrario, ha constatato la necessità di tempi lunghi per tali procedimenti.

(2001/C 261 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0684/01**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(8 marzo 2001)

Oggetto: Politica comune della pesca e pesca illegale: bandiere di comodo

Uno dei problemi più rilevanti, attualmente, nell'esercizio della pesca in alto mare è il meccanismo necessario a obbligare i paesi non contraenti di organizzazioni internazionali di pesca che operino in acque non soggette alla giurisdizione di paesi costieri a conformarsi alle disposizioni previste dalle organizzazioni regionali di pesca e destinate alla conservazione e alla gestione razionale delle risorse. Lo scarso sviluppo del diritto marino internazionale permette a navi battenti bandiere di comodo o persino senza alcuna bandiera di eseguire in acque internazionali attività di pesca irresponsabili, con cui non si rispettano né le risorse né l'ambiente marino, mandando a monte i piani di gestione razionale delle risorse della pesca e le misure destinate a una pesca responsabile concordate in seno a organizzazioni regionali come NAFO, NEAFC o ICCAT. Nell'attuale evoluzione del diritto marino, che rispetta i diritti di sovranità degli Stati membri e riconosce solo in pochi casi il diritto di ingerenza, le parti contraenti delle organizzazioni di pesca internazionali affrontano il problema delle misure coercitive mediante meccanismi indiretti di pressione sulle imbarcazioni che non rispettano la normativa adottata in seno alle organizzazioni per la gestione delle risorse, e generalmente attraverso misure che rendano difficile la commercializzazione delle catture effettuate da tali imbarcazioni nonché la proibizione di trasbordi o di scarico della merce nei porti dei paesi contraenti.

Può la Commissione informare sulle conclusioni della prima consultazione tecnica sulla pesca illegale organizzata dalla FAO a Roma dal 2 al 6 ottobre 2000 e sulla posizione assunta dalla Commissione riguardo alle bandiere di comodo? Può la Commissione informare sui risultati della seconda consultazione tecnica sulla pesca illegale organizzata dalla FAO a Roma il 22 e 23 febbraio 2001 e sulla posizione assunta dalla Commissione riguardo alle bandiere di comodo?

Può la Commissione informare sul contenuto del progetto di piano internazionale per la lotta alla pesca illegale, soprattutto per quanto riguarda le bandiere di comodo, e sulla procedura e il calendario della sua adozione?

Dinanzi al persistere del problema e all'insufficienza delle misure fin qui adottate, non ritiene la Commissione europea che sia giunto il momento di adottare una strategia comune di tutte le organizzazioni internazionali della pesca di cui l'UE è parte contraente, onde cercare soluzioni generali e più efficaci nella lotta contro le bandiere di comodo o contro le navi che non battono alcuna bandiera?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 aprile 2001)

Sia in occasione delle due consultazioni tecniche che delle ultime trattative sfociate nell'approvazione del Piano d'azione internazionale per la lotta alla pesca illegale nell'ambito dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la Comunità ha insistito sulla necessità di applicare gli strumenti del diritto internazionale esistenti e di colmare le lacune del diritto internazionale, segnatamente per quanto riguarda l'accesso al porto. Essa ha inoltre sottolineato sia la responsabilità dello Stato di bandiera che i diritti e gli obblighi dello Stato di porto e di quello importatore. Per la Comunità, il piano internazionale, sebbene sia facoltativo, rappresenta una tappa importante poiché mostra chiaramente la volontà della Comunità internazionale di combattere la pesca illegale.

Quanto alle bandiere di comodo, la Commissione continua a considerare che un decisivo passo in avanti sarebbe la ratifica dell'Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (approvato dalla FAO nel novembre 1993) nonché dell'Accordo di New York relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock di specie altamente migratrici (adottato nell'agosto 1995 e firmato nel dicembre 1995 in seno alle Nazioni Unite). Tali accordi definiscono i diritti e i doveri degli Stati di bandiera sui pescherecci (dalla loro identificazione fino al loro controllo). Di fatto il piano d'azione si ispira ai due accordi e sottolinea la necessità di adottare misure intese ad evitare che i propri cittadini commettano attività di pesca illegale, di applicare sanzioni che penalizzino le infrazioni e di introdurre un sistema di supervisione, controllo e

sorveglianza dalla cattura fino allo sbarco. Questo piano d'azione dovrà essere applicato al più presto tramite piani d'azione nazionali e misure regionali ed internazionali. I membri della FAO hanno l'obbligo di presentare le loro misure al prossimo Comitato per la pesca, nel febbraio 2003.

Fino ad allora, la Comunità continuerà ad operare in seno alle organizzazioni regionali di pesca, nelle quali esiste una chiara volontà di collaborare per eliminare le attività di pesca illegale. Il piano d'azione auspica inoltre una maggiore cooperazione fra le diverse organizzazioni regionali di pesca sia per quanto riguarda lo scambio d'informazioni sulle imbarcazioni che commettono infrazioni sia per quanto riguarda l'adozione di misure di supervisione, di controllo e di sorveglianza che permettono loro di eliminare le attività di pesca illegale.

(2001/C 261 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0685/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(8 marzo 2001)

Oggetto: Politica comune della pesca e pesca illegale: bandiere di comodo

Uno dei problemi più rilevanti, attualmente, nell'esercizio della pesca in alto mare è il meccanismo necessario a obbligare i paesi non contraenti di organizzazioni internazionali di pesca che operino in acque non soggette alla giurisdizione di paesi costieri a conformarsi alle disposizioni previste dalle organizzazioni regionali di pesca e destinate alla conservazione e alla gestione razionale delle risorse. Lo scarso sviluppo del diritto marino internazionale permette a navi battenti bandiere di comodo o persino senza alcuna bandiera di eseguire in acque internazionali attività di pesca irresponsabili, con cui non si rispettano né le risorse né l'ambiente marino, mandando a monte i piani di gestione razionale delle risorse della pesca e le misure destinate a una pesca responsabile concordate in seno a organizzazioni regionali come NAFO, NEAFC o ICCAT. Nell'attuale evoluzione del diritto marino, che rispetta i diritti di sovranità degli Stati membri e riconosce solo in pochi casi il diritto di ingerenza, le parti contraenti delle organizzazioni di pesca internazionali affrontano il problema delle misure coercitive mediante meccanismi indiretti di pressione sulle imbarcazioni che non rispettano la normativa adottata in seno alle organizzazioni per la gestione delle risorse, e generalmente attraverso misure che rendano difficile la commercializzazione delle catture effettuate da tali imbarcazioni nonché la proibizione di trasbordi o di scarico della merce nei porti dei paesi contraenti.

Può la Commissione informare sui dati di cui dispone riguardo a tale tipo di infrazioni (nazionalità delle barche che se ne rendono responsabili, numero delle barche, zone dove ciò avviene, porti utilizzati per lo sbarco, ecc.) e se intenda realizzare o stia realizzando uno studio dettagliato su tale problematica?

Quali soluzioni propone attualmente la Commissione europea?

Come si può impedire che la pesca illegale ottenuta attraverso bandiere di comodo acceda al mercato dell'UE?

La Commissione sta analizzando soluzioni già proposte da essa stessa per analoghe problematiche, come il caso del trasporto marittimo di prodotti contaminanti per mezzo di bandiere nere?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 aprile 2001)

La Commissione è consapevole dei problemi causati dalle bandiere di comodo nei confronti di una pesca sostenibile e responsabile.

Essa ritiene tuttavia che sia il diritto internazionale che le organizzazioni regionali di pesca costituiscano il quadro adeguato per disciplinare le attività di pesca. Pertanto l'Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, (approvato dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel novembre 1993) sarebbe lo strumento più efficace per ottenere i dati necessari sui pescherecci. D'altro canto, la ratifica dell'Accordo di New York

relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici e transzonali e degli stock di specie altamente migratrici (adottato nell'agosto 1995 e firmato nel dicembre 1995 in seno alle Nazioni Unite) contribuirebbe anche a disciplinare le attività in alto mare obbligando ad una maggiore collaborazione internazionale gli Stati non-membri e gli Stati non-partecipanti alle organizzazioni regionali di pesca. Pertanto, la Commissione auspica innanzitutto che i due accordi di cui sopra siano ratificati al più presto per poter essere applicati senza indugi.

Quanto alla domanda dell'onorevole parlamentare sulle infrazioni, la Commissione otterrà per la prima volta i dati che le saranno comunicati dagli Stati membri grazie al regolamento (CE) n. 2740/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca⁽¹⁾. La Commissione presenterà quindi al Consiglio, al Parlamento ed al Comitato consultivo per la pesca un bilancio globale dei dati ricevuti suddivisi per Stato membro. Per quanto concerne i pescherecci non comunitari, quasi tutte le organizzazioni regionali di pesca dispongono di un «Compliance Committee» (si pensi ad esempio alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), alla Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC), all'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ed alla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC).

A livello comunitario tutta la normativa, in particolare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾, ha come obiettivo il rafforzamento del controllo delle attività di pesca dalla cattura fino alla commercializzazione. D'altro canto, il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non disciplinata e non dichiarata, al quale sia la Commissione che gli Stati membri hanno attivamente partecipato, prevede varie misure intese ad eliminare la pesca illegale quali, ad esempio, il controllo da parte dei singoli Stati dei propri pescherecci, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca dalla loro origine fino allo sbarco e l'applicazione di misure di mercato internazionali. Questo piano sottolinea innanzitutto la responsabilità dello Stato di bandiera, nonché dello Stato di porto e di quello importatore.

Quanto all'accesso della pesca illegale al mercato della Comunità, come già indicato, il piano d'azione internazionale ha approvato il ricorso alle azioni internazionali e multilaterali per eliminare il commercio della pesca e dei prodotti della pesca illegali, favorendo l'applicazione di sanzioni. D'altra parte, le organizzazioni regionali di pesca hanno dimostrato che è possibile vietare l'importazione di pesca illegale sul mercato europeo (vedasi il caso del tonno rosso nell'ambito dell'ICCAT), come pure introdurre un sistema di controllo delle catture grazie ad un certificato apposito (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), IATTC e ICCAT)).

La Commissione ha partecipato al gruppo di lavoro congiunto FAO/Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) dedicato al controllo dei pescherecci da parte degli Stati di bandiera. Il piano d'azione internazionale, infatti, sollecita il rafforzamento della relazione di lavoro tra la FAO e l'OMI, allo scopo, fra l'altro, di definire il collegamento sostanziale esistente fra il peschereccio e lo Stato (articolo 91 della Convenzione del diritto del mare).

⁽¹⁾ GU L 328 del 22.12.1999.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993.

(2001/C 261 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0686/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(8 marzo 2001)

Oggetto: SFOP e riduzione dello sforzo di pesca nell'UE

Nella sua risoluzione sulla politica comune della pesca, e dinanzi alla sfida della globalizzazione dell'economia, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio europeo a proseguire nei loro sforzi di sostegno strutturale al settore, mantenendo gli aiuti esistenti che non rappresentino un incremento dello sforzo globale di pesca, soprattutto quegli aiuti che permettano di ottenere miglioramenti a livello ambientale o di protezione dell'ambiente marino, e in modo particolare quelli destinati alle flotte facenti parte dei paesi che abbiano rispettato gli impegni stabiliti nei successivi programmi di orientamento pluriennale (POP). In questo senso, il PE ha chiesto alla Commissione di proseguire i propri sforzi di

adeguamento della flotta comunitaria alle risorse europee e mondiali esistenti, preparando un nuovo programma di orientamento di flotta credibile, coerente con la realtà del settore e applicabile efficacemente, in condizioni di parità, a tutte le flotte e a tutti i professionisti del settore, a prescindere dalla loro nazionalità.

Può la Commissione europea indicare quale quota del totale dell'aiuto strutturale destinato al settore della pesca dell'UE è stato consacrato alla riduzione dello sforzo di pesca in ciascuno Stato membro nel periodo 1994-99?

Può la Commissione informare sul grado di esecuzione di tale quota in ciascuno Stato membro nel periodo di programmazione 1994-99?

Può la Commissione informare sulla destinazione della quantità non eseguita della quota consacrata alla riduzione dello sforzo di pesca in ciascuno Stato membro nel periodo di programmazione 1994-99?

Può la Commissione informare sulla destinazione delle quantità non eseguite in ciascuno Stato membro e restituite alla Commissione europea nel periodo 1994-99?

Può la Commissione informare sulla quota del totale di aiuti strutturali destinata al settore della pesca dell'UE consacrata alla riduzione dello sforzo di pesca in ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2006?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 aprile 2001)

1. Programmazione dell'adeguamento dello sforzo di pesca 1994-1999

Stato membro	Adeguamento dello sforzo di pesca: Aiuti pubblici programmati dal 1994 al 1999 (importi espressi in milioni di €)		Aiuto dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (colonna a) in % dell'aiuto SFOP totale programmato nello Stato membro
	Aiuto pubblico nazionale (a)	Aiuto SFOP (b)	
B	2,03	2,03	7,5 %
DK	20,36	21,95	16,5 %
D	3,71	4,44	2,9 %
GR	17,04	50,50	34,3 %
E	158,76	331,27	28,6 %
F	27,75	27,75	12,4 %
IRL	0,64	1,92	2,4 %
I	69,60	72,10	21,6 %
L	—	—	0,0 %
NL	13,20	11,65	20,4 %
AT ⁽¹⁾	—	—	0,0 %
P	17,74	53,90	26,3 %
FI ⁽¹⁾	2,30	2,22	7,8 %
SE ⁽¹⁾	2,82	2,82	6,1 %
UK	26,58	30,79	28,9 %

Fonti: documenti unici di programmazione e programmi operativi 1994-1999

⁽¹⁾ soltanto a partire dal 1995

2. Esecuzione dell'adeguamento dello sforzo di pesca 1994-1999

(importi espressi in milioni di €)

Stato membro	Adeguamento dello sforzo di pesca: Stanzamenti effettivamente utilizzati dal 1994 al 1999	
	Aiuto pubblico nazionale	Aiuto SFOP
B	2,03	2,03
DK	20,72	20,72
D	2,61	3,51
GR	11,91	39,21
E	145,39	299,15
F	19,17	19,80
IRL	0,65	1,95
I	32,48	41,05
L	—	—
NL	7,23	3,88
AT ⁽¹⁾	—	—
P	12,09	36,71
FI ⁽¹⁾	2,13	2,13
SE ⁽¹⁾	2,26	2,26
UK	31,99	35,38

Fonti: relazione annuali sull'esecuzione 1994-1999 trasmesse dagli Stati membri

⁽¹⁾ soltanto dal 1995

Gli importi figuranti nella tabella sopra indicata non costituiscono la totalità dell'esecuzione, poiché essa proseguirà sino alla fine del 2001. L'esecuzione completa sarà nota soltanto nel 2002.

3. Come già indicato in calce alla tabella riportata al punto 2 di cui sopra, l'esecuzione non è ancora conclusa. Attualmente non è quindi possibile stabilire se una parte degli stanziamenti riportati nella tabella di cui al punto 1 (e per quali importi) rischia di rimanere inutilizzata. Se ciò dovesse accadere, gli stanziamenti inutilizzati verrebbero annullati, in quanto la riprogrammazione è impossibile dal 31 dicembre 1999.

4. Si rimanda cortesemente alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-59/01 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare.

5. Programmazione dell'adeguamento dello sforzo di pesca 2000-2006

(importi espressi in milioni di €)

Stato membro	Adeguamento dello sforzo di pesca: Aiuti pubblici programmati dal 2000 al 2006	
	Aiuto pubblico nazionale	Aiuto SFOP
B	2,1	2,1
DK	16,8	16,8
DE	6,7	7,8
EL	16,3	48,8
ES	125,6	319,9
FR	35,9	35,9
IRL	1,7	4,8
IT	116,1	116,1

Stato membro	Adeguamento dello sforzo di pesca: Aiuti pubblici programmati dal 2000 al 2006	
	Aiuto pubblico nazionale	Aiuto SFOP
LUX	—	—
NL ⁽¹⁾	9,0	3,0
AUT	—	—
P	9,5	28,6
FIN	2,5	2,5
S	6,1	6,1
UK	53,6	62,5

Fonti: documenti unici di programmazione e programmi operativi 2000-2006

⁽¹⁾ Flevoland soltanto (il documento di programmazione NL fuori obiettivo 1 è ancora oggetto di trattative)

⁽¹⁾ GU C 235 E del 21.8.2001, pag. 106.

(2001/C 261 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0688/01

di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(8 marzo 2001)

Oggetto: PESCA

Il 1° febbraio 2001 la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine nei confronti, fra gli altri paesi, della Spagna, in quanto avrebbe erogato stanziamenti a basso interesse ai pescatori, fortemente colpiti dal costante incremento dei prezzi del gasolio utilizzato per le loro imbarcazioni.

Sulla base di quali elementi e con quali criteri la Commissione europea ha dato inizio alla summenzionata indagine?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(10 aprile 2001)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che le misure di aiuti a favore dei pescatori messe in atto in Spagna in seguito all'aumento del costo del carburante sono state analizzate, come viene fatto del resto per ogni regime di aiuti relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura, in funzione dei criteri stabiliti dalla Commissione nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾. Il criterio fondamentale cui si ispira la Commissione nel decidere di avviare ufficialmente una procedura relativamente a tali misure è che si tratta di aiuti al funzionamento i quali sono, in linea di massima, incompatibili con il mercato comune.

Tali linee direttrici sono da poco state sostituite con quelle adottate dalla Commissione il 29 novembre 2000 ⁽²⁾. Le nuove linee direttrici contengono lo stesso principio generale d'incompatibilità degli aiuti al funzionamento con il mercato comune.

⁽¹⁾ GU C 100 del 27.3.1997.

⁽²⁾ GU C 19 del 20.1.2001.

(2001/C 261 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0706/01**di Inger Schörling (Verts/ALE) al Consiglio**

(28 febbraio 2001)

Oggetto: Appalti pubblici

Nel corso del 2000 la Commissione ha presentato due proposte di direttive sugli appalti pubblici, COM(2000) 0275 e COM(2000) 0276. Queste due direttive, congiuntamente ad un documento esplicativo elaborato dalla Commissione, rendono pressoché impossibile includere criteri ambientali nel contesto degli appalti pubblici. Non è ad esempio consentito all'aggiudicatore imporre requisiti di carattere ambientale sulla produzione nonché, dopo la conclusione della procedura di bando di gara, dare seguito ad un'offerta piuttosto che ad un'altra basandosi sul criterio del maggior rispetto ambientale. Ciò è in pieno contrasto con i trattati che espressamente obbligano l'UE ad operare per uno sviluppo sostenibile e un'integrazione della questione ambientale. È inteso inoltre che il Parlamento europeo e il Consiglio prendano in considerazione le direttive senza disporre del documento esplicativo, che non è ancora stato approvato dalla Commissione né reso pubblico nella sua forma preliminare. Qual è la posizione del Consiglio nei confronti della pressoché totale esclusione di criteri di rispetto ambientale nell'aggiudicazione di appalti pubblici? Come reputa inoltre il Consiglio il fatto che il trattamento delle direttive da parte sua e del Parlamento europeo venga previsto senza l'accesso al documento esplicativo della Commissione?

Risposta

(30 maggio 2001)

Come l'Onorevole Parlamentare ha già osservato nella sua interrogazione, il Consiglio e il Parlamento non hanno ancora ultimato la prima lettura delle due proposte della Commissione sulle direttive relative agli appalti pubblici. Il Consiglio non è pertanto in grado di esprimersi sui singoli punti sostanziali ancora in corso di esame. L'Onorevole Parlamentare potrebbe rivolgere alla Commissione la parte della sua interrogazione che riguarda i requisiti di carattere ambientale quanto alla produzione di beni, nonché le preferenze attribuite a determinati prodotti per motivi ambientali dopo la conclusione della procedura di bando di gara.

Occorre tuttavia osservare che sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione il Consiglio prevede che il documento esplicativo sugli appalti pubblici e sull'ambiente sarà pubblicato con sufficiente rapidità, per poter ancora fornire degli orientamenti per le discussioni nel quadro della prima lettura in sede di Consiglio. Occorre tuttavia rammentare che tale documento è inteso unicamente ad interpretare la legislazione attuale e non avrà il carattere di una nuova proposta della Commissione.

(2001/C 261 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0707/01**di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) al Consiglio**

(28 febbraio 2001)

Oggetto: Crisi in Montenegro

Nel corso di questa settimana, il Presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha indetto elezioni generali per il 22 aprile nell'intento di indire un referendum sull'indipendenza per il mese di giugno, nel caso in cui dovesse vincere le elezioni.

Considerato l'impegno che L'Unione europea ha dimostrato per creare stabilità nei Balcani, impegno culminato nel Patto di stabilità per i Balcani, sottoscritto nel mese di novembre 2000, in che modo intende reagire il Consiglio dinanzi a questa nuova crisi?

Risposta*(30 maggio 2001)*

Il Consiglio ha sempre seguito con attenzione la situazione in Montenegro e ha discusso in merito alla questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare in varie occasioni.

Come l'Onorevole Parlamentare giustamente sottolinea, l'obiettivo primario dell'UE è la stabilità nella regione. Ciò è stato dichiarato al più alto livello lo scorso novembre, non soltanto dall'UE, ma anche dai Capi di Stato e di governo nel corso del vertice di Zagabria del 23 novembre scorso. Il Presidente Djukanovic era presente e si è espresso a nome del suo Governo per sostenere tale obiettivo. In seguito all'annuncio da parte del Presidente Djukanovic dell'indizione di elezioni legislative per il 22 aprile, seguite da un referendum sull'indipendenza, l'UE ha chiarito la sua posizione nel corso della sessione del Consiglio «Affari generali» del 22 gennaio scorso, nella quale il Consiglio ha invitato le autorità di Belgrado e Podgorica, «... a mettersi d'accordo sull'avvio di un processo aperto e democratico in un contesto federale globale e a stabilire nuove modalità costituzionali da applicare alle relazioni tra i componenti della Federazione accettabili per tutte le parti. Il Consiglio si compiace che il Presidente Kostunica si sia dimostrato disposto a svolgere un ruolo costruttivo a tal fine. Sottolinea l'importanza di evitare azioni unilaterali che potrebbero mettere a rischio il processo di negoziazione nonché di assicurare la legittimità democratica dei risultati del medesimo. Ribadisce la sua convinzione che eventuali rinegoziazioni delle relazioni a livello federale debbano essere coerenti con la stabilità interna della Repubblica federale di Jugoslavia e la stabilità regionale dell'Europa sudorientale.»

La posizione dell'UE è stata chiaramente presentata alle autorità di Belgrado e Podgorica in occasione di visite della troica, rispettivamente a livello ministeriale e di direttori politici, del 7 e 8 febbraio 2001.

(2001/C 261 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0712/01**di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione***(1° marzo 2001)*

Oggetto: Catastrofe economica ed umanitaria in Mongolia

L'inverno estremamente rigido che ha colpito la Mongolia per il secondo anno consecutivo con temperature di 30 gradi sotto zero e fortissime nevicate, distruggendo ogni possibilità di pascolo, minaccia gravemente la maggior parte dei circa 30 milioni di capi di bestiame presenti nel paese. Al disastro economico dello scorso anno, che aveva provocato la morte di 2,4 milioni di capi di bestiame, è seguita a un'estate estremamente secca. Secondo le stime del governo mongolo e degli esperti del programma ONU per lo sviluppo, in assenza di rapidi e massicci aiuti di emergenza, circa 12 milioni di capi di bestiame sarebbero condannati a morire nel corso delle prossime settimane, provocando in tal modo un'autentica catastrofe umanitaria. Alla fine di gennaio le condizioni meteorologiche hanno provocato la morte di oltre 500 000 capi di bestiame e determinato una situazione estremamente critica per la sussistenza di oltre 75 000 famiglie mongole.

L'Unione europea, l'India, Israele e altri paesi hanno risposto all'appello lanciato congiuntamente dal governo mongolo e dalle Nazioni Unite, offrendo aiuti pari a varie centinaia di milioni di dollari, che occorre nondimeno ricollocare nel contesto del fabbisogno di aiuti valutato a 8,7 milioni di dollari esclusa la spedizione di derrate alimentari e materiale — in primo luogo mangime per animali — per un valore di circa 4 milioni di dollari, necessari per far fronte a tale catastrofe economica in parte già consumata e sul punto di divenire una catastrofe umanitaria.

Concordano tali valutazioni generali in termini di aiuti con quelle dalla Commissione?

In caso affermativo, intende la Commissione limitare il suo intervento umanitario e di aiuto d'emergenza ai soli importi già promessi?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione*(30 marzo 2001)*

L'Ufficio per gli aiuti umanitari della Commissione Europea (ECHO) ha ricevuto, nelle ultime settimane, informazioni sulla situazione in Mongolia. Tali informazioni sono state inviate da agenzie delle Nazioni Unite, dalla Croce Rossa e da altre organizzazioni umanitarie. Secondo quanto riportato, il paese fronteggia un secondo inverno consecutivo caratterizzato da bufere di neve e temperature molto basse. Inoltre, gli effetti negativi dell'inverno sono acuiti dal fatto che esso fa seguito alla siccità prolungata dell'estate scorsa. Tali condizioni climatiche ingenerano delle gravi difficoltà di ordine umanitario per la popolazione delle regioni coinvolte. Infatti, queste ultime hanno perduto gran parte del bestiame che costituisce la principale fonte di sostentamento.

Per rispondere alle esigenze della popolazione delle regioni più colpite, ECHO finanzia operazioni umanitarie d'urgenza. L'obiettivo prioritario di tali operazioni è quello di coprire i bisogni alimentari immediati provocati da questo inverno disastroso («dzud»). Una decisione che prevede un aiuto di 1 030 000 euro per un periodo di 6 mesi è in corso di approvazione da parte della Commissione. Essa si aggiunge all'aiuto concesso da ECHO nel 2000, che ammontava complessivamente a 1 875 000 euro e che era destinato ad aiutare le famiglie mongole a fare fronte alle conseguenze di un inverno 1999/2000 difficile, nonché della siccità che è seguita.

Infine, la Commissione continua ad assistere la Mongolia mediante il programma TACIS. Questo programma mira a favorire la transizione del paese verso un'economia di mercato, sostenendo le riforme avviate dal governo mongolo. L'obiettivo, a termine, è quello di ridurre, tra l'altro, la vulnerabilità del paese in quanto agli effetti economici delle catastrofi naturali.

*(2001/C 261 E/207)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-0713/01****di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(1° marzo 2001)*

Oggetto: Contributo alla lotta all'AIDS mediante il sostegno alla legge sudafricana sui prodotti medicinali

In risposta a mie precedenti interrogazioni alla Commissione (E-2316/00⁽¹⁾) il sig. Lamy ha risposto il 29 settembre 2000 «che l'accordo TRIPS garantisce la flessibilità necessaria quando è in gioco la salute pubblica, consentendo anche il ricorso, a determinate condizioni, alle licenze obbligatorie». Vista la gravità della situazione, con 4,3 milioni di sudafricani ammalati di AIDS, intende essa appoggiare la legislazione del governo sudafricano sui prodotti medicinali?

In caso affermativo, intende essa informarne il governo sudafricano e comunicargli altresì che alla base della sua politica non c'è più la lettera di Lord Brittan del 23 marzo 1998 con la quale questi, a nome della Commissione, informa il governo sudafricano che l'introduzione della nuova legge sui prodotti medicinali del 1997 «would negatively affect the interests of the European pharmaceutical industry»?

⁽¹⁾ GU C 136 E dell'8.5.2001, pag. 19.

Risposta data dal sig. Lamy A nome della Commissione*(4 aprile 2001)*

La Commissione considera essenziale la protezione internazionale dei diritti di proprietà intellettuale per incoraggiare gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo per prodotti farmaceutici e vaccini contro le malattie mortali contagiose. La Commissione ritiene che l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) lasci ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) una flessibilità sufficiente per consentire loro di tutelare gli interessi della salute pubblica, anche attraverso il ricorso, in presenza di alcune condizioni stabilite all'articolo 31 del TRIPs, alle licenze

obbligatorie. Di conseguenza, pur attribuendo grande importanza alla piena attuazione dell'Accordo TRIPS, la Commissione non spinge i membri dell'OMC ad adottare una legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale ancora più restrittiva di quanto richiesto dall'Accordo stesso.

La lettera dell'ex commissario responsabile per il commercio, in cui si sollevava la questione della compatibilità o meno della legge di modifica della legge sudafricana sul controllo delle medicine e sostanze collegate con l'Accordo TRIPS dell'OMC, è stata spedita nel marzo 1998. Per quanto consta alla Commissione, la suddetta lettera non ha mai ricevuto una risposta. La Commissione non vede l'utilità del ritiro di una lettera- la lettera esiste. L'attuale Commissione ha posto la lotta contro le più gravi malattie contagiose tra le sue priorità. Per il perseguimento di questo obiettivo, la Commissione ha avviato una strategia globale per migliorare l'accesso alla sanità ed ha adottato un programma d'azione (disponibile su http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2000/com2000_0585en02.pdf e http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0096en01.pdf).

Per quanto riguarda il problema dell'epidemia di HIV/AIDS e delle relative conseguenze sociali ed economiche cui sta facendo fronte il governo sudafricano, la Commissione da molto tempo continua a fornire un'assistenza sostanziale al Sudafrica attraverso il suo programma di cooperazione bilaterale. La Commissione continuerà a fornire tale sostegno, ed è pronta ad accrescerlo se il Sudafrica lo desidera.

(2001/C 261 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0718/01

di Enrico Ferri (PPE-DE) alla Commissione

(8 marzo 2001)

Oggetto: Utilizzo delle antenne paraboliche e libertà del Mercato interno

E' in grado la Commissione di indicare se intende presentare prossimamente un documento volto a chiarire le relazioni tra il principio della libera circolazione dei servizi nel Mercato interno e le regole in materia di utilizzo delle antenne paraboliche?

In effetti, un simile documento, pur figurando già nel Programma di lavoro per il 2000, sotto la forma di una comunicazione interpretativa, non ha ancora visto la luce.

Le antenne paraboliche costituiscono uno strumento di agevole ricezione sul piano transnazionale di servizi a tecnologia avanzata (radio, TV, internet, ecc.) e, quindi, di interscambio tra le diverse lingue e culture presenti nell'Unione. Dati i costi relativamente abbordabili, tali antenne suscitano un sempre crescente interesse da parte delle famiglie. Ciononostante, il loro utilizzo si scontra talora con ostacoli esorbitanti dovuti a formalità amministrative, a tasse o a deliberazioni di tipo collettivo imposte nell'ambito della gestione dei condomini.

È disposta la Commissione ad illustrare se ed entro quali eventuali limiti, a suo modo di vedere, le libertà del Mercato interno possono concretamente giovare ai consumatori in tale ambito della vita di tutti i giorni?

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(3 maggio 2001)

La Commissione non può che ribadire l'importanza che attribuisce alla questione sollevata, già affermata nella sua risposta all'interrogazione scritta E-2216/99 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾.

La possibilità per gli utenti, siano essi professionisti o semplici cittadini, di ricevere facilmente e a prezzi abbordabili servizi di radio e televisione o di tecnologia dell'informazione riveste infatti importanza non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto l'aspetto della compenetrazione culturale e linguistica transfrontaliera.

Dinnanzi al vasto interesse suscitato dalla questione, e in considerazione dell'importante numero di richieste di informazione pervenute in merito a taluni ostacoli normativi ed amministrativi, la Commissione ha previsto nel suo programma di lavoro per l'anno in corso, già presentato al Parlamento, una «Comunicazione interpretativa sull'applicazione dei principi della libera circolazione di merci e servizi in materia di utilizzazione di antenne paraboliche» (azione 2000/378).

La Commissione ribadisce la sua intenzione di presentare quanto prima questo documento, destinato alle diverse parti interessate e soprattutto ai consumatori. Anche questi ultimi, infatti, in quanto destinatari di servizi, traggono vantaggio dalla libera circolazione dei servizi, che è una libertà fondamentale e trova applicazione diretta negli ordinamenti giuridici nazionali.

Più in generale, conviene ricordare che la Commissione ha di recente definito una nuova «Strategia per il mercato interno dei servizi»⁽²⁾, che si prefigge il fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione transfrontaliera dei servizi, anche per mezzo di strumenti non legislativi quali, ad esempio, la comunicazione tramite antenne paraboliche.

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001.

⁽²⁾ COM(2000) 888 def.

(2001/C 261 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0723/01

di Patrick Cox (ELDR) alla Commissione

(6 marzo 2001)

Oggetto: Regolamento n. 2978/94 concernente le cisterne per la zavorra segregata delle petroliere

L'attuazione del regolamento n. 2978/94⁽¹⁾ ha comportato effetti negativi sulla retribuzione dei piloti e sulle loro pensioni, il calcolo delle quali si basa sui guadagni degli ultimi anni lavorativi. Mi riferisco soprattutto ai piloti che operano in qualità di lavoratori indipendenti sul fiume Shannon in Irlanda, autorizzati dalla «Shannon Estuary Ports». Che io sappia tali piloti sono gli unici in Irlanda ad esser stati danneggiati dal regolamento. La loro retribuzione avviene «in partecipazione» e le loro entrate fluttuano a seconda della quantità di traffico che accede all'estuario di Shannon. Le tariffe di pilotaggio imposte alle barche dipendono dal tonnello lordo dell'imbarcazione e il regolamento prevede che le petroliere con cisterne a zavorra segregata devono ridurre il tonnello di almeno il 17 %.

Il regolamento mirava a produrre effetti negativi sulla retribuzione dei piloti? Tale regolamento ha comportato gli stessi effetti negativi per i piloti di altri Stati membri?

Intende la Commissione prendere misure volte a risolvere tale situazione? In caso affermativo, quali?

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 aprile 2001)

Il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnello degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata dà attuazione alla summenzionata risoluzione adottata dall'IMO il 4 novembre 1993 con l'obiettivo di incoraggiare all'uso di petroliere rispettose dell'ambiente munite di cisterne a zavorra segregata. Il suddetto regolamento stabilisce che, per soddisfare gli obiettivi della risoluzione dell'IMO, le autorità portuali e le autorità di pilotaggio applichino un sistema di calcolo differenziato per i diritti delle petroliere.

Il regolamento non incide sul livello dei diritti né sulla differenziazione delle tariffe di pilotaggio in funzione del tipo di nave. Questi aspetti, conformemente al principio di sussidiarietà, sono stati volontariamente lasciati all'esclusiva competenza degli Stati membri.

La Commissione non è a conoscenza delle conseguenze negative del regolamento sulla retribuzione dei piloti in altri Stati membri.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla comunicazione della Commissione sulla sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi⁽¹⁾ e in particolare sulla proposta legislativa relativa sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo. Tale proposta prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio.

⁽¹⁾ COM(2000) 142 def.

(2001/C 261 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0726/01

di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2001)

Oggetto: Flussi migratori generalizzati in Europa

Il problema dell'immigrazione in Europa è già stato evidenziato praticamente in tutti i paesi europei: 910 curdi sbarcati appena una settimana fa sulla Costa Azzurra, centinaia di immigranti identificati negli scorsi giorni sulle spiagge della Spagna meridionale, altre centinaia che su una nave hanno assediato la costa belga provocando l'immediata reazione di crisi del governo del paese sono evidenti manifestazioni di tale fenomeno.

Alla luce della necessità di progredire verso una politica globale dei flussi migratori in Europa, quali sono gli obiettivi della Commissione in materia per il prossimo Vertice europeo di Stoccolma che si terrà i prossimi 23 e 24 marzo? Coma valuta la Commissione, alla luce degli studi effettuati, l'eventuale armonizzazione della normativa che regola l'asilo negli Stati membri? Quali misure intende la Commissione proporre, nell'ambito del prossimo Vertice di Stoccolma, per combattere il traffico di esseri umani praticato da reti mafiose in tutta l'Europa?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(10 aprile 2001)

La Commissione ritiene essenziale sviluppare politiche comunitarie per affrontare i problemi dell'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 63, punto 3, lettera b) (ex articolo 73K) del trattato CE. Dato che però non sono state ancora adottate norme comunitarie vincolanti, gli Stati membri sono tenuti a ottemperare alle disposizioni dell'acquis di Schengen, nella misura in cui siano d'applicazione nei rispettivi paesi. La Commissione ritiene tuttavia importante varare nuove misure a livello dell'Unione. Di conseguenza, nel dicembre 2000 essa ha adottato una comunicazione sulla lotta contro il traffico di esseri umani, nonché contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile⁽¹⁾, la quale comporta una proposta di decisione-quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani. La Commissione presenterà inoltre al Consiglio e al Parlamento una comunicazione su una strategia comune di lotta contro l'immigrazione illegale. Tale comunicazione tratterà i futuri provvedimenti e le forme di cooperazione necessarie.

Il Consiglio europeo riunito a Stoccolma dal 23 al 24 marzo 2001, ha riconosciuto i progressi compiuti nell'attuazione della strategia di Lisbona per lo sviluppo economico e sociale dell'Europa e ha concordato nuove priorità di intervento. Uno degli elementi di questa strategia è l'ammissione di migranti per motivi economici per colmare la carenza di manodopera qualificata sul mercato del lavoro, quanto meno nel breve periodo. Tale strategia collima con l'approccio integrato proposto dalla Commissione nella sua

comunicazione su una politica comunitaria in materia di immigrazione⁽²⁾. Questa comunicazione è stata presentata contemporaneamente a una comunicazione distinta che tratteggia le varie opzioni per una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo, nell'intento di definire a termine un regime europeo comune in materia di asilo⁽³⁾. Con queste comunicazioni, la Commissione ha avviato un dibattito sulle modalità per sviluppare strategie comuni in questi ambiti, conformemente a quanto era stato deciso nell'ottobre 1999 dal Consiglio europeo di Tampere

Per quel che attiene all'armonizzazione del diritto d'asilo tra gli Stati membri nel breve periodo, la Commissione rammenta che, in base al trattato CE, alle conclusioni di Tampere dell'ottobre 1999 e al quadro di controllo dei progressi compiuti nell'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, essa ha presentato proposte legislative riguardanti Eurodac (impronte dattiloscopiche delle persone che chiedono asilo, regolamento adottato nel dicembre 2000)⁽⁴⁾, un Fondo europeo per i profughi (decisione adottata nel settembre 2000)⁽⁵⁾, la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati (proposta di direttiva del 24 maggio 2000)⁽⁶⁾, le norme minime riguardanti la procedura di concessione e revoca dello status di profugo negli Stati membri (proposta di direttiva del 20 settembre 2000)⁽⁷⁾. Nei prossimi mesi, e prima della fine del 2001, la Commissione presenterà proposte legislative sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, sulla responsabilità dell'esame delle domande di asilo (strumento che subentrerà alla convenzione di Dublino), sul ravvicinamento delle norme in materia di riconoscimento e contenuto dello status di profugo, nonché sulle forme aggiuntive di protezione che offrano a chiunque ne abbia bisogno uno status adeguato.

⁽¹⁾ COM(2000) 854 def.

⁽²⁾ COM(2000) 757.

⁽³⁾ COM(2000) 755.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 15.12.2000.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 6.10.2000.

⁽⁶⁾ GU C 311 E del 31.10.2000.

⁽⁷⁾ COM(2000) 578 def.

(2001/C 261 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0727/01

di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2001)

Oggetto: Politica regionale

Quali aiuti e sovvenzioni l'Unione europea prevede di concedere alla comunità autonoma del Paese Basco (Spagna) per gli anni 2000-2006 (inclusi) a titolo dei Fondi strutturali (obiettivo 1, obiettivo 2 e obiettivo 3) e del Fondo di coesione?

Qual è la ripartizione di tali stanziamenti per provincia (Alava, Guipúzcoa e Biscaglia) per il periodo sopra citato?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(26 aprile 2001)

Per il periodo di programmazione 2000-2006, la comunità autonoma delle Province basche non è ammissibile all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali.

Per quanto riguarda l'obiettivo 2, il documento unico di programmazione (DOCUP) «Pas Vasco» prevede un contributo di 558 855 222 euro a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e di 28 781 155 euro a titolo del Fondo sociale europeo. Allo stadio attuale, tali stanziamenti non possono essere ripartiti tra le tre province basche di Alava, Guipzca e Biscaglia, poiché la selezione dei progetti che saranno cofinanziati a titolo del DOCUP summenzionato, secondo le modalità previste nel complemento di programmazione, compete alle autorità di gestione.

Quanto all'obiettivo 3, il programma operativo (PO) «Pas Vasco» prevede un contributo di 222 646 434 euro. Inoltre, sempre a titolo del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 3, cinque PO pluriregionali finanzieranno attività nelle sette comunità autonome fuori obiettivo 1 con un aiuto comunitario totale di 1 357 921 635 euro. La ripartizione finanziaria regionale degli interventi pluriregionali sarà presentata annualmente nelle relazioni di esecuzione.

D'altro canto, la comunità autonoma delle Province basche è ammissibile agli aiuti dello Strumento finanziario di orientamento della pesca. Il relativo DOCUP riguarda tutte le Comunità autonome fuori obiettivo 1 e prevede un contributo comunitario totale di 207 500 000 euro. In base alla ripartizione indicativa iniziale effettuata dalla Spagna, è previsto un aiuto di 106 220 000 euro da destinare alle Province basche.

Per quanto concerne il Fondo di coesione, in questa fase non è possibile quantificare l'importo che sarà assegnato alla comunità autonoma delle Province basche durante il periodo di programmazione 2000-2006 né ripartirlo per provincia. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione⁽¹⁾, il totale delle risorse da impegnare a titolo del suddetto fondo durante questo periodo ammonta infatti a circa 18 miliardi di euro per tutte e quattro le province ammissibili, e la ripartizione indicativa per la Spagna si situa tra il 61 e il 63,5 % di tale importo. Occorre ricordare che la selezione iniziale dei progetti da presentare a titolo del Fondo di coesione compete alle autorità nazionali e che tali progetti sono presentati regolarmente alla Commissione nel corso dell'intero periodo di programmazione.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 261 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0731/01
di Gianfranco Dell'Alba (TDI) alla Commissione

(7 marzo 2001)

Oggetto: Comportamento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile italiano (ENAC) nei confronti della compagnia Air Sicilia

L'ENAC ha disposto, senza alcun preavviso e a mezzo comunicato stampa (!), con decorrenza 20 febbraio 2001, la sospensione del certificato di idoneità tecnica (CIT) e della licenza di esercizio di trasporto aereo ad Air Sicilia, contestando alla società, come si legge nel comunicato diffuso dall'ENAC, «un certo numero di mancanze nell'applicazione delle prescrizioni di navigabilità sui Boeing 737 utilizzati dalla compagnia».

Le ragioni di tale gravissimo provvedimento poggerebbero su due ordini di motivi, ossia la nomina di un direttore tecnico privo — secondo l'ENAC — dei requisiti di idoneità, e il rapporto di subordinazione lavorativa del personale tecnico alla società GAI (facente parte del gruppo Air Sicilia e di proprietà esclusiva degli stessi soci) e non ad Air Sicilia che, come è noto, ormai da sei anni, effettua collegamenti regolari di linea su tratte nazionali.

In seguito alle proteste del presidente e dei dipendenti della compagnia — che hanno altresì investito della questione il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Sicilia — il Prefetto di Catania, su istruzioni governative, ha predisposto il ripristino della vendita dei biglietti consentendo ad Air Sicilia di riprendere i voli, pur se utilizzando provvisoriamente altri vettori.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

- Non ritiene che, ove il ministero dei Trasporti revochi rapidamente la misura presa nei confronti di Air Sicilia, il danno subito dalla compagnia debba essere congruamente indennizzato?
- È a conoscenza di precedenti sospensioni della licenza di volo nei confronti di altre compagnie aeree per le medesime ragioni e, in caso affermativo, quali sono?
- Non ritiene opportuno effettuare un'indagine conoscitiva sull'accaduto, segnatamente per quanto riguarda il comportamento dell'ENAC e l'eventuale abuso di atti d'ufficio ipotizzato, al fine di favorire altre compagnie aeree nuove entranti sul mercato, alla luce delle regole europee in materia di concorrenza e di non discriminazione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(24 aprile 2001)*

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare si riferisce all'applicazione in Italia del regolamento (CEE) n. 2407/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾. Il regolamento stabilisce che la concessione e il mantenimento in vigore delle licenze di esercizio dei vettori aerei stabiliti nella Comunità sono di competenza degli Stati membri. Le licenze possono essere rilasciate e mantenute in vigore solo se il vettore aereo è in possesso di un certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità. Tale certificato — che viene anch'esso rilasciato dagli Stati membri — specifica le attività contemplate dalla licenza di esercizio e dichiara che l'operatore in questione possiede la capacità professionale e l'organizzazione necessaria per garantire l'esercizio, in condizioni di sicurezza, degli aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel documento. I relativi requisiti di sicurezza sono stati emanati con regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e procedimenti amministrativi nel campo dell'aviazione civile ⁽²⁾.

Il regolamento del 1992 sulle licenze aeree impone agli Stati membri di non rilasciare né mantenere in vigore licenze di esercizio qualora le sue disposizioni non risultino osservate. Di converso, gli Stati membri non possono rifiutarsi di rilasciare o mantenere in vigore licenze di esercizio quando le prescrizioni del regolamento siano osservate. Tra le prescrizioni che devono essere osservate rientra anche l'idonea capacità finanziaria del vettore. Il regolamento consente altresì agli Stati membri di imporre, ai fini del rilascio e del mantenimento in vigore della licenza, di fornire la prova che le persone che gestiscono e dirigono in via continuativa ed effettiva l'impresa aerea possiedano, oltre ai requisiti tecnici del COA, anche determinati requisiti di moralità.

Infine, il regolamento sulle licenze impone agli Stati membri di rendere pubbliche le procedure per il rilascio delle licenze di esercizio. Le decisioni nazionali dirette a rilasciare o revocare le licenze devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Inoltre, le decisioni di diniego o di revoca della licenza di esercizio devono essere adeguatamente motivate. A tutt'oggi alla Commissione non è stata notificata dalle autorità nazionali competenti alcuna decisione avente ad oggetto il vettore aereo Air Sicilia. L'impresa la cui richiesta di licenza sia stata respinta può rivolgersi alla Commissione, che in tal caso ha l'obbligo di accertare se le prescrizioni del citato regolamento siano state osservate e si pronuncia al riguardo. A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta in questo senso da parte di Air Sicilia. Al riguardo, si segnala che eventuali richieste di risarcimento danni subiti per effetto della revoca di una licenza di esercizio è di competenza degli organi giudiziari nazionali.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991.

(2001/C 261 E/213)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0739/01
di Roy Perry (PPE-DE) alla Commissione***(9 marzo 2001)*

Oggetto: Relazione sui futuri obiettivi dei sistemi scolastici

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha incaricato il Consiglio (Istruzione) di intraprendere una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi scolastici, prestando particolare attenzione alle preoccupazioni e alle priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali, al fine di contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e di presentare una più ampia relazione al Consiglio europeo nella primavera del 2001. Quando sarà presentata questa relazione?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione*(18 maggio 2001)*

In esito alla richiesta avanzata dal Consiglio europeo di Lisbona, nel marzo del 2000, al Consiglio «Istruzione» di «avviare una riflessione generale sugli obiettivi concreti futuri dei sistemi di insegnamento» e «di presentare una relazione più completa al Consiglio europeo nella primavera del 2001», i ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio Istruzione hanno adottato, in data 12 febbraio 2001, una

relazione che descrive i futuri obiettivi concreti dei sistemi educativi europei per i prossimi anni. La relazione è stata elaborata sulla base di un progetto presentato dalla Commissione di cui è stato destinatario il Parlamento.

Successivamente, nel quadro della prassi di buona cooperazione tra le Istituzioni, la relazione adottata dal Consiglio Istruzione è stata trasmessa dal Consiglio al Parlamento.

Tale relazione è stata approvata dai capi di Stato e di Governo in occasione del Consiglio europeo di Stoccolma dei giorni 23 e 24 marzo 2001. Nel quadro degli sviluppi della relazione sugli obiettivi, la Commissione esaminerà con particolare attenzione ogni riflessione che il Parlamento vorrà comunicare ad essa nel corso di quest'anno.

(2001/C 261 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0751/01
di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione

(7 marzo 2001)

Oggetto: Regioni

Può la Commissione comunicare qual è la sua posizione in ordine alle seguenti richieste del Comitato delle regioni:

- restituire ai cittadini i diritti decisionali e delimitare chiaramente le competenze tra i vari livelli (UE, Stati membri, regioni e comuni);
- non definire in forma finale l'UE, in quanto ciò porterebbe ad un ampliamento delle sue competenze;
- accettare le regioni come unità di base per libere elezioni del Parlamento europeo;
- far rappresentare l'Europa delle regioni non solo dal Comitato delle regioni, ma definire i nuovi orientamenti decisionali coinvolgendo gli enti locali regionali?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(30 marzo 2001)

Le azioni dell'Unione sono fondate su competenze attribuite espressamente dai trattati ed esercitate in applicazione del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 (ex articolo 3b) del trattato CE e nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Conformemente alla dichiarazione n. 23 approvata dal Consiglio europeo a Nizza nel dicembre 2000, dovrebbe avere luogo a livello europeo un ampio dibattito tra tutte le parti interessate, in preparazione del Consiglio europeo di Laeken e in vista di una nuova Conferenza intergovernativa nel 2004; nel dibattito dovrebbe figurare la questione della ripartizione delle competenze.

La Commissione vi contribuirà con iniziative specifiche, in collaborazione in particolare con il Parlamento, e con il suo Libro bianco sulla governance, che sarà adottato in estate. In tale contesto, la Commissione non condivide il punto di vista secondo cui una definizione della finalità dell'Unione sia necessariamente legata ad un ampliamento delle sue competenze.

La Commissione non ha potere di iniziativa in materia di elezioni del Parlamento. Ai sensi dell'articolo 190 (ex articolo 138), paragrafo 4, del trattato CE è il Parlamento che elabora un progetto per una procedura elettorale uniforme in tutti gli Stati membri. La sua proposta deve essere approvata dal Consiglio all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei suoi membri, ed essere adottata da tutti gli Stati membri, secondo le loro rispettive norme costituzionali interne.

La Commissione appoggia le richieste del Comitato delle regioni di essere consultato in tutti i settori previsti dal trattato CE. Sono spesso utilizzate procedure di consultazione di enti territoriali per iniziative che li riguardano, naturalmente nel pieno rispetto delle norme e delle strutture di ogni Stato membro.

(2001/C 261 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0754/01
di Pasqualina Napoletano (PSE) alla Commissione

(7 marzo 2001)

Oggetto: Programmazione Leader Plus della Regione Lazio

La programmazione di Leader Plus elaborata dalla Regione Lazio per il periodo 2000-2006 è stata presentata ai servizi della Commissione, che risulta l'abbiano dichiarata non ricevibile. Può la Commissione spiegarne i motivi e illustrare gli orientamenti da essa forniti affinché il documento possa essere rielaborato in sintonia coi criteri del programma, evitando ulteriori penalizzazioni per gli operatori economici e le comunità coinvolte?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 aprile 2001)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda la ricevibilità del programma Leader+ presentato dalla Regione Lazio.

Il programma d'iniziativa comunitaria Leader+ della Regione Lazio è stato trasmesso dalla Rappresentanza permanente d'Italia il 16 novembre 2000, in virtù dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (regolamento generale) ⁽¹⁾, e del punto 42 della comunicazione della Commissione recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale Leader+ ⁽²⁾.

Conformemente all'articolo 28 del regolamento generale ed al punto 35 della comunicazione Leader+, la Commissione approva i programmi Leader+ entro e non oltre cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento, purché siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dal regolamento generale e dalla comunicazione.

In seguito alla notifica del programma Leader+ da parte della Regione Lazio, la Commissione ha constatato, dopo una prima verifica globale, notevoli lacune e la carenza di informazioni su talune disposizioni pertinenti della comunicazione.

Pertanto, con lettera inviata il 14 dicembre 2000 alla Rappresentanza permanente d'Italia, la Commissione ha dichiarato non ricevibile il programma in parola ed ha chiesto alle autorità italiane di completare la proposta di programma conformemente ai requisiti regolamentari aggiungendovi tutti gli elementi necessari a farlo considerare al più presto ricevibile dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU C 139 del 18.5.2000.

(2001/C 261 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0755/01
di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione

(7 marzo 2001)

Oggetto: Finanziamento di un programma di distribuzione di frutta alle scuole

Nei Paesi Bassi il parlamento ha incaricato i ministri della sanità e dell'agricoltura di presentare un programma inteso a distribuire frutta agli alunni delle scuole elementari al fine di educare i giovani a mangiare frutta.

Vista la definizione data dal regolamento (CE) 2826/2000⁽¹⁾ (relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno), la frutta destinata alle scuole potrebbe essere inserita nelle azioni concernenti aspetti alimentari e sanitari. Ritiene la Commissione che la suddetta frutta possa rientrare in tale definizione?

Intende essa erogare fondi a favore del programma di distribuzione di frutta nelle scuole nel quadro della suddetta normativa promozionale?

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 aprile 2001)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno⁽¹⁾, i settori o prodotti che possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione sono determinati tenendo conto, fra l'altro, dell'opportunità di valorizzare gli aspetti nutrizionali e sanitari dei prodotti in causa, con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato.

L'opportunità di azioni comunitarie a favore del consumo di frutta nelle scuole sarà discussa prossimamente nel quadro delle modalità d'applicazione del sopra citato regolamento, che la Commissione dovrà adottare in base alla procedura del comitato di gestione.

La Commissione non mancherà di comunicare all'onorevole parlamentare i risultati di tali dibattiti.

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000.

(2001/C 261 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0758/01 di Werner Langen (PPE-DE) alla Commissione

(7 marzo 2001)

Oggetto: Programma di abbattimento dell'UE per sostenere il mercato della carne bovina

Nell'ambito del programma dell'UE per sostenere il mercato della carne bovina in Germania dovrebbero essere acquistati, macellati e inceneriti 400 000 bovini con più di 30 mesi di età, tra essi 12 000 capi nella Renania Palatinato. All'appalto del ministero federale tedesco della tutela dei consumatori, dell'agricoltura e dell'alimentazione, pubblicato nella gazzetta federale, possono partecipare 314 macelli tedeschi a condizione di essere in grado di macellare 40 bovini all'ora. Tali requisiti dipenderebbero dalle «rigorose condizioni» fissate dal regolamento dell'UE. Secondo la direzione di uno dei maggiori macelli della Renania Palatinato, a causa dei ritardi connessi alla raccolta di campioni dal cervello per i test BSE, risulta impossibile macellare 40 capi all'ora. Di conseguenza i bovini dovrebbero essere trasportati in macelli che possono disporre di capacità adeguate. Tuttavia andrebbero evitati costi di trasporto per i contadini e trasferimenti inutilmente lunghi degli animali.

Può pertanto la Commissione precisare quanto segue:

1. Quali sono esattamente le «rigorose condizioni» sulla base delle quali si dispone la capacità di macellare 40 bovini all'ora e con quale rigore vengono applicate?
2. Come giustifica tali condizioni e le ritiene irrinunciabili anche alla luce delle difficoltà sopra esposte?
3. Quali possibilità sono da essa previste al fine di ovviare ai problemi concreti di attuazione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(3 maggio 2001)*

Il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine⁽¹⁾, non specifica alcun tipo di macello in ordine alla capacità di macellazione; esso stabilisce tuttavia, all'articolo 7, che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del regime, segnatamente del disposto dell'articolo 5.

Conformemente ai dati trasmessi dalle autorità tedesche, la capacità minima di macellazione per macello è stata fissata tenendo conto della scarsità di personale disponibile con breve preavviso per le operazioni di controllo in loco. Ciò nonostante, i mattatoi selezionati che partecipano all'operazione coprono geograficamente le principali zone di produzione di carni bovine in Germania, assicurando in tal modo distanze non eccessive per il trasporto degli animali.

⁽¹⁾ GU L 321 del 19.12.2000.

(2001/C 261 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0760/01
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione***(7 marzo 2001)*

Oggetto: Controlli degli ispettori della Comunità europea relativi alla ESB in Grecia

Dal 12 al 16 febbraio gli ispettori-veterinari della Commissione europea hanno effettuato controlli relativi all'esecuzione delle misure per la prevenzione della ESB in Grecia.

Facendo riferimento alla relazione redatta dagli ispettori si chiede alla Commissione:

1. Vengono effettuati controlli sufficienti sui bovini nell'ambito della procedura diagnostica della malattia?
2. Vengono osservate le misure di protezione dei bovini dalla ESB?
3. Quali sono le condizioni prevalenti nell'allevamento e la macellazione dei bovini, e in particolare qual è la situazione nei macelli greci? In che misura vengono rispettate le misure previste dal diritto comunitario?

Risposta data dal commissario Byrne a nome della Commissione*(23 aprile 2001)*

Dal 12 al 16 febbraio 2001 l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha condotto in Grecia una missione per valutare le misure di controllo prese a tutela contro l'encefalopatia spongiforme bovina.

Ai sensi della decisione 98/139/CE della Commissione, del 4 febbraio 1998, che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri⁽¹⁾, le procedure interne dell'UAV prevedono che un progetto di relazione di missione, elaborato dall'UAV in 20 giorni lavorativi, venga inviato alle autorità dello Stato membro visitato, le quale hanno a loro volta 25 giorni lavorativi dal ricevimento della versione tradotta in greco per rispondere all'UAV. Quest'ultimo potrà pubblicare la relazione finale soltanto al termine della procedura.

La relazione finale della missione dovrebbe essere ultimata al più tardi entro metà maggio 2001. Secondo la procedura abituale, la relazione sarà trasmessa dalla Commissione al Parlamento e pubblicata su Internet. Indipendentemente da tale relazione, la Commissione ha più volte invitato gli Stati membri a garantire la piena attuazione e osservanza della legislazione comunitaria sulla BSE.

⁽¹⁾ GU L 38 del 12.2.1998.

(2001/C 261 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0764/01
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Sericoltura nell'Unione europea

La zona di produzione dei gelsi che costituiscono conditio sine qua non per il nutrimento dei bachi da seta e il conseguente sviluppo della sericoltura si trova nei paesi mediterranei dell'Unione europea. In Francia, Italia, Grecia, Spagna e Portogallo esiste una considerevole produzione di bozzoli, attività questa che costituisce una fonte non trascurabile di reddito per i coltivatori e quanti sono occupati nel settore della seta. La produzione complessiva annua dell'Unione ammonta a 60 tonnellate di bozzoli secchi da cui si ottengono circa 20 tonnellate di stame. Il fabbisogno complessivo dell'Unione europea di prodotti serici può essere ottenibile da 100 mila ettari di gelsi che potrebbero dare occupazione a circa 100 mila addetti, il che contribuirebbe a ridurre la disoccupazione e a sostenere il reddito degli agricoltori del sud del continente il cui numero aumenta continuamente.

Va altresì notato che l'Unione europea è chiaramente deficitaria per quanto riguarda la produzione di stame di seta ed è costretta a importare materie prime dall'Asia (ad es. Vietnam e dall'Africa (ad es. Zambia), mentre potrebbe benissimo produrle nel proprio territorio.

Può la Commissione riferire se ha di recente richiesto ai propri servizi di studiare la problematica della sericoltura e dell'industria serica nell'Unione europea? A quali conclusioni si è eventualmente giunti? Vi sono prospettive per una produzione di materia prima europea tale da rendere autosufficiente l'Unione, risolvere i problemi della sua dipendenza dai paesi terzi e dare possibilità di sviluppo a zone di frontiera, come la Tracia, in cui la produzione langue provocando ulteriore disoccupazione e il crollo del reddito dei produttori?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 aprile 2001)

La Commissione non ha effettuato studi recenti sui problemi incontrati dalla sericoltura europea e dall'industria comunitaria della seta.

L'allevamento dei bachi da seta, praticato in Grecia, in Italia e, in minor misura, in Spagna e in Francia, rappresenta una parte minima dell'attività agricola comunitaria e della sericoltura mondiale. In alcune regioni a tradizione rurale costituisce tuttavia un'attività non trascurabile e un «know-how» che merita di essere conservato, in particolare in Tracia, in Veneto e nelle Marche.

A tale scopo e in modo da permettere agli operatori interessati una programmazione a più lungo termine della loro attività, la Commissione ha proposto e il Consiglio ha deciso, nel quadro dell'ultimo pacchetto prezzi 2000/2001, il mantenimento dell'aiuto comunitario concesso per i telaini.

(2001/C 261 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0777/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Contaminazioni da uranio

La vicenda dell'uranio impoverito usato nel corso della guerra del Kosovo ha giustamente allarmato l'opinione pubblica, timorosa che i rischi di contaminazione abbiano causato l'aumento di patologie irreversibili.

In diversi paesi le autorità mediche sottopongono a controlli sanitari i militari e i civili che hanno operato nelle zone colpite da bombe all'uranio impoverito, incontrando difficoltà nel determinare se i soggetti controllati siano stati contaminati o meno.

Da notizie di stampa si apprende che presso lo stabilimento denominato «Fabbricazioni nucleari — Nuove tecnologie e servizi avanzati» e situato a Bosco Marengo (AL) esistono due esemplari di uno strumento chiamato «Total body», che è in grado di misurare la quantità di uranio presente nel corpo di una persona.

Ciò premesso, potrebbe dire la Commissione far sapere:

- se sia al corrente dell'esistenza di tale apparecchiatura;
- se non ritenga opportuno di far utilizzare tale strumento per monitorare i militari impegnati nelle campagne della Nato in Bosnia e in Kosovo o che sono ancora presenti nei Balcani, al fine di verificare in modo certo se, ed in quale misura, esiste contaminazione da uranio?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(8 maggio 2001)

Gli strumenti menzionati dall'onorevole parlamentare sono presumibilmente i «rilevatori corporei» («body counters»), i quali sono utilizzati per il controllo dell'assorbimento di materiale radioattivo da parte del corpo umano. Molti di tali strumenti sono in uso in vari Stati membri, ma la Commissione non ha informazioni specifiche su quelli di Bosco Marengo.

In casi particolari un rilevatore corporeo può non essere adatto a determinare la quantità di radionuclidi presente nel corpo umano.

Si ritiene che i militari presenti nei Balcani abbiano assorbito soltanto quantità minime di uranio impoverito. Lo stesso uranio impoverito emette radiazioni alfa non rilevabili, mentre i raggi gamma a bassa energia emessi dai prodotti di decadimento sono attenuati dal tessuto corporeo. Inoltre, il corpo elimina rapidamente la maggior parte dell'uranio assorbito. Di conseguenza, sembra che la contaminazione da uranio impoverito da parte dei militari non sia riscontrabile con tale tecnica, e che altri metodi (p.es. prova biologica) debbano essere preferiti.

La questione se sia opportuno o meno condurre test sui militari che hanno prestato servizio nei Balcani è di competenza degli Stati membri e non della Commissione.

(2001/C 261 E/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0782/01

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(7 marzo 2001)

Oggetto: Sicurezza dei porti

L'unione panellenica dei capitani della marina mercantile (PEPEN) nel suo comunicato del 21.2.2001 segnala che in molti porti della Grecia si riscontrano fondali poco profondi, segnaletica carente di scogli affioranti e di secche non figuranti nelle carte nautiche, moli in rovina, bitte d'ormeggio inesistenti, fari dall'illuminazione insufficiente, carenza di stazioni portuali e generale mancanza di strutture di accoglienza per i passeggeri, il che dà luogo a gravi problemi di sicurezza della navigazione.

Problemi di questo tipo si riscontrano in 31 porti della Grecia — tra i quali figurano i porti del Pireo, Iraklion, Rethimno, Samos, Paros ecc. — che registrano un intenso traffico di passeggeri, soprattutto nei mesi estivi. Indubbiamente, dopo l'integrazione di numerosi progetti portuali nei programmi comunitari sono state realizzate alcune opere infrastrutturali, ma la situazione resta carente perché tali lavori hanno colmato soltanto una minima parte delle lacune.

Alla luce di quanto sopra esposto e degli ultimi gravi incidenti verificatisi in Europa, il principale obiettivo dell'attività comunitaria nel settore dei trasporti marittimi è la sicurezza della navigazione. Può la Commissione far sapere se i porti greci dispongono delle infrastrutture prescritte e soddisfano i requisiti di sicurezza? E' stato stabilito quali opere beneficeranno dei finanziamenti nel quadro del Terzo QCS?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(26 aprile 2001)*

La Commissione ricorda che non esiste una disciplina comunitaria che stabilisca i criteri di sicurezza minimi per le infrastrutture portuali evocate nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

Inoltre, per tali aspetti gli Stati membri non sono tenuti a comunicare alla Commissione lo stato delle attrezzature infrastrutturali, né la conformità dei porti situati nel loro territorio alle norme di sicurezza nazionali o internazionali.

La sicurezza dei porti è di esclusiva competenza degli Stati membri.

La Commissione ricorda nondimeno all'onorevole parlamentare che i due seguenti strumenti legislativi europei rafforzeranno e miglioreranno la sicurezza delle operazioni portuali:

- Proposta della Commissione relativa ad una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse. La proposta di direttiva intende recepire nel diritto comunitario il Codice BLU dell'IMO (Bulk Loading and Unloading Code). Il testo si trova attualmente in fase di prima lettura presso il Parlamento europeo.
- Inoltre, la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico obbliga tutti i porti dell'UE a dotarsi delle attrezzature necessarie per far fronte alle necessità di conferimento dei rifiuti delle navi che vi fanno scalo. La direttiva, che dovrà essere attuata entro il dicembre 2002, prevede inoltre una consultazione regolare tra i porti e i loro utilizzatori al fine di pianificare le attività di gestione dei rifiuti.

Il programma operativo (OP) «Assi stradali, porti e sviluppo urbano», istituito nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per la Grecia nel periodo di programmazione 2000-2006, prevede soprattutto interventi destinati a migliorare le strutture portuali del Pireo, di Lavrio e di Patrasso. Gli interventi relativi agli altri porti saranno definiti in un secondo tempo e saranno cofinanziati nell'ambito del summenzionato programma operativo o di un altro programma operativo regionale, oppure dal Fondo di coesione.

Saranno in ogni caso le autorità di gestione dei vari programmi operativi a determinare i porti e le caratteristiche dei progetti da cofinanziare, sulla base dei criteri che saranno definiti nel complemento di programmazione. Per quanto riguarda il Fondo di coesione, è la Commissione a prendere la decisione finale di cofinanziare un progetto, basandosi sulle proposte degli Stati membri.

(2001/C 261 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0785/01**di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione***(7 marzo 2001)*

Oggetto: Importazioni di pesce nell'UE

Nel corso del 2000 in Italia sono state importate più di 405 000 tonnellate di pesce proveniente per il 56 % dai paesi dell'UE e per il restante 44 % da paesi terzi quali l'Argentina, il Marocco, la Thailandia e la Colombia.

Considerando che circa un quarto del pesce importato da questi ultimi è di allevamento e tenendo presente che nel territorio dell'UE vigono norme comunitarie in materia di garanzie sanitarie per l'igiene delle vasche utilizzate nell'acquacoltura, può la Commissione comunicare quanto segue:

1. Esistono controlli sulla qualità e l'igiene del pesce importato da paesi terzi?
2. Negli accordi di pesca firmati con paesi terzi, ha essa previsto misure analoghe a quelle vigenti nell'UE per garantire un elevato standard sanitario?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione*(2 maggio 2001)*

Le importazioni di prodotti ittici da paesi terzi è disciplinata sin dal 1991 dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾

1. Tale direttiva stabilisce le condizioni sanitarie e i controlli da effettuare sui prodotti della pesca che devono essere commercializzati nella Comunità, che si tratti di produzione comunitaria o di importazioni da paesi terzi. La direttiva stabilisce che le norme sanitarie applicabili alle importazioni di prodotti della pesca da paesi terzi devono essere almeno equivalenti alle norme che disciplinano la produzione comunitaria.

2. Per fissare condizioni specifiche di importazione di prodotti della pesca da paesi terzi, la Commissione è tenuta a verificare l'equivalenza in parola, tenendo conto in particolare:

- della normativa del paese terzo di cui trattasi;
- dell'organizzazione della competente autorità del paese terzo di cui trattasi e dei suoi servizi d'ispezione;
- delle norme sanitarie effettivamente applicate in materia di produzione, magazzinaggio e spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;
- delle garanzie offerte dal paese terzo di cui trattasi per quanto concerne l'osservanza dei criteri di cui all'allegato della direttiva 91/493/CEE.

Dopo una missione effettuata dagli ispettori della Comunità nel paese terzo per verificare se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'autorità competente di tale paese terzo viene riconosciuta tramite decisione della Commissione. L'autorità competente è quindi autorizzata ad ispezionare i prodotti della pesca in base ai criteri comunitari ed a firmare i certificati sanitari per l'esportazione di tali prodotti nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991.

(2001/C 261 E/223)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0788/01
di Christoph Konrad (PPE-DE) alla Commissione***(13 marzo 2001)*

Oggetto: Intollerabili oneri finanziari e burocratici connessi con la notifica del passaggio di proprietà di un'autovettura in Spagna

1. Intende la Commissione rimuovere gli svariati pressoché inammissibili ostacoli burocratici (obbligo di recarsi in municipio, presso l'Intendenza di finanza, l'Ente spagnolo di supervisione tecnica, il competente Assessorato dei trasporti, un apposito ufficio di ingegneria per l'esame tecnico dell'auto nonché una officina specializzata munita di apposita licenza), che un proprietario di autoveicolo deve superare al momento della notifica in Spagna del passaggio di proprietà per lo stesso?

2. Come valuta la Commissione il fatto che per le varie operazioni il proprietario dell'autovettura deve sborsare complessivamente circa 100 000 pesetas (1 200 DM)?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione*(8 maggio 2001)*

Adita per svariate denunce negli ultimi anni, la Commissione ha avuto l'occasione di esaminare gli ostacoli amministrativi cui hanno dovuto far fronte i cittadini europei che desiderano immatricolare in Spagna un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro.

Al riguardo, occorre ricordare in primo luogo che, in seguito a diverse procedure di infrazione avviate dalla Commissione, le autorità spagnole nel corso del 1999 hanno modificato la normativa in materia di immatricolazione di veicoli per renderla conforme alla giurisprudenza della Corte quale è sistematizzata nella Comunicazione interpretativa della Commissione in materia.⁽¹⁾ Inoltre hanno adottato il Real Decreto 1204/1999 del 7 luglio, l'istruzione 98/V-20 della Direzione generale del traffico ed il regolamento generale dei veicoli (Real Decreto 2822/1998), che hanno sostanzialmente semplificato la procedura di immatricolazione di veicoli importati in Spagna.

Tenuto conto di tale semplificazione e come hanno fatto presente le autorità spagnole alla Commissione, sembra che qualsiasi procedura di immatricolazione possa concludersi in pochi giorni e senza spese eccessive, purché il cittadino interessato soddisfi talune obbligazioni (superamento della revisione tecnica, pagamento delle tasse, ...).

La procedura è più lunga e costosa nei casi in cui il veicolo presentato all'immatricolazione non è stato oggetto preliminarmente di un'omologazione nella dovuta forma in uno Stato facente parte dello Spazio economico europeo. Infatti, in un caso simile, le autorità nazionali possono esigere che il veicolo sia sottoposto ad una procedura di omologazione individuale che non deve comportare prove distruttive. Per tali fattispecie, la Commissione riconosce la fondatezza dell'esigenza omologazione individuale a condizione che quest'ultima non comporti spese esorbitanti e tenga conto dei documenti che è stato possibile rilasciare negli altri Stati facenti parte dello Spazio economico europeo.

La fattispecie menzionata dall'onorevole parlamentare, che comporta spese elevate, sembra riferirsi sia alla procedura anteriore alla semplificazione sia alle situazioni nelle quali è necessaria un'omologazione individuale. Se nuove denunce dimostrassero che, dopo la suddetta semplificazione amministrativa, continuano ad essere richieste spese elevate al di fuori dei casi di omologazione individuale, la Commissione non mancherà di istruirle con la massima diligenza per garantire il rispetto del diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU C 143 del 15.5.1996.

(2001/C 261 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0795/01
di Baroness Sarah Ludford (ELDR) alla Commissione

(7 marzo 2001)

Oggetto: Greci e turchi scomparsi

Cosa sta facendo la Commissione, nel contesto del processo dei negoziati di adesione di Cipro o in altri contesti, per cercare di risolvere la questione dei ciprioti greci e turchi scomparsi?

Dal 1974 sono scomparse in totale circa 2000 persone (considerando entrambe le etnie). L'interesse umanitario nel cercare di risolvere il problema del loro destino è evidente, e la non risoluzione della questione è un fattore che continua ad avvelenare le relazioni sull'isola.

Come ritiene la Commissione di poter offrire un aiuto e proporre una soluzione per risolvere la questione delle persone scomparse in vista di una riconciliazione?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(2 maggio 2001)

In merito alla questione delle persone scomparse a Cipro, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta E-0506/01 del sig. Davies.⁽¹⁾

In particolare, la Commissione desidera sottolineare che l'accordo con la Turchia di partenariato per l'adesione fornisce al momento, all'Unione e alla Turchia, un contesto per la discussione di numerosi problemi di reciproco interesse, nell'ambito del «rafforzamento del dialogo politico» previsto da tale accordo. In futuro la Commissione intende utilizzare appieno tale opportunità.

⁽¹⁾ V. pag. n. 131.

(2001/C 261 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0797/01**di María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione**

(13 marzo 2001)

Oggetto: Sostegno alle organizzazioni di produttori nella riforma dell'OCM cotone

Nel suo intervento nella seduta plenaria dello scorso 15 febbraio in merito alla relazione Korakas sul regime di aiuti per il cotone, il Commissario Fischler ha basato parte della sua argomentazione su un elemento inesatto.

Il sig. Fischler ha dichiarato che non poteva accogliere gli emendamenti 7, 8, 16 e 19 che propongono l'instaurazione di un regime di sostegno per le organizzazioni di produttori di cotone sostenendo che il regolamento (CE) 389/82⁽¹⁾ prevede già un sistema di incentivi per le organizzazioni di produttori di cotone, e che pertanto si avrebbe una doppia sovvenzione. Tutto pare indicare che il sig. Fischler sia stato male informato, o che non abbia tenuto conto del fatto che il suddetto regolamento (CE) 389/82 ha cessato di essere valido nove anni fa, il 25 febbraio 1992. Proprio tale fatto aveva indotto me ed altri deputati a presentare gli emendamenti citati in seno alla commissione agricoltura.

Può ora la Commissione, alla luce di tale inesattezza, dichiarare ricevibili tali emendamenti?

Se seguita ad essere contraria, quale meccanismo prevede la Commissione per aiutare le organizzazioni di produttori in seno all'OCM cotone?

⁽¹⁾ GU L 51 del 23.2.1982, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 aprile 2001)

Il paragrafo 4 del protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, prevede la concessione di aiuti allo scopo di incentivare la costituzione delle associazioni di produttori e relative unioni e di agevolarne il funzionamento.

Le disposizioni generali del suddetto regime di aiuti sono state definite dal regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, che fissa in particolare, agli artt. 1-3, le condizioni di riconoscimento delle associazioni di produttori e relative unioni. Dal 1982 al 1992, la Comunità ne ha pertanto incentivato la costituzione, fornendo un aiuto all'avviamento e aiuti agli investimenti, soprattutto per l'acquisto di macchinari per il raccolto. Da allora tali attrezzature sono diffuse sia in Grecia che in Spagna.

Dal 1993 nessuna azione comune prevista dal Regolamento (CEE) n. 389/82 ha beneficiato del sostegno finanziario comunitario, poiché il periodo per l'attuazione di siffatte azioni è concluso. Si osservi tuttavia che il suddetto regolamento non è stato abrogato e che le disposizioni relative alle organizzazioni in questione, segnatamente i loro statuti e il loro funzionamento, sono tuttora applicabili.

D'altronde, è opportuno precisare che il settore del cotone usufruisce di misure orizzontali strutturali e agroambientali che riguardano le aziende o le azioni collettive nelle regioni in cui il prodotto è coltivato.

Considerando che non risultava giustificato finanziare una seconda volta l'istituzione delle medesime associazioni di produttori e dato che il loro funzionamento è già sostenuto indirettamente dal regime cotone e dalle misure orizzontali, la Commissione ha deciso di non accogliere gli emendamenti 7, 8, 16 e 19 citati dall'onorevole parlamentare.

(2001/C 261 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0798/01
di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Certificato di provenienza dei bovini per mezzo di un «marchio auricolare biologico»

Attraverso varie notizie riportate dai media la Commissione è sicuramente venuta a sapere che, nel gennaio 2000, la november AG è stata insignita del premio per l'innovazione dell'economia tedesca destinato alle giovani imprese per l'elaborazione di un sistema di marcatura biologica.

Il «marchio auricolare biologico» è un metodo sicuro per identificare la provenienza degli animali e della carne. Contrariamente ai sistemi correnti, esso intende escludere ampiamente le possibilità di manipolazioni.

La Commissione ha l'intenzione di sostituire il «marchio auricolare biologico» ai metodi tradizionali di certificazione della provenienza, che impiegano marchi auricolari, passaporti e un dispendioso sistema di dichiarazione e di registrazione?

Quali difficoltà si oppongono, secondo la Commissione, all'introduzione del sistema di marcatura biologica?

Sono stati presentati alla Commissione calcoli sui costi legati all'impiego del sistema di marcatura biologica?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(2 maggio 2001)

Sebbene la messa a punto del sistema di marcatura biologica sia stata definita promettente dalla stampa, sono necessarie informazioni particolareggiate sull'affidabilità di tale sistema per poter valutare il «marchio auricolare biologico».

Per quanto concerne l'eventuale sostituzione del tradizionale dispositivo di identificazione dell'origine con marchi auricolari, passaporti per gli animali, dichiarazioni e registrazione, va sottolineato che la Commissione non intende proporre di attenuare in alcun modo le disposizioni che disciplinano l'identificazione e la registrazione.

I due principali obiettivi di queste disposizioni sono:

- la localizzazione e la rintracciabilità degli animali a fini veterinari, di capitale importanza per il controllo delle malattie contagiose;
- la gestione e il controllo dei premi per il bestiame nel quadro della riforma della politica agricola:

Con l'adozione, nel 1997, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, le prescrizioni esistenti in materia di identificazione e registrazione degli animali (Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992⁽²⁾) sono state rafforzate. Tale rafforzamento era diventato necessario poiché l'esperienza, segnatamente la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, ha dimostrato che l'applicazione delle norme esistenti in materia di identificazione e di registrazione non era stata pienamente soddisfacente e andava quindi migliorata.

Il sistema rafforzato di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: 1) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali; 2) basi di dati informatizzate; 3) passaporti per gli animali; 4) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

Queste disposizioni sono state trasposte nel regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio⁽³⁾.

Il regolamento (CE) n.1760/2000 impone alla Commissione l'obbligo di presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'identificazione elettronica entro il 31 dicembre 2001. Non è stato previsto nessun altro sistema alternativo di identificazione.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997.

⁽²⁾ GU L 355 del 5.12.1992.

⁽³⁾ GU L 204 dell'11.8.2000.

(2001/C 261 E/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0813/01
di Bernard Poignant (PSE) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Situazione della pesca alla spigola

Pressoché un anno fa era stata presentata un'interrogazione scritta sulla situazione della pesca alla spigola e sulla consistenza della popolazione di detto pesce (E-1334/00 ⁽¹⁾). Da allora la situazione, lungi dal migliorarsi, denota al contrario un'impennata dei volumi di spigole catturate con la rete a strascico.

Occorre pertanto chiedersi se sia opportuno introdurre una licenza di pesca speciale, derogatoria e non trasmissibile, onde ripristinare un livello di predazione compatibile con le capacità di ricostituzione delle scorte.

Occorre altresì interrogarsi sull'eventualità di decretare un fermo generalizzato della pesca durante il periodo di massima vulnerabilità ossia dal 15 febbraio al 31 marzo.

Ciò premesso, qual è l'opinione della Commissione su ambo i suggerimenti?

⁽¹⁾ GU C 81 E del 13.3.2001, pag. 28.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 2001)

Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, la Commissione ha chiesto al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) di presentare una relazione sullo stato di sfruttamento degli stock di spigole nell'Atlantico nordorientale e di suggerire strumenti tecnici atti a risolvere i problemi sollevati. Si prevede che il competente gruppo di lavoro del CIEM presenti una relazione sull'argomento nel mese di maggio 2001. La relazione costituirà la base per un'ulteriore analisi della problematica da parte della Commissione.

Entrambe le soluzioni proposte dall'onorevole parlamentare sono accettabili; è tuttavia prematuro prendere qualsiasi decisione finché il CIEM non abbia presentato la propria relazione e la Commissione non abbia effettuato ulteriori analisi.

⁽¹⁾ GU C 81 E del 13.3.2001.

(2001/C 261 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0818/01
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Distorsioni della concorrenza dovuti alla divergenza delle misure nazionali e regionali contro la BSE

Due giorni dopo il fallimento del Consiglio agricolo di lunedì 26 febbraio il governo francese ha deciso di sbloccare 8,5 miliardi di franchi per fornire un aiuto agli allevatori bovini colpiti dalla crisi della BSE. Questa misura deve essere preventivamente notificata alla Commissione unitamente ad una motivazione

dettagliata e può entrare in vigore solo dopo che la Commissione abbia dato la sua autorizzazione. Il ministro francese dell'agricoltura, Glavany, ritiene già che la sua proposta sia «perfettamente» conforme ai criteri enumerati dalla Commissione.

Già durante la tornata di gennaio 2001 la Commissione e il Consiglio erano stati esplicitamente posti in guardia contro le distorsioni della concorrenza dovute alla grande disparità delle misure di aiuto. Ciò nonostante, i 15 ministri dell'agricoltura e la Commissione non sono ancora riusciti a mettere a punto un quadro europeo comune per le conseguenze finanziarie della crisi della BSE.

Mentre per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti regna la massima incertezza, il Commissario per l'agricoltura Franz Fischler e il Consiglio si passano la patata bollente. Ad esempio, la sera di mercoledì 17 gennaio il Consiglio ha fatto sapere di essere consapevole dei rischi di distorsione della concorrenza che possono essere provocati dai sistemi di indennizzo per la raccolta e l'eliminazione dei materiali a rischio e dall'embargo del dicembre 2000 sulle farine animali (H-0002/01 ⁽¹⁾). In risposta all'interrogazione H-0003/01 ⁽²⁾ relativa a un approccio coordinato, il Commissario per l'agricoltura Fischler ha rinviato laconicamente all'organizzazione comune nei mercati nel settore delle carni bovine e all'obbligo di notifica delle misure fiscali e parafiscali.

1. Come valuta la Commissione gli aiuti finanziari del governo francese agli allevatori colpiti dalla crisi della BSE? Questi aiuti sono «perfettamente» conformi ai criteri stabiliti dalla Commissione?

2. Quali Stati membri hanno già notificato alla Commissione che intendono mettere a punto misure di aiuto nazionali? Queste misure di aiuto sono conformi ai criteri stabiliti dalla Commissione?

⁽¹⁾ Risposta scritta del 17.1.2001.

⁽²⁾ Risposta scritta del 16.1.2001.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 aprile 2001)

Effettivamente le autorità francesi hanno notificato alla Commissione l'intenzione di mettere a punto misure a favore degli allevatori colpiti dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). La Commissione, in stretta collaborazione con le autorità francesi, sta ora esaminando il progetto di aiuto in questione alla luce dell'articolo 87 (ex-articolo 92) del trattato CE. Essa, dunque, non è ancora in grado di esprimersi sulla decisione che adotterà in merito alla compatibilità degli aiuti in parola con le norme comunitarie relative alla concorrenza.

Attualmente anche l'Italia, l'Irlanda, la Spagna — a livello delle comunità autonome — e la Germania — a livello dei Länder — hanno notificato analoghe misure a favore degli allevatori colpiti dalla crisi della BSE. Tutte queste misure vengono ora vagliate dalla Commissione; non è ancora possibile, quindi, pronunciarsi sulla compatibilità dei regimi di aiuto notificati.

(2001/C 261 E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0821/01

di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Tabacco di qualità inferiore sovvenzionato

Può la Commissione indicare dettagliatamente l'identità dei principali destinatari del tabacco che viene coltivato all'interno dell'UE e che beneficia di ingenti sussidi (circa mille milioni di euro) nel quadro della Politica agricola comune? È in grado la Commissione di confermare che una parte considerevole di tale tabacco viene esportata verso paesi non membri dell'UE in quanto di qualità inferiore alle norme e che viene utilizzata per la produzione di sigarette ad elevato contenuto di catrame e/o nicotina?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(26 aprile 2001)*

In base agli ultimi dati disponibili (1999), i principali mercati per le esportazioni comunitarie di tabacco greggio sono i seguenti:

- Russia (20 % del totale delle esportazioni comunitarie), Stati Uniti (13 %), Egitto (7 %), Polonia (6 %), Romania (6 %), Svizzera (5 %), Algeria (5 %), Giappone (3 %), Ucraina (3 %), Indonesia (2 %), Turchia (2 %), Uruguay, (2 %), Repubblica ceca (2 %), Tunisia (2 %) e Ungheria (2 %).

Le esportazioni comunitarie di tabacco greggio sono scese da 192 000 tonnellate nel 1995 a 118 000 tonnellate nel 1999, con una riduzione dunque del 40 % circa, soprattutto nel comparto dei tabacchi a basso prezzo; ciò significa che la qualità del tabacco esportato è migliorata, come dimostra l'incremento del valore unitario del prodotto esportato. Il valore unitario medio del tabacco comunitario esportato verso i 15 principali paesi importatori ha rappresentato, nel 1995, circa il 30 % del valore unitario medio del tabacco importato in provenienza dai 15 principali paesi esportatori. Nel 1999 tale percentuale è salita al 60 %. Il prezzo medio del tabacco greggio comunitario esportato era di 2,49 euro al chilogrammo nel 1999, mentre il prezzo medio mondiale era approssimativamente di 2,60 U\$.

Quanto alla destinazione finale del tabacco greggio comunitario esportato, la Commissione non è in grado di confermare se una porzione considerevole viene utilizzata per la produzione di sigarette ad elevato contenuto di catrame e nicotina. In realtà, le sigarette vengono prodotte con vari tipi di miscele di tabacco greggio di diverse provenienze. Non va dimenticato che gli additivi e la tecnologia di fabbricazione utilizzati dall'industria del tabacco incidono in modo significativo sul contenuto di nicotina e catrame nelle sigarette.

Inoltre, la nuova riforma dell'organizzazione comune di mercato del tabacco greggio, applicata dal 1999, ha incorporato un programma di riscatto delle quote e la possibilità di effettuare trasferimenti tra varietà. Ciò ha dato origine a un calo della produzione delle varietà di tabacco a basso prezzo, le quali contengono spesso livelli elevati di catrame e nicotina.

(2001/C 261 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0822/01**di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione***(13 marzo 2001)*

Oggetto: Distruzione di tesori culturali in Afghanistan

Il governo dei talebani ha di recente preso in Afghanistan la criminale decisione di distruggere una moltitudine di monumenti non musulmani che si trovano nel territorio del paese. Tesori realizzati migliaia di anni fa come i monumenti di epoca ellenistica e le statue buddiste hanno già cominciato ad essere trasformati o lo saranno tra breve in mucchi di pietre a causa di un'anacronistica esplosione di odio e disprezzo verso i tesori creati dall'attività umana.

Può la Commissione europea riferire se intende agire immediatamente e, se sì, in che modo per porre istantaneamente fine a questa distruzione e salvare quanti più monumenti possibili dalla mania distruttiva dei talebani, dato che molti di tali tesori costituiscono anche simboli della creazione culturale europea? Dispone essa di fondi da destinare alla tutela del patrimonio culturale mondiale? Che ne pensa anche dell'idea di costituire un fondo speciale per l'acquisto di opere culturali minacciate di distruzione?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione*(7 maggio 2001)*

Nonostante la serie senza precedenti di appelli lanciati dai governi, dalle organizzazioni internazionali, religiose e culturali di tutto il mondo, il capo dell'organizzazione talebana dell'Afghanistan, Mullah Omar, ha rifiutato di revocare l'ordine di distruggere le due statue buddiste a Bamiyan. Si apprende ora dai comunicati stampa che le statue sono state distrutte.

Non appena la notizia dall'Afghanistan relativa all'ordine di distruzione delle statue ha raggiunto il resto del mondo, l'Unione europea ha immediatamente emesso una dichiarazione chiedendo con insistenza al governo talebano di non applicare ciò che essa chiamava «questa decisione estremamente tragica, che priverebbe il popolo afgano del suo ricco patrimonio culturale».

L'ultima posizione comune dell'Unione sull'Afghanistan, del 22 gennaio 2001 ⁽¹⁾, afferma che l'Unione intende chiedere a tutte le fazioni di rispettare e proteggere il patrimonio culturale dell'Afghanistan e si prefigge di incoraggiare le attività nell'ambito delle organizzazioni dell'UNESCO e della Società per la conservazione del patrimonio culturale dell'Afghanistan.

Il bilancio della Comunità non prevede il finanziamento di misure atte a proteggere il patrimonio culturale mondiale né esiste attualmente alcun progetto della Comunità finalizzato a creare un fondo speciale per l'acquisto di opere d'arte minacciate di distruzione.

⁽¹⁾ GU L 21 del 23.1.2001.

(2001/C 261 E/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0825/01

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Inquinamento dei fiumi Cares e Deva nei Picos d'Europa

I Picos de Europa sono situati nel nord della Spagna — nelle regioni Asturie, León e Cantabria — e sono stati dichiarati parco nazionale dalle autorità spagnole.

Betulle, querce, tassi, agrifogli, frassini, tigli, ecc., ospitano una ricca fauna con 64 specie di mammiferi, 146 tipi di uccelli, di cui varie protette come il gallo cedrone, l'aquila reale, l'astore. E' l'unico parco nazionale in cui vivono orsi, lupi e salmoni — tre delle specie più rappresentative della nostra fauna.

Fino a non molti anni fa i fiumi che attraversano il Parco nazionale erano puliti e trasparenti; negli ultimi dieci anni scarichi urbani e agricoli non depurati stanno minacciando la loro purezza. Crediamo che gli scarichi nei fiumi Deva e Cares e nei loro affluenti possano costituire una violazione delle direttive 78/659/CEE ⁽¹⁾, 79/923/CEE ⁽²⁾, 91/271/CEE ⁽³⁾ e 76/464/CEE ⁽⁴⁾ relative alla qualità delle acque, della direttiva 91/676 recentemente modificata sull'inquinamento da nitrati, nonché della direttiva sugli «Habitat» 92/43/CEE ⁽⁵⁾.

Come intende agire la Commissione, in qualità di custode dei trattati, per far sì che il diritto comunitario in materia ambientale sia rispettato in questa regione?

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(24 aprile 2001)

La Commissione è al corrente dei fatti riportati dall'onorevole parlamentare.

Ha infatti ricevuto di recente una denuncia in merito, che è attualmente in corso di analisi.

Fedele al suo ruolo di custode dei trattati, la Commissione non mancherà di prendere le misure necessarie per garantire anche nel caso in esame la piena osservanza della legislazione comunitaria applicabile.

(2001/C 261 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0826/01**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(19 marzo 2001)

Oggetto: Contributo alla lotta contro l'AIDS mediante il sostegno alla legge sudafricana sui prodotti medicinali

1. E' la Commissione informata del fatto che il 5 marzo p.v. si aprirà presso il Tribunale supremo di Pretoria la causa intentata da 42 ditte farmaceutiche contro lo Stato sudafricano al fine di bloccare la legge sudafricana sui prodotti medicinali, che permette al Sudafrica di produrre e importare medicinali a buon mercato contro l'AIDS e altre malattie?
2. È la Commissione a conoscenza della lettera del 22 febbraio 2001 di Weemos, Niza e 22 altre organizzazioni olandesi, che chiedono il suo sostegno alla legge sudafricana sui prodotti medicinali del 1997, e quali iniziative intende assumere a seguito di tale lettera?
3. Ritiene, in linea generale, che si faccia attualmente abbastanza per quanto riguarda la fornitura di medicinali contro l'AIDS ad un prezzo accessibile, alla luce della povertà in cui versano i paesi in via di sviluppo, e riconosce che occorre appoggiare iniziative concrete quale quella della Cipla di Bombay o quella a favore di medicinali a buon mercato in Brasile?
4. Riconosce che occorre anche ricercare soluzioni strutturali al problema dell'accessibilità economica dei medicinali? Ha progetti concreti al riguardo? In caso affermativo, quali, e quando intende renderli pubblici?

Risposta data dal sig. Lamy A nome della Commissione

(6 aprile 2001)

1. La Commissione è a conoscenza del procedimento giudiziario intentato da alcune società farmaceutiche davanti al Tribunale supremo sudafricano contro lo Stato del Sudafrica in relazione alla legge di modifica della legge sul controllo dei prodotti medicinali e sostanze collegate. Tuttavia, non è nella prassi della Commissione fare osservazioni su procedimenti pendenti dinanzi ad un tribunale, che sia in uno Stato membro o in un paese terzo.
2. Per quanto riguarda la lettera del 22 febbraio 2001 redatta da 24 associazioni dei Paesi Bassi, la Commissione ha risposto il 19 marzo 2001. Una copia di detta risposta è stata spedita direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato del Parlamento.
3. La Commissione accoglie con favore tutte le iniziative volte ad abbassare i prezzi dei medicinali essenziali. La Commissione ritiene che l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) assicuri ai membri dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) la flessibilità necessaria per tutelare le esigenze di salute pubblica. La Commissione è a conoscenza dell'iniziativa brasiliana per fornire medicinali a prezzi abbordabili ai suoi pazienti affetti da virus d'immunodeficienza umana (HIV) o da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), nonché della recente offerta della Cipla di Bombay. Tuttavia, non le sono ancora pervenute informazioni dettagliate su tali iniziative.
4. La Commissione è fermamente convinta che si deve fare di più per migliorare l'accesso alla salute, e per rendere i prodotti medicinali disponibili, a prezzi accessibili, alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. È proprio questo il motivo per cui la Commissione ha istituito una strategia globale entro la metà del 2000 a cui ha affiancato il suo «Programma d'azione: Azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà»⁽¹⁾ adottato il 21 febbraio 2001. Il programma descrive le azioni da intraprendere nei prossimi cinque anni, miranti soprattutto a:
 - ottimizzare gli effetti degli interventi sulla salute, sull'AIDS e sulla popolazione attraverso il sostegno comunitario allo sviluppo e partenariati a livello mondiale;
 - rafforzare le politiche in campo farmaceutico, l'incremento delle capacità produttive e lo sviluppo di capacità per la produzione di prodotti farmaceutici a livello locale;

- istituire un meccanismo mondiale di prezzi a livelli differenziati per i prodotti farmaceutici e ridurre le tariffe e gli altri costi che gravano sui prodotti farmaceutici;
- assistere i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC nell'attuazione dell'Accordo TRIPS e promuovere un dibattito internazionale sul collegamento tra tale Accordo e le questioni di tutela della salute pubblica;
- rafforzare ed incrementare il sostegno alla ricerca e sviluppo, in particolare per i vaccini.

Questo Programma d'azione è alla base della politica della Commissione in materia di malattie contagiose e riduzione della povertà, che comprende anche la questione dell'accesso ai medicinali a prezzi abbordabili.

⁽¹⁾ COM(2001) 96 pubblicata sul sito: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2000/com2000_0585en02.pdf e http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0096en01.pdf.

(2001/C 261 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0832/01

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(20 marzo 2001)

Oggetto: Catasto nazionale greco e andamento dei lavori

Il catasto nazionale è stato più volte definito in Grecia la «più grande delle grandi opere». Il suo obiettivo è quello di procedere alla più minuziosa catalogazione della proprietà immobiliare pubblica e privata per porre fine alle occupazioni di suolo pubblico e agli incendi boschivi e proteggere così più efficacemente la proprietà privata di tutti i cittadini greci. L'Unione europea finanzia il completamento di questa opera assai onerosa che però sembra non procedere ai ritmi che dovrebbe, il che ne ostacolerà nel prossimo futuro il completamento integrale malgrado le ripetute assicurazioni date dal governo al riguardo.

Può la Commissione europea riferire qual è l'ammontare complessivo del finanziamento comunitario impegnato per il completamento del catasto nazionale in Grecia e quale percentuale ne è stata sinora utilizzata? Quale valutazione essa dà dell'andamento dei lavori in questione? In quanti anni calcola che l'opera verrà completata ai ritmi in cui si procede negli ultimi tempi? Esistono dati in merito al lasso di tempo occorrente per il completamento di analoghi lavori in altri Stati membri dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(8 maggio 2001)

Il progetto «Catasto Nazionale» fruisce di un contributo comunitario a titolo del programma operativo (PO) «Ambiente» del secondo quadro comunitario di sostegno per la Grecia del periodo di programmazione 1994-1999.

Il costo previsto inizialmente per il progetto era pari a 172 milioni di €. Successivamente ad una modifica del sopra citato PO, il costo totale ammonta ora a 138,9 milioni di €, con un contributo del 75 % del Fondo europeo di sviluppo regionale.

La totalità degli stanziamenti è stata impegnata dall'agenzia che ha curato la realizzazione del progetto. Finora, il tasso di assorbimento degli stanziamenti comunitari è del 96 %.

Il ritmo di realizzazione del progetto non è soddisfacente poiché, conformemente ai dati del relativo PO, i risultati attesi per la fine del 2001 riguardavano un catasto operativo che avrebbe coperto una superficie di 28 223 km². Ora, dai dati disponibili risulta che i lavori in atto interessano solo 8 000 km² e che il loro stato di avanzamento corrisponde appena al 21 % delle previsioni.

Va da sé che, al ritmo attuale, occorreranno ancora molti anni prima che il progetto venga portato a termine, ammesso che siano disponibili i fondi necessari. Nella fase attuale, tuttavia, la Commissione non può calcolare con esattezza quanto tempo sarà ancora necessario.

Per quanto concerne la realizzazione di progetti analoghi in altri Stati membri, nulla di simile è stato intrapreso in altri Stati membri, dato che tutti dispongono già da moltissimi anni di un catasto realizzato su una base e con tecniche molto diverse.

(2001/C 261 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0839/01

di Anders Wijkman (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Mühlenberger Loch

Il Mühlenberger Loch, vicino ad Amburgo, che è la laguna d'acqua dolce più grande dell'Unione europea, è definito habitat di Natura 2000 dalla Direttiva del Consiglio 79/409/CEE⁽¹⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici e dalla Direttiva del Consiglio 92/43/CEE⁽²⁾ sulla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

E' vero che il 15 marzo 2000 il Cancelliere Federale tedesco ha inviato al Presidente della Commissione una lettera per chiedere urgentemente che la Commissione desse il suo nullaosta al progetto airbus che avrebbe implicazioni tali da compromettere l'equilibrio ecologico della suddetta laguna?

E' vero che non appena ricevuta la lettera, la Commissione ha rimosso ogni ostacolo allo sviluppo dell'habitat sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva sugli habitat?

Può la Commissione precisare se sono stati rispettati tutti i requisiti che l'articolo 6, paragrafo 4 prevede per gli habitat prioritari?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 aprile 2001)

I piani e progetti che, a seguito di una valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ (direttiva Habitat) risultano presentare incidenze significative per un sito Natura 2000 (ad es.: significativi impatti negativi rispetto agli obiettivi di conservazione del sito), possono essere realizzati nonostante tali risultati negativi unicamente alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva che si riassumono come segue:

- a) assenza di soluzioni alternative;
- b) esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ad esempio qualora nel sito in causa si trovino un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria; alla base del suddetto interesse pubblico possono essere addotte soltanto considerazioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- c) adozione di ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale di Natura 2000, di cui va informata la Commissione.

Poiché la valutazione tecnica indicava che il progetto avrebbe presentato un impatto significativo su una specie di pianta prioritaria la *Oenanthe conioides* dell'allegato II della direttiva Habitat, la Germania ha richiesto con lettera del 25 ottobre 1999 un parere della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat.

La Commissione ha accolto la tesi della mancanza di soluzioni alternative per il progetto e dell'esistenza di un rilevante interesse pubblico data l'importanza economica a livello europeo del progetto in questione in un mercato internazionale altamente concorrenziale come quello del trasporto aereo.

Dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat ed aver ricevuto in particolare l'assicurazione da parte della Germania che altri siti per la specie *Oenanthe conioides* sarebbero stati proposti nel 2000, la Commissione ha ritenuto che la Germania abbia rispettato le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat (citata in precedenza) ed ha pertanto espresso parere favorevole il 19 aprile 2000.

La Commissione conferma di aver ricevuto tra l'altro una lettera del Cancelliere tedesco in data 15 marzo 2000.

(¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(2001/C 261 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0842/01

di José Pomés Ruiz (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Denuncia n. 2000/4241 SG(2000) A/15164/3

Il 2 dicembre 1998 due camion spagnoli che trasportavano 250 maiali ciascuno, proprietà dell'azienda zootecnica Biurrun S.L., si dirigevano verso il macello di Caso, Malveira (Portogallo) quando all'altezza di Aguas de Moura sono stati intercettati da un gruppo di 30/40 persone, alcune incappucciate e dotate di armi da fuoco e altri oggetti contundenti. I camion sono stati sequestrati e spinti con il loro carico in un burrone, causando la perdita totale del bestiame e la distruzione dei veicoli di trasporto.

Dopo una lunga procedura avviata già da due anni e tuttora infruttuosa, nonostante la condanna dei fatti da parte del governo portoghese, quali misure ha adottato la Commissione alla luce della denuncia n. 2000/4241 (SG(2000) A/15164/3) presentata il 17 novembre 2000 contro la Repubblica portoghese per violazione del diritto comunitario per quanto concerne la libera circolazione delle merci?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 aprile 2001)

La Commissione ha esaminato la denuncia n. 2000/4241 relativa agli atti di violenza commessi da privati il 2 dicembre 1998, che hanno causato gravi danni materiali agli autocarri che trasportavano il bestiame, la perdita di diversi animali e svariate difficoltà per ottenere il risarcimento dei danni.

Al pari della condanna espressa dalle stesse autorità portoghesi, la Commissione tiene a sottolineare di aver sempre assunto una posizione di condanna nei confronti degli atti di violenza commessi da privati contro il principio della libera circolazione delle merci.

Come è noto, il fatto che le autorità competenti dello Stato membro interessato omettano di prendere le misure di ordine pubblico necessarie per porre fine a questo tipo di situazioni ha condotto in precedenza la Commissione ad avviare una procedura di infrazione e la Corte di giustizia a dichiarare, nella sentenza del 9 dicembre 1997, relativa alla causa C-265/95 Commissione/Francia, che «non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ed adeguati affinché atti di singoli non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e dall'art. 30 del Trattato CE (ora art. 28 CE), in combinato disposto con l'art. 5 di detto Trattato (ora art. 10 CE)» (Racc. pag. I-6959).

Tuttavia, nel caso in questione, sembrerebbe che le considerazioni in base alle quali la Corte di giustizia ha constatato la mancata adozione, da parte della Francia, di «tutti i provvedimenti necessari ed adeguati», ovvero la durata del periodo in cui si erano verificati gli incidenti e l'elevata frequenza degli stessi, siano difficilmente applicabili a un incidente isolato e imprevedibile quale appunto l'intercettazione dei due automezzi dell'azienda «Biurrun L.S.».

Ciò premesso, la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale il principio della responsabilità dello Stato per danni causati a privati a causa di violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato (v. sentenza del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 et C-9/90, Francovich, Racc. pag. I-5357 e sentenza del 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame III, Racc., pag. I-1029), sembrerebbe dunque difficilmente applicabile al caso riferito nella denuncia n. 2000/4241.

Sebbene i fatti esposti nella denuncia n. 2000/4241 risalgano ormai al 1998 e anche se non è al corrente di nuovi incidenti che possano rivelare un atteggiamento lassista da parte delle autorità portoghesi nell'attuare i provvedimenti adeguati per impedire atti di privati che ostacolano la libera circolazione delle merci, la Commissione si è rivolta alle autorità portoghesi, onde conoscere i dispositivi adottati per far fronte in futuro a questo tipo di situazioni, tenuto conto in particolare degli obblighi loro imposti dal regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 337 del 12.12.1998.

(2001/C 261 E/236)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0846/01
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(22 marzo 2001)

Oggetto: Prodotti a base di squalo serviti nei ristoranti della Commissione

Vista la preoccupazione per la riduzione degli stock di squali, intende la Commissione impegnarsi ad assicurare che non vengano servite zuppe di pinne di squalo e altri piatti a base dello stesso pesce nei ristoranti della Commissione o in occasione di manifestazioni ufficiali?

I Questori del Parlamento europeo si sono già impegnati a proibire che nei ristoranti del Parlamento vengano serviti piatti a base di carne di squalo.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(2 maggio 2001)

La Commissione conferma che non saranno serviti né zuppe di pinne di squalo né altri piatti a base di questo pesce nei suoi ristoranti o in occasione di manifestazioni ufficiali.

(2001/C 261 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0858/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(22 marzo 2001)

Oggetto: Diritto della Commissione di ritirare proposte

1. Ritiene la Commissione di avere il diritto di porre di fatto un veto sulla legislazione ritirando dal Consiglio e dal Parlamento europeo qualsiasi proposta che abbia presentato?
2. Hanno i servizi giuridici delle altre istituzioni contestato tale opinione della Commissione?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(18 aprile 2001)

1. Ai sensi dell'articolo 250 (ex-articolo 189A), paragrafo 2 del trattato CE, «Fintanto che il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario». Il potere di modifica associato al diritto di iniziativa della Commissione ha, per corollario, il potere di ritirare una proposta, che la Commissione non può però esercitare incondizionatamente.

Secondo la dottrina attuale, la Commissione può ritirare le sue proposte in due casi:

- quando la proposta rischia di essere snaturata dal Consiglio o quando la prevista decisione rischia di condurre ad una violazione del trattato CE (articolo 211 (ex-articolo 155), primo trattino, del trattato CE). La Commissione non esercita, tuttavia, questo potere quando ciò determinerebbe inadempimento, da parte del legislatore, di un obbligo previsto dal trattato. Non esercita quindi alcun diritto di veto;
 - quando una proposta non è più attuale o è stata sostituita da un'altra proposta. In questo caso, il ritiro ha carattere puramente amministrativo. Il Parlamento ne è informato un mese prima che la decisione di ritiro sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
2. Non spetta alla Commissione pronunciarsi sull'atteggiamento dei servizi giuridici delle altre Istituzioni. Essa constata, tuttavia, che nessuna delle sue decisioni di ritiro è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia.

(2001/C 261 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0859/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(22 marzo 2001)

Oggetto: Ritiro delle proposte da parte della Commissione

Può la Commissione precisare in quante occasioni ha ritirato una proposta di direttiva o di regolamento del Consiglio dei Ministri o del Parlamento europeo in ognuno degli ultimi cinque anni, indicando il numero di riferimento della proposta e dando una breve descrizione dell'oggetto?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(18 aprile 2001)

Durante gli ultimi cinque anni non è stata ritirata nessuna proposta per motivi di merito. Quanto ai ritiri amministrativi, si invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta alla Sua interrogazione E-0858/01 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 210.

(2001/C 261 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0868/01
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(22 marzo 2001)

Oggetto: Visite di funzionari del governo di Taiwan presso l'Unione europea

Può la Commissione confermare se rientra nella politica dell'UE non permettere a funzionari governativi taiwanesi di recarsi in visita presso gli Stati membri dell'Unione europea? Se così stanno le cose, può la Commissione far sapere chi ha preso tale decisione?

Inoltre, può la Commissione spiegare i motivi per cui una tale decisione è stata presa ed è ancora in vigore oggi, dal momento che Taiwan è un solido Stato democratico che intrattiene relazioni amichevoli con l'UE, contrariamente alla Repubblica popolare cinese, che è stata ripetutamente criticata per le sue violazioni dei diritti umani?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(15 maggio 2001)

Non rientra nella politica dell'Unione negare il visto d'entrata ai funzionari del governo di Taiwan.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio, del 12 marzo 1999, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri⁽¹⁾, i cittadini di Taiwan devono essere in possesso di un visto d'entrata per recarsi in uno Stato membro.

Il nuovo regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁽²⁾, che sostituisce il regolamento n. 574/1999, è entrato in vigore il 10 aprile 2001. Il nuovo negoziato, che mantiene l'obbligo del visto per i cittadini di Taiwan, non viene applicato dall'Irlanda e dal Regno Unito, i quali possono riesaminare la propria politica in materia qualora lo desiderino.

Per gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen⁽³⁾, le decisioni relative alla concessione di visti individuali per soggiorni di breve durata vengono adottate conformemente alle norme della convenzione di Schengen e all'istruzione consolare comune. Tali norme richiedono che ciascuna richiesta sia valutata singolarmente. I servizi consolari devono verificare, in particolare, se il richiedente soddisfa le condizioni di ingresso specificate nella convenzione di Schengen (ad esempio, il richiedente deve essere in possesso di un documento di viaggio valido e disporre di sufficienti mezzi di sussistenza; nei suoi confronti non deve essere stato dato un allarme ai fini del rifiuto dell'ingresso e non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno Stato membro che applichi la convenzione).

È possibile che si sia deciso di rifiutare il visto a cittadini di Taiwan, nonché a cittadini di altri paesi terzi, in casi in cui non fossero soddisfatte le suddette condizioni.

Va rammentato altresì che un visto Schengen è valido per tutti gli Stati membri (ad eccezione di Irlanda e Regno Unito), nonché per l'Islanda e la Norvegia.

⁽¹⁾ GU L 72 del 18.3.1999.

⁽²⁾ GU L 81 del 21.3.2001.

⁽³⁾ Tutti gli Stati membri ad eccezione di Irlanda e Regno Unito.

(2001/C 261 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0874/01
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Binocoli Swarovski

E' conforme con il trattato che un produttore (Ditta Swarovski, Tirolo, Austria) e/o un grossista della Ditta Swarovski non rifornisca e/o rifiuti di rifornire un rivenditore (Ditta Saalberger, Carinzia, Austria) con i suoi articoli (binocoli) adducendo, a tutt'oggi, come motivo il prezzo di rivendita troppo basso praticato dalla predetta Ditta Saalberger?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(11 aprile 2001)

Sulla scorta delle informazioni contenute nell'interrogazione, la Commissione non è in grado di prendere posizione. Non rifornire un rivenditore, persino se il motivo addotto è un prezzo di rivendita troppo basso, di per sé non costituisce un'infrazione all'articolo 81 (ex articolo 85) del trattato CE, sempreché non esistano intese o pratiche concordate tra diverse imprese che abbiano per effetto di impedire il gioco della concorrenza. Non è possibile escludere che la decisione di non rifornire un rivenditore a causa dei prezzi troppo bassi che pratica costituisca uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato CE. In ogni caso, il produttore o il fornitore in questione dovrebbe detenere una posizione dominante sul mercato in questione. Peraltro, le disposizioni suddette sono d'applicazione solo in presenza di pratiche che pregiudichino sensibilmente il commercio tra Stati membri. L'interessato può eventualmente rivolgersi alla Commissione fornendole maggiori ragguagli.

(2001/C 261 E/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0875/01
di Hans-Peter Mayer (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Normativa sugli appalti

Il Comune G conclude con la ditta D un contratto di gestione di edifici (contratto di cessione generale) denominato anche «contratto di portineria». Il contratto non è stato aggiudicato mediante una gara pubblica in quanto il Comune G non ritiene possibile una descrizione particolareggiata e globale delle prestazioni. Oggetto del contratto è la fornitura di opere di artigianato e servizi nei settori della gestione di locali (ossia nessuna programmazione di direzione di lavori, bensì censimento dei locali negli edifici del Comune), della gestione del valore immobiliare e della gestione della manutenzione (= prestazioni edilizie).

L'importo dell'appalto è ignoto; esso può ammontare a più o meno di 200 000 euro.

Per l'adempimento del contratto, l'impresa appaltatrice (impresa generale) si serve di subappaltatori esterni e di proprie imprese senza bandire i singoli appalti.

Le gare di appalto da parte della suddetta impresa (impresa generale) non sarebbero infatti indispensabili, trattandosi di un'impresa privata. Con i subappaltatori si possono condurre trattative preliminari o a posteriori.

Il Comune G intende in tal modo far sì che un numero più elevato possibile di appalti venga assegnato nell'ambito del Comune.

Le associazioni di categoria e le Camere dell'industria e del commercio ravvisano in tale comportamento una violazione delle direttive UE sugli appalti ed un'elusione della normativa tedesca in materia di appalti edili (VOB/VOL) mediante regolamenti di attuazione dei ministri dei Länder.

Qual è la situazione di diritto per quanto riguarda gli appalti per un valore inferiore a 200 000 euro?

Qual è la situazione di diritto per quanto riguarda gli appalti per un valore superiore a 200 000 euro?

Risposta data dal sig. Bolkestein A nome della Commissione

(26 aprile 2001)

Il comune menzionato nell'esempio fornito è un'amministrazione aggiudicatrice a termini della legislazione europea sugli appalti pubblici. Ad alcuni appalti pubblici d'opere e servizi del comune stesso si applicano quindi la direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽¹⁾ e la direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽²⁾, quali modificate dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/52/CE del 13 ottobre 1997 ⁽³⁾.

Il comune è tenuto a bandire una gara d'appalto per i servizi se sussistono le due condizioni seguenti: i servizi in questione riguardano la pulizia degli edifici, la gestione delle proprietà immobiliari o l'ingegneria, anche integrata, a termini delle categorie 12 e 14 dell'allegato I A della direttiva 92/50/CEE, ed il valore globale dei servizi da prestare è pari ad almeno 200 000 €. Per le opere pubbliche invece il comune deve bandire una gara d'appalto unicamente qualora il valore globale di tali opere sia pari ad almeno 5 milioni di €. Se i servizi di gestione delle proprietà immobiliari coprono sia servizi pubblici che opere pubbliche le modalità di applicazione della direttiva vanno decise in riferimento alla natura della prestazione principale oggetto del contratto (opere o servizi).

Per indire l'appalto del contratto si deve pubblicare un apposito bando. Di norma il comune deve aggiudicare il contratto nell'ambito di una procedura aperta o ristretta; in particolari circostanze il comune ha però facoltà di aggiudicare il contratto in esito ad una procedura negoziata, previa pubblicazione della stessa. Ciò si verifica quando la natura dei servizi da ottenere, specialmente nel caso di servizi intellettuali, è tale da rendere impossibile stabilire le specifiche del contratto con precisione sufficiente a consentire di aggiudicare il contratto stesso selezionando l'offerta migliore in base alle regole che disciplinano la procedura aperta o quella ristretta. L'onere di provare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare il ricorso alla procedura negoziata incombe al comune che intende far valere dette circostanze.

Sotto il profilo del diritto europeo nulla osta a che il comune aggiudichi il contratto ad un capocommessa, consentendogli il subappalto a terzi. In ogni caso il contratto del comune dev'essere stato oggetto di un appalto indetto mediante pubblicazione del relativo bando, ed inoltre dev'essere stato aggiudicato nel rispetto di quanto disposto dalle direttive ad esso applicabili. Le disposizioni delle direttive si applicano al subappalto a terzi soltanto qualora il capocommessa sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice a termini delle direttive.

Se il valore complessivo del contratto non raggiunge le soglie fissate le direttive 92/50/CEE e 93/37/CEE non si applicano. Ciononostante il comune deve rispettare il diritto comunitario nell'aggiudicazione dei contratti, in particolare comportandosi conformemente al principio di non discriminazione sancito dal trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

⁽³⁾ GU L 328 del 28.11.1997.

(2001/C 261 E/242)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0887/01
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione**

(27 marzo 2001)

Oggetto: Quantità di uranio impoverito importate ed esportate ogni anno dagli Stati membri dell'UE

Può la Commissione pubblicare una tabella delle quantità di uranio impoverito rispettivamente importate ed esportate dagli Stati membri dell'Unione europea ogni anno a partire dal 1991?

Risposta del sig. Solbes Mira in nome della Commissione*(23 maggio 2001)*

Dal 1988 la Commissione (l'Istituto statistico delle Comunità europee- Eurostat) raccoglie e pubblica statistiche sul commercio extra- ed intracomunitario. La fonte delle informazioni è costituita dalle dichiarazioni in dogana per i dati extracomunitari e dalle dichiarazioni Intrastat per i dati intracomunitari. I dati inerenti al commercio dell'uranio impoverito sono raccolti sulla base dei prodotti definiti secondo i seguenti codici della nomenclatura combinata:

Codice 2844 30 11:

- Cermet che racchiudono uranio impoverito in U 235 o composti di detto prodotto.

Codice 2844 30 19:

- Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni, prodotti ceramici e mescolanze che racchiudono uranio impoverito in U 235 o composti di detti prodotti (esclusi i cermet).

Codice 2844 30 91:

- Composti dell'uranio impoverito in U235 o torio, anche mescolati tra loro (Euratom) ad esclusione dei sali di torio.

Dati isolati per l'uranio impoverito in U235 non sono disponibili.

Nota: per taluni Stati membri i dati del commercio relativo ai codici 2844 30 19 e 2844 30 91 sono riservati e pertanto non vengono pubblicati.

In un allegato inviato direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento sono forniti dati inerenti ai prodotti succitati.

(2001/C 261 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0897/01**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione***(19 marzo 2001)*

Oggetto: Trasferimenti netti della PAC

Il 31 gennaio 2001 la Commissione ha presentato la seconda relazione sulla coesione economica e sociale. Nella tabella A. 26 dell'allegato, relativa ai trasferimenti netti della PAC, la Commissione giunge alla conclusione che il Portogallo, uno dei paesi più poveri dell'UE, è contribuente netto della PAC, anche se, nel periodo 1993-1998, il contributo si è ridotto. Nella prima relazione sulla coesione economica e sociale la Commissione giungeva alle stesse conclusioni.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione comunicare:

- i dati preliminari per tutti gli Stati membri e il metodo di calcolo utilizzato che hanno portato alle conclusioni della tabella A. 26, visto che alle pagine 12 e 13 del COM(2001) 24 e negli allegati non sono specificati;
- il saldo finanziario (contribuenti e beneficiari netti) per tutti gli Stati membri dal 1994 al 2001 (stima), a prezzi costanti;
- se possibile, il saldo finanziario per lo stesso periodo, compensato con i flussi commerciali intracomunitari (entrate e uscite) per ciascuno Stato membro?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(8 maggio 2001)*

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento la copia dei risultati dello studio sul quale si è basata la redazione della parte della seconda relazione sulla coesione economica e sociale ⁽¹⁾ relativa al contributo della politica agricola comune alla coesione.

⁽¹⁾ COM(2001) 24 def.

(2001/C 261 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0898/01

**di Renato Brunetta (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE),
Vitaliano Gemelli (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE), Cristiana Muscardini (UEN),
Francesco Speroni (TDI) e Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione**

(28 marzo 2001)

Oggetto: Divergenze tra previsioni e consuntivi nei dati macroeconomici italiani: impatto sulle valutazioni della Commissione

L'ISTAT (Istituto nazionale italiano di statistica) ha pubblicato, il 1° marzo 2001, il consuntivo annuale della contabilità nazionale italiana, comunicando le sue stime relative al Prodotto interno lordo (PIL) per il 2000 e la correzione delle stesse stime per gli anni 1997-1999 rispetto a quelle fornite lo scorso anno.

Alla luce di tali dati emergono variazioni, anche consistenti, relative ai consumi delle famiglie (+ 1,5 %) alle importazioni (+ 1,5 %), agli investimenti (+ 1,3 %) e al PIL (+ 0,7 %).

I dati divulgati relativi al 2000 sono scarsamente compatibili con le informazioni statistiche finora disponibili. La revisione media del tasso di crescita del PIL nel triennio 1997-1999 è stata di oltre il 14 %, i tassi di crescita dei consumi delle famiglie di oltre il 30 % e quelli degli investimenti di oltre il 70 %.

L'ISTAT ha comunicato inoltre l'elenco delle nuove fonti statistiche sulle quali ha basato la revisione delle sue stime. Si ravvisa una discrepanza significativa tra i segnali che emergono dai dati congiunturali (inclusi i conti economici nazionali trimestrali) e i dati del consuntivo annuale.

La discordanza esistente tra l'informazione congiunturale e i dati annuali fa temere che gli indicatori congiunturali su cui l'ISTAT costruisce i propri conti trimestrali stiano diventando sempre più parziali e meno affidabili.

Può la Commissione far sapere:

- se le nuove fonti statistiche utilizzate dall'ISTAT sono note alle istituzioni comunitarie;
- se le revisioni operate da tale istituto abbiano un impatto sulle valutazioni dell'economia italiana, che il trattato CE le impone di valutare;
- e infine, quali azioni intende intraprendere in merito?

Risposta del sig. Solbes Mira in nome della Commissione*(5 giugno 2001)*

Effettivamente l'Istituto italiano di statistica (ISTAT) ha pubblicato in marzo i dati italiani relativi al prodotto interno lordo (PIL) per il 2000 unitamente a delle revisioni per gli anni 1977-1999, revisioni rivelatesi alquanto importanti.

L'ampiezza di tali revisioni, forse dovuta a svariati fattori come ad esempio la difficile fase dell'attuazione del nuovo sistema di contabilità nazionale, il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95), che prende in considerazione nuove fonti statistiche e rilevanti cambiamenti dei concetti rispetto al sistema precedente. Altri Stati membri si trovano nella stessa situazione ed occorrerà attendere ancora un po' prima che il sistema di calcolo si stabilizzi in modo soddisfacente.

Per altri Stati membri delle revisioni rilevanti dei tassi di crescita (stime 2000 rispetto al 1999 e relative al 1998) riguardavano i seguenti aggregati:

PIL:

- Belgio: - 0,3
- Spagna: + 0,4
- Paesi Bassi: + 0,4
- Regno unito: + 0,5
- Italia: + 0,2.

Consumi delle famiglie:

- Belgio: - 0,5
- Spagna: + 0,4
- Regno unito: + 0,8
- Italia: + 0,5.

Investimenti:

- Belgio: + 0,9
- Germania: + 1,6
- Spagna: + 0,5
- Paesi Bassi: - 1,1
- Italia: + 0,7.

Un altro elemento fonte di cospicue revisioni è costituito dal fatto che gli Stati membri sono sempre più sollecitati (cfr. Piano d'azione del Consiglio del 29 settembre 2000 concernente le statistiche richieste per l'Unione economica e monetaria (UEM)) a fornire i dati trimestrali del PIL entro termini sempre più brevi: l'Italia è così passata nello spazio di un anno da termini pari a 80 giorni a termini di 70 giorni dopo la scadenza del trimestre con stime rapide a 45 giorni.

Quel che è certo è che nel quadro del SEC 95 i conti degli Stati membri sono ora elaborati secondo concetti armonizzati ed il compito dell'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) consiste nel monitorare un'applicazione corretta di detti concetti.

Per quanto riguarda i quesiti inerenti a dei punti precisi degli onorevoli parlamentari, possono essere forniti i seguenti elementi:

- le nuove fonti statistiche per l'elaborazione dei conti nazionali sono in parte note alla Commissione (Eurostat), ma la descrizione dettagliata deve essere ancora completata dall'ISTAT prima di essere ufficialmente comunicata ad Eurostat. (Gli Stati membri sono infatti obbligati a fornire, nel contesto del nuovo SEC, descrizioni particolareggiate delle fonti e dei metodi per la stesura del prodotto nazionale lordo (PNL) come era stato fatto per il vecchio sistema all'inizio degli anni '90. Tale lavoro è attualmente in corso negli Stati membri e le corrispondenti relazioni saranno presto disponibili);
- in sede di valutazione delle economie degli Stati membri la Commissione si basa certamente sugli ultimi dati disponibili comunicati dagli Stati membri ad Eurostat. La revisione dei conti nazionali per il periodo 1997-1999 intervenuta l'1 marzo 2001 ha dato luogo ad una nuova valutazione della dinamica e della composizione della crescita durante detto periodo. Tuttavia, la revisione della crescita del PIL in termini reali, il dato più importante dell'intero esercizio di valutazione, non si è rivelata eccezionalmente forte contemporaneamente in sede di comparazione delle revisioni operate nel passato e rispetto a quelle fatte per gli altri Stati membri (cfr. dati del 1° paragrafo). Inoltre la stima finale per la crescita del PIL in termini reali per il 2000 è pari alla previsione della Commissione effettuata nell'autunno 2000. Infine la valutazione della Commissione per quanto concerne la situazione economica attuale non risente di tale revisione;

- Eurostat, per quanto riguarda la sua competenza in materia di raccolta, verifica e convalida dei dati degli Stati membri nei differenti campi della statistica, continuerà a perseguire questo obiettivo in particolare per quanto attiene gli inventari delle fonti e dei metodi che gli saranno comunicati tra poco. Detti inventari consentiranno una valutazione più circostanziata della conformità delle pratiche italiane alle norme comunitarie.

(2001/C 261 E/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0899/01

di Pat Gallagher (UEN) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Pesca con palangari

In una recente relazione della Bird Watch-Irlanda si affermava che nell'Atlantico nord-orientale muoiono dalle 50 000 alle 100 000 porcellarie cinerine l'anno a causa della pesca con palangari. Può la Commissione far sapere se dispone di prove statistiche a suffragio di tale tesi e se ritiene che sia possibile adottare misure tecniche per le navi da pesca che consentano di evitare la morte di tali uccelli? Intende la Commissione presentare proposte in tale settore?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 aprile 2001)

La Commissione non dispone di dati statistici propri sull'argomento, ma è tuttavia a conoscenza delle relazioni di Birdlife International sulle ispezioni effettuate a bordo di pescherecci norvegesi armati a palangari lungo la costa nordoccidentale della Norvegia e delle estrapolazioni effettuate per determinare i probabili effetti dei pescherecci con palangari delle isole Faroe e dell'Islanda, da cui si ottengono i calcoli dell'ordine citato. Sembra che tali relazioni siano state replicate da Bird Watch Irlanda.

Da informazioni preliminari ricevute dalla Commissione tramite le risposte fornite ad un questionario dell'agosto 2000 risulta che le catture di uccelli marini, sebbene siano una realtà, non costituiscono una grave minaccia nelle acque comunitarie. Sembra invece che i problemi più gravi siano da attribuirsi ai pescherecci non comunitari che pescano in acque internazionali o nelle proprie acque. La Comunità non ha potere giuridico diretto per controllare le attività dei pescherecci non comunitari in queste zone geografiche.

La Commissione ha partecipato a riunioni sfociate nella conclusione del Piano di azione internazionale dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni unite (FAO) inteso a diminuire le catture accessorie di uccelli marini nella pesca con palangari ed ha elaborato inoltre un progetto di un piano d'azione comunitario basato sulle informazioni fornite dagli Stati membri in risposta al questionario dianzi citato. Il progetto è stato trasmesso al competente organismo della FAO nel mese di febbraio 2001.

Nelle acque dell'Antartico, per proteggere albatros ed altri uccelli, la Comunità ha già adottato alcune misure di protezione⁽¹⁾,⁽²⁾ alcune delle quali — se non addirittura tutte — potrebbero essere prese in considerazione in altre zone, laddove ciò sia necessario.

Le misure sono le seguenti:

- Usare palangari muniti di bandierine di plastica come spaventapasseri;
- Aumentare il peso dei palangari in modo da farli affondare più rapidamente con minor rischio;
- Vietare lo scarico di residui di pesce in mare, pratica che attira gli uccelli marini verso i palangari;
- Calare i palangari durante la notte quando è meno probabile che gli uccelli marini siano alla ricerca di cibo;
- Adoperare esclusivamente esche scongelate che affondano in minor tempo.

Infine, andrebbe segnalato che, sebbene le catture di uccelli marini siano deplorabili e probabilmente evitabili, il numero citato delle catture di procclarie settentrionali non rappresenta una minaccia per la sostenibilità delle popolazioni di procclarie che — secondo stime attuali — sono dell'ordine di 10-12 milioni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 66/1998 del Consiglio del 18 dicembre 1998, GU L 6 del 10.1.1998.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2479/1998 del Consiglio del 12 novembre 1998, GU L 309 del 19.11.1998.

(2001/C 261 E/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0913/01
di Dominique Vlasto (PPE-DE) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: IVA applicata alla ristorazione

La ristorazione tradizionale e la ristorazione rapida sono sottoposte ad aliquote IVA diverse a seconda degli Stati membri.

Nell'ambito dell'Unione europea 8 paesi su 15 applicano ormai alla ristorazione tradizionale aliquote ridotte equivalenti a quelle applicate alla ristorazione rapida.

In Francia si svolgono attualmente manifestazioni a favore dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta sia alla ristorazione tradizionale che a quella rapida.

Il mantenimento di un'aliquota IVA elevata sarebbe dannoso per i ristoratori tradizionali, il loro personale e la clientela, mentre un'aliquota ridotta permetterebbe lo sviluppo di questo settore d'attività dinamico e creatore di posti di lavoro.

La Commissione europea prevede un'azione in questo settore? Perché non proporre una direttiva che preveda l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alla ristorazione tradizionale e a quella rapida in tutti gli Stati membri?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(27 aprile 2001)

Ai sensi delle disposizioni comunitarie attualmente in vigore applicabili alla materia (articolo 12, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA): base imponibile uniforme⁽¹⁾), ai servizi di ristorazione si applica l'aliquota normale minima del 15 %.

Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di applicare, per la vendita delle derrate alimentari, un'aliquota ridotta che non può essere inferiore al 5 %. E' su questa base che l'applicazione dell'aliquota ridotta alla ristorazione rapida è possibile nel caso di piatti da asporto.

Tuttavia, alcune disposizioni di questa stessa direttiva (articolo 28, paragrafo 2) derogano da tali norme e permettono agli Stati membri di applicare alla ristorazione, a titolo transitorio e a certe condizioni, un'aliquota ridotta.

E' il caso degli Stati membri che, al 1° gennaio 1991, sono stati obbligati ad aumentare di più del 2 % la loro aliquota normale e degli Stati membri che, alla stessa data, applicavano già un'aliquota ridotta alla ristorazione. Tali Stati membri possono applicare o continuano ad applicare un'aliquota ridotta in tale settore.

Occorre infine notare che i servizi di ristorazione avrebbero potuto beneficiare della possibilità di un'aliquota ridotta nel caso in cui, in occasione del negoziato della direttiva 1999/85/CE⁽²⁾ relativa ai servizi ad alta intensità di manodopera, il Consiglio non avesse modificato la proposta della Commissione. Ma il Consiglio ha ristretto il campo di applicazione di tale proposta a un elenco limitato di servizi, nel quale il settore della ristorazione non è stato preso in considerazione.

Un riesame delle deroghe temporanee in materia di aliquote e del loro periodo di applicazione farà parte dei punti da esaminare nell'ambito della razionalizzazione delle aliquote prevista dalla comunicazione della Commissione per una nuova strategia in materia di IVA⁽³⁾. Si procederà in tal senso dopo una valutazione dell'esperienza relativa ai servizi ad alta intensità di manodopera prevista per la fine del 2002.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001 — GU L 22 del 24.1.2001 ed emendamento GU L 26 del 27.1.2001.

⁽²⁾ GU L 277 del 28.10.1999.

⁽³⁾ COM(2000) 348 def.

(2001/C 261 E/247)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0920/01
di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione**

(28 marzo 2001)

Oggetto: Risposta all'interrogazione parlamentare alla Commissione E-3400/00 sull'ufficialità, o meno, della lingua francese in Valle d'Aosta

In merito alla risposta all'interrogazione parlamentare in oggetto sull'ufficialità, o meno, della lingua francese in Valle d'Aosta, si ricordano due circostanze:

- il bilinguismo della Valle d'Aosta è fondato su di una legge costituzionale concretizzata nello statuto di autonomia speciale del 1948;
- la Corte costituzionale italiana ha sancito, nella sentenza n. 156 dell'11 dicembre 1969: «La parificazione della lingua francese a quella italiana disposta con il primo comma dell'articolo 38 dello statuto è fondata sulla constatazione di una situazione di pieno bilinguismo sussistente di fatto nella Regione, dalla quale si sono fatti discendere effetti costituzionalmente garantiti circa l'eguale uso delle due lingue, in modo da escludere che nella Valle sia da attribuire la qualifica di «ufficiale» all'una o all'altra» (diversamente da quanto accade nella provincia mistilingue di Bolzano, dove, secondo l'articolo 84 dello statuto, lingua ufficiale è considerata l'italiano).

Ciò significa che per la Valle d'Aosta il francese è lingua ufficiale. Non ritiene quindi la Commissione di dover rivedere la posizione espressa nella sua precedente risposta?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(7 maggio 2001)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare delle precisazioni giuridiche sullo statuto del francese in Val d'Aosta e sullo statuto bilingue di questa regione italiana.

Come già illustrato dalla risposta all'interrogazione E-3400/00 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, il CDrom «Bonjour l'Europe» si propone di fornire un primo approccio agli Stati membri dell'Unione europea.

La presentazione di ogni Stato membro contiene un breve messaggio nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro. Le lingue sono state scelte in base al loro statuto di lingue ufficiali nello Stato membro interessato. Per esempio, lo svedese e il finlandese sono le due lingue ufficiali della Repubblica Finlandese e il Cdrom contiene una presentazione orale in queste due lingue. In Spagna, se da un lato le lingue delle comunità autonome sono anche esse lingue ufficiali, lingua ufficiale dello Stato membro è il castigliano e la presentazione orale avviene unicamente in castigliano, pur citando le lingue ufficiali delle comunità autonome.

Per l'Italia, lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano, come ricordato dall'articolo 1 della legge n. 482 del 15 dicembre 1999 sulle minoranze linguistiche storiche. La presentazione del Cdrom avviene quindi in italiano e cita soltanto questa lingua a livello nazionale. La diversità linguistica dell'Italia è tuttavia descritta nella parte Popolazione del Cdrom, in cui si ritrova la seguente formulazione: «La lingua ufficiale è l'italiano, ma vi si parla il tedesco nel Süd-Tyrol, il francese in Val d'Aosta, lo sloveno a Trieste e a Gorizia, come pure il ladino in alcune valli del Süd-Tyrol. In Italia, sono complessivamente praticate dodici lingue».

⁽¹⁾ GU C 151 E del 22.5.2001, pag. 157.

(2001/C 261 E/248)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0926/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(28 marzo 2001)

Oggetto: Responsabilità per l'assunzione di R. Berthelot

Nel marzo 1997, l'amico personale dell'ex Commissario Cresson, R. Berthelot, è stato assunto come esperto in questioni relative all'AIDS. Il sig. Berthelot non disponeva della competenza necessaria, per cui la Commissione gli ha ora richiesto a posteriori la restituzione del compenso corrispostogli per lo svolgimento dell'incarico.

Può la Commissione indicare chi è responsabile dell'assunzione irregolare del sig. Berthelot? Può inoltre far sapere se il vicedirettore generale della Commissione, che ha sottoscritto il contratto d'assunzione del sig. Berthelot, ha ricevuto una qualsiasi reprimenda?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(7 maggio 2001)

Sono stati avviati — e sono attualmente in corso — procedimenti disciplinari contro vari funzionari e/o altri membri del personale implicati nel caso del contratto del sig. Berthelot.

L'autorità che ha il potere di nomina ha ugualmente deciso di aprire un'inchiesta supplementare per appurare le eventuali responsabilità di altre parti coinvolte.

La Commissione comunicherà al Parlamento l'esito dei procedimenti disciplinari non appena le saranno note le conclusioni definitive dell'inchiesta.

(2001/C 261 E/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0939/01

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Deroga concessa alla Svezia in relazione al contenuto di cadmio nei concimi fosfatici

Al momento della sua adesione all'UE, la Svezia ha ottenuto una deroga relativa ai valori limite del contenuto di cadmio nei concimi fosfatici valida fino al 31 dicembre 1998. Successivamente a questa data non vi è stato alcuno sviluppo della questione nell'UE, ma la Commissione ha poi proposto come compromesso un'estensione della deroga di altri tre anni, in attesa di esaminare la necessità di provvedimenti comuni in tale ambito. La Svezia ha ottenuto un'estensione della deroga di tre anni anche per quanto riguarda il cadmio come pigmento, mentre nel frattempo sarebbe proseguito l'esame della questione.

Può la Commissione fare il punto della situazione nell'ambito di cui sopra? Sarà l'UE ad adeguarsi alle deroghe accordate alla Svezia, succederà il contrario o si giungerà a un compromesso tra le due posizioni?

Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione

(22 maggio 2001)

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sta attualmente effettuando una valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente connessi alla presenza di cadmio nei concimi. Una volta terminata la valutazione la Commissione farà, ove necessario, una proposta concernente le misure eventuali a livello comunitario.

Recentemente è stato portato a termine uno studio sul cadmio utilizzato come pigmento, come stabilizzante e per la cadmiatura dei metalli; tale studio è attualmente all'esame del Comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEE). Lo studio mira a realizzare un aggiornamento delle precedenti valutazioni dei rischi per la salute e l'ambiente.

In funzione dei risultati e di qualsiasi altra informazione pertinente, le disposizioni della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽¹⁾ potrebbero essere modificate prima dell'1 gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

(2001/C 261 E/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0962/01**di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione**

(19 marzo 2001)

Oggetto: Presenza di materiali specifici a rischio (MSR) nella carne proveniente da macelli olandesi

Nei Paesi Bassi è stata recentemente effettuata un'indagine in seguito alla scoperta, in Gran Bretagna, di materiali specifici a rischio nella carne proveniente da alcuni macelli olandesi.

Può la Commissione far sapere se anche in altri Stati membri vengono ancora trovati materiali specifici a rischio nella carne proveniente dai macelli?

In quale modo intende la Commissione favorire i controlli del rispetto della normativa esistente da parte, tra l'altro, dei macelli?

Come si spiega il fatto che soltanto i controlli effettuati in Gran Bretagna hanno permesso di rilevare la presenza di materiali specifici a rischio?

Risposta data dal commissario Byrne a nome della Commissione

(23 aprile 2001)

Dall'entrata in vigore, nell'ottobre 2000, delle principali disposizioni, la Commissione raccoglie informazioni sull'attuazione da parte degli Stati membri della decisione 2000/418/CEE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾.

Dal mese di dicembre 2000 l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha svolto in undici Stati membri una serie di missioni per valutare l'attuazione dei principali provvedimenti comunitari in materia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Le missioni hanno preso in considerazione anche la decisione 2000/418/CE. Attualmente sono in corso ulteriori missioni. Secondo le procedure ufficiali, una volta ultimate, le rispettive relazioni finali saranno trasmesse al Parlamento e pubblicate sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori. Dalle informazioni contenute nei progetti di relazione emerge che nella maggior parte degli Stati membri visitati i controlli effettuati dalle autorità competenti sulla rimozione di materiale specifico a rischio nei macelli sono considerati inefficienti e da perfezionare nel caso in cui la presenza di tale materiale, specie il midollo spinale, vada totalmente eliminata.

La protezione della salute dei consumatori costituisce uno dei principali obiettivi della Commissione. Qualsiasi rischio potenziale per la salute connesso con la BSE viene considerato con la massima serietà. A tal fine, è stata messa in atto una serie completa di provvedimenti comunitari. La Commissione ritiene che la rimozione di materiale specifico a rischio costituisca la misura più importante per la tutela della salute pubblica. Gli Stati membri sono responsabili della relativa attuazione e del controllo sull'attuazione delle disposizioni, come avviene generalmente anche per altre norme comunitarie. Come indicato sopra, tali attività vengono poi verificate dall'Ufficio alimentare e veterinario.

Stando alle informazioni di cui la Commissione dispone, la British Food Standards Agency ha dato agli enti locali e al Meat Hygiene Service istruzioni di accelerare le verifiche sulle carni importate che giungono agli impianti di macellazione autorizzati del Regno Unito. Tale provvedimento è stato deciso, in primo luogo, per garantire la protezione costante dei consumatori da eventuali rischi sanitari, specie quelli associati alla BSE, ma anche in previsione di un possibile aumento delle importazioni di carne a seguito dell'esplosione dell'afte epizootica.

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.6.2000.

(2001/C 261 E/251)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0973/01
di Neil MacCormick (Verts/ALE) alla Commissione

(20 marzo 2001)

Oggetto: Guida e diabete

Loyola de Palacio ha risposto all'interrogazione E-2542/99 ⁽¹⁾ da me presentata rinviando alla risposta della Commissione E-495/98 ⁽²⁾ a Richard Howitt. Nella risposta alla mia interrogazione la Commissione conferma che dal 1998 non vi è stato nessuno sviluppo che potesse indurla a modificare la sua posizione rispetto a quella presente nella risposta a Richard Howitt.

Tuttavia, in tale risposta (rivolta all'epoca anche alla sig.ra Waddington) è espressamente indicato che la Commissione in quel momento non disponeva di nessuna evidenza a sostegno dell'ipotesi che le persone affette da forme di diabete insulino-dipendente sono maggiormente esposte ad incidenti automobilistici rispetto ad altre.

Dispone ora la Commissione di tali evidenze? Esistono realmente evidenze del genere?

⁽¹⁾ GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 161.

⁽²⁾ GU C 310 del 9.10.1998, pag. 75.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(20 aprile 2001)

La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida ⁽¹⁾, e in particolare l'allegato III, prescrive i requisiti minimi, fisici e psichici, per la guida dei veicoli a motore e tratta anche il caso del diabete mellito. I requisiti suddetti si basano sulle indicazioni di esperti in campo medico piuttosto che sulle statistiche degli incidenti in cui sono rimasti coinvolti individui affetti da diabete insulino-dipendente.

Nella risoluzione del 26 giugno 2000 ⁽²⁾ sul rafforzamento della sicurezza stradale, il Consiglio ha espresso la necessità di svolgere ulteriori ricerche in merito, che potrebbero portare a una revisione delle norme minime dell'allegato III. In seguito a ciò la Commissione ha deciso di incoraggiare ricerche sul diabete nel contesto del Quinto Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. I risultati di tali ricerche e di altri studi nazionali verranno esaminati da un apposito gruppo di lavoro del Comitato per la patente di guida, cui partecipano esperti del settore. Le conclusioni di tale gruppo di lavoro potrebbero portare a tempo debito a una revisione delle norme minime dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

⁽²⁾ GU C 218 del 31.7.2000.

(2001/C 261 E/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0998/01
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(30 marzo 2001)

Oggetto: Discarico 1999 — Agricoltura

I chiarimenti della Commissione per quanto riguarda il punto 2.7 del secondo questionario sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 non rispondono per vari aspetti agli interrogativi sollevati. Si chiede quindi alla Commissione di chiarire i seguenti punti:

In relazione al punto 2.7 d): Può la Commissione chiarire il concetto di «aiuto alla produzione» nel contesto della sua risposta relativa al sistema di sostegno all'olio d'oliva? Sia nel caso dell'olio d'oliva che in quello del latte, la Commissione si riferisce alle comunicazioni fatte dagli Stati membri durante il 1999 o a irregolarità registrate nel 1999?

La tabella 2, relativa alla procedura di liquidazione dei conti, è altresì di difficile comprensione. La Commissione potrebbe compiere questi raffronti nel contesto delle frodi e irregolarità, escludendo i meccanismi di mercato destinati a limitare le eccedenze produttive?

È in grado di compiere un raffronto tra i due settori entro lo stesso orizzonte temporale? Può confermare che, nel settore lattiero caseario, gli Stati membri hanno notificato solo 4,2 milioni di euro in frodi durante il 1999? Può confermare che nel 1999 nessun montante è stato dedotto al settore lattiero caseario nell'esercizio di liquidazione dei conti? Può spiegare come l'«organizzazione dei sistemi di pagamento» possa giustificare le disparità tra settore lattiero caseario e settore dell'olio d'oliva?

Considerato il divario tra le dimensioni di questi settori, i risultati della Commissione dimostrano che gli Stati membri stanno scoprendo irregolarità 100 volte superiori nel settore dell'olio d'oliva rispetto a quello del latte. Ritiene ragionevole presumere che i produttori di olio d'oliva hanno una tendenza cento volte superiore a commettere irregolarità rispetto ai produttori di latte?

Risposta data dal Sig Fischler in nome della Commissione

(1° giugno 2001)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 261 E/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1018/01 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(30 marzo 2001)

Oggetto: Tassi di disoccupazione a breve termine

1. Può la Commissione fornire una serie cronologica del numero di disoccupati a breve termine (vale a dire di coloro che trovano impiego in meno di un anno e, se i dati sono disponibili, in meno di sei mesi) relativa a ciascuno Stato membro per ogni trimestre degli ultimi dieci anni?

2. Può altresì esprimere tale serie in termini di tasso di disoccupazione a breve termine (vale a dire come percentuale della forza lavoro)?

Risposta del sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(16 maggio 2001)

In sede di elaborazione della relazione di sintesi presentata al Consiglio europeo di Stoccolma (il tasso di disoccupazione di lunga durata è uno degli indicatori strutturali che figurano in allegato alla relazione di sintesi) Eurostat ha stimato delle serie annuali sul numero di disoccupati di lunga durata (alla ricerca di lavoro da un anno o più) o sul tasso di disoccupazione corrispondente. E' possibile calcolare per differenza dati annuali simili sulla disoccupazione di breve durata (meno di dodici mesi).

La stima di serie trimestrali attendibili non può essere presa in considerazione fintanto che in tutti gli Stati membri non viene realizzata un'indagine continua sulle forze di lavoro.

(2001/C 261 E/254)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1037/01
di Giorgos Katiforis (PSE) alla Commissione

(22 marzo 2001)

Oggetto: Uso di munizioni all'uranio impoverito in Jugoslavia

Per il tramite del suo Dipartimento del personale l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha impartito istruzioni che specificano le misure protettive che il personale dell'UNHCR dovrebbe adottare quando presta servizio nell'area in cui, durante i bombardamenti della NATO in Jugoslavia, sono state usate munizioni all'uranio impoverito.

Tali istruzioni contemplano i seguenti punti:

- a) nessuna donna in gravidanza deve essere inviata in Kosovo;
- b) su richiesta si deve offrire al personale un posto alternativo e
- c) nel fascicolo di tutti i funzionari inviati in Kosovo deve essere apposta l'indicazione «ha prestato servizio sul campo» per facilitare qualsiasi richiesta di risarcimento in caso di insorgenza di malattie dovute alla contaminazione.

Può la Commissione far sapere quali misure analoghe ha adottato per proteggere i suoi funzionari che prestano servizio in Jugoslavia, nelle zone contaminate dalle munizioni all'uranio impoverito?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(3 maggio 2001)

La Commissione cerca naturalmente di garantire che i membri del suo personale non siano esposti a rischi anormali per la salute nello svolgimento delle proprie funzioni.

Pertanto, la Commissione ha preso i provvedimenti del caso a tutela del personale che presta servizio in aree della regione dei Balcani che potrebbero essere interessate dall'uso di munizioni all'uranio impoverito.

Tali provvedimenti includevano l'individuazione del personale che si trovava nella regione dopo i bombardamenti, un controllo più rigoroso da parte del servizio medico, l'analisi dei dati disponibili su eventuali rischi, l'informazione del personale, la valutazione della necessità di un monitoraggio sistematico individuale e la decisione di non procedere ad esami medici su base obbligatoria, bensì unicamente volontaria, in modo da rassicurare coloro che hanno chiesto di sottoporvisi.

Quanto ai punti specifici sollevati dall'onorevole parlamentare, la situazione è la seguente.

Il servizio medico ha colloqui sistematici con ogni singolo funzionario o agente temporaneo trasferito in una regione al di fuori della Comunità nel corso dei quali vengono analizzate tutte le questioni mediche di rilevanza e si offre un'adeguata consulenza, anche nel caso di gravidanze in corso o per eventuali gravidanze future.

Nel quadro della politica generale della Commissione sulla mobilità, tutti i posti vacanti vengono portati a conoscenza del personale. Ai funzionari distaccati nei Balcani che chiedono di essere trasferiti altrove è ovviamente consentito adoperarsi in tal senso.

La Commissione ha responsabilità oggettiva (la sua colpa non deve essere dimostrata) per quanto riguarda la salute dei suoi funzionari e agenti temporanei in generale, sia dal punto di vista del rimborso delle spese mediche che del pagamento delle pensioni di invalidità. Ad ogni modo, i particolari della carriera di ogni funzionario, incluse le varie sedi in cui questi ha prestato servizio, vengono sistematicamente registrati e inseriti nel suo fascicolo personale.

La Commissione ha inoltre chiesto ad un gruppo di esperti indipendenti di valutare il rischio radiologico che l'uranio impoverito rappresenta per la salute. Il gruppo di esperti ha presentato la propria relazione finale il 6 marzo 2001. I principali risultati sono i seguenti:

non è stato trovato alcun elemento comprovante l'esistenza di un nesso tra i problemi di salute che hanno colpito taluni militari rientrati dai Balcani e la loro possibile esposizione all'uranio; i risultati disponibili non giustificano un monitoraggio sistematico su base individuale anche se taluni test potrebbero rivelarsi utili per tranquillizzare tutte le persone in causa, confermando la mancanza di incorporazione dell'uranio a livelli degni di rilievo.

In questo contesto, la Commissione inviterà il personale distaccato nei Balcani, in occasione della visita medica annua, a sottoporsi ad esame fisico completo e a compilare un questionario. Su questa base si potrà decidere se procedere ad un test di dépistage o meno.

(2001/C 261 E/255)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1050/01

di Carlos Lage (PSE) alla Commissione

(5 aprile 2001)

Oggetto: Testi consolidati delle direttive

Fino a questo momento non esiste la possibilità di disporre gratuitamente dei testi consolidati delle direttive modificate e ampliate a seguito di adeguamenti tecnici. Sebbene si tratti di semplificazioni ufficiose e puramente dichiarative di atti giuridici, è, in ultima analisi, con il testo consolidato di una direttiva che si opera a livello giuridico e, soprattutto, è questo testo che consente di lavorare in modo semplice e trasparente.

Non è giusto che ci si debba procurare le versioni consolidate da ditte private che svolgono tale attività a scopo di lucro. Si tratta qui di un caso di mancanza di trasparenza che, a seguito dell'articolo 255 del trattato di Amsterdam, non si dovrebbe più verificare. Infatti, si può parlare di trasparenza sufficiente solo se l'accesso ai documenti è possibile senza grandi difficoltà e non è questo il caso dei testi consolidati.

Può la Commissione far sapere per quale motivo non può predisporre, ad intervalli regolari, versioni consolidate delle direttive modificate?

Per quale motivo le versioni consolidate delle direttive non sono almeno accessibili gratuitamente su Internet?

Quando sarà la Commissione finalmente in grado di cambiare questo insostenibile stato di cose?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(1° giugno 2001)

1. e 3. Dal 1999 la Commissione si è adoperata in misura crescente per consolidare gli atti legislativi in vigore ponendosi come obiettivo il consolidamento della totalità degli atti esistenti entro un triennio (metà del 2003) e il costante aggiornamento di quelli già realizzati.

2. Al momento più del 50 % degli atti legislativi in versione consolidata è disponibile a titolo gratuito alla voce «legislazione in vigore» del sito Internet <http://europa.eu.int/eur-lex>.

(2001/C 261 E/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1058/01**di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(5 aprile 2001)

Oggetto: Sovvenzioni per il gemellaggio tra città

Può comunicare la Commissione se, nell'ambito del programma 2002 per la promozione del gemellaggio tra città, è disposta a modificare le regole cosicché città gemellate site ad una distanza non superiore a 250 chilometri ma separate da un braccio di mare possano ricevere le sovvenzioni per il gemellaggio? Questa modifica terrebbe conto del fatto che l'attraversamento del mare costa molto di più dell'equivalente viaggio via terra.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(8 maggio 2001)

La questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare è stata discussa in varie occasioni con le organizzazioni associate nel quadro dei gemellaggi (in linea di principio: il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la Federazione Mondiale delle Città unite), nonché recentemente in occasione della consultazione del mese di ottobre 2000, in vista dell'introduzione della nuova procedura di inviti a presentare proposte.

Vi sono due ragioni che hanno spinto la Commissione a stabilire il limite chilometrico di 250 km per l'idoneità dei progetti di scambi fra cittadini di città gemellate. Il primo motivo è quello che la Commissione intende promuovere la creazione di più stretti legami fra città distanti, in quanto ritiene che la distanza presenti un grave ostacolo al ravvicinamento dei cittadini europei. Il secondo motivo è quello che al di sotto di una determinata soglia, gli oneri amministrativi di trattamento di una domanda di sovvenzionamento superano l'importo stesso della sovvenzione e ciò appare alla Commissione come incompatibile con i principi di buona gestione.

La Commissione riconosce peraltro tutta la pertinenza dell'interrogazione presentata dall'Onorevole Parlamentare ed è disposta ad esaminare un'eventuale modifica della procedura attuale nel corso della riunione di bilancio sul funzionamento della nuova procedura di concessione delle sovvenzioni nel settore dei gemellaggi, che verrà organizzata nell'autunno del 2001.

(2001/C 261 E/257)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1089/01**di Pier Casini (PPE-DE) alla Commissione**

(27 marzo 2001)

Oggetto: Opere di adeguamento nel nodo viario tra la via Emilia e la S.S. Selice Montanara e di realizzazione del collegamento tra la via Borghi e la via Marzabotto, Comune di Imola

Considerato che l'Unione europea garantisce, ai sensi dell'articolo 152 del Trattato CE, un livello elevato di protezione della salute umana; considerato che la politica ambientale comunitaria, ai sensi degli articoli 174 e seguenti, si ispira ai principi della precauzione, dell'azione preventiva e del principio della correzione in via prioritaria; rilevato l'interesse che l'attuale Presidenza svedese del Consiglio ha attribuito alle problematiche ambientali all'interno del suo programma; premessa la finalità preventiva esplicita dalle norme sancite in seno alle direttive 85/337/CEE⁽¹⁾ e 97/11/CE⁽²⁾ del Consiglio in tema di valutazione di impatto ambientale, oggetto, recentemente, della procedura di infrazione 1999/2181 ex articolo 226 promossa nei confronti della Repubblica italiana avverso la legislazione di talune regioni, tra le quali l'Emilia Romagna; preso atto che il Comune di Imola ha avviato l'attuazione del progetto menzionato nell'oggetto della presente interrogazione nonostante l'inesistenza di un adeguato studio di impatto acustico e malgrado la mancanza assoluta del V.I.A.; esaminato il parere dell'agenzia regionale prevenzione

e ambiente (Arpa) dell'Emilia Romagna, sostanzialmente avverso alla realizzazione delle opere viarie descritte senza opportune modifiche; rilevato che riguardo detta questione è stata inoltrata la petizione n.553/2000 al Parlamento europeo giudicata ricevibile dalla competente commissione per le petizioni in data 24.01.2001,

Vuole la Commissione far conoscere:

1. Quali misure immediate intende promuovere nei riguardi delle competenti autorità italiane per imporre il rispetto del diritto comunitario ambientale, violato palesemente dall'amministrazione del Comune di Imola, alla luce dell'esegesi costante da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia e della stessa Commissione, in occasione della redazione del parere motivato inerente alla procedura di infrazione 1999/2181?
2. Al fine di scongiurare che i cittadini residenti nell'area interessata subiscano un pregiudizio grave ed irreparabile nell'esercizio del loro diritto alla salute e ad un ambiente sano, quali azioni urgenti reputa opportuno sostenere per imporre l'elaborazione di una seria analisi di impatto ambientale ed acustico e per attribuire a siffatta analisi la rilevanza di ineludibile presupposto per l'esecuzione della parte seconda del progetto che ancora non è stata neppure iniziata, e che è destinata ad essere finanziata, a differenza della parte prima, totalmente con fondi pubblici?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(²) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(25 aprile 2001)

Ai sensi delle direttive del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹) e 97/11/CE del 3 marzo 1997 (²) che ha modificato la direttiva 85/337/CEE, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché prima del rilascio dell'autorizzazione i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. I progetti disciplinati dalla direttiva sono illustrati negli allegati. La Commissione ha il compito di assicurare la corretta applicazione della normativa comunitaria e, pertanto, nel caso in questione, di verificare che la normativa comunitaria sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) sia stata correttamente applicata dallo Stato membro interessato.

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare l'opera a cui l'interrogazione fa riferimento, una strada urbana e il collegamento con una strada extra-urbana, potrebbero rientrare sia nella categoria 10 d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I) dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, prima delle modifiche oppure nella categoria 10 e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I) dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificato dalla direttiva 97/11/CE.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, prima delle modifiche, i progetti che rientravano nell'allegato II sono soggetti ad una VIA quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Tuttavia gli Stati membri sono tenuti ad effettuare una valutazione preliminare per stabilire se sia necessario o meno sottoporre i progetti che rientrano nell'allegato II ad una procedura di VIA. Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, modificata, per quanto riguarda i progetti dell'allegato II gli Stati membri sono tenuti a stabilire mediante un esame del progetto caso per caso o soglie o criteri da essi fissati se un determinato progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Per individuare la normativa comunitaria applicabile occorre verificare quando sia stata presentata la richiesta di autorizzazione all'autorità competente: i progetti le cui richieste di autorizzazione siano state presentate all'autorità competente entro il 14 marzo 1999 sono disciplinati dalle disposizioni della direttiva 85/337/CEE (versione precedente alle modifiche del 1997).

La Commissione ha già aperto un fascicolo circa il progetto ed ha inviato una lettera alle autorità italiane per chiedere informazioni al riguardo. La Commissione adotterà le misure opportune per assicurare il rispetto del diritto comunitario.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

(2001/C 261 E/258)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1108/01
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Accordo UE-USA sull'Approdo sicuro in materia di tutela dei dati

Nell'ottobre 2000 la Commissione aveva predetto che 100 imprese statunitensi avrebbero sottoscritto l'Accordo sull'Approdo sicuro nel primo mese dalla sua entrata in vigore, e che fino a 1 000 di tali imprese vi avrebbero aderito entro un anno.

Quante imprese hanno aderito finora?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(3 maggio 2001)

L'accordo «Approdo sicuro» («Safe Harbor») è entrato in vigore l'1 novembre 2000. Lo hanno sottoscritto trenta società con sede in America. L'elenco delle società è disponibile al pubblico all'indirizzo: <http://www.export.gov/safeharbor/>.

Le stime cui fa riferimento l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione sono quelle elaborate dal Dipartimento americano del commercio nell'ottobre 2000 e successivamente trasmesse al Parlamento dalla Commissione.

(2001/C 261 E/259)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1111/01
di Brian Crowley (UEN) alla Commissione

(6 aprile 2001)

Oggetto: Comitato di Dublino dell'Ufficio per le lingue meno usate

Il comitato di Dublino dell'Ufficio per le lingue meno usate ha svolto un ruolo centrale nel contribuire a salvaguardare e promuovere le lingue meno utilizzate in tutta la Comunità europea. Attualmente, il patrimonio di tale ufficio, accumulato nel corso degli anni, viene direttamente e ingiustamente messo in pericolo dalla Commissione la quale minaccia di chiudere l'Ufficio per ridurre i costi, anche se ciò è del tutto contrario all'interesse di tutti coloro che parlano le lingue meno utilizzate nella Comunità. La Commissione è d'accordo con chi sostiene che l'UE debba dimostrare un certo rispetto per la diversità culturale? Intende farlo impegnandosi a non chiudere l'Ufficio di Dublino per le lingue meno usate?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione*(18 maggio 2001)*

L'Ufficio europeo per le lingue meno usate (EBLUL), che ha sede a Dublino e a Bruxelles, beneficia di una sovvenzione comunitaria per le spese di funzionamento, che costituiscono all'incirca l'80 % del suo bilancio. Una condizione particolare di questo tipo di finanziamento è che i costi amministrativi dell'organizzazione devono essere mantenuti al minimo. I costi ammissibili sono quelli che garantiscono la normale gestione dell'organizzazione beneficiaria e le permettono di conseguire i suoi obiettivi dichiarati. Nel caso in questione, la struttura dei costi dell'Ufficio, presentata nella sua domanda iniziale di sovvenzione per il periodo 2001-2002, non soddisfaceva le prescrizioni. Le spese amministrative sono aumentate a quasi il 75 % del bilancio ed una proiezione delle tendenze delle retribuzioni e dei costi fissi in rapporto alle entrate ha dimostrato che, a meno che non si proceda ad una sostanziale ristrutturazione, l'Ufficio non potrebbe continuare a lungo a svolgere un'azione efficace a favore delle comunità regionali e delle minoranze linguistiche della Comunità.

La Commissione ha quindi invitato l'Ufficio a riorganizzare le sue attività nel corso del prossimo periodo di sovvenzione, in modo da ridurre notevolmente le spese per le retribuzioni e i costi fissi e a trasferire una quota significativa di risorse dalle spese amministrative alle azioni pratiche a favore delle comunità regionali e delle minoranze linguistiche in Europa.

Essendo un'organizzazione non governativa indipendente, l'Ufficio è l'unico responsabile della decisione relativa alle misure da applicare per soddisfare le richieste della Commissione. Nella sua domanda definitiva di sovvenzione per il periodo 2001-2002 l'organizzazione ha indicato che intende ridurre i suoi costi amministrativi nel corso dell'anno a circa la metà del bilancio totale, mantenendo la sua presenza in Irlanda a un livello di costi più basso di quelli attuali. Tale misura permetterà all'organizzazione di migliorare considerevolmente le sue attività di informazione, lobbying, collegamento in rete e promozione a favore delle lingue regionali e minoritarie.

La Commissione ritiene che la sua azione abbia contribuito a far sì che l'Ufficio europeo per le lingue meno usate possa continuare a svolgere un ruolo significativo nella politica comunitaria di salvaguardia delle diversità linguistiche e culturali.

(2001/C 261 E/260)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1134/01**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione***(10 aprile 2001)*

Oggetto: Flussi di capitali fra i paesi della zona euro

Può la Commissione prendere in esame le dimensioni dei flussi di capitali tra i paesi della zona euro dopo l'avvento della moneta unica confrontandole con quelle dei periodi precedenti, e indicare se vi è stato un aumento delle dimensioni di tali flussi e, in tal caso, di quale entità?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione*(1° giugno 2001)*

La Commissione invita l'Onorevole parlamentare a consultare la risposta data alla Sua interrogazione scritta E-2716/00 ⁽¹⁾,

risposta che è sempre valida.

⁽¹⁾ GU C 113 E del 18.4.2001.

(2001/C 261 E/261)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1158/01
di Amalia Sartori (PPE-DE) alla Commissione

(3 aprile 2001)

Oggetto: Posizione della Commissione europea nella valutazione del Bando IPI

- L'IPI (Istituto per la promozione industriale) del Ministero dell'Industria (Roma) ha indetto un bando europeo con scadenza 24 aprile 2001 del valore di ITL. 1 400 000 000 (Euro 723,040) per uno studio di fattibilità per la creazione di una rete internazionale per le PMI (INSME: International Network for SME).
- L'iniziativa è stata proposta all'OCSE a Bologna nel giugno 2000.
- Risulta che molti paesi OCSE abbiano dimostrato molti dubbi su questo progetto, peraltro finanziato dal governo italiano.
- Poiché fra i membri dello «Steering group» di INSME risulta esservi la Commissione europea la quale dispone già di numerose reti per le PMI che coprono tutti i Paesi interessati da INSME e, in base al programma pluriennale europeo 2001 – 2005,
- intende coordinarle grazie al supporto della Rete EuroInfoCentre della D.G. competente e dato che IPI è stata per alcuni anni una struttura ospite di un EuroInfoCentre,
- ma, non avendo superato il controllo di qualità della Commissione, ha perso il proprio EuroInfoCentre mantenendone uno di 2° livello associato e INSME,
- la relativa attività e lo studio di fattibilità risultano essere un doppione della politica di programmi della Commissione europea con conseguente sperpero di denaro pubblico,

può la Commissione fare chiarezza su questa situazione per non essere partecipe di un'attività e di studi di fattibilità già effettuati? Come si concilia a suo giudizio questo spreco di risorse di denaro pubblico quando esiste già una rete di europortelli che copre tutte le regioni oggetto di tali servizi e studi?

Risposta del Commissario Liikanen a nome della Commissione

(4 maggio 2001)

Il lancio, da parte dell'IPI (Istituto per la promozione industriale), di uno studio di fattibilità per la creazione di una rete internazionale per le PMI (INSME) sostenuto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dai suoi Stati membri, nel quale la Commissione non è direttamente coinvolta, è un'iniziativa molto diversa da quella della Commissione, intesa a razionalizzare e integrare le reti comunitarie esistenti di sostegno alle imprese, come illustrato nella comunicazione del 13 febbraio 2001 ⁽¹⁾.

In effetti, l'iniziativa INSME è molto diversa quanto alla sua natura (rete virtuale sul WEB), la copertura geografica (tutti i paesi OCSE) e la finalità (si tratta di creare una nuova rete internazionale senza necessariamente integrare le reti nazionali o regionali).

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che essa non è implicata in questo progetto, né dal punto di vista finanziario né da quello delle risorse umane, ma segue i lavori da vicino per garantire che restino complementari alle iniziative comunitarie.

L'IPI è membro della rete Europortelli (Euro Info Centres, EIC) dal 1990. In seguito alla valutazione, effettuata nel 1996 e nel 1997 da un gruppo di audit indipendente, del rendimento rispetto agli obblighi contrattuali, l'IPI si è visto obbligato a procedere ad un cambiamento di statuto: dal 1998 quest'organismo è passato da EIC classico a membro associato, classificazione che tiene meglio conto delle sue caratteristiche.

La Commissione, dal canto suo, continua a sostenere la rete di Eurosportelli: non si tratta di una rete virtuale, bensì di una rete fisicamente presente a livello locale, quanto più possibile vicino alle imprese, al fine di rispondere alle loro esigenze, offrire loro un'assistenza su misura e presentare i loro problemi alla Commissione, affinché quest'ultima possa adattare di conseguenza la sua attività legislativa e i suoi programmi.

(¹) Relazione di avanzamento e orientamenti futuri dell'iniziativa intesa a razionalizzare e integrare le reti comunitarie esistenti di sostegno alle imprese. Comunicazione del Commissario Liikanen, SEC(2001) 261.

(2001/C 261 E/262)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1159/01
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(3 aprile 2001)

Oggetto: Uso di conservanti ed attivi per la produzione dei formaggi a marchio DOP

Può la Commissione far sapere se nella produzione di formaggi a denominazione di origine controllata e protetta (DOP) è consentita l'aggiunta al latte utilizzato di conservanti ed additivi non espressamente previsti dal disciplinare di produzione?

Può altresì far sapere se è consentito l'impiego di latte non conforme ai parametri stabiliti dalla direttiva 92/46/CEE (¹), All. A, Cap. 4 per la produzione di formaggi DOP con più di 60 giorni di maturazione ottenuti con latte crudo?

(¹) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(2 maggio 2001)

La Commissione può rassicurare l'onorevole parlamentare sul fatto che la registrazione della denominazione di origine protetta (DOP) a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (¹) è accordata esclusivamente a prodotti che soddisfano tutte le normative orizzontali comunitarie vigenti, segnatamente in campo sanitario.

Inoltre, per talune DOP, il disciplinare può contenere disposizioni più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa comunitaria. In tal caso, dette disposizioni più restrittive vanno rispettate.

(¹) GU L 208 del 24.7.1992.

(2001/C 261 E/263)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1197/01
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(4 aprile 2001)

Oggetto: Fallimento dei negoziati per l'accordo di pesca UE/Marocco — Aiuti straordinari alla riconversione della flotta

Alla luce del recente disaccordo tra l'Unione europea e il Marocco nell'ambito del rinnovamento dell'accordo di pesca con il Marocco, centinaia e centinaia di pescatori portoghesi e spagnoli si vedono nell'impossibilità di esercitare le proprie attività di pesca, sospese sin dalla fine del 1999 per la totalità della flotta dedicata alla pesca tradizionale in acque marocchine.

La paralisi dell'attività ha già causato gravi danni economici e ricadute sociali, in particolare in alcune località sensibili — in Portogallo soprattutto a Sesimbra e nella costa dell'Algarve.

L'insuccesso dei negoziati tra la Commissione e il Marocco impone ora la ristrutturazione urgente di questa parte della flotta, che dovrà essere abilitata a riprendere l'attività in altri fondali di pesca più lontani, con la conseguente necessità di misure urgenti e straordinarie di aiuto finanziario.

Si chiede pertanto alla Commissione quali misure ha definito, o prevede di adottare per rispondere quanto prima alle esigenze e alle aspirazioni dei pescatori e degli armatori direttamente e gravemente danneggiati dall'insuccesso dei negoziati tra l'UE e il Marocco nell'ambito dell'accordo di pesca.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(2 maggio 2001)

Allo scadere dell'accordo sulla pesca con il Marocco, il 30 novembre 1999, circa 400 pescherecci spagnoli e portoghesi svolgevano la loro attività in virtù di questo accordo.

Conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio⁽¹⁾, venne quindi concesso alle flotte e ai pescatori interessati, fra il 1° dicembre 1999 e il 30 giugno 2000, un indennizzo per l'arresto temporaneo delle attività, cofinanziato dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Non essendo stato possibile giungere ad un nuovo accordo, l'aiuto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000, a condizione che la Spagna il Portogallo presentassero piani di riconversione della flotta. Questi piani sono stati approvati dalla Commissione il 30 novembre 2000.

Al momento il Consiglio e il Parlamento stanno esaminando una proposta, presentata dalla Commissione, di prorogare il periodo di compensazione sino alla fine del mese di giugno 2001⁽²⁾.

La Commissione sta inoltre vagliando la possibilità di assegnare stanziamenti supplementari per contribuire alla riconversione delle flotte colpite dalla crisi, come ha chiesto il Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000⁽³⁾.

Va ricordato che le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 prevedono fin d'ora la possibilità di adottare una serie di misure socioeconomiche quali: (i) piani di aiuto al prepensionamento dei pescatori e (ii) pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori ai fini della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività in altri settori fuori della pesca marittima. Per quanto riguarda le navi, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 includono premi per l'arresto definitivo delle attività (che può essere perseguito attraverso la demolizione della nave o il trasferimento definitivo di quest'ultima verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista, o la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca). E' prevista anche la concessione di aiuti per l'ammodernamento delle navi allo scopo di metterle in grado di pescare in altre zone e di servirsi di altre tecniche, fermo restando che queste attività alternative non mettano a repentaglio gli stock ittici.

La Commissione assisterà gli Stati membri interessati per garantire che la riconversione dei pescatori e delle navi si svolga nelle migliori condizioni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999).

⁽²⁾ COM(2001) 62 def.

⁽³⁾ Documento SN 400/00 («Conclusioni della Presidenza»), punto 59.

(2001/C 261 E/264)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1206/01
di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Modelli di privatizzazione e il caso dell'Alenia Marconi Systems

Il tema delle privatizzazioni ha dimostrato la grave carenza dello Stato e in definitiva ne ha annullato le aree di influenza, lasciando ad un'economia di mercato dettata dagli interessi azionari la responsabilità delle attività di ricerca e del mantenimento dell'occupazione.

Nel caso di aziende pubbliche, come ad esempio la Finmeccanica, improvvisate privatizzazioni e accordi di collaborazione hanno di fatto violato le procedure previste e regolamentate dal governo, come nel caso specifico dell'Alenia Marconi Systems.

Può la Commissione verificare se gli accordi promossi dall'Alenia Marconi Systems in un settore chiave come quello della difesa siano conformi alle procedure stabilite da «Segretarmi», l'organismo che dipende direttamente dal ministro della Difesa e dalla Presidenza del Consiglio, tenuto conto altresì del fatto che la predominante partecipazione inglese potrebbe aver fatto venir meno le caratteristiche di sicurezza che la produzione di impianti militari comporta?

Può altresì verificare se il cambio di ragione sociale dell'Alenia Marconi Systems, che ha comportato una compartecipazione straniera del 50 %, sia stato fatto con le dovute autorizzazioni richieste e regolarmente concesse dai quattro ministeri competenti dell'Industria, della Difesa, degli Esteri e dell'Interno?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(14 giugno 2001)

La Commissione ritiene di non essere competente per intervenire nel caso in questione.

(2001/C 261 E/265)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1227/01
di António Campos (PSE) e Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Adulterazione di vino in Portogallo

La stampa portoghese ha riferito il 29 marzo il sequestro di 25 milioni di litri di vino da parte delle autorità portoghesi per gravi sospetti di frode.

Le autorità portoghesi hanno notificato il caso alle istituzioni europee? La Commissione sta seguendo lo sviluppo del caso? Può la Commissione comunicare una stima della quantità di vino sospettato di adulterazione detenuto dall'impresa in questione? Può la Commissione fornire garanzie che detta impresa non beneficerà di sovvenzioni comunitarie fino a quando sussisteranno gravi sospetti o eventualmente se essi troveranno conferma?

Non ritiene la Commissione che il caso renda ancora più urgente l'adozione di interventi europei immediati, a livello amministrativo e legislativo, per lottare contro l'adulterazione di prodotti alimentari, segnatamente latte, vino, olio d'oliva e carne, che hanno assunto ampie dimensioni e arrecato gravissimi danni al consumatore, agli agricoltori, al bilancio comunitario e all'immagine delle istituzioni europee nel mondo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 giugno 2001)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 261 E/266)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1250/01

di Regina Bastos (PPE-DE) alla Commissione

(10 aprile 2001)

Oggetto: Procedure semplificate per la costruzione del nuovo ponte di Entre-os Rios in Portogallo

Lo scorso 4 marzo è avvenuto un tragico incidente sul Ponte Hintze Ribeiro sul fiume Douro in Portogallo con 53 vittime che viaggiavano su un pullman turistico e in tre autovetture che passavano proprio nel momento in cui è avvenuto prima il crollo di uno dei pilastri del ponte e poi la caduta delle arcate centrali.

Oltre al dramma umano questo incidente ha avuto ripercussioni sociali ed economiche estremamente gravi:

1. Il ponte Hintze Ribeiro è stato costruito 116 anni or sono per collegare Castelo de Paiva con Entre-os-Rios;
2. Il comune di Castelo de Paiva è situato in una povera zona rurale all'interno del Portogallo;
3. Il ponte costituiva l'unica via di comunicazione in grado di attenuare l'isolamento e assicurare la mobilità della popolazione di Castelo de Paiva ai comuni vicini dell'altra sponda del fiume;
4. Dopo l'incidente, il comune di Castelo de Paiva è risultato ancora più isolato e la sua popolazione è attualmente costretta a viaggiare per più di due ore per percorrere 70-80 km. su strade tortuose e in cattivo stato per accedere agli ospedali, per frequentare istituti di insegnamento, per andare a lavorare nel distretto di Porto, ecc.
5. Il governo portoghese ha comunicato che, nell'attuale mese di aprile, avrebbe pubblicato un bando di gara per la costruzione del nuovo ponte sul fiume Douro;
6. Il costo previsto dall'opera è di più di 17,5 milioni di euro e sarà finanziata con fondi del III Quadro comunitario di sostegno;
7. A tal fine dovrà essere effettuato un appalto internazionale soggetto a normative nazionali e comunitarie;
8. Le fondazioni del nuovo ponte dovranno essere costruite con la massima urgenza, nel corso dell'estate 2001, altrimenti i lavori potranno iniziare soltanto in maggio/giugno 2002 in quanto il regime del fiume Douro non permette tali lavori nel periodo invernale;
9. Inoltre il Governo portoghese, consapevole della gravità della situazione e dell'urgenza di realizzare tale opera, ha già proposta una legislazione interna volta a ridurre i termini per la presentazione del suddetto appalto.

La Commissione sarebbe disposta, in collaborazione con le autorità portoghesi competenti, a utilizzare procedure semplificate di finanziamento e di presentazione dell'appalto per la costruzione del nuovo ponte di Entre-os-Rios allo scopo di tenere conto di questi fattori di urgenza?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione*(5 giugno 2001)*

La Commissione è consapevole delle dolorose conseguenze di ordine sociale ed economico che le popolazioni della regione limitrofa devono sopportare in seguito al tragico incidente verificatosi sul ponte di Entre-os-Rios ed è disposta a discutere con le autorità nazionali le modalità per affrontare il problema nei limiti della propria responsabilità e in linea con la legislazione comunitaria.

Per l'attuale periodo di programmazione dei Fondi strutturali il calendario delle decisioni relative alla presentazione, alla valutazione ed al finanziamento dei singoli progetti rientra nelle responsabilità delle istanze nazionali preposte alla gestione dei programmi a livello nazionale che devono decidere in merito ai piani concernenti le decisioni di finanziamento inerenti ai progetti e naturalmente alle modalità per accelerare le procedure ove necessario. Cionostante dette procedure e decisioni devono restare compatibili con i regolamenti e gli strumenti di programmazione comunitari.

La Commissione desidera inoltre informare l'onorevole parlamentare che le direttive comunitarie concernenti gli appalti pubblici quali la direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁽¹⁾ prevede delle procedure semplificate per l'attribuzione dei pubblici appalti. Nell'ambito di tale contesto giuridico la Commissione è disposta a esaudire qualsiasi richiesta delle autorità portoghesi onde trovare la soluzione più consona al problema in questione.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

(2001/C 261 E/267)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1278/01**di António Seguro (PSE) alla Commissione***(2 maggio 2001)*

Oggetto: Pagamento anticipato nelle stazioni di servizio

Dato che nelle stazioni di servizio con sempre maggiore frequenza viene utilizzato il pagamento anticipato, può la Commissione confermare se negli impianti di rifornimento di carburante sia lecito applicare tale metodo in quanto unica forma di pagamento?

Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione*(15 giugno 2001)*

L'oggetto dell'interrogazione esula dalla sfera di competenza della Commissione.

(2001/C 261 E/268)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1301/01**di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione***(19 aprile 2001)*

Oggetto: Piani di supporto alla gestione e disposizione russa del plutonio e ai programmi MOX del combustibile di plutonio

Quali comunicazioni e che tipo di collaborazione ha avuto la Commissione con i governi degli Stati membri e i governi del gruppo G-8 dei principali paesi industrializzati, relativamente ai piani di supporto della gestione e disposizione russa del plutonio e ai programmi MOX del combustibile di plutonio; e esistono piani di sostegno finanziario a titolo di fondi comunitari a favore di questi programmi russi concernenti il plutonio?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione*(7 maggio 2001)*

La Commissione partecipa alle riunioni del gruppo degli otto paesi più industrializzati (G8), dai vertici dei Capi di Stato alle riunioni a livello tecnico. Riguardo alla questione specifica citata dall'onorevole parlamentare, la Commissione è rappresentata nel «Gruppo di esperti della non Proliferazione permanente (NPEG)» del G8 e nel gruppo temporaneo di «Pianificazione e Disposizione del Plutonio (PDPG)», istituito in seguito al vertice G8 a Okinawa.

La Commissione partecipa inoltre alla realizzazione di un'azione comune della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per la non proliferazione e il disarmo, decisa dal Consiglio alla fine del 1999. Tale programma è realizzato sotto stretto controllo del Consiglio e comprende sia le questioni concernenti l'uso di plutonio che lo smantellamento delle armi chimiche.

Finora, non è stata presa alcuna decisione per quanto riguarda l'utilizzo di fondi comunitari a sostegno dei programmi russi sul plutonio.

*(2001/C 261 E/269)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-1357/01****di Rolf Linkohr (PSE) alla Commissione***(7 maggio 2001)*

Oggetto: Emittente radiofonica evangelica ad Atene

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che, in Grecia, è stato a più riprese vietato a una minoranza evangelica di gestire una stazione radiofonica ad Atene?
2. Ritene la Commissione che tale divieto sia compatibile con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali?

Risposta data dal Sig Vitorino in nome della Commissione*(18 giugno 2001)*

La questione posta dall'Onorevole parlamentare esula dalla competenze della Commissione.

*(2001/C 261 E/270)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-1546/01****di Peter Sichrovsky (NI) alla Commissione***(14 maggio 2001)*

Oggetto: Legge «About» in Francia

Ritiene la Commissione che la proposta di legge «About» — volta a rafforzare il dispositivo penale a carico delle associazioni o gruppi che per le loro azioni delittuose turbano l'ordine pubblico e minacciano gravemente la persona umana — approvata al Senato giovedì 3 maggio in Francia, sia conforme al testo della Convenzione dei Diritti dell'uomo del 4 novembre 1994, articolo 6, paragrafo 2?

Non mette detta legge in pericolo la libertà di religione?

Risposta data dal Sig Vitorino in nome della Commissione*(15 giugno 2001)*

La questione posta dall'Onorevole parlamentare esula dalla competenze della Commissione.

(2001/C 261 E/271)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1594/01
di Luckas Vander Taelen (Verts/ALE) alla Commissione*(21 maggio 2001)*

Oggetto: Stazione Luxembourg a Bruxelles e libera circolazione dei servizi

Gli studi per la «Gare du Luxembourg» di Bruxelles, iscritti nel progetto degli edifici D4 e D5, place du Luxembourg, sono stati affidati dalla Société National des Chemins de Fer Belge (SNCB) alla Association Momentanée AEL-GROUP T-Tractabel. La SNCB è la committente dei lavori di ripristino della stazione, agisce in qualità di proprietaria ed è la richiedente di un certificato di riassetto urbano alla regione di Bruxelles Capitale — Comune d'Ixelles concernente il ripristino della stessa (richiesta presentata il 28 aprile 1998).

La direttiva 92/50/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, dev'essere applicata da tutti gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 71/305/CEE⁽²⁾, evitando qualunque ostacolo alla libera circolazione dei servizi.

Può la Commissione verificare se la SNCB abbia indetto un bando di gara quanto ai servizi concernenti gli studi per la stazione Luxembourg nonché il suo ripristino, in conformità delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE?

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 185 del 16.8.1971, pag. 5.

Risposta data dal Sig Bolkestein in nome della Commissione*(11 giugno 2001)*

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarLo del risultato di tale inchiesta.
